MASSIMARIO
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Versione FULL

Periodo:
01/07/2012 - 31/12/2012

Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia - Milano

Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale:
dott. Ugo Dello Russo

Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna

MEF Dipartimento delle Finanze

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "EZIO VANONI"

ERDEF

© Copyright 2014
Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica e la diffusione in rete, sono riservati per tutti i Paesi.

WebMaster & Grafica a cura del Sig. Mauro Gliatta

Massimario
delle commissioni tributarie della Lombardia

Periodo:
01/07/2012 - 31/12/2012

Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale:
dott. Ugo Dello Russo

Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO

SCUOLA SUPERIORE
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
"EZIO VANONI"

UFFICIO DEL MASSIMARIO

SEGRETARIO
sig. Mauro Gliatta

COMPONENTI
prof. Filippo Insinga
avv. Giovanni Izzi
dott. Roberto Longaretti
avv. Fausto Maniàci
dott. Maurizio Sacchi
rag. Giancarlo Tattoli
dott.ssa Luisella Ventura

DIRETTORE
dott. Massimo Scuffi

L'Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nel CD predisposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2014:
l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Presidente dott. Alessandro Solidoro e del delegato dott..Augusto De Simoni con il Presidente Commissione Contenzioso dott. Luigi Dragone per la collaborazione prestata nella redazione del Massimario;
la Camera Tributaria di Milano, i centri universitari, gli studi legali di riferimento ed i gruppi di lavoro (studio prof.ssa Giorgetti, studio tributario Doglio Palumbo, studio prof. Tundo, studio Ernst & Young, studio Bonelli Erede Pappalardo, gruppo di lavoro prof. Greggi/Università di Ferrara, gruppo di lavoro prof. Tesauro, gruppo di lavoro avv. Monti/Camera Tributaria, avv. Del Torchio/OIDA - Osservatorio Internazionale Dogane Accise, avv. Diego Conte/ODIT - Osservatorio di Diritto Tributario, studio prof. V. E. Falsitta, gruppo di lavoro prof. Bizioli, studio prof. Marino, studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, studio legale Scarpa) con i singoli massimatori di seguito elencati;
la dott.ssa Luisella Ventura per l'opera di editing e formazione degli indici;
il sig. Mauro Gliatta per la gestione informatica degli elaborati e del flusso telematico dagli archivi digitali M.E.F..

Il Presidente della C.T.R.
dott. Ugo Dello Russo

Il Direttore del Massimario
dott. Massimo Scuffi

Il Dirigente della C.T.R.
dott. Salvatore Labruna

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Nel presentare questa iniziativa editoriale che, giunta alla sua III edizione, mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di 1400 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2012 e nella I metà del 2013, voglio sottolineare la grande utilità che il volume, corredato da un CD contenente copia delle sentenze disponibili, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

Ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità), l'opera, redatta con grande cura ed attenzione dall'Ufficio regionale del Massimario, consente di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo – anche grazie a note di richiamo - una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo contributo per l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime, dalle quali l'utente può direttamente collegarsi, tramite l'allegato CD, ai provvedimenti in versione integrale.

Il materiale è pubblicato anche nella banca dati del Centro di documentazione economica e finanziaria Ce.R.D.E.F. (def.finanze.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le relative sentenze.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati nelle prime pagine che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.

Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI

Legenda delle abbreviazioni:

c.c. - c.p. - c.d.	*Codice Civile - Codice Penale - Codice Doganale*
c.p.c. - c.p.p.	*Codice di Procedura Civile - Codice di Procedura Penale*
c.d.c.	*Codice Doganale Comunitario*
Cost.	*Costituzione*
C.E.	*Comunità Europea*
d.l.	*Decreto Legge*
d.lgs.	*Decreto Legislativo*
d.P.R.	*Decreto del Presidente della Repubblica*
d.m.	*Decreto Ministeriale*
d.P.C.M.	*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*
l.	*Legge*
l.r.	*Legge Regionale*
l.f.	*Legge Fallimentare*
r.d.	*Regio Decreto*
r.d.l.	*Regio Decreto Legge*
reg.	*Regolamento*
Ctr	*Commissione Tributaria Regionale*
Ctp	*Commissione Tributaria Provinciale*
Ctc	*Commissione Tributaria Centrale*
Coll.	*Collegio*
Sez.	*Sezione*
Sez. stacc. o Sez. st.	*Sezione staccata*
Conf.	*Conforme*
Cass.	*Corte di Cassazione*

Guida breve per la navigazione dell'e-book:

Sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito.
Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a destra il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermacarte (questa funzione non è abilitata per l'e-book on-line, le cui sentenze sono già disponibili nel sito: "*www.def.finanze.it*" usando la relativa funzione di ricerca) ed a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su:

N.B.: Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: *http://get.adobe.com/it/reader/*).

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO

Accertamento in genere ..... pag. 001

Accertamento su base presuntiva ..... pag. 088

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

Agevolazioni ed esenzioni .....pag. 155

Condono ed amnistia .....pag. 177

CATASTO ..... pag. 182

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO).....pag. 188

CONTENZIOSO

Giurisdizione ..... pag. 191

Atti impugnabili .....pag. 195

Notificazioni ..... pag. 211

Processo ..... pag. 220

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO).....pag. 271

ELUSIONE, ABUSO E FRODE ..... pag. 291

FALLIMENTO.....pag. 320

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

Contributi consortili ..... pag. 322

ICI ..... pag. 326

IRAP .....pag. 346

Pubblicità e pubbliche affissioni ..... pag. 364

TARSU – TIA ..... pag. 373

Tasse automobilistiche..... pag. 379

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF ..... pag. 381

IRPEG – IRES .....pag. 407

IMPOSTE INDIRETTE

Accise, imposte di fabbricazione e di consumo ..... pag. 449

Dazi ,diritti doganali e misure ad effetto equivalente ..... pag. 458

IVA ..... pag. 474

Registro .....pag. 532

Successioni e donazioni .....pag. 586

Tassa sulle concessioni governative .....pag. 592

RISCOSSIONE .....pag. 596

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)..... pag. 641

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI .....pag. 650

VARIA .....pag. 674

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO IN GENERE

1. Attività di intermediazione immobiliare
   Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 4 luglio 2012 pag. 002
2. Motivazione
   Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 172 del 10 luglio 2012 pag. 003
3. Acquisto rami d'azienda in grave crisi
   Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 189 del 18 luglio 2012 pag. 004
4. Potere di verifica ed ispezione della D.R.E.
   Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 239 del 18 settembre 2012 pag. 005
5. Emendabilità della dichiarazione
   Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 249 del 2 ottobre 2012 pag. 006
6. Raddoppio dei termini e azione penale
   Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 250 del 2 ottobre 2012 pag. 007
7. Lista Falciani
   Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 236 del 4 ottobre 2012 pag. 008
8. Plusvalenza
   Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 312 del 11 ottobre 2012 pag. 009
9. Raddoppio dei termini, mancato deposito della denuncia
   Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 313 del 11 ottobre 2012 pag. 010
10. Raddoppio dei termini
    Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 253 del 11 ottobre 2012 pag. 011
11. Accertamento parziale
    Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 256 del 16 ottobre 2012 pag. 012
12. Raddoppio dei termini, notitia criminis
    Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 302 del 18 ottobre 2012 pag. 013
13. Denuncia penale e raddoppio dei termini
    Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 239 del 18 ottobre 2012 pag. 014
14. Processo verbale di constatazione
    Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 314 del 22 ottobre 2012 pag. 015
15. Prova dell'avvenuta notifica
    Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 258 del 5 novembre 2012 pag. 016
16. Raddoppio dei termini e denuncia penale
    Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 288 del 6 novembre 2012 pag. 017
17. Archiviazione notizia di reato
    Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 335 del 19 novembre 2012 pag. 018
18. Retribuzioni a soci di cooperativa
    Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 270 del 21 novembre 2012 pag. 019
19. Prova basata su campione limitato di merci
    Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 322 del 27 novembre 2012 pag. 020
20. Società estinta
    Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 332 del 27 novembre 2012 pag. 021
21. Mancato invio del questionario
    Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 342 del 30 novembre 2012 pag. 022
22. Società di comodo, presunzione di redditività
    Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 254 del 30 novembre 2012 pag. 023
23. Accertamento e transfer pricing
    Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 312 del 3 dicembre 2012 pag. 024
24. Verifica e motivazione
    Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 350 del 6 dicembre 2012 pag. 025

25. Obbligo di denuncia penale
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 302 del 27 dicembre 2012 pag. 026
26. Raddoppio dei termini
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 380 del 31 dicembre 2012 pag. 027
27. Deducibilità costi
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 156 del 10 settembre 2012 pag. 028
28. Casi di particolare e motivata urgenza
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 138 del 13 settembre 2012 pag. 029
29. Operazioni intracomunitarie
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 164 del 25 settembre 2012 pag. 030
30. Raddoppio dei termini, obbligo di denuncia
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 137 del 17 dicembre 2012 pag. 031
31. Ristretta base sociale
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 68 del 3 luglio 2012 pag. 032
32. Frodi Iva
Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 13 luglio 2012 pag. 033
33. Notizia di reato
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 61 del 17 luglio 2012 pag. 034
34. Emendabilità dichiarazione
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 86 del 2 agosto 2012 pag. 035
35. Indagini bancarie
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 111 del 24 agosto 2012 pag. 036
36. Liquidazione in via informatica
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 21 settembre 2012 pag. 037
37. Corrispettivi derivanti da contratti di locazione
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 90 del 17 ottobre 2012 pag. 038
38. Compravendita immobili e mutuo
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 116 del 19 novembre 2012 pag. 039
39. Società di comodo
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 145 del 7 dicembre 2012 pag. 040
40. Pagamento mediante carta di credito
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 28 del 4 luglio 2012 pag. 041
41. Raddoppio dei termini, notizia di reato
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 172 del 5 novembre 2012 pag. 042
42. Costi di ricerca e sviluppo
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 118 del 6 novembre 2012 pag. 043
43. Raddoppio dei termini
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 119 del 30 luglio 2012 pag. 044
44. Verifiche fiscali
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 113 del 16 agosto 2012 pag. 045
45. Notifica dell'atto impositivo
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 155 del 12 dicembre 2012 pag. 046
46. Indagine bancaria
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 122 del 20 luglio 2012 pag. 047
47. Costi "Black list"
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 160 del 12 luglio 2012 pag. 048
48. Consolidato nazionale
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 165 del 30 luglio 2012 pag. 049
49. Avviso bonario
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 161 del 25 ottobre 2012 pag. 050
50. Raddoppio dei termini
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 44 del 2 ottobre 2012 pag. 051
51. Rettifica avviamento, criteri
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 90 del 7 settembre 2012 pag. 052

52. Valore dell'immobile
Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 68 del 30 ottobre 2012 pag. 053
53. Raddoppio dei termini
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 107 del 6 novembre 2012 pag. 054
54. Contratti fraudolenti
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 155 del 19 novembre 2012 pag. 055
55. Valore normale degli immobili
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 160 del 3 dicembre 2012 pag. 056
56. Società estinta
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 168 del 10 dicembre 2012 pag. 057
57. Ragioni di urgenza
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 134 del 12 dicembre 2012 pag. 058
58. Plusvalenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 91 del 5 luglio 2012 pag. 059
59. Accertamenti bancari
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 83 del 12 luglio 2012 pag. 060
60. Valore di cessione ai fini del registro, plusvalenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 91 del 17 luglio 2012 pag. 061
61. Determinazione della percentuale di ricarico
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 95 del 23 luglio 2012 pag. 062
62. Accordo simulatorio
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 68, sentenza n. 55 del 24 luglio 2012 pag. 063
63. Accertamento con adesione
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 152 del 8 agosto 2012 pag. 064
64. Motivazione e statuto del contribuente
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 106 del 7 settembre 2012 pag. 065
65. Motivazione per relationem, pvc
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 106 del 17 settembre 2012 pag. 066
66. Emendabilità della dichiarazione
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 100 del 20 settembre 2012 pag. 067
67. Frode carosello
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 94 del 24 settembre 2012 pag. 068
68. Operazioni d'acquisto inesistenti
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 117 del 24 settembre 2012 pag. 069
69. Accertamento integrativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 110 del 8 ottobre 2012 pag. 070
70. Operazioni elusive
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 135 del 8 ottobre 2012 pag. 071
71. Mancata sottoscrizione dell'atto
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 186 del 12 ottobre 2012 pag. 072
72. Valore dell'avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 187 del 12 ottobre 2012 pag. 073
73. Società "cartiera", onere probatorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012 pag. 074
74. Metodo di calcolo della mediana
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 126 del 19 ottobre 2012 pag. 075
75. Dichiarazioni di terzi acquisite dalla GdF
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 120 del 24 ottobre 2012 pag. 076
76. Notifica dell'avviso di accertamento
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 195 del 29 ottobre 2012 pag. 077
77. Motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.131 del 6 novembre 2012 pag. 078
78. Rettifica valore dichiarato
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 125 del 26 novembre 2012 pag. 079

79. Stime FIMAA
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 128 del 27 novembre 2012 pag. 080
80. Obbligo di denuncia ex art. 331, c.p.p.
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 256 del 4 dicembre 2012 pag. 081
81. Carenza di motivazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 150 del 10 dicembre 2012 pag. 082
82. Raddoppio dei termini
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 128 del 11 dicembre 2012 pag. 083
83. Cancellazione dal registro delle imprese
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 170 del 12 dicembre 2012 pag. 084
84. Scostamento rispetto ai valori OMI
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 145 del 14 dicembre 2012 pag. 085
85. Accertamento con adesione, garanzie
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 176 del 21 dicembre 2012 pag. 086
86. Indeducibilità costi
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 177 del 21 dicembre 2012 pag. 087

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

87. Studi di settore, scostamento e gravi incongruenze
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 178 del 11 luglio 2012 pag. 089
88. Contraddittorio omesso
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 271 del 17 luglio 2012 pag. 090
89. Scostamento dai parametri
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 188 del 27 luglio 2012 pag. 091
90. Studi di settore
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 241 del 7 settembre 2012 pag. 092
91. Studi di settore e onere della prova
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 267 del 29 ottobre 2012 pag. 093
92. Riduzione del reddito per stato di salute precaria
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 282 del 14 novembre 2012 pag. 094
93. Documentazione probatoria
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 289 del 14 novembre 2012 pag. 095
94. Scritture contabili formalmente corrette
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 259 del 20 novembre 2012 pag. 096
95. Scostamenti non significativi
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 322 del 30 novembre 2012 pag. 097
96. Determinazione sintetica del reddito
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 343 del 10 dicembre 2012 pag. 098
97. Antieconomicità della gestione
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 387 del 31 dicembre 2012 pag. 099
98. Conducente taxi
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 150 del 9 agosto 2012 pag. 100
99. Accertamento su base presuntiva
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 94 del 15 ottobre 2012 pag. 101
100. Scritture contabili formalmente corrette
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 129 del 3 dicembre 2012 pag. 102
101. Accertamento sintetico, onere della prova
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 234 del 21 dicembre 2012 pag. 103
102. Studi di settore, motivazione
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 87 del 11 luglio 2012 pag. 104
103. Applicazione percentuale di ricarico
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 30 del 4 luglio 2012 pag. 105

104. Accertamento sintetico, prova contraria
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 130 del 2 agosto 2012 pag. 106
105. Valore dell'avviamento
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 85 del 26 settembre 2012 pag. 107
106. Verifica prezzi di trasferimento
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 90 del 9 ottobre 2012 pag. 108
107. Indici di spesa
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 187 del 3 dicembre 2012 pag. 109
108. Deduzione oneri
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 112 del 23 luglio 2012 pag. 110
109. Onere della prova
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 116 del 7 settembre 2012 pag. 111
110. Documentazione extracontabile
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 121 del 13 settembre 2012 pag. 112
111. Redditometro, nucleo familiare
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 122 del 24 settembre 2012 pag. 113
112. Documentazione presso terzi
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 91 del 5 dicembre 2012 pag. 114
113. Accertamento induttivo, carenze documentali
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 116 del 2 luglio 2012 pag. 115
114. Indici di capacità contributiva
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 126 del 25 ottobre 2012 pag. 116
115. Omissioni di risposta al questionario
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 133 del 19 novembre 2012 pag. 117
116. Omessa dichiarazione
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 145 del 23 luglio 2012 pag. 118
117. Accertamento sintetico e motivazione
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 45 del 3 luglio 2012 pag. 119
118. Accertamento sintetico induttivo
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 36 del 20 luglio 2012 pag. 120
119. Società di comodo
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 59 del 18 settembre 2012 pag. 121
120. Redditometro e scudo fiscale
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 118 del 13 novembre 2012 pag. 122
121. Documenti non esibiti
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 86 del 2 luglio 2012 pag. 123
122. Valore indiziario dello studio di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 62 del 5 luglio 2012 pag. 124
123. Disponibilità di redditi esenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 92 del 17 luglio 2012 pag. 125
124. Imposte sui redditi e accertamento sintetico
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 78 del 18 luglio 2012 pag. 126
125. Studi di settore, efficacia probatoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 105 del 23 luglio 2012 pag. 127
126. Decisione equitativa
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 107 del 7 settembre 2012 pag. 128
127. Mancata adesione all'invito al contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 111 del 7 settembre 2012 pag. 129
128. Insufficienza dello studio di settore
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 87 del 18 settembre 2012 pag. 130
129. Studi di settore, presunzioni semplici
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 96 del 20 settembre 2012 pag. 131
130. Studi di settore, diritto al contraddittorio
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 65, sentenza n. 101 del 20 settembre 2012 pag. 132

131. Importi del mutuo concesso all'acquirente
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 64 – sentenza n. 140 del 25 settembre 2012 pag. 133
132. Inerenza dei costi
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 61 del 27 settembre 2012 pag. 134
133. Società a ristretta base azionaria
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 176 del 1 ottobre 2012 pag. 135
134. Nullità conseguente al mancato contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 124 del 12 ottobre 2012 pag. 136
135. Presunzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 125 del 16 ottobre 2012 pag. 137
136. Contraddittorio procedimentale
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 123 del 16 ottobre 2012 pag. 138
137. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 82 del 19 ottobre 2012 pag. 139
138. Utilizzo parametri
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 84 del 19 ottobre 2012 pag. 140
139. Comportamento antieconomico del contribuente
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 151 del 2 novembre 2012 pag. 141
140. Mancato contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 131 del 13 novembre 2012 pag. 142
141. Intervallo di confidenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 152 del 14 novembre 2012 pag. 143
142. Percentuale media applicabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 204 del 16 novembre 2012 pag. 144
143. Motivazione e onere della prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 136 del 19 novembre 2012 pag. 145
144. Redditometro – Saldi c/c
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 144 del 20 novembre 2012 pag. 146
145. Contribuente, mancata partecipazione al contraddittorio
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 188 del 20 novembre 2012 pag. 147
146. Obbligatorietà del contraddittorio
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 133 del 29 novembre 2012 pag. 148
147. Attività non prevalente
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 115 del 29 novembre 2012 pag. 149
148. Perdite pregresse
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 151 del 4 dicembre 2012 pag. 150
149. Rinvio a dati statistici
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 262 del 4 dicembre 2012 pag. 151
150. Studi di settore, presunzioni relative
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 134 del 5 dicembre 2012 pag. 152
151. Valori O.M.I.
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 269 del 11 dicembre 2012 pag. 153
152. Motivazione dell'atto di accertamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 161 del 28 dicembre 2012 pag. 154

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

153. Certificati verdi
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 265 del 25 settembre 2012 pag. 156
154. Enti di tipo associativo
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 254 del 2 ottobre 2012 pag. 157
155. Acquisto prima casa, residenza
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 277 del 15 ottobre 2012 pag. 158

156. Agevolazioni "prima casa"
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 264 del 24 ottobre 2012 pag. 159
157. Abitazione principale, prova
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 343 del 23 novembre 2012 pag. 160
158. Possesso di altro immobile inidoneo
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 362 del 19 dicembre 2012 pag. 161
159. Associazioni sportive
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 79 del 11 luglio 2012 pag. 162
160. Rivendita dell'immobile al costruttore/venditore
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 155 del 24 ottobre 2012 pag. 163
161. Abitazione di lusso
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.161 del 20 novembre 2012 pag. 164
162. Prima casa, dimora abituale
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 199 del 11 dicembre 2012 pag. 165
163. Estensione benefici incentivi all'esodo
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 105 del 21 novembre 2012 pag. 166
164. Trasferimento della residenza
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 114 del 31 luglio 2012 pag. 167
165. Beneficio acquisto prima casa
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 110 del 9 luglio 2012 pag. 168
166. Beneficio abitazione principale
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 121 del 20 novembre 2012 pag. 169
167. Prima casa
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 74 del 19 luglio 2012 pag. 170
168. Imposta di registro e agevolazioni tributarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 88 del 23 luglio 2012 pag. 171
169. Prima casa, requisiti
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 99 del 23 luglio 2012 pag. 172
170. Incentivi alle assunzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 83 del 30 luglio 2012 pag. 173
171. Credito di imposta
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 145 del 25 settembre 2012 pag. 174
172. Piccola proprietà contadina
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 66, sentenza n. 132 del 12 novembre 2012 pag. 175
173. Agevolazione prima casa
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 251 del 24 dicembre 2012 pag. 176

CONDONO ED AMNISTIA

174. Scudo fiscale
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 56 del 17 luglio 2012 pag. 178
175. Diniego definizione lite fiscale pendente
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 127 del 21 novembre 2012 pag. 179
176. Efficacia della sanatoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 95 del 17 luglio 2012 pag. 180
177. Termine notifica del diniego
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 134 del 6 novembre 2012 pag. 181

CATASTO

178. Classamento, procedura DOCFA
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 118 del 24 settembre 2012 pag. 183

179. Rendita catastale e classamento
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 103 del 21 novembre 2012 pag. 184
180. Diversa destinazione immobiliare
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 162 del 19 novembre 2012 pag. 185
181. Revisione del classamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 100 del 16 luglio 2012 pag. 186
182. Presentazione DOCFA
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 131 del 13 dicembre 2012 pag. 187

COMUNITARIO
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO

183. Incentivo all'esodo
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 143 del 25 settembre 2012 pag. 189
184. Incentivi all'esodo
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 155 del 8 agosto 2012 pag. 190

GIURISDIZIONE

185. Competenza territoriale delle Commissioni
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 56 del 17 luglio 2012 pag. 192
186. Contributi INPS
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 125 del 21 novembre 2012 pag. 193
187. Atto di pignoramento
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 113 del 3 luglio 2012 pag. 194

ATTI IMPUGNABILI

188. Società di comodo
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 204 del 16 luglio 2012 pag. 196
189. Comunicazione iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 254 del 16 ottobre 2012 pag. 197
190. Comunicazione dell'A.F.
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 291 del 14 novembre 2012 pag. 198
191. Comunicazione di incompetenza dell'ufficio
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 316 del 18 dicembre 2012 pag. 199
192. Atti autonomamente impugnabili
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 232 del 21 dicembre 2012 pag. 200
193. Istanza di disapplicazione disciplina delle società di comodo
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 106 del 24 agosto 2012 pag. 201
194. Fattura T.I.A.
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 127 del 18 dicembre 2012 pag. 202
195. Diniego di annullamento in autotutela
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 97 del 24 ottobre 2012 pag. 203
196. Diniego autotutela
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 123 del 13 novembre 2012 pag. 204
197. Atti impugnabili, art. 19 d.lgs. 546/92
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 68 del 9 novembre 2012 pag. 205
198. Pignoramento presso terzi
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 90 del 10 luglio 2012 pag. 206
199. Regolamento comunale
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n.112 del 25 settembre 2012 pag. 207

200. Cartella di pagamento
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 147 del 3 luglio 2012 pag. 208
201. Canone di polizia idrica
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 79 del 4 luglio 2012 pag. 209
202. Autotutela
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 114 del 31 ottobre 2012 pag. 210

NOTIFICAZIONI

203. Notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 121 del 16 ottobre 2012 pag. 212
204. Notifica postale del ricorso
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 168 del 17 dicembre 2012 pag. 213
205. Società cancellata dal registro delle imprese
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 167 del 30 luglio 2012 pag. 214
206. Luogo delle comunicazioni e notificazioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 120 del 20 luglio 2012 pag. 215
207. Mancato deposito della ricevuta di notifica
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 128 del 27 settembre 2012 pag. 216
208. Nullità della notifica e sanabilità
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 153 del 15 novembre 2012 pag. 217
209. Omessa notifica dell'avviso di trattazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 145 del 10 dicembre 2012 pag. 218
210. Ricorso in fotocopia
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 130 del 11 dicembre 2012 pag. 219

PROCESSO

211. Liquidatore di società estinta
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 144 del 4 luglio 2012 pag. 221
212. Documentazione prodotta in lingua straniera
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 222 del 30 agosto 2012 pag. 222
213. Legittimazione passiva del concessionario
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 311 del 11 ottobre 2012 pag. 223
214. Deposito del ricorso tardivo
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 242 del 15 ottobre 2012 pag. 224
215. Efficacia della sentenza
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 279 del 16 ottobre 2012 pag. 225
216. Silenzio-rifiuto
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 277 del 17 ottobre 2012 pag. 226
217. Prove
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 8 novembre 2012 pag. 227
218. Legittimazione attiva, società cancellata dal registro delle imprese
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 291 del 5 dicembre 2012 pag. 228
219. Spese di lite
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 52 del 4 luglio 2012 pag. 229
220. Scrittura privata priva di data certa
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 71 del 6 luglio 2012 pag. 230
221. Ricorso cumulativo e collettivo
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 114 del 24 luglio 2012 pag. 231
222. Convalida del rimborso e cessazione della materia del contendere
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 110 del 12 ottobre 2012 pag. 232

223. Rimborso non eseguito alla data dell'udienza
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 143 del 12 novembre 2012 pag. 233
224. Cessazione materia del contendere
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 102 del 2 luglio 2012 pag. 234
225. Ricorso collettivo
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 159 del 12 luglio 2012 pag. 235
226. Onere della prova
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 110 del 29 agosto 2012 pag. 236
227. Valutazione della prova
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 128 del 21 novembre 2012 pag. 237
228. Inottemperanza della sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 110 del 3 luglio 2012 pag. 238
229. Documenti prodotti in lingua straniera
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 73 del 3 luglio 2012 pag. 239
230. Accertamento con adesione
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 103 del 9 luglio 2012 pag. 240
231. Estinzione del giudizio
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 95 del 12 luglio 2012 pag. 241
232. Litisconsorzio necessario
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 104 del 12 luglio 2012 pag. 242
233. Termine per la proposizione dell'appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 107 del 12 luglio 2012 pag. 243
234. Atto di appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 113 del 12 luglio 2012 pag. 244
235. Onere di contestazione ex art. 115, c.p.c.
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 160 del 12 luglio 2012 pag. 245
236. Litisconsorzio necessario
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 85 del 19 luglio 2012 pag. 246
237. Spese del giudizio
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 118 del 20 luglio 2012 pag. 247
238. Costituzione in giudizio
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 87 del 23 luglio 2012 pag. 248
239. Motivazione della sentenza, errato riferimento normativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 106 del 2 agosto 2012 pag. 249
240. Società di persone, litisconsorzio necessario
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 157 del 8 agosto 2012 pag. 250
241. Richiesta di rinvio a giudizio e processo tributario
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 99 del 7 settembre 2012 pag. 251
242. Ufficio impositore e concessionario
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 93 del 17 settembre 2012 pag. 252
243. Vizio di notifica
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 140 del 18 settembre 2012 pag. 253
244. Integrazione del contraddittorio
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 114 del 27 settembre 2012 pag. 254
245. Litisconsorzio, cause dipendenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 181 del 3 ottobre 2012 pag. 255
246. Carenza di motivazione della sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 112 del 9 ottobre 2012 pag. 256
247. Diniego di autotutela
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 131 del 19 ottobre 2012 pag. 257
248. Litisconsorzio necessario società di persone
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 129 del 22 ottobre 2012 pag. 258

249. Atto di appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 136 del 23 ottobre 2012 pag. 259
250. Decadenza dall'impugnazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 135 del 26 ottobre 2012 pag. 260
251. Iscrizione ipotecaria, vizi dell'atto presupposto
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 126 del 5 novembre 2012 pag. 261
252. Legittimazione passiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 111 del 6 novembre 2012 pag. 262
253. Revocazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.135 del 6 novembre 2012 pag. 263
254. Sospensione sentenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 116 del 13 novembre 2012 pag. 264
255. Litisconsorzio necessario
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 143 del 13 novembre 2012 pag. 265
256. Revocazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 129 del 15 novembre 2012 pag. 266
257. Cassazione con rinvio
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 175 del 16 novembre 2012 pag. 267
258. Deposito dell'appello in Ctp
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 132 del 3 dicembre 2012 pag. 268
259. Esecuzione provvisoria della sentenza di appello
Ctr per la Lombardia, Sez. 5, ordinanza n. 56 del 13 dicembre 2012 pag. 269
260. Consulente del lavoro
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 189 del 13 dicembre 2012 pag. 270

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
STATUTO

261. Cooperazione del contribuente
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 242 del 20 luglio 2012 pag. 272
262. Contraddittorio
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 219 del 1 ottobre 2012 pag. 273
263. Legittimo affidamento
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 294 del 23 ottobre 2012 pag. 274
264. Avviso bonario
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 299 del 23 ottobre 2012 pag. 275
265. Errore nella dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 304 del 18 dicembre 2012 pag. 276
266. Termine ex art. 12, comma 7, dello statuto
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 77 del 10 luglio 2012 pag. 277
267. Vizio di motivazione e l. 212/2000
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 100 del 21 agosto 2012 pag. 278
268. Art. 12, comma 7, l. 212/2000
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 105 del 29 agosto 2012 pag. 279
269. Termine di 60 giorni
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 92 del 27 settembre 2012 pag. 280
270. Principio della collaborazione e della buona fede
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 85 del 17 ottobre 2012 pag. 281
271. Termine di 60 giorni
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 120 del 4 dicembre 2012 pag. 282
272. Obbligo di allegazione documentale
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 178 del 6 dicembre 2012 pag. 283

273. Principio di collaborazione
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 106 del 10 ottobre 2012 pag. 284
274. Tutela dell'affidamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 118 del 31 luglio 2012 pag. 285
275. Richiesta preventiva di chiarimenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 99 del 31 luglio 2012 pag. 286
276. Durata dell'attività dei pubblici ufficiali
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 86 del 3 agosto 2012 pag. 287
277. Termine di sessanta giorni
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 146 del 1 ottobre 2012 pag. 288
278. Durata della verifica fiscale
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 126 del 12 ottobre 2012 pag. 289
279. Rimborso e principio di collaborazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 148 del 13 dicembre 2012 pag. 290

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

280. Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986, norma antielusiva
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 212 del 14 agosto 2012 pag. 292
281. Funzione antieleusiva dell'art. 20 TUR
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 288 del 11 settembre 2012 pag. 294
282. Disegno elusivo, onere della prova
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 235 del 24 settembre 2012 pag. 295
283. Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 211 del 24 settembre 2012 pag. 296
284. Abuso del diritto
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 243 del 27 settembre 2012 pag. 297
285. Apporto a fondo immobiliare
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 241 del 15 ottobre 2012 pag. 298
286. Riqualificazione dell'operazione
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 265 del 16 ottobre 2012 pag. 299
287. Conferimento d'azienda
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 272 del 16 ottobre 2012 pag. 300
288. Art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 253 del 24 ottobre 2012 pag. 301
289. Registro, operazione elusiva
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 304 del 30 ottobre 2012 pag. 302
290. Nomen iuris e art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 354 del 10 dicembre 2012 pag. 303
291. Contratto di leasing
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 277 del 17 dicembre 2012 pag. 304
292. Compresenza di ragioni extrafiscali
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 388 del 18 dicembre 2012 pag. 305
293. Art. 20 d.P.R. 131/86, effetti giuridici dell'atto
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 330 del 20 dicembre 2012 pag. 306
294. Risparmio fiscale
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 135 del 2 agosto 2012 pag. 307
295. Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 128 del 26 settembre 2012 pag. 308
296. Antieconomicità dell'operazione
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 153 del 3 luglio 2012 pag. 309
297. Abuso del diritto e registro
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 89 del 16 luglio 2012 pag. 310

298. Art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 103 del 23 luglio 2012 pag. 311
299. Operazione di leveraged buyout
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 108 del 7 settembre 2012 pag. 312
300. Illegittimo risparmio d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 118 del 20 settembre 2012 pag. 313
301. Abuso del diritto, natura
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 117 del 27 settembre 2012 pag. 314
302. Art. 20 d.P.R. 131/1986, riqualificazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 124 del 16 ottobre 2012 pag. 315
303. Art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 164 del 28 novembre 2012 pag. 316
304. Operazione straordinaria conferimento
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 141 del 21 novembre 2012 pag. 317
305. Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 150 del 5 dicembre 2012 pag. 318
306. Funzione antielusiva dell'art. 20 d.P.R. 131/1986
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 152 del 21 dicembre 2012 pag. 319

FALLIMENTO

307. Transazione fiscale
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 141 del 18 luglio 2012 pag. 321

CONTRIBUTI CONSORTILI

308. Presupposto impositivo
Ctp di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 45 del 24 luglio 2012 pag. 323
309. Effettività del beneficio
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 139 del 17 settembre 2012 pag. 324
310. Comproprietà immobiliare
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 180 del 12 dicembre 2012 pag. 325

ICI

311. Immobili di interesse storico o artistico
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 246 del 29 ottobre 2012 pag. 327
312. Mutamento categoria catastale
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 326 del 30 ottobre 2012 pag. 328
313. Determinazione base imponibile
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 148 del 26 luglio 2012 pag. 329
314. Base imponibile
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 152 del 9 agosto 2012 pag. 330
315. Soggetti passivi
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 165 del 13 novembre 2012 pag. 331
316. Attribuzione di rendita
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 96 del 10 ottobre 2012 pag. 332
317. Classificazione dei terreni
Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 89 del 17 ottobre 2012 pag. 333
318. Esenzioni, immobili ASL
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 122 del 4 dicembre 2012 pag. 334

319. Inagibilità, agevolazioni,
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 107 del 16 ottobre 2012 pag. 335
320. Attribuzione di rendita
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 134 del 27 novembre 2012 pag. 336
321. Riduzione d'imposta
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 109 del 27 luglio 2012 pag. 337
322. Omessa dichiarazione
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 47 del 3 luglio 2012 pag. 338
323. Aree pertinenziali
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 59 del 1 ottobre 2012 pag. 339
324. Dichiarazione
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 51 del 12 novembre 2012 pag. 340
325. Immobili destinati ad attività assistenziali
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 111 del 3 luglio 2012 pag. 341
326. Beni patrimoniali disponibili
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 54 del 17 luglio 2012 pag. 342
327. Potenzialità edificatoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 86 del 23 luglio 2012 pag. 343
328. Edificio dedicato al culto
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 149 del 23 novembre 2012 pag. 344
329. Fabbricati di nuova costruzione
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 215 del 3 dicembre 2012 pag. 345

IRAP

330. Presupposto economico impositivo
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 255 del 12 settembre 2012 pag. 347
331. Nozione di impresa
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 333 del 21 novembre 2012 pag. 348
332. Attività di mediazione creditizia
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 345 del 23 novembre 2012 pag. 349
333. Redditi di impresa e di lavoro autonomo
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 389 del 20 dicembre 2012 pag. 350
334. Presupposto impositivo
Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 135 del 27 agosto 2012 pag. 351
335. Artigiano
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 117 del 13 novembre 2012 pag. 352
336. Autonoma organizzazione
Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 90 del 31 luglio 2012 pag. 353
337. Requisiti soggettivi ed oggettivi
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 106 del 27 luglio 2012 pag. 354
338. Autonoma organizzazione
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 121 del 9 luglio 2012 pag. 355
339. Presupposto, strutture altrui
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 134 del 31 agosto 2012 pag. 356
340. Attività svolta in forma associata
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 143 del 19 dicembre 2012 pag. 357
341. Compensi a terzi
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 119 del 31 luglio 2012 pag. 358
342. Locazione di uno studio
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 120 del 31 luglio 2012 pag. 359
343. Medico di base
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 87 del 7 settembre 2012 pag. 360

344. Studio associato di professionisti
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 115 del 27 settembre 2012 pag. 361
345. Avvocato
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 135 del 25 ottobre 2012 pag. 362
346. Presupposti impositivi
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 169 del 12 dicembre 2012 pag. 363

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

347. Messaggio pubblicitario tramite autoveicolo
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 238 del 8 ottobre 2012 pag. 365
348. Insegna identificativa dell'attività
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.156 del 26 ottobre 2012 pag. 366
349. Obbligo di motivazione avviso di accertamento
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 160 del 25 ottobre 2012 pag. 367
350. Prodotti commercializzati
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 158 del 31 dicembre 2012 pag. 368
351. Logo società autonoleggio veicoli
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 129 del 11 ottobre 2012 pag. 369
352. Cartelli "occasione"
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012 pag. 370
353. Cabine per fototessere
Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 145 del 3 dicembre 2012 pag. 371
354. Cabina fotografica automatica
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 168 del 13 dicembre 2012 pag. 372

TARSU - TIA

355. Presupposto impositivo
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 252 del 11 ottobre 2012 pag. 374
356. Potere impositivo
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 105 del 15 ottobre 2012 pag. 375
357. Area adibita a parcheggio
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 175 del 19 novembre 2012 pag. 376
358. Carenza normativa
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 130 del 30 luglio 2012 pag. 377
359. Capannone deposito
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 126 del 21 novembre 2012 pag. 378

TASSE AUTOMOBILISTICHE

360. Competenza territoriale
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 117 del 28 settembre 2012 pag. 380

IRPEF

361. Rimborso di ritenuta d'acconto
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 162 del 11 luglio 2012 pag. 382
362. Canoni di locazione
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 281 del 31 luglio 2012 pag. 383

363. Incentivo all'esodo
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 282 del 31 luglio 2012 pag. 384
364. Plusvalenze immobiliari
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 293 del 14 novembre 2012 pag. 385
365. Detrazioni per carichi di famiglia
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 309 del 19 novembre 2012 pag. 386
366. Fondo PREVINDAI
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 326 del 20 novembre 2012 pag. 387
367. Rideterminazione dei valori
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 195 del 21 novembre 2012 pag. 388
368. Determinazione della plusvalenza
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 331 del 21 novembre 2012 pag. 389
369. Risarcimento del danno
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 338 del 27 novembre 2012 pag. 390
370. Contributo previdenziale integrativo
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 258 del 30 novembre 2012 pag. 391
371. Detrazioni, spese per ristrutturazione
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 83 del 19 luglio 2012 pag. 392
372. Oneri deducibili
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 87 del 18 settembre 2012 pag. 393
373. Residenza in Italia
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 29 del 4 luglio 2012 pag. 394
374. Incentivo all'esodo
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 39 del 18 settembre 2012 pag. 395
375. Oneri detraibili
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 115 del 25 settembre 2012 pag. 396
376. Plusvalenze, tassabilità
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 76 del 4 luglio 2012 pag. 397
377. Socio accomandatario
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 94 del 9 luglio 2012 pag. 398
378. Rimborso credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 96 del 12 luglio 2012 pag. 399
379. Indeducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 107 del 20 settembre 2012 pag. 400
380. Plusvalenza
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 116 del 28 settembre 2012 pag. 401
381. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 142 del 2 ottobre 2012 pag. 402
382. Istanza di rimborso
Ctr per la Lombardia - Sz. St. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 160 del 16 ottobre 2012 pag. 403
383. Reddito di lavoro autonomo
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 209 del 22 novembre 2012 pag. 404
384. Residenza fiscale
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 183 del 20 dicembre 2012 pag. 405
385. Plusvalenza, atto definitivo di compravendita
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 236 del 31 dicembre 2012 pag. 406

IRPEG IRES

386. Costi deducibili in altro esercizio
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 200 del 12 luglio 2012 pag. 408
387. Accordi transattivi
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 228 del 19 luglio 2012 pag. 409

388. Errata compilazione quadri
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 229 del 7 settembre 2012 pag. 410
389. Management fees
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 251 del 10 settembre 2012 pag. 411
390. Controlled Foreign Company
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 229 del 20 settembre 2012 pag. 412
391. Interessi passivi
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 219 del 24 settembre 2012 pag. 413
392. Aliquota di ammortamento macchine da caffé
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 235 del 28 settembre 2012 pag. 414
393. Attività di marketing e promozione
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 245 del 8 ottobre 2012 pag. 415
394. Transfer pricing
Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 272 del 15 ottobre 2012 pag. 416
395. Costi indeducibili
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 278 del 16 ottobre 2012 pag. 417
396. Costi da reato
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 266 del 22 ottobre 2012 pag. 418
397. Fondi comuni di investimento
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 302 del 23 ottobre 2012 pag. 419
398. Perdite su cambi
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 318 del 29 ottobre 2012 pag. 420
399. Disciplina CFC
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 304 del 9 novembre 2012 pag. 421
400. Spese di sponsorizzazione
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 304 del 13 novembre 2012 pag. 422
401. Costi da reato
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 289 del 5 dicembre 2012 pag. 423
402. Società di comodo
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 121 del 4 dicembre 2012 pag. 424
403. Robin Tax
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 141 del 7 dicembre 2012 pag. 425
404. Valore normale, onere della prova
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 133 del 24 novembre 2012 pag. 426
405. Costi per sponsorizzazioni
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 119 del 7 settembre 2012 pag. 427
406. Thin Capitalization
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 154 del 28 novembre 2012 pag. 428
407. Società in liquidazione, rimborso
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 126 del 31 agosto 2012 pag. 429
408. Ente non commerciale
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 67 del 28 novembre 2012 pag. 430
409. Redditi d'impresa e società di capitali a ristretta base sociale
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 84 del 13 luglio 2012 pag. 431
410. Finanziamenti infruttiferi del socio, prova
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 85 del 18 luglio 2012 pag. 432
411. Premi
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 130 del 24 luglio 2012 pag. 433
412. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 78 del 26 luglio 2012 pag. 434
413. Operazioni infragruppo
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 111 del 1 agosto 2012 pag. 435
414. Contributi in conto capitale e in conto impianti
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 158 del 8 agosto 2012 pag. 436

415. Operazioni intercompany
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 114 del 21 settembre 2012 pag. 437
416. Plusvalenza da avviamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 109 del 26 settembre 2012 pag. 438
417. Indennità suppletiva di clientela
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 114 del 2 ottobre 2012 pag. 439
418. Credito Ires di gruppo
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 123 del 8 ottobre 2012 pag. 440
419. Errori in dichiarazione dei redditi
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 131 del 15 ottobre 2012 pag. 441
420. Consolidato fiscale
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 163 del 23 ottobre 2012 pag. 442
421. Società di comodo
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 107 del 19 novembre 2012 pag. 443
422. Perdite deducibili
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 205 del 22 novembre 2012 pag. 444
423. Indagini finanziarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 140 del 10 dicembre 2012 pag. 445
424. Operazioni soggettivamente inesistenti
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 201 del 11 dicembre 2012 pag. 446
425. Ripartizione costi comuni a gruppo di società
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 203 del 13 dicembre 2012 pag. 447
426. Deducibilità sanzioni antitrust
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 130 del 21 dicembre 2012 pag. 448

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

427. Atti impugnabili
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 213 del 20 agosto 2012 pag. 450
428. Istanza rimborso
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 320 del 19 dicembre 2012 pag. 451
429. Rimborso, legittimazione attiva
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 326 del 19 dicembre 2012 pag. 452
430. Imposta sugli oli lubrificanti
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 339 del 28 dicembre 2012 pag. 453
431. Termine per l'esercizio dell'azione accertatrice
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 353 del 31 dicembre 2012 pag. 454
432. Accisa su gasolio per uso agricolo
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 109 del 24 agosto 2012 pag. 455
433. Imposta di fabbricazione
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 43 del 18 settembre 2012 pag. 456
434. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 169 del 13 dicembre 2012 pag. 457

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

435. Diniego autorizzazione
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 155 del 9 luglio 2012 pag. 459
436. Importazione celle silicio
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 173 del 19 luglio 2012 pag. 460
437. Responsabilità rappresentante indiretto
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 173 del 19 luglio 2012 pag. 461

438. Contraddittorio preventivo
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 179 del 19 luglio 2012 pag. 462
439. Furto merce
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 191 del 13 agosto 2012 pag. 463
440. Diritti di licenza, condizione di vendita
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 193 del 13 agosto 2012 pag. 464
441. Cartucce toner
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 274 del 12 novembre 2012 pag. 465
442. Origine della merce
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 281 del 28 novembre 2012 pag. 466
443. Operazioni di prime analisi
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 282 del 28 novembre 2012 pag. 467
444. Valore in dogana
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 321 del 19 dicembre 2012 pag. 468
445. Termini accertamento e procedimento penale
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 322 del 19 dicembre 2012 pag. 469
446. Origine della merce
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 352 del 28 dicembre 2012 pag. 470
447. Informazione Tariffaria Vincolante
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 361 del 31 dicembre 2012 pag. 471
448. Contraddittorio
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 363 del 31 dicembre 2012 pag. 472
449. Classificazione delle merci
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 173 del 26 novembre 2012 pag. 473

IVA

450. Operazioni esenti Iva
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 235 del 11 luglio 2012 pag. 475
451. Credito Iva, errore formale
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 201 del 12 luglio 2012 pag. 476
452. Modello VR
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 199 del 13 agosto 2012 pag. 477
453. Polizza fidejussoria
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 205 del 14 agosto 2012 pag. 478
454. Omessa dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 233 del 3 settembre 2012 pag. 479
455. Fatture oggettivamente inesistenti
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 235 del 7 settembre 2012 pag. 480
456. Emendabilità della dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 215 del 24 settembre 2012 pag. 481
457. Credito Iva
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 252 del 24 settembre 2012 pag. 482
458. Imposta sul consumo dell'energia elettrica
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 240 del 8 ottobre 2012 pag. 483
459. Assicurazioni
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 330 del 30 ottobre 2012 pag. 484
460. Assicurazioni, commissioni di delega
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 296 del 5 novembre 2012 pag. 485
461. Detrazioni
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 318 del 12 novembre 2012 pag. 486
462. Recupero credito Iva
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 280 del 19 novembre 2012 pag. 487

463. Contratti di riassicurazione
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 296 del 20 novembre 2012 pag. 488
464. Prestazioni di controllo e custodia del patrimonio
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 321 del 21 novembre 2012 pag. 489
465. Raccolta delle giocate
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 185 del 21 novembre 2012 pag. 490
466. Cessione intracomunitaria di imbarcazioni
Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 314 del 23 novembre 2012 pag. 491
467. Emendabilità della dichiarazione
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 264 del 5 dicembre 2012 pag. 492
468. Diritto alla detrazione
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 271 del 12 dicembre 2012 pag. 493
469. Compensazione verticale crediti Iva
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 323 del 17 dicembre 2012 pag. 494
470. Cessazione dell'attività, termine rimborso
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.121 del 21 agosto 2012 pag. 495
471. Rimborso credito Iva
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 81 del 10 luglio 2012 pag. 496
472. Modello VR
Ctp di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 80 del 17 luglio 2012 pag. 497
473. Errore di composizione della partita Iva
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 117 del 19 novembre 2012 pag. 498
474. Frodi carosello
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 124 del 12 dicembre 2012 pag. 499
475. Credito Iva
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 44 del 18 settembre 2012 pag. 500
476. Rimborso, richiesta documenti
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 157 del 8 ottobre 2012 pag. 501
477. Apparecchi di intrattenimento
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 120 del 13 novembre 2012 pag. 502
478. Cessioni intracomunitarie ed extraCEE
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 133 del 24 novembre 2012 pag. 503
479. Commissioni "overrides"
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 59 del 23 luglio 2012 pag. 504
480. Operazioni intracomunitarie
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 87 del 20 novembre 2012 pag. 505
481. Operazione triangolare
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 85 del 26 luglio 2012 pag. 506
482. Massofisioterapista
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 62 del 22 ottobre 2012 pag. 507
483. Ricostruzione indiretta del magazzino
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 121 del 9 luglio 2012 pag. 508
484. Diritto alla detrazione
Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 79 del 14 dicembre 2012 pag. 509
485. Dichiarazione integrativa
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 81 del 6 luglio 2012 pag. 510
486. Credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 126 del 9 luglio 2012 pag. 511
487. Operazione fittizia
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 159 del 12 luglio 2012 pag. 512
488. Rimborso credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 82 del 30 luglio 2012 pag. 513
489. Plafond, esportatore abituale
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 102 del 2 agosto 2012 pag. 514

490. Credito Iva, omessa dichiarazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 124 del 6 agosto 2012 pag. 515
491. Errore materiale
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 103 del 7 settembre 2012 pag. 516
492. Esportazioni extra UE
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 88 del 24 settembre 2012 pag. 517
493. Credito Iva, termine biennale
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 107 del 26 settembre 2012 pag. 518
494. Rimborso, termine prescrizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 128 del 11 ottobre 2012 pag. 519
495. Tardiva presentazione modello VR
Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 102 del 12 ottobre 2012 pag. 520
496. Rimborso Iva
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 123 del 23 ottobre 2012 pag. 521
497. Cessione di credito
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 101 del 31 ottobre 2012 pag. 522
498. Rettifica detrazione
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 232 del 6 novembre 2012 pag. 523
499. Attività preparatorie
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 167 del 6 novembre 2012 pag. 524
500. Operazioni soggettivamente inesistenti
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 66, sentenza n. 139 del 14 novembre 2012 pag. 525
501. Note di variazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 152 del 16 novembre 2012 pag. 526
502. Omessa dichiarazione e credito d'imposta
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 144 del 29 novembre 2012 pag. 527
503. Modello VR
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 138 del 12 dicembre 2012 pag. 528
504. Iscrizione VIES
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 162 del 12 dicembre 2012 pag. 529
505. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 165 del 14 dicembre 2012 pag. 530
506. Erogazioni di denaro
Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 157 del 21 dicembre 2012 pag. 531

REGISTRO

507. Cessione di credito
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 182 del 10 luglio 2012 pag. 533
508. Metodo di determinazione plusvalenze
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 229 del 11 luglio 2012 pag. 534
509. Conferimento di ramo d'azienda e cessione di partecipazioni
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 225 del 12 luglio 2012 pag. 535
510. Avviamento, metodo prospettico
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 217 del 7 settembre 2012 pag. 536
511. Rettifica di valore terreni
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 218 del 7 settembre 2012 pag. 537
512. Alternatività registro IVA
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 193 del 7 settembre 2012 pag. 538
513. Determinazione del valore dell'azienda
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 239 del 19 settembre 2012 pag. 539
514. Atti dell'autorità giudiziaria
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 231 del 20 settembre 2012 pag. 540

515. Avviamento e listino prezzi CCIAA
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 267 del 24 settembre 2012 pag. 541
516. Determinazione induttiva avviamento
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 225 del 24 settembre 2012 pag. 542
517. Determinazione maggior valore
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 225 del 25 settembre 2012 pag. 543
518. Ordinanza d'assegnazione
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 281 del 8 ottobre 2012 pag. 544
519. Avviamento attività in franchising
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 279 del 29 ottobre 2012 pag. 545
520. Enunciazione di atti non registrati
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 324 del 30 ottobre 2012 pag. 546
521. Cessione frequenze radiofoniche
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 288 del 14 novembre 2012 pag. 547
522. Cessazione contratto di locazione
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 307 del 16 novembre 2012 pag. 548
523. Decreto ingiuntivo
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 255 del 30 novembre 2012 pag. 549
524. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 325 del 3 dicembre 2012 pag. 550
525. Trasferimento di immobili
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 307 del 6 dicembre 2012 pag. 551
526. Atto di ricomposizione fondiaria
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 357 del 10 dicembre 2012 pag. 552
527. Sentenza confermativa
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 401 del 13 dicembre 2012 pag. 553
528. Rettifica valore d'azienda
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 378 del 19 dicembre 2012 pag. 554
529. Criteri di determinazione dell'avviamento
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 388 del 31 dicembre 2012 pag. 555
530. Risoluzione del contratto di locazione
Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 117 del 2 luglio 2012 pag. 556
531. Acquisto in forza di mandato fiduciario
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 103 del 27 luglio 2012 pag. 557
532. Conferimento azienda e cessione quote
Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 90 del 5 novembre 2012 pag. 558
533. Avviamento
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 74 del 18 settembre 2012 pag. 559
534. Legittimità dei valori OMI
Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 99 del 21 dicembre 2012 pag. 560
535. Accertamento valore, valori O.M.I.
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 135 del 23 ottobre 2012 pag. 561
536. Determinazione dell'avviamento, criteri idonei
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 145 del 22 novembre 2012 pag. 562
537. Nuda proprietà e usufrutto
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 147 del 22 novembre 2012 pag. 563
538. Valori OMI, riduzione
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 155 del 17 ottobre 2012 pag. 564
539. Valore definito per le imposte dirette
Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 183 del 20 dicembre 2012 pag. 565
540. Registro e II.DD., plusvalenza patrimoniale
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 139 del 6 agosto 2012 pag. 566
541. Determinazione del valore di avviamento
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 140 del 6 luglio 2012 pag. 567

542. Sentenza dichiarativa dell'usucapione
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 64 del 16 ottobre 2012 pag. 568
543. Finanziamento stipulato all'estero da contraenti italiani
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 55 del 17 dicembre 2012 pag. 569
544. Terreno edificabile
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 89 del 4 luglio 2012 pag. 570
545. Riqualificazione dell'atto
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 99 del 13 luglio 2012 pag. 571
546. Motivazione maggior valore
Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 91 del 13 luglio 2012 pag. 572
547. Revoca agevolazioni, termini
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 86 del 24 luglio 2012 pag. 573
548. Atti non registrati
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 84 del 2 agosto 2012 pag. 574
549. Caparra penitenziale
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 125 del 12 ottobre 2012 pag. 575
550. Cessione ramo d'azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 108 del 19 ottobre 2012 pag. 576
551. Interruzione termini di prescrizione
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 109 del 19 ottobre 2012 pag. 577
552. Riscossione provvisoria
Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 125 del 30 ottobre 2012 pag. 578
553. Cessione d'azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 118 del 13 novembre 2012 pag. 579
554. Determinazione del valore venale dell'azienda
Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 124 del 14 novembre 2012 pag. 580
555. Aree edificabili
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 147 del 23 novembre 2012 pag. 581
556. Valore normale, valore di mercato
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 141 del 10 dicembre 2012 pag. 582
557. Tassazione provvedimenti giurisdizionali
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 139 del 12 dicembre 2012 pag. 583
558. Decreto ingiuntivo
Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 191 del 13 dicembre 2012 pag. 584
559. Vendita immobili mediate asta pubblica
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 151 del 17 dicembre 2012 pag. 585

SUCCESSIONI E DONAZIONI

560. Eredità proveniente da cittadino non italiano
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 256 del 10 settembre 2012 pag. 587
561. Costituzione di trust
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 212 del 24 settembre 2012 pag. 588
562. Obbligazione tributaria
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 139 del 27 novembre 2012 pag. 589
563. Imponibilità atto istitutivo del trust
Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 69 del 4 luglio 2012 pag. 590
564. Donazioni anteriori d.l. 263/2006
Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 149 del 1 ottobre 2012 pag. 591

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

565. Telefonia mobile
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 89 del 2 ottobre 2012 pag. 593
566. Comunicazioni radiomobili
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 233 del 21 dicembre 2012 pag. 594
567. Contratti di telefonia mobile
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 124 del 20 novembre 12 pag. 595

RISCOSSIONE

568. Ruoli straordinari, solidarietà
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 139 del 2 luglio 2012 pag. 597
569. Comunicazione di irregolarità
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 154 del 4 luglio 2012 pag. 598
570. Notificazione a mezzo posta
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 188 del 11 luglio 2012 pag. 599
571. Compensazione di credito Iva e controllo automatizzato
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 203 del 12 luglio 2012 pag. 600
572. Notificazione della cartella di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 291 del 11 ottobre 2012 pag. 601
573. Iscrizione ipotecaria
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 249 del 16 ottobre 2012 pag. 602
574. Trasferimento della sede legale all'estero
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 246 del 22 ottobre 2012 pag. 603
575. Notifica della cartella di pagamento, data
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 332 del 27 novembre 2012 pag. 604
576. Notifica a persona diversa dal destinatario
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 261 del 3 dicembre 2012 pag. 605
577. Cartella di pagamento e atto presupposto
Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 267 del 3 dicembre 2012 pag. 606
578. Liquidazione delle imposte ex art. 36-bis, d.P.R. 600/73
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 297 del 4 dicembre 2012 pag. 607
579. Notifica eseguita dal Concessionario
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 267 del 11 dicembre 2012 pag. 608
580. Socio accomandante
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 324 del 17 dicembre 2012 pag. 609
581. Procedura di liquidazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 314 del 18 dicembre 2012 pag. 610
582. Cartella di pagamento e merito della pretesa
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 322 del 18 dicembre 2012 pag. 611
583. Liquidazione
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 83 del 2 ottobre 2012 pag. 612
584. Notifica agli eredi
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 101 del 6 luglio 2012 pag. 613
585. Liquidazione delle imposte
Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 126 del 22 ottobre 2012 pag. 614
586. Omessa compilazione della relata di notifica
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 177 del 19 novembre 2012 pag. 615
587. Decadenza dell'azione dell'ufficio
Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 53 del 21 novembre 2012 pag. 616
588. Notifica della cartella di pagamento
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 185 del 3 dicembre 2012 pag. 617

589. Iscrizione di ipoteca
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 35 del 12 luglio 2012 pag. 618
590. Riscossione coattiva nei confronti dei coobbligati solidali
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 69 del 23 novembre 2012 pag. 619
591. Sentenza, contrasto tra motivazione e dispositivo
Ctp di Varese, Sez. 13, sentenza n. 63 del 25 luglio 2012 pag. 620
592. Preavviso di fermo amministrativo
Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n.114 del 25 settembre 2012 pag. 621
593. Notifica cartella di pagamento
Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 115 del 7 novembre 2012 pag. 622
594. Motivazione della cartella di pagamento, limiti
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 132 del 19 dicembre 2012 pag. 623
595. Ipoteca su fondo patrimoniale
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 114 del 12 luglio 2012 pag. 624
596. Omessa comunicazione di irregolarità
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 77 del 20 luglio 2012 pag. 625
597. Fondo patrimoniale
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 107 del 23 luglio 2012 pag. 626
598. Ruolo straordinario
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 88 del 24 luglio 2012 pag. 627
599. Ipoteca
Ctr per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 112 del 7 settembre 2012 pag. 628
600. Iscrizione ipotecaria
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 95 del 13 settembre 2012 pag. 629
601. Iscrizione di ipoteca
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 83 del 19 ottobre 2012 pag. 630
602. Società estinta
Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 92 del 24 ottobre 2012 pag. 631
603. Rateazione e ritardo incolpevole
Ctr per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 191 del 25 ottobre 2012 pag. 632
604. Notifica atto prodromico
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 125 del 5 novembre 2012 pag. 633
605. Ricorso cumulativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 130 del 5 novembre 2012 pag. 634
606. Ammissione al passivo fallimentare, coobbligati solidali
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 141 del 12 novembre 2012 pag. 635
607. Fermo amministrativo
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 143 del 12 novembre 2012 pag. 636
608. Ipoteca ed intimazione ad adempiere
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 141 del 13 novembre 2012 pag. 637
609. Iscrizione in ruoli straordinari
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 143 del 12 dicembre 2012 pag. 638
610. Diniego di sgravio
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 143 del 17 dicembre 2012 pag. 639
611. Aggi del Concessionario
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 190 del 31 dicembre 2012 pag. 640

TERMINI
DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA

612. Interpello Controlled Foreign Company
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 229 del 20 settembre 2012 pag. 642

613. Revoca beneficio prima casa
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 277 del 29 ottobre 2012 pag. 643
614. Rimborso IVA
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 92 del 5 ottobre 2012 pag. 644
615. Cartella di pagamento, decorrenza del termine
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 88 del 21 dicembre 2012 pag. 645
616. Istanza di rimborso ritenute INPS
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 122 del 14 dicembre 2012 pag. 646
617. Istanza di rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 89 del 7 agosto 2012 pag. 647
618. Rimborso
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012 pag. 648
619. Termine per l'emissione della cartella
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 118 del 7 novembre 2012 pag. 649

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

620. Condotta illecita del professionista
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 219 del 19 luglio 2012 pag. 651
621. Omesso versamento tributi
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 231 del 3 settembre 2012 pag. 652
622. Tardivo versamento di una rata
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 245 del 7 settembre 2012 pag. 653
623. Elusione e sanzioni
Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 239 del 2 ottobre 2012 pag. 654
624. Termine dilazionato e sanzioni
Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 296 del 13 novembre 2012 pag. 655
625. Principio di specialità
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 315 del 12 dicembre 2012 pag. 656
626. Versamento maggiorazione 0,4%
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 124 del 6 luglio 2012 pag. 657
627. Ravvedimento operoso
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 153 del 9 agosto 2012 pag. 658
628. Condotta illecita di terzi
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 237 del 21 dicembre 2012 pag. 659
629. Omesso esercizio autotutela
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 154 del 12 dicembre 2012 pag. 660
630. Mancato pagamento degli interessi
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 129 del 26 settembre 2012 pag. 661
631. Rimborso non dovuto
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 144 del 23 luglio 2012 pag. 662
632. Continuazione
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 47 del 3 luglio 2012 pag. 663
633. Principio di legalità
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 48 del 15 ottobre 2012 pag. 664
634. Comportamento illecito del professionista
Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 93 del 17 luglio 2012 pag. 665
635. Superamento del credito Iva
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 120 del 11 settembre 2012 pag. 666
636. Incertezza oggettiva della norma
Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 112 del 20 settembre 2012 pag. 667
637. Irrogazione integrale della sanzione
Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 102 del 27 settembre 2012 pag. 668

638. Verifica sussistenza delle violazioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 115 del 19 ottobre 2012 pag. 669
639. Sospensione delle sanzioni a carico del contribuente
Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 196 del 29 ottobre 2012 pag. 670
640. Principio di legalità
Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 143 del 15 novembre 2012 pag. 671
641. Dichiarazione d'intenti
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 142 del 17 dicembre 2012 pag. 672
642. Omesso versamento
Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 158 del 28 dicembre 2012 pag. 673

VARIA

643. Dividendi, ritenuta
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 276 del 30 luglio 2012 pag. 675
644. Quadro RW
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n.285 del 31 luglio 2012 pag. 676
645. Liquidazione
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 216 del 14 settembre 2012 pag. 677
646. Attività commerciale
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 193 del 25 settembre 2012 pag. 678
647. Autonomia dei processi penale ed amministrativo
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 274 del 16 ottobre 2012 pag. 679
648. Ravvedimento operoso
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 268 del 11 dicembre 2012 pag. 680
649. Notifica
Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 97 del 12 novembre 2012 pag. 681
650. Buona fede del contribuente
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 125 del 13 settembre 2012 pag. 682
651. Emendabilità della dichiarazione
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 134 del 19 dicembre 2012 pag. 683
652. Redditi illeciti
Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 108 del 1 agosto 2012 pag. 684
653. Imposta sostitutiva
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 125 del 6 agosto 2012 pag. 685
654. Obbligazioni tributarie
Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 99 del 26 settembre 2012 pag. 686
655. Omessa presentazione della dichiarazione
Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 170 del 28 dicembre 2012 pag. 687

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO IN GENERE

Attività di intermediazione immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 4 luglio 2012
Presidente: Davigo, Relatore Repossi

Intitolazione:

AGENTE IMMOBILIARE – CONTRATTI CONCLUSI VERBALMENTE – Provvigioni più basse delle medie del settore corrisposte dal solo acquirente – Motivi dell'accertamento – Insufficienza.

Massima:

È illegittimo l'accertamento, in relazione ad un'attività d'intermediazione immobiliare, basato sulla mancanza di contratti in forma scritta e sulla presunzione che le provvigioni applicate siano più basse rispetto a quelle praticate nel settore ed applicate esclusivamente agli acquirenti, considerando, in particolare, che il contratto di mediazione è un contratto a forma libera, e quindi anche verbale, e che nella prassi è diffuso, per gli incarichi non in via esclusiva, concordare le provvigioni a carico esclusivo del solo acquirente.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1754 e segg..

Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 172 del 10 luglio 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

ATTO IMPUGNATO - MOTIVAZIONE - VALORE DELL'AVVIAMENTO – Iter logico-giuridico - Diritto di difesa – Garanzia.

Massima:

Se l'atto impugnato risulta sufficientemente motivato, in quanto sono evidenziati tutti gli elementi idonei ad indicare l'iter logico-giuridico (metodologia di calcolo, costi aggiuntivi, canone affitto ecc.), seguito dall'Ufficio per determinare il valore dell'avviamento, deve ritenersi rispettato il disposto degli artt, 6 e 7 della l. 212/2000 e garantito il diritto alla difesa, anche nel merito.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, artt. 6 e 7.

Acquisto rami d'azienda in grave crisi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 189 del 18 luglio 2012
Presidente: Piscitello, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACQUISTO RAMI D'AZIENDA IN GRAVE CRISI - OPERAZIONI PRIVE DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE – Scopo di creare grande polo per il discount - Decadenza – Sussiste.

Massima:

In materia tributaria il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposte, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diversa dalla mera aspettativa di quei benefici. Ne consegue che il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una copresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identifichino necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa volte a consentire un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda per far fronte alla concorrenza. Il venir meno dell'elusività rende inapplicabile il raddoppio dei termini per l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 37-bis e 43 comma 3.

Potere di verifica ed ispezione della D.R.E.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 239 del 18 settembre 2012
Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – POTERE DI VERIFICA E DI ISPEZIONE DELLA D.R.E. – Abrogazione art. 62-sexies, comma 2, d.l. 331/1993 – Ripristino art. 27 d.l. 185/2008 – Atti emessi in tale periodo.

Massima:

I poteri di verifica ed ispezione presso i contribuenti devono essere espressamente attribuiti con un provvedimento normativo avente forza di legge e non con atto di organizzazione interna quale il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, inidoneo a conferire poteri riservati dalla Costituzione alla potestà legislativa. Ne discende che gli atti emessi dalla Direzione Regionale delle Entrate nel periodo intercorrente tra l'abrogazione dell'art. 62-sexies comma 2 del d.l. 331/1993 (norma abrogata dall'art. 23 del d.P.R. 107/2001) ed il successivo ripristino decorrente dal 1° gennaio 2009 (ripristino previsto dall'art. 27 d.l. 185/2008), sono viziati da carenza di potere.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62 sexies comma 2; d.l. 185/2008, art. 23.

Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 249 del 2 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - TERMINE - Principi di buona fede e di legittimo affidamento - Parità e bilanciamento delle posizioni fisco/contribuente.

Massima:

Il contribuente può rettificare a suo favore le dichiarazioni entro lo stesso termine che ha l'Ufficio per effettuare l'accertamento, ossia - coerentemente con quanto stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 - entro e non oltre 48 mesi dal versamento del tributo non dovuto, a prescindere dalla natura giuridica dell'errore commesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Raddoppio dei termini e azione penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 250 del 2 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - AZIONE PENALE - Accertamento - Identità dei fatti - Deve sussistere.

Massima:

Ai fini del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 deve esservi identità tra i fatti posti alla base dell'avviso d'accertamento e i fatti oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica. La ratio della norma è, infatti, quella di garantire all'Amministrazione finanziaria l'utilizzabilità di elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria per un periodo più ampio rispetto a quello previsto ordinariamente per l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57.

Lista Falciani
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 236 del 4 ottobre 2012
Presidente: Pomodoro, Relatore: Faranda

Intitolazione:

VALUTARIO – IRPEF – SANZIONI – Utilizzabilità dei dati "Lista Falciani" – Non sussiste.

Massima:

Le informazioni illecitamente acquisite dalla cosiddetta "Lista Falciani" sono inutilizzabili ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento di maggiori redditi e di irrogazione di sanzioni, in mancanza di ulteriori e diversi elementi che attestino la veridicità di quanto contenuto in detta lista; infatti, l'acquisizione dei file della cd. "Lista Falciani" integra il reato di cui all'art. 615-ter del c.p. in quanto ottenuta tramite l'abusiva introduzione nei sistemi informatici altrui. Il contrasto con l'art. 240 comma 2 c.p.p. rende i dati inutilizzabili, con obbligo della loro distruzione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 31; c.p., 615-ter; c.p.p. art. 240; l. 212/2000, art. 7.

Plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 312 del 11 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

CESSIONE DI AREA EDIFICABILE - PLUSVALENZA – Valori definiti dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro – Non rilevano.

Massima:

È' legittima la determinazione della plusvalenza determinata sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro in quanto non impugnato dal venditore ancorché l'acquirente abbia poi definito un minor valore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 68.

Raddoppio dei termini, mancato deposito della denuncia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 313 del 11 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI – DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Mancato deposito – Accertamento – Nullità – Consegue.

Massima:

Il mancato deposito della denuncia all'Autorità giudiziaria, circostanza che legittima il raddoppio dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, determina la nullità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.43.

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 253 del 11 ottobre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – DENUNCIA PENALE – ALLEGAZIONE – NECESSITA.

Massima:

Per poter fruire del raddoppio dei termini dell'attività accertatrice, ex art. 43 comma 3 del d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad enunciare il reato contestato ma ha l'onere di allegare agli atti del processo la copia della denuncia penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.

Accertamento parziale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 256 del 16 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO PARZIALE – OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – NON SUSSISTE.

Massima:

È una mera facoltà dell'Ufficio, e non un obbligo, la convocazione del contribuente e l'instaurazione del contraddittorio preventivo per l'emissione di accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973.

Raddoppio dei termini, notitia criminis
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 302 del 18 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – NOTITIA CRIMINIS – Denuncia penale – Necessità – Sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini – Fondatezza.

Massima:

La correlazione del raddoppio dei termini per l'accertamento alla ricorrenza di una violazione che comporti obbligo di denunzia per uno dei reati previsti dal d.l. n. 74/2000 è tale da escludere che la possibilità di avvalersi di una prorogatio siffatta consegua ad una valutazione meramente soggettiva dell'Ufficio - risultando essa invece ancorata alla obiettiva ricorrenza degli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p.. Da ciò discende la necessità che le determinazioni del pubblico ufficiale circa l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denunzia da parte sua, siano assoggettate ad una verifica di fondatezza, da ritenersi rimessa al giudice del procedimento tributario che ne sia, come nella specie, richiesto in sede di impugnazione dell'atto impositivo emesso in pendenza del più ampio termine per l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; c.p.p., art. 331.

Denuncia penale e raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 239 del 18 ottobre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - PERFEZIONAMENTO - Termini perentori – Raddoppio del termine – Denuncia penale - Mancata allegazione – Decadenza – Sussiste.

Massima:

Se il Fisco intende avvalersi del raddoppio dei termini relativamente all'accertamento, vi è l'obbligo di allegazione della denuncia penale presentata alla Procura. Il venir meno di tale adempimento rende impossibile verificare l'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini ordinari dell'accertamento fiscale. Non è sufficiente il semplice richiamo ad una denuncia nei confronti della ricorrente, ma occorre che la stessa sia materialmente allegata, in copia fotostatica, agli atti del processo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000.

Processo verbale di constatazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 314 del 22 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Verniero

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – ACCERTAMENTO A TAVOLINO – Necessaria consegna – Non sussiste – Invalidità dell'avviso per omessa consegna del processo verbale di constatazione.

Massima:

Non sussiste l'obbligo di consegna del processo verbale di constatazione nel caso in cui i funzionari si limitino a una mera richiesta documentale nei confronti del contribuente. Di talché, il contribuente non può lamentare la violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) a mente del quale l'avviso di accertamento può essere emesso unicamente decorso il termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.

Prova dell'avvenuta notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 258 del 5 novembre 2012
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - NOTIFICA – PROVA – SEGNALAZIONE NEL MEMORANDUM DELL'AGENZIA – INSUFFICIENZA.

Massima:

La segnalazione nel "memorandum" dell'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta notifica dell'accertamento senza alcun riscontro documentale non costituisce prova.

Raddoppio dei termini e denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 288 del 6 novembre 2012
Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – SOSPETTO DI ATTIVITÀ ILLECITA – Non sufficiente - Obbligo di denuncia penale – Necessità.

Massima:

Il raddoppio del termine di accertamento scaturisce dal riscontro obiettivo degli elementi richiesti dall'art. 331 del c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale. È quindi necessario l'instaurarsi di un procedimento penale, e non solo il generico sospetto di attività illecita, e ciò per evitare l'uso strumentale della norma da parte dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di ottenere il termine più ampio per l'accertamento.

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331.

Archiviazione notizia di reato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 335 del 19 novembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCCERTAMENTO - PRESUPPOSTI - OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE - Archiviazione notizia di reato - Decadenza dell'Ufficio dal potere d'accertamento - Sussiste.

Massima:

L'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 va interpretato nel senso che il raddoppio dei termini per l'accertamento da parte dell'Ufficio interviene soltanto a fronte di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia; per cui è ragionevole ritenere che quando sia accertato che il reato non sussiste (ad esempio, per l'archiviazione della notizia di reato) venga meno l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.

Retribuzioni a soci di cooperativa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 270 del 21 novembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RETRIBUZIONI A SOCI DI COOPERATIVA – Imputazione all'appaltante – Obbligazione solidale – Carenza presupposto – Sussiste.

Massima:

L'appaltante, pur avendo una responsabilità indiretta solidale in caso di mancato versamento delle ritenute, non può essere destinataria dell'accertamento di ritenute di imposta e di sanzioni su redditi dalla stessa non corrisposti e a maggior ragione se tali imposte sono calcolate sulle retribuzioni rideterminate dall'INPS o dall'Agenzia delle Entrate in base alla riconversione del rapporto di collaborazione a progetto in rapporto subordinato imputato ad altro soggetto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 273/2003, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 23; TUIR, art. 49 e ss.

Prova basata su campione limitato di merci
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 322 del 27 novembre 2012
Presidente: Saresella, Relatore: Carretta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – Prova presuntiva basata un un campione limitato di merci - Insufficiente – Illegittimità dell'atto - Consegue.

Massima:

Non è sufficiente un campione eccessivamente limitato di merci per calcolare la percentuale di ricarico sul costo e determinare così maggiori ricavi rispetto a quelli fatturati. Inoltre la contestazione di una gestione aziendale antieconomica deve essere supportata da un riscontro probatorio di evasione e non basta un semplice richiamo al modesto risultato conseguito.

Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 332 del 27 novembre 2012
Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

SOCIETÀ DI CAPITALI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Accertamento notificato dopo la cancellazione – Illegittimità - Consegue.

Massima:

Nel caso in cui l'atto di accertamento venga notificato, a mani dell'ex liquidatore di una società di capitali, già cancellata dal registro delle imprese, in assenza di prova di una richiesta di pagamento anteriore alla liquidazione e/o alla cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero di prova che il liquidatore fosse a conoscenza di una ipotetica ragione creditoria vantata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società, trova applicazione l'art. 2495 c.c., con conseguente annullamento dell'atto impugnato (*Conf. Cass. 7327/2012*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

Mancato invio del questionario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 342 del 30 novembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INVIO QUESTIONARIO – Presupposto procedimentale – Non sussiste.

Massima:

L'invio del questionario da parte dell'Ufficio non è presupposto procedimentale necessario per l'accertamento, in quanto l'art. 32, 1° comma, n. 4 d.P.R. 600/1973 dispone che gli uffici delle imposte "possono" (e non "devono"), inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 4.

Società di comodo, presunzione di redditività
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 254 del 30 novembre 2012
Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ DI COMODO – INTERPELLO – ONERE PROBATORIO – PRESUNZIONE SEMPLICE.

Massima:

La presunzione di redditività per le società di comodo costituisce presunzione semplice, suscettibile di prova contraria producibile nel giudizio originato a seguito di diniego di interpello.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Accertamento e transfer pricing
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 312 del 3 dicembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - PAESE A FISCALITÀ PRIVILEGIATA – TRANSAZIONI A FINALITÀ EVASIVA – Trasferimento di utili - Costo di acquisto dei materiali dai fornitori italiani - Transfer pricing – Nesso di dipendenza stabile e duraturo consolidamento – Controllo – Committente esclusivo – Compagine sociale – Testimonianze da fornitori – Mark up superiore - Disconoscimento costi derivanti da rapporti mantenuti con soggetti esteri residenti in ambiti di fiscalità anomala - Annullabilità – Non sussiste.

Massima:

Trova piena conferma l'operato dell'ufficio che illustra e sviscera nei propri atti il margine di ricarico, quasi applicando regole di contabilità industriale, per calcolare il costo unitario dei materiali e quello della manodopera, tenendo sotto controllo anche per un intero settore la dinamica dei prezzi, in un arco temporale di quattro anni, nonché la dichiarazione del terzista. In questo modo l'avviso di accertamento rispecchia la corretta applicazione dell'istituto del transfer pricing che regola le transazioni commerciali intercompany.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 e 41-bis; d.lgs. 446/1997, artt. 5 e 11-bis; d.P.R. 917/1986, artt. 9 e 110 comma 7; d.lgs. 546/1992, art. 29; c.c., art. 2697.

Verifica e motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 350 del 6 dicembre 2012
Presidente: Verniero, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

VERIFICA PROTRATTASI OLTRE 30 GIORNI - NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO - Non sussiste – Motivazione priva di considerazioni sulle deduzioni di parte – Nullità dell'accertamento – Non sussiste – Perdite su crediti ceduti pro soluto – Indeducibilità – Sussiste.

Massima:

La norma di cui all'art. 12, comma 5, l 212/2000, dispone che la verifica non possa protrarsi oltre 30 giorni all'interno dei locali dell'azienda. La stessa, dunque, può proseguire legittimamente in uffici diversi da quelli dell'azienda, e comunque, la permanenza presso i locali aziendali, oltre il limite consentito, deve essere dimostrata dal contribuente. Non può essere considerato nullo l'avviso di accertamento nella cui motivazione l'ufficio non abbia puntualmente valutato, nella motivazione, le deduzioni della parte. Infatti, la norma di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000, stabilisce solamente che le deduzioni di parte siano "valutate dagli uffici impositori" nulla disponendo in merito al fatto che ciò avvenga nel corpo della motivazione.
Laddove l'Amministrazione finanziaria abbia già negato, anche nella fase giudiziale, la deducibilità di perdite su crediti ceduti pro soluto, relativamente al rilievo della loro cessione sottocosto o del mancato rispetto delle forme richieste per considerarli non recuperabili, è onere del contribuente provare, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione si era già verificata al momento della cessione stessa, oppure che in tale data il debitore era assoggettato a procedure concorsuali (*Conf. Cass. 17234/2003 e 20450/2011*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 commi 5 e 7; d.P.R. 917/1986, art 101 comma 5.

Obbligo di denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 302 del 27 dicembre 2012
Presidente: De Sapia; Relatore: Astolfi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI – Violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 – Ambito di operatività.

Massima:

I termini per l'accertamento di cui all'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 operano, non già ogni qualvolta il funzionario dell'Ufficio ritenga sussistere un obbligo di denuncia penale, bensì ogniqualvolta detto obbligo sussista effettivamente. Deputato alla valutazione della effettiva sussistenza del predetto obbligo è il Giudice tributario che deve controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e – compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") – accertare se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. Ciò che conta per ritenere sussistente l'obbligo di denuncia è la conoscenza, da parte del Pubblico Ufficiale, di un fatto storico delineato nei suoi elementi essenziali, il quale, in base alle nozioni proprie del soggetto qualificato, integri, anche ad una valutazione approssimativa, gli estremi di una fattispecie criminosa prevista dal d.lgs. 74/2000. Non compete, viceversa, al Pubblico Ufficiale il compito di decidere se veramente il fatto sia punibile a se non lo sia, ad esempio per mancanza dell'elemento soggettivo o per la presenza di una scriminante a di una causa estintiva del reato, di talché, sotto quest'ultimo profilo, non rileva che la denuncia sia stata in concreto presentata soltanto in epoca successiva al decorso del termite di prescrizione dei reati denunciati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43, commi 1, 2 e 3.

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 380 del 31 dicembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – Correlazione tra reato ed evasione - Necessità – Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento è consentito e giustificato dalla correlazione tra il reato commesso e l'accertata evasione fiscale del contribuente, la cui prova deve essere fornita dall'Ufficio. La carenza di detta prova rende illegittimo l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Deducibilità costi
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 156 del 10 settembre 2012
Presidente: Grasso, Relatore: Minelli

Intitolazione:

RICAVI NON DICHIARATI – DEDUCIBILITÀ COSTI AFFERENTI.

Massima:

Il riconoscimento dei costi corrispondenti ai maggiori ricavi non dichiarati ripresi a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria è ammissibile solo nella misura in cui la parte contribuente dimostri, sulla base di elementi certi e precisi, l'esistenza di ulteriori costi a questi inerenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 4.

Casi di particolare e motivata urgenza
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 138 del 13 settembre 2012
Presidente: Fischetti, Relatore: Monardo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA – INSUSSISTENZA REQUISITO – NULLITÀ.

Massima:

Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, settimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, tra il rilascio del processo verbale di constatazione e l'emanazione dell'avviso di accertamento può essere giustificato solamente nel caso di particolare e motivata urgenza. In questo contesto, il giudice adito specifica che l'approssimarsi del termine decadenziale previsto per l'attività di accertamento non integra il requisito richiesto dalla normativa sopra richiamata.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Operazioni intracomunitarie
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 164 del 25 settembre 2012
Presidente: Locatelli, Relatore: Minelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – CODICE DI IDENTIFICAZIONE – ERRATA INDICAZIONE.

Massima:

Nell'ambito degli adempimenti previsti per le operazioni intracomunitarie, l'errata indicazione del codice di identificazione non può essere considerata una irregolarità meramente formale in quanto possono qualificarsi come tali solamente quelle violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 9; d.l. 331/1993, art. 41.

Raddoppio dei termini, obbligo di denuncia
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 137 del 17 dicembre 2012
Presidente: Gaballo, Relatore: Mannella

Intitolazione:

REATI PENALMENTE RILEVANTI – RADDOPPIO DEI TERMINI – Obbligo di denuncia.

Massima:

Ai fini della maturazione del raddoppio dei termini è sufficiente che sussista, come nel caso in esame, obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. Il raddoppio dei termini, relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, di conseguenza, è indipendente dal fatto che sia stata presentata o meno la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.lgs. 74/2000.

Ristretta base sociale
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 68 del 3 luglio 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RISTRETTA BASE SOCIALE – PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE UTILI – Necessità di altri elementi indiziari.

Massima:

La ristretta base sociale non è, in sé, sufficiente per fondare la presunzione semplice di distribuzioni di utili non contabilizzati con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La circostanza, se provata, rappresenta, viceversa, un non trascurabile indizio, che va corroborato con altri elementi, quali, ad esempio, l'esistenza in capo ai soci di disponibilità "inspiegabili" di risorse economiche, maggiori di quelle dichiarate dai soci stessi.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729.

Frodi Iva
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 66 del 13 luglio 2012
Presidente e Relatore: Bitonte

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Onere della prova - Gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Massima:

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, gli indizi presuntivi offerti dall'Ufficio devono essere sempre verificati nel caso concreto. Non è sufficiente, infatti, dedurre la fittizietà delle operazioni commerciali sulla base della inidoneità dei locali presso cui il fornitore ha la sede operativa. L'attività di mero commercio, infatti, ben può essere curata tramite una organizzazione di impresa minimale, essendo all'uopo sufficiente disporre di un telefono o di un fax e di una rete di contatti sufficiente a movimentare merci da una semplice scrivania, dalla quale impartire al costruttore l'ordine di consegnare all'acquirente un certo numero di prodotti.

Notizia di reato
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 61 del 17 luglio 2012
Presidente: Mariuzzo, Relatore: Alessi

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI DI DECADENZA - NOTIZIA DI REATO - Mancata produzione in giudizio - Violazione del termine decadenziale.

Massima:

In materia di raddoppio dei termini per la notifica degli atti impositivi, il Giudice tributario deve necessariamente esaminare la copia della notizia di reato trasmessa all'Autorità Giudiziaria al fine di riscontrare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale, ed accertare se l'Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Emendabilità dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 86 del 2 agosto 2012
Presidente: Caristi, Relatore: Andreozzi

Intitolazione:

DICHIARAZIONE ANNUALE - ERRORE A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE - EMENDABILITÀ.

Massima:

Considerato che sussiste la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria anche in sede contenziosa (per opporsi alla maggior pretesa dell'Amministrazione finanziaria), non può ritenersi ostativa la scadenza del termine previsto dal d.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis, ancorché con tale norma sia prevista la facoltà per il contribuente di procedere ad emendare la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.

Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 111 del 24 agosto 2012
Presidente: Nora, Relatore: Portieri

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE - PRESUNZIONI – PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

Più sono generici, indiretti e non qualificati gli elementi emergenti dagli accertamenti bancari e più lata e generica può essere, quindi, la prova contraria richiesta al contribuente per elidere la forza persuasiva, riconosciuta dalla legge, alle rilevazioni bancarie. È legittimo il rifiuto che il contribuente, a tutela della privacy di persone estranee al giudizio, ha opposto alla richiesta dell'Ufficio di produrre, o quanto meno esibire, documenti di vendita compresivi dei nomi degli acquirenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Liquidazione in via informatica
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 101 del 21 settembre 2012
Presidente: Maddalo, Relatore: Caldarelli

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE IN VIA INFORMATICA - CREDITI DELL'ANNO PRECEDENTE – Dichiarazione omessa – Necessario avviso di accertamento.

Massima:

La liquidazione automatica della dichiarazione ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 può avvenire esclusivamente sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una mera correzione di errori di calcolo o materiali. La negazione della detrazione di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, deve quindi essere accertata mediante un motivato avviso di rettifica, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Corrispettivi derivanti da contratti di locazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 90 del 17 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Mariuzzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - Omessa registrazione dell'accordo di riduzione del canone - Irrilevanza.

Massima:

In tema di accertamento dei corrispettivi derivanti dalla locazione di immobili, l'Ufficio non può considerare irrilevante, perché non presentato alla registrazione, l'atto scritto con cui le parti hanno convenuto la riduzione del canone. In tale caso non trovano applicazione gli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 131/1986, cosicché il relativo contratto non deve essere registrato.

Compravendita immobili e mutuo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 116 del 19 novembre 2012
Presidente: Macca, Relatore: Bellotti

Intitolazione:

COMPRAVENDITA IMMOBILI - MUTUO SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO – PROVA RICAVI IN NERO – NON SUSSISTE.

Massima:

I maggiori mutui concessi dalla banca per l'acquisto di un immobile rispetto al prezzo di acquisto non costituiscono prova di ricavi in nero per il venditore, in quanto possono essere relativi ad una diversa valutazione dell'immobile fatto dalla banca ed a diversa destinazione delle somme erogate, quali, ad esempio, il pagamento di imposte e delle spese notarili.

Società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 145 del 7 dicembre 2012
Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

SOCIETÀ DI COMODO - LEGGE N. 724/1994 - Disapplicazione – Oggettive situazioni – Caratteristiche.

Massima:

Le "oggettive situazioni" idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina sulle cd. "società di comodo" devono consistere in circostanze straordinarie ed eccezionali, tali da precludere il raggiungimento dei risultati economici fissati dalla legge alla generalità dei soggetti che operano in un determinato settore economico.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.

Pagamento mediante carta di credito
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 28 del 4 luglio 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – PAGAMENTO MEDIANTE CARTA DI CREDITO – Mancata rispondenza delle ricevute della carta di credito con gli scontrini emessi – Presunzione di ricavi non dichiarati – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Negli esercizi commerciali l'uso delle carte di credito è una modalità di pagamento assimilabile al contante tanto che l'acquirente può usare contemporaneamente entrambi i mezzi di pagamento. Conseguentemente la coincidenza sotto i profili dell'importo e dell'orario tra lo scontrino fiscale e i pagamenti mediante carta di credito emesso non provano che nell'esercizio commerciale non siano stati emessi degli scontrini a fronte della vendita di prodotti commerciali.

Raddoppio dei termini, notizia di reato
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 172 del 5 novembre 2012
Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI - OBBLIGHI DELL'UFFICIO – Comunicazione notizia di reato – Processo penale parallelo e indipendente dal processo tributario - Comportamento dell'Ufficio - Prescrizione del reato penale – Effetti dell'accertamento tributario sul rinvio a giudizio – Non sussistono.

Massima:

Il presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini previsto dal terzo comma dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973 è la sussistenza di un fatto oggettivamente accertabile che obblighi l'Ufficio a comunicare la notizia di reato. Da detta comunicazione il procedimento penale seguirà un percorso parallelo e indipendente rispetto a quello tributario, tale per cui l'esito del processo penale non trasmette i suoi effetti alla vicenda fiscale.
Nell'applicazione del termine previsto dal terzo comma dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973, l'Ufficio accertatore non è tenuto a valutare l'eventuale consumazione dei termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. né è da ritenersi che l'accertamento tributario abbia effetti risolutivi condizionati al rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 c.p., art. 157.

Costi di ricerca e sviluppo
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 118 del 6 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – AMMISSIBILI SE DOCUMENTATI – Attestazione priva del presidente collegio sindacale – Mera formalità.

Massima:

I costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sono ammissibili se documentati, anche in assenza della firma del presidente del collegio sindacale. Tale firma rappresenta una formalità che non assurge a requisito essenziale per usufruire dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: l. 311/2004

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 119 del 30 luglio 2012
Presidente: Rossi, Relatore: Nicolini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE – RADDOPPIO DEI TERMINI - SUSSISTE.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario è legittimo in quanto deriva dall'obbligo della denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per reati previsti dal d.lgs. 10.3.2000 n. 74. I pubblici ufficiali sono tenuti a presentare denuncia per iscritto come da circolare n. 28/E del 2006.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000; d.P.R. 600/1973, art. 43.

Verifiche fiscali
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 113 del 16 agosto 2012
Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VERIFICHE FISCALI – Estensione accertamento annualità precedenti – Autonoma motivazione – Legittimità – Interessi passivi – Risarcimento danno originato da incarico professionale – Mutuo – Deduzione interessi passivi – Legittimità.

Massima:

Al termine di una verifica tributaria promossa per una determinata annualità, è legittima l'emissione da parte dell'Amministrazione finanziaria di un avviso di accertamento riferito ad annualità precedenti ove l'atto impositivo tragga origine da autonoma segnalazione dei verificatori e sia autonomamente motivato, non limitandosi a richiamare per relationem il contenuto del PVC.
Il contribuente che sia stato componente del consiglio di amministrazione di una società nell'esercizio della sua attività professionale di ragioniere commercialista e che, al fine di far fronte ad una richiesta risarcitoria di danni causati nello svolgimento dell'incarico, abbia stipulato un contratto di mutuo, è legittimato a dedurre dal proprio reddito professionale i relativi interessi passivi sostenuti.

Notifica dell'atto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 155 del 12 dicembre 2012
Presidente: Deantoni, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

NOTIFICA PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – TEMPORANEA ASSENZA DESTINATARIO – Formalità prescritte – Onere della prova a carico dell'ufficio – Sussiste.

Massima:

Nel caso di mancato recapito, per temporanea assenza del destinatario, dell'atto impositivo notificato a mezzo del servizio postale, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare di aver effettuato le formalità prescritte dall'art. 8 della l. 890/1982, ai fini della validità della notifica. Allo scopo, l'Amministrazione finanziaria deve depositare in giudizio non solo la prova dell'invio della raccomandata con cui comunica al destinatario l'avvenuto deposito del plico non recapitato, ma anche il relativo avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 8.

Indagine bancaria
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 122 del 20 luglio 2012
Presidente: Stolfi, Relatore: Moroni

Intitolazione:

INDAGINE BANCARIA – CONTI CORRENTI - ESTENSIONE AI CONTI CORRENTI DEI CONGIUNTI – SUSSISTE.

Massima:

Le verifiche bancarie possano estendersi anche ai conti dei congiunti essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari dei soggetti; inoltre essendo la compagine societaria coincidente con i componenti di un unico gruppo familiare, i movimenti dei singoli conti possono essere sempre riferiti all'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973

Costi "Black list"
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 160 del 12 luglio 2012
Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – COSTI "BLACK LIST" – Individuazione sede sociale – Unità locali variamente dislocate.

Massima:

In tema di costi "black list", qualora la società estera con cui si intessono rapporti commerciali è articolata in più unità produttive dislocate in diversi Paesi, alcuni dei quali c.d. "black-list", l'Amministrazione finanziaria non può contestare l'indeducibilità dei costi sostenuti con la società de qua partendo sull'assunto che non vi è alcuna distinzione organica tra la sede principale dell'operatore economico in questione, sita in un territorio "white-list", e le unità locali alcune delle quali stabilite, inter alia, in Paesi a fiscalità privilegiata.
Difatti, se il contribuente dimostra per tabulas (i.e. bollette doganali e bonifici bancari) di aver posto in essere operazioni commerciali con la sede principale del suddetto operatore estero e non con le relative unità produttive locali poste in territori black-list, allora, la contestazione di indeducibilità dei costi ex art. 110 comma 10 del TUIR, non avrà fondamento alcuno.

Riferimenti normativi: TUIR, art 110 commi 10 e 11.

Consolidato nazionale
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 165 del 30 luglio 2012
Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Consolidato nazionale – Mancata presentazione CNM – Compensazione – Perdite.

Massima:

Non vige alcuna norma, né nel TUIR, né nel d.m. 9/6/2004, che sanziona l'omessa presentazione del CNM (dichiarazione della consolidante che assomma i redditi delle dichiarazioni delle consolidate indicati nel quadro "GN") con il divieto di riporto delle perdite nei futuri anni di imposta, in riduzione dei redditi che saranno ritratti e con il divieto di operare la compensazione tra i debiti di imposta maturandi e le ritenute versate. Non sussiste, peraltro, alcun danno agli interessi erariali, laddove ciascuna delle società consolidate ha indicato nel quadro "GN" del Mod. Unico il reddito rilevante ai fini del CNM.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 117 e segg.

Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 161 del 25 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

MANCATA NOTIFICA AVVISO BONARIO – NULLITÀ CARTELLA DI PAGAMENTO – Non sussiste – Riduzione delle sanzioni – Sussiste.

Massima:

La mancata notifica della comunicazione in esito al controllo automatico ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 non comporta la nullità della successiva cartella esattoriale. Tuttavia, le sanzioni irrogate con la cartella di pagamento devono essere ridotte e riportate alla somma indicata nell'avviso bonario non notificato, poiché proprio a seguito dell'omessa notificazione il contribuente non ha potuto beneficiare della riduzione ad un terzo di esse.

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 44 del 2 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI – SINDACATO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA.

Massima:

Ai fini della legittimità del raddoppio dei termini per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio impositore, la Commissione tributaria ha il potere di sindacare se la denuncia penale alla Procura della Repubblica sia stata solo strumentale al raddoppio dei termini. Conseguentemente deve rigettarsi l'eccezione di decadenza, qualora sia documentata la denuncia effettuata alla Procura della Repubblica e il contenuto della stessa e degli atti escludono che si sia trattato di denuncia strumentale al solo raddoppio dei termini.

Rettifica avviamento, criteri
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 90 del 7 settembre 2012
Presidente: D'agostino, Relatore: Surano

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – RETTIFICA – AVVIAMENTO – ONERE PROBATORIO – Parametri statistici – Tabelle FIMAA – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'utilizzo di parametri e dati statistici (come le cd tabelle FIMAA) non riveste i caratteri necessari e sufficienti a rendere esaustivo e probante un accertamento: infatti listini o criteri di valutazione di tipo statistico non hanno valenza probatoria se non nei limiti del mero indizio. L'Ufficio può legittimamente avvalersi di tali metodologie di calcolo purchè sia in grado di giustificare le percentuali ed i parametri utilizzati rapportandoli alla realtà aziendale verificata e dandone conto in modo concreto nell'accertamento: la stima dell'avviamento infatti deve essere effettuata in base a dati ed elementi certi che tengano conto dell'andamento economico e dell'effettiva redditività aziendale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Valore dell'immobile
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 68 del 30 ottobre 2012
Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - VALORE DELL'IMMOBILE - Prezzo inferiore al mutuo del compratore - Sottofatturazione - Onere della prova in capo all'Ufficio - Prova volontà di evasione.

Massima:

L' accertamento fiscale, in riferimento alla semplice richiesta di un mutuo superiore al prezzo dell'immobile non consente all'Amministrazione di rettificare il valore di compravendita dell'immobile e accusare l'impresa venditrice di sotto fatturazione. Un tale tipo di accertamento, può essere giustificato in presenza di requisiti che abbiano la connotazione di gravità, precisione e concordanza. Quindi, posto che l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria, è necessario che dal quadro preciso della situazione emerga la volontà di un reale intento evasivo da parte dell'impresa e non degli indizi.

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 107 del 6 novembre 2012
Presidente e Relatore: Petrucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO TERMINI –CONDIZIONI.

Massima:

Il raddoppio dei termini, di cui all'art 43 del d.P.R. 600/1973, opera per il semplice fatto che, sulla base di risultanze oggettive, scatti per il pubblico ufficiale l'obbligo di denuncia.
Il Giudice tributario non deve sindacare l'effettiva l'effettiva sussistenza del reato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 43.

Contratti fraudolenti
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 155 del 19 novembre 2012
Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CESSIONE QUOTE - DISCONOSCIMENTO DELLA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI – Soggetto coinvolto in progetto fraudolento – Motivazione dell'accertamento e onere della prova – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

I singoli atti e fatti che compongono il procedimento elusivo non assumono rilevanza individuale nel momento in cui sono posti in essere, bensì solo nel momento di conclusione del procedimento elusivo stesso che essendo unitario va considerato nel suo insieme. Nella fattispecie, non appare sostenibile il coinvolgimento del contribuente nel procedimento elusivo perché quest'ultimo non ha più alcuno potere decisionale, in termini di gestione delle proprie quote, dal momento che ha venduto tali quote esercitando la propria libertà economica, né ha alcuna partecipazione alle attività ed accadimenti successivi non potendo, quindi, partecipare alla sequenza negoziale che ha generato fatti ritenuti elusivi.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 5.

Valore normale degli immobili
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 160 del 3 dicembre 2012
Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

Intitolazione:

RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEI RICAVI – ACCERTAMENTO DEI RICAVI D'IMPRESA IN BASE AL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI – Utilizzo dei valori OMI – Presunzione semplice – Sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Gli atti di accertamento per i trasferimenti immobiliari, sia ai fini IVA che per le imposte sui redditi, non possono più basarsi sul semplice richiamo ai valori OMI per l'effetto delle abrogazioni operate dalla legge Comunitaria 2008. Tuttavia, il "valore normale" continua a costituire una presunzione semplice: pertanto, l'Ufficio può utilizzare i valori OMI quando sussistono ulteriori elementi presuntivi o indiziari che siano in grado di conferire a quella presunzione semplice i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 168 del 10 dicembre 2012
Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA – NOTIFICA DELL'ATTO AI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina automaticamente l'estinzione sia della società di capitali che di quella di persone che non esistono più come soggetti giuridici: tuttavia l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta non è nullo se è notificato oltre che alla società estinta anche ai soci illimitatamente responsabili i quali rispondono illimitatamente dopo l'estinzione della società nei confronti dei creditori non soddisfatti.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

Ragioni di urgenza
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 134 del 12 dicembre 2012
Presidente: Fazio, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – Emissione avviso di accertamento – Riduzione del termine di sessanta giorni – Ragioni di urgenza – Scadenza termine di decadenza.

Massima:

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 l'avviso di accertamento può essere emesso unicamente decorso il termine minimo di 60 giorni dalla comunicazione al contribuente del processo verbale di constatazione, salvo il ricorrere di casi di particolare e motivata urgenza. Tali circostanze si intendono realizzate, laddove l'attesa comporterebbe la maturazione del termine decadenziale entro il quale può essere validamente emesso l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Plusvalenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 91 del 5 luglio 2012
Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

CESSIONE DI TERRENO – DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA – VALORE DEFINTITO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - Irrilevanza ai fini delle imposte dirette.

Massima:

È illegittimo l'accertamento fondato sulla automatica rilevanza, ai fini delle imposte sul plusvalore realizzato dal venditore, del valore definito ai fini dell'imposta di registro dall'acquirente attesi i diversi interessi delle parti e la circostanza che l'imponibile ai fini dell'imposta di registro è costituito dal valore ed, ai fini della determinazione della plusvalenza, dal prezzo effettivamente pagato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 68.

Accertamenti bancari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 83 del 12 luglio 2012
Presidente: Curto, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI - PRESUNZIONE EX ART. 32, COMMA 1, N. 2 D.P.R. N. 600/1973 - Onere della prova negli accertamenti bancari.

Massima:

La norma che disciplina i cd. "accertamenti bancari", contenuta nell'art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973, istituisce chiaramente una presunzione legale relativa nei confronti dell'Amministrazione. Ne deriva l'inversione dell'onere della prova; spetta cioè al contribuente giustificare, di fronte all'Amministrazione, i prelevamenti effettuati dai conti correnti e dimostrare l'avvenuta contabilizzazione dei versamenti o l'irrilevanza di questi ultimi ai fini della determinazione del reddito. È dunque richiesta una prova contraria articolata dettagliatamente e sommariamente precisa da parte del contribuente, non potendo quest'ultimo limitarsi a una generica contestazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Valore di cessione ai fini del registro, plusvalenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 91 del 17 luglio 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

CESSIONE DI TERRENO – VALORE ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Accertamento della plusvalenza in capo al cedente – Utilizzabilità ai fini delle II.DD. – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il valore di cessione di un terreno accertato ai fini dell'imposta di registro è utilizzabile anche in sede di accertamento della plusvalenza realizzata dal venditore nell'ambito delle imposte dirette: esiste, infatti, una presunzione semplice di corrispondenza tra il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro ed il corrispettivo rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza nell'ambito delle imposte dirette. Il contribuente può sempre superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato definito in sede di applicazione dell'imposta di registro dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (Conf. Cass. 22793/2010).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.

Determinazione della percentuale di ricarico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 95 del 23 luglio 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU PERCENTUALE DI RICARICO – CAMPIONE DI PRODOTTI – Media aritmetica ponderata – Prodotti di qualità e prezzi diversi – Esiguo campione – Non sufficiente – Totalità dei prodotti – Necessità – Media aritmetica semplice – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

È illegittimo l'accertamento con il quale l'Ufficio abbia desunto la prova della infedeltà della dichiarazione sulla base di una percentuale di ricarico determinata su un esiguo campione di beni ed utilizzando una media aritmetica semplice invece della media aritmetica ponderata: l'Ufficio, infatti, non può limitarsi a prendere in considerazione solo alcuni prodotti considerati maggiormente rappresentativi, cioè a campione, invece che la totalità dei prodotti stessi; l'adozione della media ponderata, inoltre, si rende indispensabile quando si è di fronte a grandezze difformi sia per quantità che per qualità perché trattasi di un'impresa che commercia prodotti qualitativamente diversi ed a prezzi diversi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Accordo simulatorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 68, sentenza n. 55 del 24 luglio 2012
Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE E IVA – CESSIONE DI BENI – ACCORDO SIMULATORIO – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Massima:

L'oggettiva incongruità dei prezzi dichiarati per la cessione di un medesimo bene fra diversi cedenti e cessionari unitamente alle dichiarazioni rese dal rappresentante legale di una delle società costituiscono un coacervo probatorio più che idoneo a dimostrare, ex art. 2729 c.c., la fondatezza delle ragioni dell'Erario a conferma dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti e della natura soggettivamente fittizia delle sottostanti fatturazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 21.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 152 del 8 agosto 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – INAMMISSIBILITÀ– Interruzione del termine d'impugnazione – Avviso di liquidazione.

Massima:

La natura degli avvisi di liquidazione, con i quali l'Ufficio disconosca la fruibilità dell'agevolazione per l'acquisto sulla prima casa è incompatibile con l'ammissione del contribuente ad una procedura di accertamento con adesione. Di talché, in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non si realizza l'effetto sospensivo del termine di impugnazione dell'avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997,art. 6.

Motivazione e statuto del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 106 del 7 settembre 2012
Presidente: Servetti, Relatore: Fucci

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – STATUTO DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

Gli avvisi di accertamento notificati dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, se motivati per relationem ad altri documenti notificati a soggetti terzi, devono necessariamente recare in allegato tali altri documenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 7.

Motivazione per relationem, pvc
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 106 del 17 settembre 2012
Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – Motivazione per relationem – Processo verbale di constatazione.

Massima:

È sufficientemente motivato l'avviso di accertamento che si richiami al contenuto del p.v.c. precedentemente notificato al contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.

Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia–Sez. stacc. di Brescia–Sez. 65, sentenza n. 100 del 20 settembre 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

DICHIARAZIONE – ERRORE FORMALE – Conseguente assoggettamento del dichiarante a maggiori oneri contributivi – Principio di emendabilità della dichiarazione – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma costituiscono mere dichiarazioni di scienza, con la conseguenza che – fatta eccezione per gli errori relativi all'indicazione di dati riferibili ad espressione di manifestazioni di volontà negoziale – la dichiarazione dei redditi affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è sempre emendabile e ritrattabile se dall'errore possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico (*Conf. Cass. SS.UU. 15063/2002, Cass. 5852/2012 e 7294/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.

Frode carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 94 del 24 settembre 2012
Presidente: Marini, Relatore: Fasano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FRODE CAROSELLO – INESISTENZA SOGGETTIVA – Onere della prova – Valore normale.

Massima:

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti spetta all'Ufficio dimostrare, mediante idonei elementi probatori, il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento. Nello specifico, qualora l'Ufficio contesti che le vendite poste in essere nell'ultimo "anello" della catena distributiva, sono avvenute ad un prezzo inferiore al valore normale deve, prima di tutto, dimostrare la consapevolezza della società del prezzo concordato a monte con l'operatore economico europeo, non potendo detta prova negativa essere fornita dalla società stessa (c.d. probatio diabolica): difatti, quest'ultima può esclusivamente dimostrare di aver acquistato a valore di mercato, in libera concorrenza e nello stesso stadio di commercializzazione del bene venduto.

Operazioni d'acquisto inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia–Sez. stacc. di Brescia–Sez. 66, sentenza n. 117 del 24 settembre 2012
Presidente: Masia, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – OPERAZIONI D'ACQUISTO DA CARTIERA – Non conoscenza d'intento fraudolento – Rapporti effettivamente intercorsi.

Massima:

In caso di soddisfacimento di determinati criteri obbiettivi (presenza di regolari fatture, pagamento a mezzo assegno circolare, corretta registrazione, prezzo in linea con quelli del mercato corrente) le fatture d'acquisto non possono essere ritenute inesistenti anche se il soggetto venditore è stato considerato una cartiera. L'acquirente ha diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell'Iva non avendo e non potendo aver conoscenza dell'intento del cedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, d.P.R. 917/1986.

Accertamento integrativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 110 del 8 ottobre 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO – ACCERTAMENTO EMESSO IN SOSTITUZIONE DI ALTRO ANNULLATO - Presupposti – Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – Nuova valutazione di fatti già noti.

Massima:

La riemissione di un avviso di accertamento non presuppone necessariamente l'esistenza di fatti nuovi ma può anche essere originata a seguito di una diversa e più attenta valutazione degli elementi dimostrativi già in possesso dell'Ufficio. È perciò valido l'annullamento di un avviso di accertamento e la sua correlativa sostituzione con un nuovo atto (operati in seguito a nuova valutazione dei dati già conosciuti al momento dell'emissione del primo accertamento, poi annullato), quale esercizio del potere generale di autotutela essendo questo diverso dal potere previsto dall'art. 43, terzo comma, d.P.R. 600/1973 (Conf. Cass. n. 2531/2002).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Operazioni elusive
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 135 del 8 ottobre 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

ART. 37-BIS D.P.R. 600/1973 – PREVENTIVA RICHIESTA DI CHIARIMENTI – OMISSIONE – ACCERTAMENTO - NULLITÀ

Massima:

La mancata richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui l'Ufficio reputa applicabili le disposizioni antielusive previste dall'art. art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, determina, ai sensi del comma 4 di tale articolo, la nullità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Mancata sottoscrizione dell'atto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 186 del 12 ottobre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Strati

Intitolazione:

SOTTOSCRIZIONE – ASSENZA SOTTOSCRIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVO ASSORBENTE – NULLITÀ ATTO.

Massima:

La nullità dell'atto conseguente a mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento medesimo costituisce motivo assorbente rispetto al merito della legittimità del comportamento tenuto dall'Ufficio accertatore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.

Valore dell'avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 187 del 12 ottobre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

AVVIAMENTO – METODO DI VALUTAZIONE CAAM - CALCOLI MATEMATICI – ILLEGITTIMITÀ DETERMINAZIONE VALORE.

Massima:

La determinazine dell'avviamento è illegittima se basato su metodi di valutazione avulsi dalla realtà aziendale e di mercato, sulla base di percentuali medie CAAM, prive di attinenza con la realtà.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43.

Società "cartiera", onere probatorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ "CARTIERA" – OPERAZIONI FRAUDOLENTE – Onere probatorio – Documentazione necessaria – Esistenza operazioni.

Massima:

In tema di operazioni fraudolente, le pretese avanzate dalla Amministrazione finanziaria sono nulle laddove il contribuente provi la propria estraneità al meccanismo fraudolento mediante la produzione in giudizio di fatture regolarmente registrate e pagate, di aver posto in essere le operazioni contestate con soggetti passivi giuridicamente e fiscalmente esistenti, iscritti alla Camera di Commercio e titolari di partita Iva, ed inoltre che le transazioni commerciali siano avvenute a prezzi non inferiori al valore normale di libero mercato. La presenza di tutti i predetti elementi probatori comprova l'esistenza oggettiva (e soggettiva) delle transazioni commerciali oggetto di controversia.

Metodo di calcolo della mediana
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 126 del 19 ottobre 2012
Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - METODO DI CALCOLO DELLA MEDIANA.

Massima:

Il metodo di calcolo della media ponderata in luogo di quello della mediana, in mancanza di prova, difetta dei presupposti di operatività per la particolare modalità di svolgimento dell'attività commerciale (pub) trattandosi di vendita di birra in via quasi esclusiva ed alcolici in quantità diversa a prezzi differenziati nel corso della giornata a seconda del momento della loro consumazione nonché della qualità erogata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Dichiarazioni di terzi acquisite dalla GdF
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 120 del 24 ottobre 2012
Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CANONI DI LOCAZIONE – DICHIARAZIONI DI TERZI - PROVE PRESUNTIVE.

Massima:

Le dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza (dichiarazione verbale dell'inquilino che attestava il versamento di canoni di locazione superiori a quelli previsti da contratto) sono liberamente valutabili dai giudici, quali semplici presunzioni e non possono costituire da sole prova esclusiva della fondatezza dell'accertamento.

Notifica dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 195 del 29 ottobre 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

NOTIFICA – SERVIZIO POSTALE – RELATA DI NOTIFICA – Illegittimità dell'avviso – Difetto di notifica – Non sussiste – Inesistenza – Irregolarità.

Massima:

In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella del soggetto autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Pertanto, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 3.

Motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.131 del 6 novembre 2012
Presidente: Lamanna, Relatore: Granata

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.

Massima:

Il processo tributario è regolato dalla disciplina dell' onere della prova fissata dall'art. 2697 c.c. da applicarsi secondo il principio dispositivo e del libero convincimento artt. 115 e 116 c.p.c.. E' da ritenersi nullo, per violazione dell'art. 2697 c.c, l'avviso di accertamento che pervenga ad una apodittica rideterminazione dei ricavi senza fornire al giudice alcun principio di prova.

Riferimenti normativi: c.c., art 2697; c.p.c., artt. 115 e 116.

Rettifica valore dichiarato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 125 del 26 novembre 2012
Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – RETTIFICA VALORE DICHIARATO DALLE PARTI – Banca dati OMI – Presunzioni legali – Presunzioni semplici.

Massima:

Lo scostamento tra il corrispettivo della cessione del bene ed il valore "normale" dell'immobile costituiva, in vigenza del d.l. 223/2006, una presunzione legale dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'art. 24, commi 4 lett. f) e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha, invero, modificato le disposizioni normative dettate in tema di accertamento, eliminando in particolare le disposizioni introdotte con il d.l. 223/2006, e facendo, pertanto, venir meno le presunzioni legali che consentivano all'Ufficio di rettificare il valore dichiarato con il valore "normale". Da ciò ne deriva che, in materia di imposta di registro, stante il richiamo operato dall'art. 53-bis del d.P.R. 131/1986 alle norme sull'accertamento, le rettifiche operate in base all'art. 51 del citato decreto, ovvero, sullo scostamento tra valore dichiarato e valore "normale" – come avviene nel caso di rettifica effettuata facendo riferimento alla Banca dati OMI – assurgono a mere presunzioni semplici, come tale inidonee, di per sé, a giustificare una rettifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 53-bis; legge 88/2009; d.P.R. 600/1973, art 39 comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972, art 54 comma 3.

Stime FIMAA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 128 del 27 novembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Preda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI UN IMMOBILE – Valori di mercato – Antieconomicità – Prezzo di mercato – Onere della prova.

Massima:

Lo svolgimento di un'attività in modo antieconomico può legittimare l'Ufficio alla ricostruzione dei ricavi e, conseguentemente, grava sul contribuente l'onere di giustificare adeguatamente l'anomalia di tale gestione. In particolare, nel caso di operazioni di compravendita di immobili realizzate in contrasto con i criteri di gestione economica ordinaria, la rideterminazione dei valori di dette cessioni immobiliari può essere effettuata in base alle stime della FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), in quanto idonee a rilevare i valori delle cessioni immobiliari site nel territorio, tanto da determinarne, per tipologie di fabbricati, i valori medi cui si possono effettuare dei riferimenti sul valore dell'immobile interessato (*Conf. Cass. 7680/2002, 10802/2002, 1409/2008*).

Obbligo di denuncia ex art. 331, c.p.p.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc di Brescia–Sez. 63, sentenza n. 256 del 4 dicembre 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

TERMINE DELL'ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI DENUNCIA EX ART. 331, C.P.P. – Inoltro del p.v.c. – Non è sufficiente – Essenzialità del riferimento alla fattispecie di reato – Sussiste – Essenzialità del raggiungimento delle soglie di punibilità – Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43, d.P.R. 600/1973 comporta che sia stata effettuata una denuncia ai sensi dell'art. 331, c.p.p.. Anche supponendo che l'invio del p.v.c. rappresenti una "denuncia" ai sensi del c.p.p., il mancato riferimento alla fattispecie di reato nonché il certo mancato superamento delle soglie di punibilità comporta che l'adempimento prescritto dalla normativa sull'accertamento non sia stato debitamente svolto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.

Carenza di motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 150 del 10 dicembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – Mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie – Atto pubblico – Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento – Non sussiste.

Massima:

Le indagini bancarie previste dall'art. 32, n. 6 bis, del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 51, n. 7, del d.P.R. n. 633/1972 rientrano tra i poteri attribuiti all'ufficio per il controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, che per essere esercitati non richiedono particolari motivazioni, ma necessitano solo dell'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale. La mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non configura un'ipotesi di carenza di motivazione dell'atto stesso, in quanto non vi è alcun controllo da effettuare sulle ragioni che hanno generato le indagini bancarie. Sotto il profilo probatorio, l'eventuale inesistenza dell'autorizzazione, della quale, invece, nel p.v.c., ne viene affermata l'esistenza, può essere fatta valere solo mediante querela di falso, in quanto la predetta affermazione è assistita dall'efficacia di cui all'art. 2700 c.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 n. 6-bis e 42; d.P.R. 633/1972, art. 51 n. 7; c.c., art. 2700.

Raddoppio dei termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 128 del 11 dicembre 2012
Presidente e Relatore: D'Isa

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI - OBBLIGO DI DENUNCIA EX ART. 331 C.P.P. – Autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario – Decreto di archiviazione del procedimento penale.

Massima:

L'Ufficio, indipendentemente dagli esiti del procedimento penale, può comunque avvalersi del cd. "raddoppio del termine", atteso che, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, e la diversità dei connotati che li caratterizzano anche in punto di valenza ed apprezzamento probatorio, non inficia la considerazione che nella fattispecie trattavasi di violazione comportante l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, ciò valendo anche nel caso in cui vi è stata la successiva archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; c.p.p., art. 331.

Cancellazione dal registro delle imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 170 del 12 dicembre 2012
Presidente: Pezza, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

REGISTRO DELLE IMPRESE – CANCELLAZIONE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – Perdita della legittimazione processuale – Nullità atto notificato a soggetto inesistente – Sussiste.

Massima:

La cancellazione della società (sia di capitali che di persone) dal Registro delle imprese determina l'estinzione come soggetto giuridico della stessa, pertanto, è nullo qualsiasi atto amministrativo intestato ad un soggetto inesistente.

Scostamento rispetto ai valori OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 145 del 14 dicembre 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – MOTIVAZIONE – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – Iter logico giuridico – Delimitazione materia del contendere – Esercizio diritto di difesa – Valore dichiarato – Scostamento valore di mercato – OMI – Legittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

L'avviso di liquidazione, per essere idoneo allo scopo cui è destinato, deve essere corredato da una motivazione che assicuri il duplice risultato di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa: la motivazione, dunque, assolve la funzione centrale di rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e di diritto sui quali l'avviso è fondato nonché l'iter logico-giuridico in base al quale l'A.F. è giunta all'affermazione in via autoritativa di una determinata pretesa impositiva.
È legittimo sulla base degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 l'accertamento motivato con riferimento al sensibile scostamento tra il valore dichiarato ed il valore di mercato desunto mediante gli elementi di stima di cui alla banca dati delle quotazioni OMI edita dall'Agenzia del Territorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

Accertamento con adesione, garanzie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 176 del 21 dicembre 2012
Presidente: Liguoro, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CARTELLA – GARANZIA FIDEIUSSORIA – Rilevanza – Esclusione – Buona fede e affidamento.

Massima:

La garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 8 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, vigente ratione temporis, non determina la nullità della procedura di adesione, qualora – pur non avendo la contribuente attivato l'anzidetta garanzia fideiussoria prevista dalla legge – il pagamento delle rate definite in sede di accertamento con adesione è stato puntualmente rispettato dalla contribuente. Il preciso rispetto delle rate in scadenza ed il loro completo assolvimento determina, infatti, la necessità di applicare, alla previsione di legge, i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 8.

Indeducibilità costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 177 del 21 dicembre 2012
Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPRESE COLLEGATE – DELITTI NON COLPOSI – INDEDUCIBILITÀ COSTI – SUSSISTE.

Massima:

L'appartenenza ad un gruppo societario i cui referenti sono stati condannati per frode fiscale legittima, anche a carico delle società controllate, l'applicazione dell'art. 4-bis della l. 537/1993 e, cioè, del principio secondo cui "*Nella determinazione dei redditi [...] non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione [...]*".

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 4-bis.

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

Studi di settore, scostamento e gravi incongruenze
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 178 del 11 luglio 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - RETTIFICA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Studi di settore - Insufficiente motivazione – Sussiste.

Massima:

Lo scostamento tra il quantum dichiarato e quello ipotizzato deve essere provato da parte dell'Ufficio. Lo studio di settore non può essere posto ad esclusiva prova sostanziale della pretesa, poiché non costituisce un criterio imprescindibile per la determinazione dei ricavi e dei redditi bensì è suscettibile di approfondimento mediante una puntuale e più specifica indagine accertativa. L'atto di accertamento deve dimostrare l'adeguatezza del risultato ottenuto dall'applicazione degli studi di settore e l' insufficienza delle giustificazioni formulate dal contribuente per un eventuale accertamento con adesione. L'esistenza di «gravi incongruenze» nei dati deve essere adeguatamente motivata nell'avviso di accertamento e l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati, sia a quelli determinabili in via presuntiva non dovrebbe essere inferiore al 25/30 per cento.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Contraddittorio omesso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 271 del 17 luglio 2012
Presidente: Natola, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ATTENDIBILITÀ – OMESSO CONTRADDITORIO - IRRILEVANZA – LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO – CONSEGUE.

Massima:

È legittimo l'accertamento, anche in caso di omesso contradditorio, fondato sugli studi di settore in quanto sostenuti anche dalla antieconomicità dell'attività, dal calcolo delle ore di lavoro prestate e dalla modestia del reddito del coniuge del contribuente.

Scostamento dai parametri
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 188 del 27 luglio 2012
Presidente: Davigo, Relatore: Repossi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI – COSTITUISCE ELEMENTO INDIZIARIO – Contraddittorio – Argomentazioni del contribuente – Valutazione – Necessità.

Massima:

Le risultanze di Ge.Ri.Co. costituiscono un indicatore utile per individuare le situazioni di incongruenza ma la motivazione dell'accertamento, che non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dei parametri, deve essere integrata anche con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.lgs. 331/1993, art. 62-bis.

Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 241 del 7 settembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Siffredi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - VALUTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - RILEVA.

Massima:

La motivazione dell'avviso di accertamento basato sugli studi di settore non deve contenere il mero rinvio alle risultanze dell'attività accertatrice, ma deve dare conto, in modo esplicito, delle valutazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Studi di settore e onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 267 del 29 ottobre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Seregni

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - REDDITI D'IMPRESA - DICHIARATI INFERIORI A QUELLI DERIVANTI DAGLI STUDI DI SETTORE – Contraddittorio – Disconoscimento giustificazioni degli scostamenti tra i ricavi – Mancanza altri indizi – Annullabilità – Sussiste.

Massima:

I risultati conseguiti dalla sola applicazione degli studi di settore devono essere considerati quali semplici indizi che in sede processuale abbisognano di trovare conforto e supporto in altri elementi riconducibili direttamente al contribuente, da versare in giudizio a cura dell'Ufficio per provare la legittimità e la congruità dei valori accertati sui quali si fonda la pretesa creditoria. In giudizio operano le norme processuali dettate in tema di onere e disponibilità della prova dei concreti e significativi elementi sui quali deve fondarsi il ragionamento logico dedotto da entrambe le parti a sostegno delle contrapposte posizioni assunte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 316/1996, art. 6 comma 2; d.lgs. 218/1997, artt. 4 e 5; d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 40.

Riduzione del reddito per stato di salute precaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 282 del 14 novembre 2012
Presidente:Maiga, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – Ore di manodopera artigiana – Riduzione per stato di salute precaria – Spetta.

Massima:

Il reddito d'impresa di un artigiano, accertato mediante il metodo analitico induttivo per maggiori ricavi da ore di manodopera, deve essere ridotto in considerazione dei periodi improduttivi derivanti dal suo ricovero ospedaliero e della ridotta capacità lavorativa per invalidità civile certificata dalla ASL competente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 lett. d) e 41-bis.

Documentazione probatoria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 289 del 14 novembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE - REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ - Produzione documentale - Prova effettiva - Causa dello scostamento - Estratti conti bancari – Insufficienza.

Massima:

Per contrastare efficacemente l'avviso di accertamento emesso sulla base degli studi di settore, il contribuente deve evidenziare le circostanze eccezionali (mancata corrispondenza al cluster di appartenenza, particolari condizioni di salute...), che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività ed il conseguente scostamento dagli stessi. La produzione documentale degli estratti conto bancari non è sufficiente a provare i minori ricavi-compensi-corrispettivi conseguiti, in quanto per loro natura essi registrano le operazioni inserite nella registrazioni contabili.

Scritture contabili formalmente corrette
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 259 del 20 novembre 2012
Presidente: Piscitello, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO – Contabilità formalmente tenuta – Presunzioni - Incompletezza - Infedeltà - Annullabilità - Non sussiste.

Massima:

L'accertamento induttivo del reddito è ammissibile pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette quando la contabilità può essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con una forza lavoro non dichiarata, non vi sia prova e data certa che i lavoratori venissero riportati nel libro matricola aziendale, nè che sia stata data comunicazione alla competente sezione per l'impiego e non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 39 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 39.

Scostamenti non significativi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 322 del 30 novembre 2012
Presidente: Giucastro; Relatore:Frigeni

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – SCOSTAMENTI NON SIGNIFICATIVI.

Massima:

Lo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli individuati per mezzo degli studi di settore costituisce presunzione semplice che necessita, per potersi considerare grave precisa e concordante e per rendere legittimo l'accertamento, di ulteriori elementi di supporto. Scostamenti dell'ordine, in ciascun esercizio preso in esame, dell'8%, del 12% e del 20% non sono da considerarsi significativi.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Determinazione sintetica del reddito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 343 del 10 dicembre 2012
Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – CONTRADDITTORIO - Esame nella motivazione di ogni singolo documento prodotto – Necessità – Esclusione.

Massima:

L'esame dei singoli documenti presentati dal contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, non è richiesta dal dettato normativo in tema di motivazione dell'accertamento sintetico. Di converso, è consentito al contribuente dedurre in giudizio ulteriori documenti a sua difesa, non presentati in sede di contraddittorio, in quanto non ne è previsto un divieto assoluto, pur in vigenza dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 modificato dalla l. 28/1999.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 38; l. 28/1999.

Antieconomicità della gestione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 387 del 31 dicembre 2012
Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ANTIECONOMICITÀ DELLA GESTIONE – LAVORO SUBORDINATO DEI SOCI – ESCLUSIONE.

Massima:

L'utile dichiarato da una società di idraulica ed impiantistica, seppur modesto rispetto all'entità dei costi sopportati, non è espressione dell'antieconomicità della gestione, laddove essa trovi la sua giustificazione nella copertura previdenziale, assistenziale e retributiva di uno dei soci, regolarmente assunto quale lavoratore subordinato. Inoltre, pur essendo necessaria l'indicazione nelle fatture di vendita della natura e quantità dei beni ceduti, non è parimenti obbligatoria l'indicazione delle ore di manodopera, il cui importo è frequentemente forfetizzato per lavori di piccolo importo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Conducente taxi
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 150 del 9 agosto 2012
Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Accertamento analitico-induttivo – Conducente taxi.

Massima:

Ai fini della ricostruzione induttiva del chilometraggio percorso da parte del contribuente esercente attività di trasporto a noleggio e con veicolo di piazza, il consumo medio indicato dalle case automobilistiche costruttrici non soddisfa i requisiti richiesti per le presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 600/1973, in quanto tende all'eccesso sia per ragioni pubblicitarie sia perché è riferito a condizioni ottimali di viabilità non replicabili in concreto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Accertamento su base presuntiva
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 94 del 15 ottobre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA - STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI.

Massima:

Le risultanze dello studio di settore prive di ulteriori elementi giustificativi, nell'ipotesi in cui la contabilità sia tenuta in maniera formalmente regolare, non possono essere utilizzate per rettificare il reddito del contribuente, a meno che le divergenze siano assolutamente abnormi o in contrasto con il senso comune. I valori percentuali medi del settore, difatti, non rappresentano un fatto noto ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Scritture contabili formalmente corrette
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 129 del 3 dicembre 2012
Presidente: Galizzi, Relatore: Mannella

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SCRITTURE CONTABILI FORMALMENTE CORRETTE - Metodo analitico induttivo – Contabilità complessivamente inattendibile.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile. Quindi, ancorché corretta dal punto di vista formale, se la contabilità confligge con i criteri di ragionevolezza, per esempio sotto il profilo della antieconomicità della gestione, l'Ufficio può dubitare dalla veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lettera d).

Accertamento sintetico, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 234 del 21 dicembre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE – SUSSISTE.

Massima:

La determinazione del reddito effettuata a seguito dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti - indici di maggiore capacità contributiva – individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore. Ciò non di meno, l'accertamento sintetico rimane pur sempre un mezzo straordinario ed eccezionale nel senso che il ricorso ad esso deve ritenersi consentito solo nei casi in cui non sia possibile individuare la fonte dei redditi del contribuente e possa fondatamente presumersi l'esistenza di attività economiche occulte (*Conf. Cass. 10491/2008 e 5794/2001*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e 5.

Studi di settore, motivazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 87 del 11 luglio 2012
Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – REDDITO DI IMPRESA – PRESUNZIONI – MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

Massima:

In tema di determinazione del reddito di impresa, le stime elaborate su campioni statistici di dichiarazioni dei redditi, per essere validamente utilizzate a supporto di un atto di accertamento, necessitano della dimostrazione di come siano state collegate nei confronti delle problematiche sollevate dal contribuente. La motivazione dell'accertamento deve, pertanto, spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni presentate dal contribuente. Più in particolare, è onere dell'Amministrazione finanziaria, mettere il contribuente nella condizione di conoscere tutti i dati ed i procedimenti di selezione del campione utilizzato per l'elaborazione posta a base dell'accertamento. Il richiamo asettico a medie del settore di appartenenza, se in linea di principio accettabile per individuare la redditività media dello stesso, non può in automatico comportarne l'utilizzo in sede di accertamento, in quanto devono essere illustrate le condizioni che rendono applicabile al caso specifico tali medie, per consentire sia una idonea difesa al contribuente, sia un'adeguata valutazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.

Applicazione percentuale di ricarico
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 30 del 4 luglio 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE - Applicazione percentuale di ricarico – Motivazione delle ragioni per l'applicazione della percentuale di ricarico – Necessità – Sussiste.

Massima:

In caso di congruità rispetto agli studi di settore l'applicazione in sede di accertamento di una percentuale di ricarico del 20%, disattendendo le risultanze delle scritture contabili e omettendo ogni giustificazione sulla ragione dell'impiego della percentuale di ricarico, si pone in contrasto con i principi previsti dall'art. 39 d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Accertamento sintetico, prova contraria
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 130 del 2 agosto 2012
Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO - MODALITÀ – MOTIVAZIONI – PROVA CONTRARIA - ONERE DELLA PROVA.

Massima:

L'accertamento sintetico, utilizzabile anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta, è fondato sul presupposto logico secondo cui il sostenimento di una spesa (specie se di una certa rilevanza, come nel caso di acquisto di immobile) è indice della sussistenza di un reddito adeguato a sostenerla, sulla base del principio di ragionevolezza. Il contribuente, a fronte della presunzione legale relativa fondata sugli indicatori di reddito, non può sindacare la quantificazione del reddito collegato ai beni-indice e neppure la natura del bene (primario o meno), bensì è tenuto a dimostrare di essersi procurato quei beni con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte (nel caso esaminato il contribuente aveva provato come, oltre ai redditi dichiarati, disponesse di ingenti redditi finanziari già tassati alla fonte, idonei a giustificare il preteso scostamento tra il dichiarato e quanto accertato sinteticamente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Valore dell'avviamento
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 85 del 26 settembre 2012
Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA – IMPOSTA DI REGISTRO – Accertamento induttivo della plusvalenza basato sul maggior valore determinato ai fini dell'Imposta di registro – Legittimità – Sussiste.

Massima:

In caso di cessione di azienda l'accertamento di maggior valore dell'avviamento ai fini del registro, che sia divenuto definitivo, costituisce indizio di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Verifica prezzi di trasferimento
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 90 del 9 ottobre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRES – PREZZI DI TRASFERIMENTO – VALORE NORMALE – Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria – Sussiste – Analisi comparativa svolta per prodotti similari commercializzati in regime di libera concorrenza – Necessità – Sussiste.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria non può procedere ad una rettifica dei prezzi di trasferimento se non dimostra che il prezzo applicato non è conforme al principio di libera concorrenza e che tale difformità discende da un'analisi comparativa svolta confrontando i prezzi praticati per prodotti similari commercializzati in regime di libera concorrenza, pena l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.

Indici di spesa
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 187 del 3 dicembre 2012
Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – INDICI DI SPESA – ONERE DELLA PROVA – Contribuente - Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Massima:

In tema di accertamento sintetico il contribuente, a fronte della presunzione legale relativa fondata sugl'indici di spesa, non può sindacare la quantificazione del reddito ricollegato ai beni indicatori di reddito o alla natura di questi, ma ha l'onere di dimostrare di essersi procurato quei beni con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.

Deduzione oneri
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 112 del 23 luglio 2012
Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA – REDDITOMETRO – Reddito sinteticamente accertato – Deduzione oneri – Necessità – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, la rettifica dell'IRPEF non va operata rapportando il reddito quale sinteticamente accertato al reddito dichiarato, al lordo degli oneri deducibili. La regola della obbligatoria deduzione degli oneri di cui all'art. 10 d.P.R. 917/1986 dal reddito complessivo determinato sinteticamente discende dal fatto che l'accertamento sintetico porta ad individuare un reddito già al "netto" di tali oneri e cioè quel reddito per così dire "libero" che consente al percettore di acquistare e mantenere determinati beni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973 art. 38.

Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 116 del 7 settembre 2012
Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA – RISORSE DI CARATTERE NON REDDITUALE – Utilizzi – Onere della prova contribuente – Sussiste.

Massima:

La determinazione sintetica del reddito, effettuata sulla base del c.d. redditometro, dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di spesa di una maggiore capacità contributiva provenienti da parametri e calcoli statistici posti a base della pretesa tributaria. Per vincere la presunzione relativa, il contribuente deve, oltre che documentare le risorse di carattere non reddituale, anche dare ragione dell'utilizzo delle stesse per l'acquisto dei beni risultati nella sua disponibilità e che hanno determinato il maggior reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 38 commi 4 e 5.

Documentazione extracontabile
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 121 del 13 settembre 2012
Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA – DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE – Prova indiziaria non univoca – Non sufficiente.

Massima:

Non ha ex se i requisiti della gravità precisione e concordanza la documentazione extracontabile reperita terzi, consistente in conteggi e annotazioni manuali, contenuti in una busta manoscritta, recante il nome della società accertata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.

Redditometro, nucleo familiare
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 122 del 24 settembre 2012
Presidente: Rossi, Relatore: Rebecchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Redditometro – Rilevanza del reddito del nucleo familiare per valutare la capacità di spesa del contribuente – Principio di solidarietà economica – Legittimità - Sussiste.

Massima:

Nell'effettuare il ricalcolo del reddito sintetico imputabile al nucleo familiare appare logico applicare un principio effettivo di solidarietà economica, al di là delle regole giuridiche, onde evitare che l'accertamento sintetico si riveli non veritiero, risultando palesemente incongruente per eccesso in relazione alla capacità contributiva del soggetto accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Documentazione presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 91 del 5 dicembre 2012
Presidente: Guarneri, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – DOCUMENTAZIONE RINVENUTA PRESSO TERZI – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

È legittimo da parte dell'Ufficio procedere con l'accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base della documentazione rinvenuta anche presso terzi contribuenti purché, la rettifica avvenga sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, desunte dagli atti e dai documenti di cui l'Amministrazione finanziaria è entrata in possesso (Conf. Cass. 8225/2008, 9110/2011 e 14770/2011)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 633/1972, art. 54.

Accertamento induttivo, carenze documentali
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 116 del 2 luglio 2012
Presidente e Relatore: De Giorgio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – CARENZE DOCUMENTALI – Omissione di dichiarazioni – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La mancata o frammentaria tenuta della contabilità, nonché la illeggibilità della documentazione, la cui conservazione ed integrità sono obbligatorie per legge, unitamente all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali sono elementi tali da legittimare l'organo accertatore a procedere alla determinazione delle imposte mediante l'utilizzazione dei dati comunque posseduti, con facoltà di prescindere in tutto od in parte dalle risultanze delle scritture contabili, soprattutto se le carenze accertate si fondano su processi verbali di constatazione di ausiliari – guardia di finanza – preposti alla verifica della veridicità e attendibilità dei dati e dei documenti, per altro in parte illeggibili e disorganici, forniti dalla parte contribuente in sede di verifica fiscale.

Indici di capacità contributiva
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 126 del 25 ottobre 2012
Presidente: Annoni, Relatore: Bertolini

Intitolazione:

I.R.PE.F. – ACCERTAMENTO SINTETICO – BENI/INDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – Prove del mantenimento dei beni – Illegittimità accertativa – Sussiste.

Massima:

L'acquisizione, durante la vita lavorativa, da parte del contribuente risultante pensionato nel momento dell'accertamento, dei beni indicatori di capacità contributiva, ed il possesso di redditi sufficienti al mantenimento dei beni stessi esonerano l'accertato dalla dimostrazione analitica dei prelievi bancari effettuati per i singoli pagamenti a sostegno delle spese relative ai beni menzionati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Omissioni di risposta al questionario
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 133 del 19 novembre 2012
Presidente: Annoni, Relatore: Maffei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Omissioni di risposta al questionario e di presentazione della dichiarazione – Carenze probatorie nel merito – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Le omissioni di risposta al questionario e di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, nonché le carenze documentali del contribuente volte ai fini di fornire giustificazioni e prove documentali relative ai versamenti e prelievi bancari legittimano l'organo accertatore a fondarsi su presunzioni, caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, secondo cui gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie sono riferibili ad operazioni imponibili atte a dimostrare l'esistenza di un'attività, nella fattispecie, professionale ed a giustificare la quantificazione del reddito ricavato da quest'ultima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 commi 1 lett. d) e 2.

Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 145 del 23 luglio 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE – RICOSTRUZIONE REDDITO SU PRESUNZIONI SEMPLICI – Legittimità – Sussiste – Onere della prova in capo al contribuente – Affermazioni generiche – Onere della prova non assolto.

Massima:

In caso di omessa dichiarazione, ove l'Amministrazione, basandosi anche su presunzioni semplici, ricostruisca induttivamente la posizione reddituale del contribuente, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'insussistenza dei fatti posti alla base dell'accertamento. Tale prova non è integrata laddove il contribuente si limiti ad esporre nel ricorso generiche affermazioni senza produrre alcuna prova documentale certa a sostegno delle proprie tesi difensive.

Accertamento sintetico e motivazione
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 45 del 3 luglio 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Folini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - ONERE DELLA PROVA CONTRARIA - A carico del contribuente – Motivazione dell'avviso.

Massima:

In caso di impugnazione di un avviso di accertamento adottato sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-sexies d.l. 331/1993, è onere del contribuente giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello parametrico accertato. Infatti i risultati degli studi di settore costituiscono una presunzione semplice aventi i requisiti della gravità e della precisione e se il contribuente non ha fornito le prove sufficienti a contrastare i risultati Ge.Ri.Co (Gestione Ricavi e Compensi) questi ultimi legittimano I' avviso di accertamento impugnato.
L'obbligo della motivazione, in linea di principio, deve considerarsi soddisfatto quando la motivazione del provvedimento fiscale sia tale da esplicitare, sia pure in forma sintetica, le ragioni della pretesa tributaria in modo tale da consentire, da un lato, di delimitare I'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella eventuale fase contenziosa successiva e, dall'altro, di permettere al contribuente un efficace esercizio del diritto di difesa giudiziale. Deve ritenersi, perciò, assolto l'obbligo di motivazione qualora, dalla mera lettura delle ragioni esposte dall'Ufficio a fondamento della pretesa fiscale, sia possibile verificare che I'oggetto e la materia del contendere sono stati chiaramente delimitati, che le ragioni e il fondamento della pretesa erariale sono stati ampiamente precisati; che le norme di legge ritenute violate sono state puntualmente indicate, sicché possa concludersi che il contribuente è stato posto in grado di esercitare in maniera completa ed efficace il proprio diritto di difesa.

Accertamento sintetico induttivo
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 36 del 20 luglio 2012
Presidente e Relatore: Cerracchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Lo strumento previsto dall'art. 38 comma 4 del d.P.R. 600/1973 consente, in base a elementi e circostanze di fatto certi, di determinare il reddito complessivo netto del contribuente in funzione del contenuto induttivo di elementi e circostanze. L'Amministrazione può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (autovetture, possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo. L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'Amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. n.600/1973, art.38, commi 4 e 5, (disposizioni introdotte dalla legge 30/12/1991 n.413 art.1) consiste nell'applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l'Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignoto (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacita contributiva). La suddetta presunzione genera peraltro l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale esse si fondano non corrisponde alla realtà.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 59 del 18 settembre 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO, SU BASE PRESUNTIVA - SOCIETÀ DI COMODO.

Massima:

Nel caso di richiesta di disapplicazione della disciplina contenuta nell'art. 30, comma 1 della legge 724/1994 sulle società di comodo (con riduzione degli importi da tenere in considerazione nel test di operatività), occorre procedere con apposita istanza di interpello disapplicativo. Per di più, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), la sola modalità per beneficiare dell'applicazione delle norme in tema di società di comodo (e di conseguenza di superare la presunzione del reddito minimo), è quella di chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina, a mezzo di apposita istanza di interpello ai sensi dell'art.37-bis comma 8 del d.P.R. 29.09.1973 n.600.
In ogni caso, in base all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n.724 una società viene considerata non operativa quando non supera il "test di operatività" ovvero quando l'ammontare complessivo di ricavi, di incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a conto economico risulti inferiore a quello dei ricavi figurativi determinati attraverso l'applicazione di determinati coefficienti a particolari asset ovvero immobili, partecipazioni, immobilizzazioni etc.
In assenza di prova che le situazioni oggettive e aventi carattere straordinario che hanno impedito di superare il "test di operatività" di cui all'art. 30 comma 1 o di conseguire un reddito almeno pari a quello minimo presunto, determinato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la società deve essere qualificata quale società "non operativa" e, quindi, deve ritenersi che l'attività fosse da questa esercitata con l'esclusivo intento elusivo delle imposte.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.

Redditometro e scudo fiscale
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 118 del 13 novembre 2012
Presidente: Lainati, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – REDDITOMETRO – SCUDO FISCALE – VALENZA.

Massima:

L'emersione delle attività detenute all'estero preclude l'accertamento solo se antecedente ai fatti che si contestano. L'effetto preclusivo invece, se lo scudo è successivo alle spese sostenute, non si ravvisa in assenza di prova circa il rimpatrio all'epoca dei fatti contestati. Lo scudo fiscale non mette al riparo da eventuali azioni di accertamento, a meno che non si tratti di beni acquistati con finanziamenti garantiti da attività detenute all'estero e poi rimpatriate con la sanatoria.

Riferimenti normativi:d.l. 78/2009, art 13-bis comma 3.

Documenti non esibiti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 86 del 2 luglio 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DOCUMENTI NON ESIBITI IN RISPOSTA AGLI INVITI DELL'UFFICIO – Art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973 – Limitazione al diritto di difesa costituzionalmente garantito – Sussiste – Necessità di interpretazione rigorosa – Sussiste.

Massima:

La disposizione di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. 600/1973, secondo cui le notizie e i dati non addotti ed i documenti non esibiti in risposta alle richieste dell'Amministrazione finanziaria non possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, costituendo una limitazione del diritto alla difesa, deve essere interpretata in modo rigoroso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Valore indiziario dello studio di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 62 del 5 luglio 2012
Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - VALORE INDIZIARIO – Contraddittorio - Necessità di prendere posizione sulle ragioni del contribuente – Obbligo di motivazione - Sussiste.

Massima:

Nell'ambito di un accertamento fondato sullo studio di settore l'Ufficio è tenuto, a pena di nullità, ad attivare il contraddittorio con il contribuente, durante il quale potrà dimostrare che lo studio di settore non è in grado di rappresentare adeguatamente l'attività esercitata. Il mancato accoglimento delle ragioni giustificatrici lo scostamento deve tuttavia trovare riscontro, a pena di nullità, nella motivazione dell'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 42; d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Disponibilità di redditi esenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 92 del 17 luglio 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Luciani

Intitolazione:

REDDITOMETRO – PROVA LIBERATORIA – DISPONIBILITÀ ALTRI REDDITI - Accertamento sintetico – Spesa per incrementi patrimoniali – Disponibilità redditi esenti o soggetti ad imposizione alla fonte – Non sufficiente – Onere di prova circa il nesso di causalità – Sussiste.

Massima:

La prova della disponibilità di redditi esenti o soggetti a tassazione a titolo di imposta non è da sola sufficiente a giustificare l'incremento patrimoniale su cui si fonda l'accertamento sintetico. L'oggetto della prova liberatoria a carico del contribuente, secondo la giurisprudenza di legittimità, è individuato unicamente nella dimostrazione della spesa per incrementi patrimoniali con redditi esenti o redditi soggetti a imposizione alla fonte e non è, pertanto, sufficiente la sola dimostrazione della disponibilità di redditi, ma occorre che il contribuente provi l'esistenza della causalità tra il possesso del reddito esente o soggetto a imposizione alla fonte e il sostenimento della spesa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Imposte sui redditi e accertamento sintetico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 78 del 18 luglio 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Maffey

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUNZIONE SEMPLICE – PROVA CONTRARIA.

Massima:

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contratto di locazione finanziaria dell'automobile e la sottoscrizione di un atto pubblico di compravendita possono costituire elementi sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, applicando presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manchi del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente, ovvero che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Conf. Cass. 8984/2007 e 19637/2010).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Studi di settore, efficacia probatoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 105 del 23 luglio 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – VALORE PROBATORIO – ULTERIORI VALUTAZIONI – NECESSITANO.

Massima:

È illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore non accompagnato da valutazioni in merito alla congruità dei dati della dichiarazione dei redditi. Trattasi di sistema basato su presunzioni semplici la cui idoneità probatoria è rimessa al giudice tributario. (Conf. Cass. 105/03 e 140/03).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 68.

Decisione equitativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 107 del 7 settembre 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – INDUTTIVO – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – Accertamento induttivo-sintetico – Divieto di determinazione del reddito in via equitativa.

Massima:

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, l'Ufficio è legittimato all'utilizzo di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con il cosiddetto metodo induttivo – sintetico, adoperando anche in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973. Tuttavia, ciò non legittima il giudice tributario a determinare il reddito del contribuente sulla base di criteri equitativi, poiché l'art. 114, c.p.c. consente la pronuncia secondo equità quando il merito della causa riguarda diritti disponibili delle parti, mentre l'obbligazione tributaria non può essere annoverata tra i diritti disponibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 3; c.p.c., art. 114.

Mancata adesione all'invito al contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 111 del 7 settembre 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO PER L'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – Notifica dell'accertamento basato unicamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli scaturenti dall'applicazione dello studio di settore – Legittimità del comportamento dell'Ufficio – Sussiste.

Massima:

Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che si è sottratto al contraddittorio pre-contenzioso, l'Ufficio può legittimamente motivare l'atto impositivo unicamente con lo scostamento tra i ricavi dichiarati rispetto a quelli scaturenti dall'applicazione dello studio di settore. È, infatti, onere del contribuente fornire nel corso del contraddittorio motivazioni utili a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies comma 3.

Insufficienza dello studio di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 87 del 18 settembre 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE - VALORE – Sufficienza dei parametri a fondare l'accertamento – Non sussiste – Necessità di valutare la specifica realtà operativa del contribuente.

Massima:

Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice di maggior reddito, il cui risultato deve essere comunque rapportato alla concreta e particolare situazione del contribuente. In altri termini, atteso che il risultato del procedimento induttivo condotto mediante l'utilizzo di parametri, medie nazionali o di settore è pur sempre una presunzione che deve possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta evidente che l'Ufficio non può fare acritico ricorso a tali strumenti accertativi, senza valutare la loro attendibilità e congruità con riferimento alla specifica realtà operativa del contribuente, il cui esame richiede, di conseguenza, un apposito approfondimento in sede di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 39.

Studi di settore, presunzioni semplici
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 96 del 20 settembre 2012
Presidente: Frangipane, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITO D'IMPRESA – METODO ANALITICO-INDUTTIVO – Studi di settore – Funzione dei valori percentuali medi quali risultati di un'elaborazione statistica – Natura presuntiva – Non sussiste – Necessità di essere confortati da altre circostanze – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i valori percentuali medi del settore rappresentano non tanto un "fatto noto" storicamente verificato, sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 c.c., ma, piuttosto, il risultato di un'estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che fissa soltanto una regola di esperienza, per cui tali valori in nessun caso possono giustificare presunzioni qualificabili come gravi e precise, indicando, diversamente dai risultati valutativi emergenti da medie elaborate con riferimento all'andamento economico della specifica impresa interessata, solo in via ipotetica la redditività dell'attività dell'impresa medesima, cosicché, laddove non confortati da altre risultanze, come nel caso in scrutinio, si rivelano assolutamente inidonei ad integrare i presupposti di cui all'art. 39 medesimo (Conf. Cass. 8535/1998, 18038/2005 e 10960/2007).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Studi di settore, diritto al contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia–Sez. stacc. di Brescia–Sez. 65, sentenza n. 101 del 20 settembre 2012
Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITO D'IMPRESA –METODO ANALITICO-INDUTTIVO – Studi di settore – Elaborazioni statistiche – Diritto del contribuente al contraddittorio – Sussiste.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano solo un'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell'analisi delle dichiarazioni di un campione di contribuenti, che deve trovare sostanza nel contraddittorio con il contribuente. Ma se questi rimane inerte deve assumere le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento, pur conservando nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici (Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Importi del mutuo concesso all'acquirente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 140 del 25 settembre 2012
Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VALORE REALIZZO IMMOBILI – Mutui concessi agli acquirenti – Rilevanza - Presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Massima:

Gli importi dei mutui, erogati agli acquirenti di immobili da parte del sistema bancario, rappresentano il reale prezzo delle unità immobiliari atteso che, sulle stesse, gli istituti bancari provvedono ad iscrivere ipoteca a garanzia della restituzione delle somme mutuate.
L'erogazione di maggiori somme rispetto al valore del bene su cui verrà iscritta l'ipoteca, contravvenendo ad un elementare principio di prudenza non certo derogabile dal sistema bancario, è pressoché irreale. Conseguentemente, il maggior importo del mutuo erogato rispetto al valore dell'immobile dichiarato nell'atto notarile di vendita, ben può rappresentare un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idoneo a legittimare l'accertamento del maggior valore dell'immobile venduto, indipendentemente dalla regolarità formale delle scritture contabili della venditrice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Inerenza dei costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 61 del 27 settembre 2012
Presidente: Paganini, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO - Controllante olandese – Costi di assicurazione su crediti – Deducibilità - Non sussiste.

Massima:

Un comportamento antieconomico che il contribuente non riesca a spiegare in maniera convincente rappresenta una presunzione di evasione che rende legittimo l'accertamento analitico induttivo spettando così al contribuente dimostrare la correttezza del suo operato.
Non può sussistere indipendenza della controllata né in diritto né in fatto se la società è controllata totalmente al 100% da un socio unico ed è inserita in una cogente politica di un gruppo multinazionale che ha portato ad addebitarle un costo palesemente non inerente poiché sostenuto a vantaggio e nell'interesse della sua controllante.

Società a ristretta base azionaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 176 del 1 ottobre 2012

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

PRESUNZIONE DI MAGGIOR REDDITO – RISTRETTA BASE AZIONARIA - Utili extrabilancio – Gravità, precisione e concordanza – Sussiste.

Massima:

È legittimo l'accertamento con cui l'Ufficio recupera a tassazione, in via presuntiva, una quota di ammortamento, relativa all'avviamento fittiziamente determinato, in capo ai soci di una società a ristretta base azionaria siccome ritenuta equivalente ad una distribuzione di utili extrabilancio. La presunzione si fonda sul ridotto numero di soci il quale si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Nullità conseguente al mancato contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 124 del 12 ottobre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCANZA DI CONTRADDITTORIO – Rileva - Nullità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

In sede di rideterminazione del reddito sulla base degli studi di settore, è illegittimo l'avviso di accertamento emesso in difetto del contraddittorio con il contribuente, quale fase necessaria dell'attività accertatrice per superare le incertezze dei risultati ottenuti con l'utilizzo di uno strumento di per sé statico e da adeguare, pertanto, alla la realtà economica del singolo contribuente.

Presunzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 125 del 16 ottobre 2012
Presidente: Siniscalchi, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUNZIONE SEMPLICE – PROVA CONTRARIA – PATRIMONIO.

Massima:

L'accertamento sintetico di cui all'art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. 600/1973 si fonda su elementi presuntivi di una capacità contributiva gravemente dissonante rispetto ai redditi sottoposti a tassazione, desunta dalla capacità di spesa del contribuente. Trattandosi di presunzione semplice, il contribuente può superarla dimostrando che la spesa è avvenuta con redditi diversi o somme escluse dalla formazione della base imponibile (anche i risparmi accumulati in una vita di lavoro, se si dimostra l'esistenza di redditi pregressi, ritualmente dichiarati e compatibili con l'accumulazione di risparmi, costituiscono "redditi" esclusi dalla base imponibile in quanto già tassati al momento della loro percezione). La prova dell'esistenza di un patrimonio – ereditato o costituito da risparmi su redditi già assoggettati a tassazione – è sufficiente a giustificare spese che, prima facie, possono apparire sproporzionate rispetto al reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e ss.

Contraddittorio procedimentale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 123 del 16 ottobre 2012
Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

STUDI SETTORE – CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – Elementi giustificativi dello scostamento – Onere motivazione atto e prova – Grava sull'Amministrazione.

Massima:

A fronte della giustificazione fornita dal contribuente in merito al minor reddito prodotto rispetto a quello accertato in riferimento alla particolarità del caso concreto nel suo contesto oggettivo e soggettivo (nel caso di specie perdita di clienti e contrazione delle vendite, nonché sensibile aumento dei costi delle materie prime), spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova per fondatamente quantificare le maggiori pretese tributarie ove esistenti e l'esistenza di maggiore imponibile oltre quello dichiarato.

Riferimenti normativi: d.l 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. d).

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 82 del 19 ottobre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO – VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE – Non sussiste - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – Validità – Non sussiste.

Massima:

L'accertamento con redditometro costituisce un mezzo di attuazione del principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva ed imposizione tributaria in quanto è reso ragionevole dal ricorso ad indici idonei a darne fondamento reale.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai suoceri in relazione alla addotta circostanza di aver contribuito al sostenimento economico della famiglia non può avere attitudine certificativa e probatoria nello specifico contesto del procedimento tributario

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

Utilizzo parametri
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 84 del 19 ottobre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - UTILIZZO PARAMETRI – CARENZA PROVA DELLE GRAVI INCONGRUENZE – LEGITTIMITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

I parametri costituiscono presunzioni relative. Il contribuente che voglia contestare il risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e dimostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni.

Comportamento antieconomico del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 151 del 2 novembre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE – Comportamento antieconomico del contribuente – Non rileva – Prova dello scostamento del reddito accertato e quello dichiarato – Necessaria.

Massima:

In caso di accertamento fondato sugli studi di settore, l'antieconomicità delle scelte intraprese dalla società accertata, (come ad esempio il perdurare nell'esercizio dell'attività commerciale nonostante le perdite subite o il sostenimento di costi al di sopra dei ricavi conseguiti), non giustifica da sola l'applicazione in via presuntiva di ricavi diversi da quelli dichiarati, in quanto non sussiste nell'ordinamento tributario un principio che porti ad applicare una maggiore imposizione fiscale nei confronti di un'impresa se le perdite che essa effettivamente subisce non sono circoscritte ad un limitato periodo di tempo, né l'applicazione degli studi di settore può prevalere sulle risultanze dalla prova contraria fornita dalla parte privata.

Mancato contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 131 del 13 novembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – OMESSO CONTRADDITTORIO – Procedimento di adesione – Irrilevanza – Nullità dell'avviso.

Massima:

Il contraddittorio tra Amministrazione e contribuente previsto dall'art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998 costituisce un passaggio "essenziale e imprescindibile" del procedimento che legittima l'accertamento fondato sullo studio di settore, la cui omissione comporta la nullità assoluta, e come tale rilevabile d'ufficio, dell'accertamento stesso. Né potrebbe valere a legittimare l'accertamento il fatto che in sede di accertamento con adesione il contribuente abbia potuto esporre le ragioni del suo discostamento dallo studio di settore, perchè il contraddittorio legittimante l'accertamento deve precedere l'accertamento stesso, costituendo un passaggio "essenziale e imprescindibile" del suo procedimento di formazione (*Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009*).

Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 10 comma 3-bis.

Intervallo di confidenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 152 del 14 novembre 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Candido

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – INTERVALLO DI CONFIDENZA – ESCLUSIONE DEL COMPENSO AL SOSIO AMMINISTRATORE - ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

È illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore per il quale la procedura Ge.ri.co. non ha stimato i ricavi al netto dei compensi erogati al socio amministratore, circostanza che ove operata, avrebbe determinato un reddito congruo all'interno dell'intervallo di confidenza.

Percentuale media applicabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 204 del 16 novembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

REDDITIVITÀ - PERCENTUALE MEDIA APPLICABILE - COMUNE ESPERIENZA - INSUFFICIENZA PROVA - VALUTAZIONE CONGRUITÀ.

Massima:

Non è sufficiente la dimostrazione della percentuale di redditività media applicabile al settore, ricorrendo alla sola regola della comune esperienza, in assenza di una valutazione circa la congruità della stessa al caso concreto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.

Motivazione e onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 136 del 19 novembre 2012
Presidente: Cusumano, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE MAGGIORE REDDITO - Vendita di immobili – Maggiore reddito imponibile – Difetto di motivazione – Onere della prova - Differenza – Non necessaria esplicitazione delle fonti di prova nella motivazione.

Massima:

Nel caso di accertamento effettuato in via induttiva nei confronti di un contribuente operante nel settore della compravendita di immobili, in merito al difetto di motivazione dell'accertamento lamentato dal contribuente e alla prova, deve ritenersi che i due elementi abbiano natura e funzioni diverse. La motivazione, infatti, deve esplicitare le ragioni poste a fondamento della pretesa erariale chiarendo al contribuente l'iter logico seguito dall'ufficio e assicurando il diritto di difesa; di contro l'assolvimento dell'onere della prova è necessario per dimostrare la fondatezza delle ragioni descritte nella motivazione. Per tali ragioni, sussistendo soltanto l'obbligo di motivare l'avviso di accertamento, non vi è vizio di motivazione se nell'avviso di accertamento non sono state indicate e offerte in comunicazione le prove considerate dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 39 comma 1 e 2.

Redditometro – Saldi c/c
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 144 del 20 novembre 2012
Presidente: Liguoro, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – INCREMENTO PATRIMONIALE – Ripartizione pro-quota nell'anno dell'acquisto e nei quattro successivi – Illegittimità – Capacità di spesa – Redditi soggetti a ritenuta alla fonte – Conto corrente – Saldi di fine anno di annualità precedenti – Valutazione dell'Ufficio – Necessità – Sussiste.

Massima:

Viola l'art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 600/1973 il comportamento dell'Ufficio accertatore laddove riparte l'incremento patrimoniale non pro-quota nell'anno di acquisto e sui quattro precedenti bensì sugli anni successivi. Sono rilevanti ai fini della capienza reddituale che giustifica le quote imputabili all'anno accertato ed ai quattro precedenti i saldi del conto corrente del contribuente al 31 dicembre di ciascun anno. Tali saldi, tassati alla fonte in termini di interessi, sono rilevanti ai fini della dimostrazione di capienza reddituale, a prescindere dal reddito dichiarato nel periodo di imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6.

Contribuente, mancata partecipazione al contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia- Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 188 del 20 novembre 2012
Presidente: Oldi, Relatore: Alberti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Inerzia del contribuente – Inversione onere della prova.

Massima:

L'omessa adesione del contribuente allo strumento del contraddittorio preventivo genera l'inversione dell'onere probatorio. Di conseguenza, in sede processuale, la parte contribuente sarà gravata dalla responsabilità di dover fornire gli elementi fattuali idonei a confutare la rettifica parametrale.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).

Obbligatorietà del contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 133 del 29 novembre 2012
Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO – Necessità del medesimo – Mancanza – Conseguenze – Nullità dell'avviso di accertamento.

Massima:

La determinazione dei ricavi sulla base degli studi di settore – a prescindere dall'esistenza di un accertamento anche in base a rilievi contenuti in un PVC – deve comportare, di per sé, la fase del contraddittorio, altrimenti si aggirerebbe (da parte dell'Ufficio) il disposto normativo. Improprio e illegittimo è l'invito al contribuente – contenuto in un questionario - a svolgere deduzioni sull'esito degli studi di settore: il contraddittorio deve essere preventivo.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39.

Attività non prevalente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 115 del 29 novembre 2012
Presidente: Franciosi, Relatore Chiametti

Intitolazione:

ATTIVITÀ SVOLTA IN VIA NON PREVALENTE - STUDI DI SETTORE – NON UTILIZZABILITÀ.

Massima:

È illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore con riferimento ad una attività svolta in via non prevalente. Nel caso in esame il contribuente, presidente del consiglio di amministrazione di una società, realizzava e commercializzava software.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Perdite pregresse
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 151 del 4 dicembre 2012
Presidente: Lamanna, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE - REDDITO D'IMPRESA – Mancato riconoscimento di perdite pregresse – Nullità.

Massima:

E' nullo l'avviso di accertamento che, in applicazione degli studi di settore, rettifica i ricavi dichiarati e ridetermina il maggiore reddito d'impresa senza il riconoscimento – in deduzione – delle perdite pregresse. Tale metodologia, infatti, distorce la reale capacità contributiva della società accertata, rende nulla la rettifica dei ricavi e del conseguente reddito d'impresa accertati.

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 817/1986, art. 84; d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 549/1995, art. 3 comma 18

Rinvio a dati statistici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 262 del 4 dicembre 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE – Onere della prova nell'accertamento – Sufficienza del rinvio ai dati statistici – Non sussiste.

Massima:

Non assolve all'onere della prova l'Ufficio che fondi un avviso di accertamento, meramente, sui dati statistici emergenti dagli studi di settore. La circostanza che sia stato svolto il contraddittorio con il contribuente non determina l'inversione dell'onere della prova che, in ossequio al principio che l'onere della prova incomba su ei qui dicit, ovvero l'Amministrazione finanziaria. I dati emergenti dagli studi di settore fondano una presunzione semplice che l'Ufficio deve corroborare con altri dati, quali la scorretta contabilità, l'occultamento di documentazione, l'esistenza di operazioni fittizie.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.

Studi di settore, presunzioni relative
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 134 del 5 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI RELATIVE – Onere di attivazione — Inaffidabilità risultato ottenuto.

Massima:

Pur essendo in via di principio il ricorso a parametri e studi di settore che, di fatto, introducono lo strumento delle presunzioni tendenti alla ricostruzione del reddito, è tuttavia certo che si tratta di presunzioni relative, cosicché il contribuente che voglia contestare il risultato prodottosi in applicazione delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.

Valori O.M.I.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 269 del 11 dicembre 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

ONERE PROVA – ACCERTAMENTO BASATO SU PRESUNZIONI – Valore normale emergente da listino OMI – Prova grave precisa e concordante – Non è tale.

Massima:

L'accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 fondato, sul valore normale (ex art. 9, d.P.R. 917/1986) dei beni immobili deve ritenersi carente di adeguata prova laddove si basi esclusivamente sui valori emergenti da listini come quelli contenenti i valori O.M.I. Il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento su listini diversi da quelli offerti da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di accertamento presuntivo, lo scarto dell'1% (fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto contestato dall'Ufficio) è decisamente poco probante.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 233/2006; d.P.R. 917/1986, art. 9.

Motivazione dell'atto di accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 161 del 28 dicembre 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI – CONTRADDITTORIO A PENA DI NULLITÀ – Ragioni addotte dal contribuente – Zona ad alta concentrazione di povertà – Mero scostamento da studio di settore – Legittimità accertamento – Non sussiste.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente a pena di nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specialità della realtà economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (*Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
AGEVOLAZIONI

Certificati verdi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 265 del 25 settembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Pepe

Intitolazione:

CERTIFICATI VERDI - NORMATIVA - ADEMPIMENTI - MATERIALE CONSEGNA - Terzi - Produttori di energia elettrica - Esportatori di energia elettrica - Proprietari impianti di produzione.

Massima:

Gli adempimenti connessi alla normativa dei certificati verdi (d.l. n. 79/1999, cd. Decreto Bersani) incombono sui produttori ed esportatori di energia elettrica, a nulla rilevando che la materiale consegna di detti certificati possa essere effettuata da terzi soggetti. Pertanto tali certificati sono e restano di loro proprietà anche se materialmente consegnati dal proprietario degli impianti di produzione.

Riferimenti normativi: d.l. 79/1999.

Enti di tipo associativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 254 del 2 ottobre 2012
Presidente Giucastro, Relatore Cafora

Intitolazione:

ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO – AGEVOLAZIONI FISCALI – Inadeguatezza dello statuto – Situazione di fatto - Rileva.

Massima:

La situazione di fatto (tra l'altro, nel caso di specie, riscontrata nel pvc della Guardia di Finanza che ha constatato e verbalizzato il rispetto del dettato normativo - art. 148 d.P.R. 917/1986 - e l'assenza di svolgimento concreto di attività estranee all'attività sportiva) non impedisce il riconoscimento delle agevolazioni fiscali anche in assenza dell'adeguamento dello Statuto dell'associazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148.

Acquisto prima casa, residenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 277 del 15 ottobre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Pepe

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI - PRIMA CASA - PRESUPPOSTI - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - TERMINE INDEROGABILE - DICIOTTO MESI.

Massima:

Ai fini della fruizione delle agevolazioni per la prima casa (imposta di registro nella misura del 3% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa), non è sufficiente la mera attivazione per trasferire nei termini la residenza, posto che detto requisito deve essere assolto inderogabilmente entro diciotto mesi dall'acquisto, non costituendo elemento dirimente la circostanza del successivo ottenimento della stessa.

Agevolazioni “prima casa”
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 264 del 24 ottobre 2012
Presidente: Golia, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – CONDIZIONI – RESIDENZA ANAGRAFICA – NECESSITÀ.

Massima:

Per poter beneficiare delle agevolazioni c.d. “prima casa” non è sufficiente che il contribuente dichiari di dimorare abitualmente nel comune in cui è ubicato l’immobile, ma è necessario che risulti formalmente residente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa parte prima allegata.

Abitazione principale, prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 343 del 23 novembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Faranda

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI - ACQUISTO PRIMA CASA - CONDIZIONI - Abitazione principale -Documentazione - Contratto di fornitura di energia elettrica.

Massima:

La normativa agevolativa sull'acquisto della prima casa prevede che condizione per potere usufruire del beneficio è che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Tale condizione è sufficientemente provata se la parte produce il contratto di fornitura di energia elettrica riservato ad utenti residenziali e le fatture che evidenziano un effettivo consumo.

Possesso di altro immobile inidoneo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 362 del 19 dicembre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Mancini

Intitolazione:

PRIMA CASA - POSSESSO DI ALTRO IMMOBILE NON IDONEO A SOPPERIRE AI BISOGNI ABITATIVI – Acquisto altra abitazione - Agevolazioni "prima casa" – Competono.

Massima:

Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" disposte dalla Tariffa art. 1, nota II-bis d.P.R. 131/1986 competono anche in caso di possesso di altra abitazione acquistata in precedenza ove trattasi di alloggio non concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi del nucleo familiare (Conf. Cass. 18128/09).

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art.1.

Associazioni sportive
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 79 del 11 luglio 2012
Presidente e Relatore: Gaballo

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – ASSOCIAZIONI SPORTIVE – ISCRIZIONE AL CONI.

Massima:

La mancanza dei requisiti dell'affiliazione alle federazioni sportive ovvero dell'iscrizione al CONI, in considerazione del loro carattere meramente formale, non può comportare l'automatica attribuzione a una società sportiva dilettantistica della finalità di lucro e l'inapplicabilità delle agevolazioni previste dalla l. 398/1991. È a carico dell'ufficio accertatore l'onere di provare l'esistenza di una società di fatto, dimostrando che l'attività economica svolta dall'associazione costituisce il suo vero oggetto e che lo scopo associativo è la ripartizione degli utili tra gli associati (Conf. Cass. 1117/2007).

Riferimenti normativi: l. 398/1991.

Rivendita dell'immobile al costruttore/venditore
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 155 del 24 ottobre 2012
Presidente: Fischetti, Relatore: Monardo

Intitolazione:

IVA – BENEFICI PRIMA CASA – RIVENDITA DELL'IMMOBILE AL COSTRUTTORE/VENDITORE.

Massima:

L'atto di compravendita attraverso il quale un immobile viene rivenduto al costruttore/venditore dal quale lo si era acquistato, se non derivante da una clausola o da una condizione risolutiva espressa, deve essere considerato un'autonoma manifestazione di volontà, non potendo essere qualificato come atto di mutuo dissenso. Di conseguenza, il contribuente che aveva acquistato l'immobile godendo dei benefici previsti per la prima casa, avendolo ceduto prima del decorso del quinquiennio dall'acquisto e senza aver provveduto al riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro immobile da adibire ad abitazione principale, si è esposto, come avvenuto, alla revoca delle agevolazioni godute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II-bis, n. 4 della Tariffa Parte I.

Abitazione di lusso
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.161 del 20 novembre 2012
Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

ABITAZIONE DI LUSSO – COMPUTO DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA UTILE.

Massima:

Ai fini della qualificazione di immobile di lusso è necessario che lo stesso presenti i requisiti di cui all'art. 5, d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, mentre nessuna rilevanza deve essere riconosciuta alla distinzione tra case unifamiliari e abitazioni facenti parte di edifici non unifamiliari. Inoltre, l'accezione "superficie utile complessiva" superiore a 240 mq, di cui all'art. 6 del medesimo d.m., chiarisce che nessun rilievo può essere attribuito alla abitabilità dei locali e, pertanto, nel computo della matratura vi rientra anche la rimessa sita al piano interrato.

Riferimenti normativi: d.m. 1072/1969, artt 5 e 6.

Prima casa, dimora abituale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 199 del 11 dicembre 2012
Presidente: Locatelli, Relatore: Santini

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – PRIMA CASA – DIMORA ABITUALE - FAMILIARI DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

La presunzione secondo la quale, salvo prova contraria, per abitazione principale deve intendersi quella di residenza anagrafica, ha valenza nei limiti in cui tale abitazione sia effettivamente destinata a dimora abituale sia del contribuente che dei suoi familiari.
Di conseguenza, come nel caso in esame, la presunzione non può operare se i familiari del contribuente dimorano in una differente unità immobiliare.

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 173; d.lgs. 504/1992, art. 8 comma 2.

Estensione benefici incentivi all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 105 del 21 novembre 2012
Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

INCENTIVI ALL'ESODO – ESTENSIONE BENEFICI - INCENTIVI ALL'ESODO – BENEFICI – ESTENSIONE.

Massima:

I benefici di cui all'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, applicabili agli incentivi all'esodo, riservati alle donne che avessero superato i 50 anni all'atto della cessazione del lavoro, benefici che consistevano nella riduzione del 50% dell'imposta normalmente dovuta, vanno estesi anche agli uomini.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis.

Trasferimento della residenza
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 114 del 31 luglio 2012
Presidente: Calvi, Relatore: Minatta

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – Acquisto prima casa – Agevolazioni – Richiesta di residenza nei termini – Mancato effettivo trasferimento – Rilevanza – Sussiste.

Massima:

È legittima la revoca dell'aliquota agevolata, con irrogazione di sanzioni, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà della prima casa di abitazione non di lusso, ove non si realizzi il trasferimento della residenza dell'acquirente nel territorio del Comune, in cui è ubicato l'immobile acquistato, entro diciotto mesi dalla data di registrazione dell'atto di acquisto, presupposto indispensabile per l'ottenimento dell'agevolazione. Il termine è perentorio e non sollecitatorio ed è onere del contribuente il rendersi reperibile in caso di sopraluogo della polizia municipale, onde dimostrare l'avverarsi della condizione presupposta.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa Parte I.

Beneficio acquisto prima casa
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 110 del 9 luglio 2012
Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

Intitolazione:

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICI PRIMA CASA – Identificazione della idoneità abitativa – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Non spetta il beneficio prima casa qualora il contribuente sia proprietario di altri appartamenti destinati a soddisfare le esigenze abitative secondo criteri comuni.
La ratio della norma dell'agevolazione sulla prima casa è quella di favorire l'acquisizione della prima abitazione e cioè di favorire la soluzione del problema abitativo della famiglia. Il criterio di individuazione della abitazione oggetto di agevolazione fiscale è quello di abitazione idonea a soddisfare le esigenze della famiglia ed i cui limiti di superficie sono stati individuati dall'art. 6 del d.m. 1969. Tuttavia, il criterio di individuazione dell'idoneità abitativa non può essere legato esclusivamente alle necessità personali ed aspettative del contribuente, ma deve essere individuato tenendo conto di criteri comuni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, tariffa Parte prima, art. 1.

Beneficio abitazione principale
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 121 del 20 novembre 2012
Presidente: Pipponzi, Relatore: Della Bella

Intitolazione:

ICI - CONCESSIONE BENEFICIO ABITAZIONE PRINCIPALE.

Massima:

L'esenzione ICI deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale eccezion fatta per alcune categorie (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi). L'esenzione va altresì riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento vigente, ha assimilato alle abitazioni principali.

Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1.

Prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 74 del 19 luglio 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – BENEFICI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - DECADENZA – Vendita infraquinquennale dell'immobile acquistato per successione – Fattispecie – Immobile acquistato dal de cuius con le c.d. agevolazioni prima casa.

Massima:

Considerata la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza dal beneficio per l'acquisto della prima casa, qualora si consegua per successione la titolarità di un'abitazione acquistata dal de cuius con le c.d. agevolazioni "prima casa", gli eredi potranno liberamente vendere l'immobile nel quinquennio dall'acquisto mortis causa senza incorrere nella decadenza dal beneficio in questione. (Nel caso di specie, l'immobile era stato acquistato dal coniuge, poi deceduto, con il beneficio agevolativo per la prima casa e, alla data del decesso, era già ampiamente maturato il termine quinquennale).

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 69; d.P.R. 131/1986, art. 1 dellaTariffa allegata

Imposta di registro e agevolazioni tributarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 88 del 23 luglio 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Maffey

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICIO EX ART. 33, DELLA L. 388/2000 – Convenzione stipulata successivamente all'acquisizione dell'area – Applicabile.

Massima:

L'agevolazione tributaria prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000 – che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situate in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell'art. 2 della legge n. 350/2000, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria. Difatti la predetta disposizione non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un'area nella quale, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, per cui essa deve ritenersi applicabile ogni qual volta l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame funge anche da piano particolareggiato (Conf. Cass. 20864/2008).

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3; l. 350/2000, art. 2.

Prima casa, requisiti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 99 del 23 luglio 2012
Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Presupposti.

Massima:

In tema di imposta di registro, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano a chi può dimostrare, in base a dati documentali certi, di risiedere o di lavorare nel comune dove è ubicato l'immobile acquistato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa Parte I.

Incentivi alle assunzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 83 del 30 luglio 2012
Presidente: Abrasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA – ISTANZA ATTRIBUZIONE – COMPENSAZIONE – Mancata indicazione del credito in dichiarazione – Decadenza – Non sussiste.

Massima:

La decadenza, che consiste nella perdita della possibilità di far valere un diritto se lo stesso non viene esercitato entro un termine perentorio o con una modalità predeterminata, essendo un regime eccezionale, che modifica l'ordinaria disciplina normativa, deve essere disposta espressamente. Se dunque le norme che hanno dato origine alla concessione della agevolazione, norme chiaramente indicate sia nell'istanza di attribuzione che nell'atto di concessione della A.F. – art. 63, l. 289/2002 – non richiamano la necessità che il credito sia indicato nella dichiarazione a pena di decadenza, l'omessa indicazione di tale credito non può comportare alcuna decadenza.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 63; l. 388/2000, art. 7.

Credito di imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 145 del 25 settembre 2012
Presidente e Relatore: Oldi

Intitolazione:

CREDITO DI IMPOSTA – INCENTIVI FISCALI – MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – DECADENZA.

Massima:

Il terzo comma dell'art. 11 della legge 317/1991 commina, in modo chiaro e inequivocabile, la sanzione della decadenza dal beneficio del credito per il contribuente che, dopo averne ottenuto la concessione, ometta di indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la concessione è avvenuta. A nulla rileva il fatto l'Amministrazione finanziaria fosse a conoscenza dell'avvenuta concessione, dal momento che la legge non ammette equipollenti alla mancata indicazione in dichiarazione.

Riferimenti normativi: l. 317/1991, art. 11 comma 3.

Piccola proprietà contadina
Commissione tributaria regionale per la Lombardia- Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66, sentenza n. 132 del 12 novembre 2012
Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

REGISTRO AGEVOLAZIONI FISCALI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – Mancata coltivazione diretta dei fondi – Decadenza agevolazione - Legittima.

Massima:

Per fruire delle agevolazioni tributarie della piccola proprietà contadina gli acquirenti devono dimostrare di coltivare direttamente il fondo stesso; non è sufficiente dichiarare l'intenzione di coltivare il fondo il prima possibile.

Riferimenti normativi: l. 604/1954.

Agevolazione prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 251 del 24 dicembre 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - REQUISITI – Non fruibilità – Abitazioni di lusso – Superficie utile – Abitabilità.

Massima:

In tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'imposta di registro, la nozione di abitazione di lusso, esclusa dai benefici tributari, è rinvenibile negli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969, i quali fanno riferimento esclusivamente al concetto di superficie utile e stabiliscono che nel computo della stessa deve calcolarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, requisito non indicato nella normativa. Non è possibile dare una interpretazione estensiva delle citate norme volta ad ampliare le tipologie di ambienti da escludere dal calcolo delle superfici utili normativamente elencate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, parte I, della tariffa allegata.

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE
CONDONO ED AMNISTIA

Torna all'indice

Scudo fiscale
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 56 del 17 luglio 2012
Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

EFFETTI DELLO SCUDO FISCALE - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE - Opponibilità dello scudo fiscale - Irrilevanza delle circolari interpretative dall'Amministrazione finanziaria.

Massima:

In tema di scudo fiscale, l'Ufficio non può pretendere dal contribuente la prova circa la connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività rimpatriate; la necessità di tale prova, infatti, è prevista da una circolare interpretativa che, come noto, è irrilevante in sede giurisdizionale. Dalla normativa sullo scudo fiscale non emerge affatto che il contribuente debba mettere a confronto gli imponibili accertati con i depositi all'estero, né che siano precisati gli anni in questione, essendo sufficiente per conseguire la tutela che siano indicate tutte le attività precedenti al 31 dicembre 2008, che è normativamente la soglia temporale limite.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13-bis.

Diniego definizione lite fiscale pendente
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 127 del 21 novembre 2012
Presidente: Santangelo, Relatore: Greco

Intitolazione:

DEFINIZIONE AGEVOLATA – DINIEGO DEFINIZIONE LITE FISCALE PENDENTE – Controversia fiscale divenuta definiva prima dell'entrata in vigore della normativa recante disposizioni in materia di definizione delle liti fiscali pendenti – Possibilità di definizione della lite – Non sussiste.

Massima:

La disciplina della definizione delle liti pendenti, recata dall'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, applicabile ratione temporis, non consente la chiusura di una controversia divenuta definitiva il 27 giugno 2011, ovvero dopo il 1° maggio 2011 ma comunque prima del 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore dello stesso d.l. 98/2011. La disciplina della definizione delle liti fiscali pendenti recata dal d.l. 98/2011 non consente di sanare una lite che era pendente alla data del 1° maggio 2011 – data di riferimento per accertare la pendenza della lite e la possibilità di aderire alla sanatoria – ma che si è resa definitiva prima dell'entrata in vigore del d.l. 98/2011 recante la normativa sulla sanatoria stessa.

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39 comma 12.

Efficacia della sanatoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 95 del 17 luglio 2012
Presidente: Fabrizi, Relatotre: Moneta

Intitolazione:

CONDONO – MANCATO INTEGRALE PAGAMENTO - EFFICACIA DELLA RICHIESTA DI SANATORIA – NON SUSSISTE.

Massima:

Il condono clemenziale, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e concede modalità di favore per il loro pagamento. Il mancato integrale pagamento delle somme previste comporta l'inefficacia della richiesta di sanatoria, con conseguente iscrizione a ruolo dei tributi originari, al netto degli importi versati in conto.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, artt. 9-bis e 12.

Termine notifica del diniego
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 134 del 6 novembre 2012
Presidente: Lamanna, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

DEFINIZIONE DEI RUOLI L. N. 289/2002 – TERMINE DECADENZIALE PER LA NOTIFICA DEL DINIEGO – DECENNALE.

Massima:

Nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente alla definizione dei ruoli ex art. 12 l. n. 289/2002, il termine decadenziale per la notifica dell'atto di diniego da parte dell'Ufficio è decennale.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12; c.c., art.2946; d.P.R. 600/1973, art. 43.

CATASTO

Classamento, procedura DOCFA
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 118 del 24 settembre 2012
Presidente e Relatore: Nora

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE – CLASSAMENTO – Procedura DOCFA – Relazione sintetica di stima - Omessa riproduzione o allegazione all'avviso di accertamento – Difetto di motivazione dell'avviso – Non sussiste.

Massima:

Quando l'attribuzione della rendita sia avvenuta a seguito di procedura DOCFA e in base a stima diretta (rectius, comparazione diretta, senza sopralluogo), tale stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento e, costituendo un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, non rende privo di motivazione l'avviso, neppure in caso di mancata riproduzione o allegazione, all'avviso di accertamento, della relazione sintetica di stima.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.

Rendita catastale e classamento
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 103 del 21 novembre 2012
Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

RENDITA CATASTALE - ATTO DI CLASSAMENTO – MOTIVAZIONE – MERA INDICAZIONE DI DATI – SUFFICIENZA.

Massima:

L'avviso di classamento con cui viene attribuita la rendita catastale è sufficientemente motivato se indica la categoria, la classe e la superficie dell'unità immobiliare, fornendo al contribuente gli elementi utili per ricostruire l'iter logico-valutativo seguito.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3.

Diversa destinazione immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 162 del 19 novembre 2012
Presidente: Nese, Relatore: Minatta

Intitolazione:

AVVISO D'ACCERTAMENTO – CATEGORIA/CLASSAMENTO – DOCFA – DIVERSA DESTINAZIONE IMMOBILIARE – NON SUSSISTE.

Massima:

In caso di carenza documentale probante un declassamento delle unità immobiliari, secondo quanto proposto in sede di denuncia di variazione, è legittimo l'operato dell'organo accertatore, fondato su elementi e dati certi particolareggiati, nonché su un esame comparativo con altri immobili aventi caratteristiche similari, stante per di più il fatto che il DOCFA non presenta modificazioni circa le caratteristiche concernenti la divisione, l'ampliamento, la diversa distribuzione degli spazi e la ristrutturazione degli immobili per i quali viene richiesto il classamento inferiore a quello preesistente.

Revisione del classamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 100 del 16 luglio 2012
Presidente e Relatore: Siniscalchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – REVISIONE PARZIALE DEL CLASSAMENTO – REQUISITI PER LA MOTIVAZIONE – Legittimità del classamento - Sussiste.

Massima:

Tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono contenere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000, l'indicazione "dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione" nelle singole procedure di accertamento, liquidazione o violazione. In tema di accertamento catastale, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento deve ritenersi correttamente adempiuto laddove quest'ultimo contenga (i) i riferimenti normativi concernenti il processo di revisione dei classamenti, (ii) l'indicazione dell'attività istruttoria operata dall'Ufficio, elencando i prospetti con i dati di classamento e di rendita relativi ad ogni singola unità immobiliare, nonché (iii) dia conto dei calcoli che hanno giustificato l'accertamento e delle valutazioni poste alla base del computo.
In base all'art. 1, comma 335, della legge 311/2004, l'Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune, può procedere alla identificazione di microzone comunali con caratteri omogenei e procedere alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site nella microzona. Ove l'unita immobiliare sia situata in una zona centrale e ricercata della città, particolarmente prestigiosa e quindi giudicata dagli operatori di mercato con una redditività tra le più elevate della città, la revisione del classamento (nel caso di specie, veniva attribuita la "classe 7" in luogo della "classe 2") risulta perfettamente legittima, in quanto adeguata a rappresentare la reale capacità reddituale della stessa (Conf. Cass., 1336/1989).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 311/2004, art. 1 comma 335.

Presentazione DOCFA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 131 del 13 dicembre 2012
Presidente Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

RENDITA CATASTALE - RETTIFICA - PRESENTAZIONE DOCFA - Atto di accertamento - Mancanza di motivazione - Fatti specifici - Aumento della rendita.

Massima:

Per la rettifica della rendita, risultante dalla presentazione della DOCFA, l'Ufficio deve procedere ad un sopralluogo e tener conto di tutte le variabili che si sono verificate, come la ubicazione dell'immobile, lo stato di fatto, il livello di conservazione, i materiali di pregio o meno che sono stati usati per l'intervento. Se tali valutazioni non appaiono nell'atto di accertamento, questo manca di motivazione perché non offre l'indicazione dei fatti specifici che hanno determinato l'aumento della rendita.

COMUNITARIO

RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO

Torna all'indice

Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 143 del 25 settembre 2012
Presidente e Relatore: De Giorgio

Intitolazione:

IRPEF – TASSAZIONE SEPARATA – INCENTIVO ALL'ESODO – Discriminazione in base al sesso ed all'età dei percipienti – Illegittimità – Sussiste – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

È illegittimo il diniego del rimborso da parte dell'ufficio, fondato sulla decadenza, ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 602/1973, del diritto alla restituzione di quanto trattenuto sull'incentivo all'esodo nei confronti di un lavoratore cinquantatreenne, non usufruente dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986, che stabilisce la previsione agevolativa per gli uomini di età anagrafica superiore a 55 anni e per le donne di età anagrafica superiore a 50 anni, in considerazione della declaratoria, da parte della Corte di Giustizia Europea in data 21/07/2005 (di contrarietà al diritto comunitario del trattamento tributario in questione), dell'abrogazione da parte del legislatore italiano della norma discriminatrice testé menzionata, nonché dell'emanazione dell'ordinanza in data 16/01/2008 da parte della Corte medesima statuente l'eliminazione di qualsiasi discriminazione da parte del legislatore nazionale ai fini del rimborso stesso; dalla data di pubblicazione di quest'ultima ordinanza decorre il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso dell'indebito versato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis; d.l. 223/2006, art. 36 comma 23; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Incentivi all'esodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 155 del 8 agosto 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

INCENTIVI ALL'ESODO EX ART. 19, COMMA 4-BIS, D.P.R. 917/1986 – DECADENZA – TERMINE PER RIMBORSO – Decorrenza – Incompatibilità con diritto dell'Unione Europea – Dies a quo.

Massima:

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, e segnatamente il termine di decadenza ivi previsto, opera in tutte le ipotesi di inesistenza dell'obbligazione, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto che vengano dedotte, senza che possa distinguersi fra pagamento erroneo e pagamento avvenuto in contrasto con il diritto comunitario, ipotesi cui va equiparata quella di pagamento di tributi in conformità a norme poi dichiarate incostituzionali. Di talché, il contribuente che voglia ottenere il rimborso della maggiore imposta versata relativa agli incentivi all'esodo, di cui all'art. 19, comma 4bis, d.P.R. 917/1986, in conseguenza della dichiarazione, da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di incompatibilità di tale norma con il Trattato UE, avrebbe dovuto presentare tempestiva istanza di rimborso dalla data del pagamento e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma. 4-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

Torna all'indice

Competenza territoriale delle Commissioni
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 56 del 17 luglio 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Folini

Intitolazione:

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Massima:

La competenza territoriale delle Commissioni tributarie si determina sulla base della sede dell'Ufficio finanziario che ha adottato l'atto o il provvedimento contro cui si ricorre (art. 4 comma 1 d.lgs. 546/1992).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 4

Contributi INPS
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 125 del 21 novembre 2012
Presidente: Santangelo, Relatore: Greco

Intitolazione:

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Contributi INPS gestione commercianti – Socio accomandante – Competenza Giudice ordinario.

Massima:

Nel caso di una cartella di pagamento, relativa a contributi INPS gestione commercianti, notificata al socio accomandante di una S.a.s., la controversia ha natura previdenziale e non tributaria, comportando l'attrazione della vertenza alla giurisdizione del Giudice ordinario. La stessa lite non può essere ricondotta all'ambito tributario neppure sul presupposto che il ruolo è stato emesso dall'Agenzia delle entrate, in quanto l'ente creditore è sempre l'INPS.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.

Atto di pignoramento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 113 del 3 luglio 2012
Presidente: Budano Relatore: Missaglia

Intitolazione:

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – SUSSISTE.

Massima:

L'atto di pignoramento presso terzi costituisce un primo atto di esecuzione forzata successiva alla notifica della cartella di pagamento e come tale è sottratto alla giurisdizione tributaria avendo competenza il Giudice ordinario (Conf. Cass. 8279/2008).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 1; d.P.R. 602/1973, art. 57.

CONTENZIOSO

ATTI IMPUGNABILI

Società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 204 del 16 luglio 2012
Presidente:Deodato, Relatore: Frigeni

Intitolazione:

ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE – DINIEGO – IMPUGNATIVA – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Non è impugnabile il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate nega la disapplicazione della normativa delle società di comodo, art. 30 l. 724/1994, in quanto non previsto nell'elenco tassativo di all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 (Conf. Cass. 8663/2011, 5843/2012, 17010/2012 e 4251/2013).

Riferimenti normativi: l.. 724/1994, art. 30, d.lgs. 546/1992, art. 19.

Comunicazione iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 254 del 16 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – IMPUGNABILITÀ – ESCLUSIONE.

Massima:

La semplice comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata dal Concessionario della Riscossione non è atto impugnabile ai sensi dell'art .19 d.lgs. 546/1992 perché trattasi di atto con finalità meramente informativa, inidoneo a produrre effetti sostanziali. È di conseguenza inammissibile il ricorso proposto avverso tale atto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Comunicazione dell'A.F.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 291 del 14 novembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO – COMUNICAZIONE DELL'A.F. - IMPUGNABILE - NON È TALE.

Massima:

La comunicazione relativa al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, elaborata dalla Direzione Centrale Servizi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, è una mera comunicazione di presunte irregolarità che l'Ufficio pone a conoscenza del contribuente al fine di un riscontro sui dati posti nella dichiarazione annuale. Essa è sostanzialmente un "invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi" che non costituisce, di per sé, un atto amministrativo contenente una pretesa tributaria e, come tale, non è impugnabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Comunicazione di incompetenza dell'ufficio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 316 del 18 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – COMUNICAZIONE INCOMPETENZA DELL'UFFICIO RICEVENTE – IMPUGNABILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

L'atto con il quale l'Ufficio rileva la propria incompetenza non rientra nella previsione di cui all'art. 19, d.lgs. 546/1992, e non è, quindi, impugnabile, tanto più che non presenta alcun carattere impositivo "in negativo", dal momento che l'eventuale incompetenza dell'Ufficio cui l'istanza di rimborso è proposta non interferisce sulla regolare formazione del "silenzio-rifiuto" (Conf. Cass. 30753/2011).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Atti autonomamente impugnabili
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 232 del 21 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE ATTO PRODROMICO – Mancata impugnazione per vizi propri – Inammissibilità.

Massima:

È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento che propone eccezioni ascrivibili a precedenti avvisi di accertamento mai impugnati e perciò resisi definitivi perché, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 546/1992 ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 19.

Istanza di disapplicazione disciplina delle società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 106 del 24 agosto 2012
Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

Intitolazione:

DISCIPLINA DELLE CD. SOCIETÀ DI COMODO – ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE – Diniego – Atto non impugnabile innanzi al giudice tributario.

Massima:

Il diniego, opposto dall'Agenzia delle Entrate, all'istanza di disapplicazione della disciplina delle cd. società di comodo non è ricompreso nell'elenco, da ritenersi tassativo, degli atti impugnabili di cui all'art.19 del d.lgs. n. 546/1992. è quindi inammissibile il ricorso proposto, innanzi al giudice tributario, avverso il predetto diniego.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/1994, art. 30; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Fattura T.I.A.
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 127 del 18 dicembre 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

CONCESSIONARIO RISCOSSIONE T.I.A. - FATTURA T.I.A. – NON IMPUGNABILITÀ INNANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO.

Massima:

Le fatture emesse dal concessionario del servizio di riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) non sono impugnabili innanzi al giudice tributario. La natura di imposta della T.I.A. non può mutare la natura di tali fatture, che sono atti privati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Diniego di annullamento in autotutela
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 97 del 24 ottobre 2012
Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI - Atto impositivo divenuto definitivo – Annullamento in autotutela – Diniego – Impugnabilità – Non Sussiste.

Massima:

In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria rifiuti di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, e non è quindi impugnabile sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata, sia perché, altrimenti, si darebbe ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

Riferimenti normativi: d. lgs. 546/1992, art. 19.

Diniego autotutela
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 123 del 13 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

DINIEGO DI AUTOTUTELA – IMPUGNABILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Gli atti di diniego dell'autotutela non sono impugnabili avanti le commissioni tributarie in quanto non rientrano tra gli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs 546/1992, essendo esclusa la possibilità pertanto per il giudice di entrare nel merito dei motivi che sono alla base dell'eventuale provvedimento espresso di rifiuto. È stato ribadito che non è impugnabile il rifiuto del Fisco di annullare, in sede di autotutela, un proprio atto, poiché tale istanza non costituisce un mezzo di tutela sostitutivo dei rimedi già esperiti (Conf. Cass. 15451/2010).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Atti impugnabili, art. 19 d.lgs. 546/92
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 68 del 9 novembre 2012
Presidente: Pozzi, Relatore: Bussani

Intitolazione:

CONTENZIOSO – ATTI IMPUGNABILI.

Massima:

Presupposto di ammissibilità del ricorso alle Commissioni tributarie è l'impugnazione di uno degli atti indicati tassativamente dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. È pertanto inammissibile il ricorso promosso avverso il provvedimento di annullamento parziale dell'Amministrazione finanziaria, adottato nell'esercizio del potere di autotutela. Anche ammettendo la non tassatività dei provvedimenti indicati nel precitato art.19 non è dato ravvisare, nel contenuto di tale atto, la manifestazione di una nuova pretesa tributaria sostanzialmente incidente sulla posizione dell'interessato.

Pignoramento presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 90 del 10 luglio 2012
Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula

Intitolazione:

CONTENZIOZO – GIURISDIZIONE – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – Commissione tributaria - Difetto di giurisdizione – Sussiste.

Massima:

È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione relativa all'impugnazione del pignoramento presso terzi innanzi alle commissioni tributarie in quanto trattasi di materia disciplinata dalle norme del c.p.c. e pertanto di competenza esclusiva del Giudice ordinario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19 comma 3.

Regolamento comunale
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n.112 del 25 settembre 2012
Presidente: Petrucci, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

CONTENZIOSO - GIURISDIZIONE - REGOLAMENTO COMUNALE - Applicazione ICI – Eccezione di illegittimità del regolamento – Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Non sussiste.

Massima:

La illegittimità del regolamento comunale relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili non è materia di competenza del Giudice tributario che non ha potestà di sostituire con la propria determinazione le decisioni emesse dal Comune nell'esercizio del proprio potere regolamentare trattandosi di materia riservata al Giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.

Cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 147 del 3 luglio 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA – MANCATA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – Impugnazione solo per vizi propri – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri. Qualora l'avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato, i vizi dell'avviso di accertamento non potranno essere proposti con la impugnazione della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Canone di polizia idrica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 79 del 4 luglio 2012
Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – INVITO DI PAGAMENTO – CANONE DI POLIZIA IDRICA - IMPUGNABILITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

L'invito di pagamento notificato dalla Regione Lombardia per il canone di polizia idraulica è atto non impugnabile, siccome non compreso nell' elencazione tassativa dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Autotutela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 114 del 31 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Introini

Intitolazione:

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ESPRESSO O TACITO DELL'ISTANZA DI AUTOTUTELA – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto espresso o tacito dell'istanza di autotutela promosso dal contribuente volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo, in conseguenza sia della discrezionalità dell'esercizio del potere di autotutela quanto all'inammissibilità del nuovo sindacato giurisdizionale sull'atto di accertamento munito del carattere di definitività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

CONTENZIOSO

NOTIFICAZIONI

Notifica del ricorso a mezzo p.e.c.
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 121 del 16 ottobre 2012
Presidente: Dessì, Relatore: Fracascio

Intitolazione:

NOTIFICA DEL RICORSO MEDIANTE PEC - Modalità di notificazione degli atti processuali – Libertà delle forme della notifica.

Massima:

Il sistema di notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dal d.P.R. n. 68/2005 e in ogni avviso risulta apposto un riferimento temporale che certifica la data e l'ora della operazione. Il codice della Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, ha sancito che tra due indirizzi PEC è possibile scambiare documenti con le pubbliche amministrazioni, a mezzo di un sistema che fornisce ricevute opponibili ai terzi e il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha confermato che l'invio e la ricezione di un messaggio PEC ha valore legale se avvenuto tra PEC sia del mittente, che del destinatario.
Il d.l. 29 dicembre 2009 n.193, in vigore dal 31 dicembre 2009, ha introdotto l'art. 149-bis c.p.c. che ha equiparato le notificazioni a mezzo PEC a quelle eseguite a mezzo posta, facendo salve le sole eccezioni previste dalla legge tra le quali non vi è il processo tributario. Dal principio di libertà delle forme della notifica deriva che tutte le forme degli atti del processo sono previste non per la realizzazione di un fine proprio e autonomo, ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato con la conseguenza che l'eventuale inosservanza della prescrizione formale è irrilevante se l'atto viziato raggiunge ugualmente lo scopo cui era destinato. Pertanto, si può ritenere che il ricorso presentato a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata non vada a pregiudicare le esigenze di controllo, ma semmai possa rispondere a esigenze di maggiore certezza, tanto da poter essere utilizzato per le notificazioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 23; c.p.c., art. 149; d.P.R. 68/2005; d.lgs. 82/2005.

Notifica postale del ricorso
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 168 del 17 dicembre 2012
Presidente: Alioto, Relatore: Schiavini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA A MEZZO POSTA – BUSTA CHIUSA – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

Il ricorso spedito in busta chiusa è considerato tempestivamente notificato se perviene all'amministrazione finanziaria destinataria entro 60 dalla notifica dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: d.lgs., artt. 20 comma 2 e 21

Società cancellata dal registro delle imprese
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 167 del 30 luglio 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: De Biase

Intitolazione:

CONTENZIOSO – SOCIETA' CANCELLATA – NOTIFICA PRESSO ABITAZIONE DEL LIQUIDATORE – Nullità – Inesistenza soggetto passivo – Rappresentanza liquidatore.

Massima:

La cancellazione dal registro delle imprese comporta la irreversibile estinzione dell'impresa sociale, a prescindere dai rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli connessi con i carichi fiscali. Dalla estinzione della società consegue, poi, la cessazione dei poteri rappresentativi dei liquidatori o degli amministratori. D'altra parte, la notifica dell'avviso di accertamento al liquidatore dell'Ente già estinto, non comporta la reviviscenza della sua rappresentanza legale. Ne discende che la emissione e la notifica di un avviso di accertamento non genera alcun effetto nei confronti dell'Ente cancellato dal registro C.C.I.A.A., per inesistenza del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, atteso che l'efficacia costitutiva attribuita alla cancellazione predetta preclude qualsivoglia fenomeno successorio della società (*Conf. Cass. SS.UU. 44062/2010*).

Riferimenti normativi: c.c., art 2459.

Luogo delle comunicazioni e notificazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 120 del 20 luglio 2012
Presidente: Gravina, Relatore: Alessi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI – Elezione di domicilio espressamente limitata al primo grado – Notifica dell'appello al difensore non più legittimato – Ammissibilità – Non sussiste.

Massima:

In tema di processo tributario, l'art.17, d.lgs. 546/1992 – secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte ove manchi l'elezione di domicilio - prevale sul principio di cui all'art.170, primo comma, c.p.c.:pertanto, nel processo tributario l'elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, e non necessariamente presso il difensore. Di conseguenza, è inammissibile l'atto di appello notificato al difensore - e non alla parte personalmente - qualora il mandato conferito al difensore in primo grado abbia espressamente circoscritto l'elezione di domicilio alla singola fase del giudizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 comma 1; c.p.c., art. 170 comma 1.

Mancato deposito della ricevuta di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 128 del 27 settembre 2012
Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE – Mancato deposito della ricevuta di notifica – Inammissibilità.

Massima:

L'art. 22, d.lgs. n. 546/1992 – richiamato per il giudizio di appello dal successivo art. 53, comma 2 – richiede ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. La mancata allegazione di detta ricevuta è espressamente sanzionata dalla norma citata con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (*Conf. Cass. 24182/2006, 1025/2008 e 8664/2011*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 e 53.

Nullità della notifica e sanabilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia- Sez. 65, sentenza n. 153 del 15 novembre 2012

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO – Nullità – Sanatoria ex tunc in caso di costituzione in giudizio del destinatario – Sussiste.

Massima:

La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica. Si tratta di nullità che, ai sensi degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ. è sanata con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo nell'eventualità della costituzione in giudizio della parte cui la notificazione era diretta (*Conf. Cass. 18259/2007*).

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 156 e 157.

Omessa notifica dell'avviso di trattazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 145 del 10 dicembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Fucci

Intitolazione:

OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI TRATTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – Violazione del diritto di difesa – Nullità della sentenza – Sussiste.

Massima:

È illegittima, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale all'esito dell'udienza di trattazione svoltasi in forma pubblica alla quale non abbia partecipato il contribuente, a causa della mancata notifica dell'avviso di trattazione, benché lo stesso ne aveva fatto esplicita richiesta. In tal caso la sentenza di primo grado è nulla e il giudizio deve essere rimesso ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 546/1992, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 31 e 59.

Ricorso in fotocopia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 130 del 11 dicembre 2012
Presidente: Ciccolo, Relatore: Preda

Intitolazione:

NOTIFICA RICORSO A MEZZO POSTA – COPIA FOTOSTATICA – SOTTOSCRIZIONE – INAMMISSIBILE – GIUDIZIO DI RINVIO.

Massima:

Nell'ipotesi di notifica del ricorso a mezzo posta, l'utilizzazione di copia fotostatica dell'atto per la notifica all'Ufficio impositore ed il deposito dell'originale nella segreteria della Commissione Tributaria adita, non comportano inammissibilità del ricorso trattandosi, detta inversione, di una mera irregolarità. Diversamente, qualora sia l'atto notificato che quello depositato siano delle copie fotostatiche, il ricorso sarà inammissibile, mancando agli atti la sottoscrizione in originale della parte o del difensore (Conf. Cass. 6391/2006).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22.

CONTENZIOSO

PROCESSO

Liquidatore di società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 144 del 4 luglio 2012
Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTINTA – LIQUIDATORE - POTERE DI RAPPRESENTANZA – NON SUSSISTE.

Massima:

È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese poiché l'effetto estintivo che ne deriva determina il venir meno del potere di rappresentanza delll'ente estinto in capo al liquidatore (*Conf. Cass. 22863/2011*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2.

Documentazione prodotta in lingua straniera
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 222 del 30 agosto 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CREDITO D'IMPOSTA – Documentazione.

Massima:

La documentazione prodotta in altra lingua, nella circostanza in francese, costituisce attestazione idonea a provare l'avvenuto pagamento di imposte all'estero relative al reddito che concorre a formare l'imponibile della dichiarazione prodotta in Italia. L'art. 122 c.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti prodotti dalle parti. Costituisce onere dell'Ufficio richiedere, ove ritenuta necessaria, la traduzione in lingua italiana.

Riferimenti normativi:c.p.c., art. 122.

Legittimazione passiva del concessionario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 311 del 11 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore Chiametti

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCATA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO – AGENTE PER LA RISCOSSIONE – Eccezione di mancata chiamata in causa dell'ente impositore – Irrilevanza.

Massima:

Non sussiste il difetto di legittimazione passiva del Concessionario per la riscossione ove l'oggetto del contenzioso è costituito dall'impugnativa della cartella per omessa notifica dell'accertamento. L'eccezione può essere fatta valere indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario che, evocato in lite, ha la facoltà di chiamata nei riguardi del medesimo ed in mancanza risponde delle conseguenze della lite (*Conf. Cass. SS. UU. 16412/2007 e Cass. 1532/2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 39.

Deposito del ricorso tardivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 242 del 15 ottobre 2012
Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

CONTENZIOSO – Deposito del ricorso in Commissione tributaria oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione - Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

È inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso depositato in Commissione tributaria oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 22 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22.

Efficacia della sentenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 279 del 16 ottobre 2012
Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Intitolazione:

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO IN CUI È PARTE LA SOCIETÀ - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI SOCI - PRINCIPIO CERTEZZA DEL DIRITTO - Nullità avviso d'accertamento emesso nei confronti della società - Nullità avvisi emessi nei confronti dei soci - Identità dei motivi di impugnazione.

Massima:

Laddove, a seguito della soccombenza dell'Ufficio, la controversia riguardante l'accertamento emesso nei confronti della società sia dichiarata estinta in applicazione dell'art. 3, comma 2-bis della legge n. 73/2010, anche i ruoli iscritti a carico dei soci sono automaticamente nulli, purché essi si basino esclusivamente sull'avviso d'accertamento a carico della società. Ciò in applicazione del principio di certezza del diritto per cui il ricorso avverso gli avvisi emessi nei confronti dei soci permetterebbe la revisione di atti e fatti già verificati e la remissione in termini per ricorrere contro quanto già accertato nei confronti della società.

Riferimenti normativi: l. 73/2010, art. 3 comma 2-bis.

Silenzio-rifiuto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 277 del 17 ottobre 2012
Presidente: Giucastro, Relatore: Frigeni

Intitolazione:

SILENZIO/RIFIUTO – MANCATA FORMAZIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

È inammissibile il ricorso presentato contro un provvedimento di silenzio/rifiuto che, prima del decorso dei novanta giorni previsti dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, non si è ancora formato.

Prove
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 296 del 8 novembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

LISTA FALCIANI – INUTILIZZABILITÀ DEI DATI – SUSSISTE.

Massima:

Considerato che l'illecita appropriazione di informazioni integra il reato di cui all'art. 615-ter del c.p., non sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria ai fini di una pretesa impositiva, i dati raccolti in modo illecito (nella specie trattasi della cosiddetta "Lista Falciani" contenuta in un sistema informatico riservato nel quale il sig. Falciani – dipendente della banca – si è abusivamente introdotto contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto di escluderlo).

Riferimenti normativi: c.p., art. 615-ter.

Legittimazione attiva, società cancellata dal registro delle imprese
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 291 del 5 dicembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

PROCESSO - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE - Liquidatore – Legittimazione attiva - Ammissibilità ricorso – Non sussiste.

Massima:

Dopo la cancellazione dal registro delle imprese sono i soci a conservare la legittimazione inerente ai rapporti giuridici sospesi, sopravviventi o sopravvenuti. Sui beni non liquidati rimasti in capo alla società al momento dell'iscrizione della cancellazione si forma automaticamente una comunione dei soci, le cui quote sarebbero proporzionali "alla quota di liquidazione ricevuta". Il subentro dei soci alla società estinta rispetto alle sopravvivenze attive va considerato acquisito a titolo derivativo ed il titolo di tale acquisto è il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società e la perdita irreversibile della soggettività giuridica dell'ente indipendentemente dalla sopravvivenza o sopravvenienza di elementi patrimoniali attivi o passivi e di eventuali pendenze. Il ricorso proposto dalla società estinta, in persona del liquidatore, è inammissibile.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2.

Spese di lite
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 52 del 4 luglio 2012
Presidente e Relatore: Mariuzzo

Intitolazione:

SPESE DI LITE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO PER ERRORE MATERIALE - ADDEBITO ALL'UFFICIO IMPOSITORE.

Massima:

In caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato perché viziato da errore materiale riconosciuto dall'Amministrazione, le spese di giustizia devono essere addebitate all'Ufficio impositore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15.

Scrittura privata priva di data certa
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 71 del 6 luglio 2012
Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - SCRITTURA PRIVATA PRIVA DI DATA CERTA – PROVA.

Massima:

La scrittura privata, pure in assenza di data certa, non esclude la veridicità del fatto storico descritto nella scrittura privata.

Ricorso cumulativo e collettivo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 114 del 24 luglio 2012
Presidente e Relatore: Vitali

Intitolazione:

RICORSO CUMULATIVO E COLLETTIVO – AMMISSIBILITÀ – Connessione oggettiva e soggettiva.

Massima:

Nel processo tributario è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, che muovano identiche contestazioni, qualora tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto, ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto, ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 114; d.lgs. 546/1992, artt. 19 comma 3 e 29.

Convalida del rimborso e cessazione della materia del contendere
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 110 del 12 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Maddalo

Intitolazione:

RIMBORSO - CONVALIDA DEL RIMBORSO – NON SUFFICIENTE - Effettuazione del rimborso – Cessata materia del contendere.

Massima:

Nel giudizio di rimborso, affinché possa dichiararsi cessata la materia del contendere, non è sufficiente che l'Ufficio, nell'atto di costituzione, deduca di aver già disposto e convalidato il rimborso delle somme oggetto della lite, ma è necessario che l'Ufficio provi di aver effettuato il rimborso (*nella specie, l'Ufficio, avendo provato solo la convalida del rimborso, ma non l'effettuazione dello stesso, è stato condannato al rimborso oltre che alle spese processuali*).

Rimborso non eseguito alla data dell'udienza
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 143 del 12 novembre 2012
Presidente: Nora, Relatore: Lamari

Intitolazione:

RIMBORSO - IMPUGNAZIONE DINIEGO – SUCCESSIVA CONVALIDA DEL RIMBORSO DA PARTE DELL'UFFICIO – Rimborso non ancora eseguito alla data dell'udienza di trattazione – Rigetto richiesta declaratoria cessata materia del contendere - Accoglimento del ricorso.

Massima:

Va respinta la richiesta, formulata in giudizio dall'ente impositore, di dichiarare cessata la materia del contendere, e va, invece, accolto il ricorso, proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto concernente un'istanza di rimborso, allorquando l'ente impositore, pur avendo convalidato la richiesta di rimborso nel corso del giudizio, non ha ancora effettivamente rimborsato le somme dovute.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.

Cessazione materia del contendere
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 102 del 2 luglio 2012
Presidente: Rizzo, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – RIMBORSO – MANCATA RICEZIONE SOMME – Cessazione materia del contendere – Non sussiste – Liquidazione spese – Soccombenza virtuale.

Massima:

In materia di rimborso dell'imposta versata, non si considera cessata la materia del contendere nel caso in cui le operazioni di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria siano state sì disposte, ma non abbiano ancora avuto luogo. Ai fini della liquidazione delle spese, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale, l'Amministrazione finanziaria è condannata al rimborso degli oneri di giudizio quando, a causa del suo comportamento, induce il contribuente ad affrontare l'approntamento della difesa e degli oneri connessi, riconoscendo tardivamente l'esistenza delle condizioni necessarie per disporre il rimborso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.

Ricorso collettivo
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 159 del 12 luglio 2012
Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

Intitolazione:

PROCESSO – RICORSO COLLETTIVO – RAPPORTI GIURIDICI DISTINTI – LITISCONSORTIO – AMMESSO.

Massima:

Non è ammissibile un ricorso proposto da una pluralità di contribuenti i quali siano destinatari di distinti atti impositivi riferibili ad altrettanti distinti rapporti giuridici d'imposta.
Difatti, la disciplina del processo tributario, così come delineata dal d.lgs. 546/1992, prevede, all'articolo 14, l'istituto del litisconsorzio necessario che si configura quando una controversia riguardi inscindibilmente più contribuenti nella loro veste di parti del medesimo rapporto tributario oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.

Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 110 del 29 agosto 2012
Presidente e Relatore: Petrucci

Intitolazione:

PROCESSO – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – ESISTENZA DELLE OPERAZIONI CONTESTATE - ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Nell'ipotesi di fatture relative ad operazioni inesistenti, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture non sono state mai poste in essere. Di contro, se l'Amministrazione finanziaria fornisce validi elementi per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie, graverà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art.8.

Valutazione della prova
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 128 del 21 novembre 2012
Presidente e Relatore: Santangelo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PRESTAZIONI INESISTENTI – ATTIVITÀ SVOLTA IN UN CANTIERE – Mancata effettiva effettuazione delle prestazioni fatturate – Onere della prova – Modalità di assolvimento dell'onere probatorio.

Massima:

Nel caso in cui, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria disconosca le operazioni commerciali oggetto di una fattura, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, il Giudice è tenuto a valutare la prova contraria offerta dal contribuente relativa all'effettività dell'operazione come descritta in fattura (*nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la prova dell'effettività delle prestazioni indicate in fattura sia stata dimostrata dal contribuente tenuto conto di una pluralità di elementi: l'avvenuto pagamento a mezzo di assegni; la conferma – attraverso dichiarazioni sottoscritte da dipendenti e da terzi soggetti, operanti nel cantiere della società ricorrente – dell'effettivo svolgimento delle prestazioni stesse; la tipologia di attività di cantiere gestito dal ricorrente, dove è consolidata la legittima prassi del subappalto, con contratti verbali, di alcune prestazioni incombenti sull'appaltatore*).

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39 comma 12.

Inottemperanza della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 110 del 3 luglio 2012
Presidente: Simone Relatore: Missaglia

Intitolazione:

INOTTEMPERANZA DELLA SENTENZA EMESSA – MESSA IN MORA – DECORRENZA.

Massima:

Qualora il giudice accolga il ricorso presentato dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve provvedere al rimborso dei tributi, ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992, entro novanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza e non dal suo passaggio in giudicato. Detto termine costituisce il dies a quo per la successiva messa in mora.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68 comma 2.

Documenti prodotti in lingua straniera
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 73 del 3 luglio 2012
Presidente: Curto, Relatore: Molinari

Intitolazione:

DOCUMENTI PRODOTTI IN LINGUA STRANIERA - Obbligo del ricorrente di produrre anche la traduzione in italiano – Attività difensive - Poteri istruttori del Giudice.

Massima:

Nel caso in cui il ricorrente, al fine di provare la veridicità delle proprie argomentazioni, produce in giudizio un documento in lingua straniera, ha l'obbligo di produrre anche la relativa traduzione in lingua italiana. Il legislatore ha previsto, infatti, che "in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana" (art. 122 c.p.c.). Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 7 d.lgs. n. 546/1992, impedisce al Giudice di disporre la traduzione degli atti prodotti in lingua straniera, perché si tratta di attività difensiva che è di esclusiva competenza delle parti e non del Giudice, il quale deve rimanere organo "super partes".

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; c.p.c., art. 122.

Accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 103 del 9 luglio 2012
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

CONTENZIOSO - PROCESSO - TERMINE DI DECADENZA IN PRESENZA DI ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Massima:

In presenza di istanza di accertamento con adesione, il termine decadenziale di 60 giorni per la proposizione del ricorso, previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, si sospende per il periodo di 90 giorni (dalla presentazione di tale istanza), ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 218/1997. Decorso tale periodo di sospensione, riprende il decorso del residuo termine decadenziale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per il rimanente periodo fino alla scadenza del 60° giorno. In presenza di istanza di accertamento con adesione, pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di sospensione di 90 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n.218/1997 e senza l'esatta osservanza del termine di 60 giorni di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 12 comma 2; d.lgs. 546/1992, art.21.

Estinzione del giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 95 del 12 luglio 2012
Presidente: Marra, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

ATTO IMPOSITIVO - ANNULLAMENTO - CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - Estinzione del giudizio - Compensazione spese di lite.

Massima:

L'annullamento di un atto impositivo in via di autotutela è qualificabile come causa di cessazione della materia del contendere, che sotto il profilo processuale determina l'estinzione del giudizio. In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, è applicabile il principio di compensazione delle spese di lite.

Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 104 del 12 luglio 2012
Presidente: Tucci, Relatore: Cantele

Intitolazione:

ACCERTAMENTO DEL REDDITO DELLA SOCIETÀ DI PERSONE – LITISCONSORZIO NECESSARIO – Sussiste – Contraddittorio non regolarmente costituito in primo grado – Nullità sentenza – Consegue.

Massima:

In caso di accertamento del reddito della società di persone, la proposizione del ricorso da parte di uno dei soci integra una fattispecie di litisconsorzio necessario, in mancanza del quale il contraddittorio deve ritenersi non regolarmente costituito, con la conseguenza che la sentenza è nulla e il processo va rimesso in primo grado. Tale principio si applica anche nell'ipotesi in cui il socio, a fronte dell'accertamento con adesione posto in essere dalla società, decida di non conformarsi ad esso e agisca in sede contenziosa, introducendo così una questione inscindibilmente comune sia alla società che a ciascun socio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59 comma 1 lett. b).

Termine per la proposizione dell'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 107 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

RICORSO IN APPELLO – NOTIFICA ALLA PARTE E NON PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO – Inesistenza giuridica atto – Sussiste – Decorrenza del termine di impugnativa – Consegue.

Massima:

La spedizione a mezzo posta del ricorso in appello ad un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario della controparte si considera giuridicamente inesistente e, pertanto, non interrompe la decorrenza del termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 51.

Atto di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 113 del 12 luglio 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele

Intitolazione:

ATTO DI APPELLO – MANCANZA DI SPECIFICHE CENSURE AVVERSO LA SENTENZA IMPUGNATA – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

L'atto di appello deve comporsi di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice al qual fine non è sufficiente che in esso vengano individuate le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pena l'inammissibilità dell'atto, che siano esposte con adeguato grado di specificità le ragioni sulle quali si fonda il gravame.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Onere di contestazione ex art. 115, c.p.c.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 160 del 12 luglio 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO – ATTIVITÀ DELLE PARTI – ONERE DI CONTESTAZIONE EX ART. 115, C.P.C. - Prova della non contestazione – Incombenza in capo a chi ne invoca l'applicazione – Sussiste.

Massima:

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115, c.p.c. – come novellato nel 2009 – è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati a partire dal 4 luglio 2009. A prescindere dalla circostanza che l'art. 115, c.p.c. novellato nel 2009 sia inapplicabile, ratione temporis, deve ritenersi non formata la prova in merito all'assenza di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla ricostruzione offerta dal contribuente, ove tale prova poggi esclusivamente su verbali del Consiglio di Amministrazione di società e non anche su verbalizzazioni degli incontri svoltisi in contraddittorio con l'Ufficio.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115.

Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 85 del 19 luglio 2012
Presidente e Relatore: Giordano

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – LITISCONSORZIO EX ART. 14, D.LGS. N. 546/1992 – Riunione dei giudizi - Mancata integrazione del contraddittorio – Nullità sentenza.

Massima:

Il giudizio, nel quale si controverte dell'accertamento del reddito a carico di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio con applicazione delle conseguenti sanzioni per dichiarazione infedele, se svoltosi solo nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, è affetto da nullità assoluta. Ciò in quanto in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità (*Conf. Cass. SS.UU. 14815/2008 e 1161/2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 29.

Spese del giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 118 del 20 luglio 2012
Presidente e Relatore: Gravina

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – SPESE DEL GIUDIZIO – Esistenza di crediti non tributari del contribuente nei confronti della P.A. – Giusta causa di compensazione – Sussiste.

Massima:

L'esistenza di crediti non tributari scaduti del contribuente (soccombente in giudizio) nei confronti dell'Amministrazione integra una giusta causa di compensazione delle spese di lite.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15 comma 1.

Costituzione in giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 87 del 23 luglio 2012
Presidente: Cusumano, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

PROCESSO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – TEMPESTIVITÀ – ATTO DI APPELLO – Costituzione a mezzo posta – Fascicolo spedito alla Commissione sbagliata – Inammissibilità dell'appello.

Massima:

La costituzione nel giudizio di appello può avvenire anche mediante spedizione del relativo fascicolo a mezzo posta. Tuttavia, detto fascicolo deve essere inviato e ricevuto dalla Commissione tributaria adita e non da altra, non esistendo alcun obbligo in capo alle Commissioni tributarie di trasmettere i fascicoli erroneamente pervenuti all'ufficio giudiziario competente. Laddove, quindi, il contribuente non provveda tempestivamente alla costituzione in giudizio avanti l'adita Commissione il suo ricorso non potrà che essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 e 28.

Motivazione della sentenza, errato riferimento normativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 106 del 2 agosto 2012
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO EX ART. 36-BIS, D.P.R. 600/1973 - CONTROLLO FORMALE EX ART. 36-TER, D.P.R. 600/1973 – Errato riferimento normativo nella sentenza – Illegittimità della sentenza – Non sussiste.

Massima:

L'errato riferimento normativo della sentenza di primo grado – dove il Giudice ha erroneamente indicato che la cartella di pagamento impugnata era dovuta a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 e non a seguito di liquidazione formale ex art. 36-ter, d.P.R. 600/1973 – non inficia la validità della sentenza stessa, nel momento in cui dalla motivazione ben si capisce quale articolo di legge era applicabile al caso di specie.

Società di persone, litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 157 del 8 agosto 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE – INAMMISSIBILITA'– Interruzione del termine d'impugnazione – Avviso di liquidazione.

Massima:

L'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci con conseguente configurazione di un litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14, d.lgs. 546/1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.

Richiesta di rinvio a giudizio e processo tributario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 99 del 7 settembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROVA - AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - Provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio – Sentenza penale di condanna - Efficacia probatoria – Processo Tributario – Limiti - Avviso di accertamento – Motivazione.

Massima:

L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare attestante l'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio è idoneo a rendere motivato l'avviso di accertamento al quale è unito, in quanto indica l'origine della rettifica e, quindi, pone il contribuente in condizione di difendersi fin da subito, non anche a provare le violazioni contestate in quanto, da un lato, contiene solo le deduzioni del Pubblico Ministero, senza precisare gli elementi sui quali esse si basano e dall'altro, anche l'eventuale sentenza di condanna, non avrebbe efficacia vincolante nel processo tributario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992; c.p.p., art. 419.

Ufficio impositore e concessionario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 93 del 17 settembre 2012
Presidente e Relatore: D'Addea

Intitolazione:

LITISCONSORZIO NECESSARIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - Ente esattore - Ufficio Finanziario - Rimessione alla Commissione provinciale.

Massima:

Se l'ente esattore è legittimato passivo del rapporto processuale, in quanto è l'ente che ha emesso l'atto impugnato, con riguardo al rapporto tributario sostanziale investito dalla richiesta della pronuncia della prescrizione, legittimato passivo è pure l'Ufficio finanziario competente. Occorre, quindi, la integrazione del contraddittorio, vertendosi (*come nel caso di specie*), in una ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 14, legge sul contenzioso, a motivo dell'unicità dell'atto sul quale vi è controversia. Se l'Ufficio finanziario competente non è stato parte del giudizio di primo grado ,secondo quanto dispone l'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 546/1992, la causa deve essere rimessa alla Commissione provinciale perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 14 e 59 comma 1 lett. b).

Vizio di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 140 del 18 settembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Cassone

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE ATTO – VIZIO DI NOTIFICA – SANABILITÀ - SUSSISTE.

Massima:

Qualora il contribuente impugni un atto deducendone il vizio di notifica dello stesso, tale vizio, anche se dà luogo a nullità, è sanabile per il solo fatto dell'effettuata impugnazione dell'atto.

Integrazione del contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 114 del 27 settembre 2012
Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

GIUDIZIO INSTAURATO SOLO DA UN SOCIO DI S.N.C. – Integrazione del contraddittorio – Obbligo – Sussiste.

Massima:

L'accertamento del reddito sociale e l'accertamento del reddito dei singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione, nel senso che non si può accertare il secondo se non accertando il primo ed il primo condiziona l'accertamento del secondo. Il rispetto del vincolo del litisconsorzio necessario può essere realizzato mediante la riunione dei ricorsi proposti separatamente dalla società e/o dai singoli soci, salvo disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 14, d.lgs. n. 546/1992 nei confronti dei soggetti che non hanno proposto ricorso, per scelta o per mancata notifica del relativo avviso di accertamento, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità di tutte le attività processuali conseguenti ed il regresso del processo in primo grado (*Conf. Cass. SS.UU. 14815/2008*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.

Litisconsorzio, cause dipendenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 181 del 3 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Silocchi

Intitolazione:

LITISCONSORZIO - CAUSE DIPENDENTI - REDDITO DA PARTECIPAZIONE - Inammissibilità per difetto assoluto giusta parte processuale - Contrasto di giudicati.

Massima:

La consunzione del potere di appello per mancato rispetto del termine ad impugnare la decisione relativa alla società nei confronti dei soci superstiti, in "cause dipendenti", rende immodificabile la decisione che ha valore di giudicato nei confronti dei partecipanti alla società, non essendo possibile consentire un contrasto di giudicati tra reddito societario e reddito di partecipazione; ed essendo inoltre inammissibile l'impugnazione nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese nelle more del procedimento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.

Carenza di motivazione della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 112 del 9 ottobre 2012
Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

APPELLO – MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA – MOTIVAZIONE CARENTE O APPARENTE – SUSSISTE.

Massima:

La mancanza di motivazione, quale motivo di impugnazione della sentenza di primo grado, si verifica sia nei casi di radicale carenza, sia nei casi in cui una motivazione formalmente esiste, ma essa è soltanto apparente, ad esempio nelle ipotesi in cui il giudice di merito pretermetta del tutto l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza compiere alcuna approfondita disamina logica e giuridica rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo delle ragioni che sono state poste a fondamento della decisione (*Conf. Cass. 27620/2008*).

Diniego di autotutela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 131 del 19 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Fabrizi

Intitolazione:

DINIEGO DI AUTOTUTELA –APPELLO – AMMISSIBILITÀ - NON SUSSISTE – Cartella di pagamento – Impugnazione - Mancata impugnazione precedente accertamento – Conseguenze.

Massima:

Avverso l'atto di rifiuto a ritirare in via di autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile un'autonoma tutela giurisdizionale. L'opposizione avverso la cartella esattoriale non rivolta contro vizi riconducibili alla stessa, né al procedimento di iscrizione a ruolo, è inammissibile perché il contribuente avrebbe dovuto precedentemente impugnare l'avviso di accertamento.

Litisconsorzio necessario società di persone
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 129 del 22 ottobre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

PROCESSO – LITISCONSORTIO – SOCIETÀ DI PERSONE – Integrazione del contraddittorio – Notifica appello solo ad un litisconsorte – Inammissibilità.

Massima:

L'unitarietà dell'accertamento posto alla base della rettifica del reddito dichiarato da una società di persone comporta che il ricorso tributario proposto da uno solo dei soci riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. Si configura quindi un litisconsortio necessario che in caso di più soggetti interessati, qualora il ricorso sia proposto da un solo soggetto, impone l'integrazione del contraddittorio e l'obbligo in capo all'appellante di notificare l'appello non solo a controparte ma anche a tutti gli altri litisconsorti, pena l'inammissibilità ex art. 53 d.lgs. 546/1992 (*Conf. Cass. SS.UU. 14815/2008*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Atto di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 136 del 23 ottobre 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

APPELLO – TARDIVA NOTIFICA ATTO DI APPELLO – SCUSABILITÀ – Errore dell'agente notificatore – Non imputabilità all'appellante della mancata notifica – Sanabilità.

Massima:

È da considerarsi valida ai fini dell'instaurazione del processo di appello la notifica del ricorso introduttivo successiva allo scadere del termine previsto dell'art. 51, d.lgs. 546/1992, laddove questa segua a un precedente tentativo non andato a buon fine per causa non imputabile all'appellante. Tale causa può essere rinvenuta nel caso in cui l'agente postale non abbia consegnato l'atto al destinatario sul falso presupposto dell'erroneità dell'indirizzo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 51.

Decadenza dall'impugnazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 135 del 26 ottobre 2012
Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Intitolazione:

DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE.

Massima:

Per un processo iniziato prima del 4 luglio 2009 l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione non possono proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, senza possibilità di proroga. La parte può notificare la sentenza a sé favorevole per anticiparne il passaggio in cosa giudicata e impugnare per Cassazione la sentenza sfavorevole facendo valere nel giudizio di legittimità l'intervenuto giudicato esterno.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 327, 395 e 396.

Iscrizione ipotecaria, vizi dell'atto presupposto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 126 del 5 novembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA - VIZI DELL'ATTO PRESUPPOSTO – Impugnazione della cartella prodromica all'avviso di iscrizione ipotecaria – Necessità - Istanza di autotutela – Mera discrezionalità.

Massima:

La non debenza del tributo non può essere proposta per la prima volta impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria ma è necessario impugnare la cartella di pagamento. Ai sensi dell'art .21 nonies, legge 7 agosto 1990 n. 241 non sussiste alcun obbligo per l'autorità emanante di procedere in via di autotutela all'annullamento d'ufficio di un provvedimento da essa adottato, trattandosi di mera facoltà rimessa alla sua discrezionalità ed esercitabile a condizione che sussistano ragioni di interesse pubblico. Pertanto, il contribuente che richiede all'amministrazione finanziaria di ritirare un atto in via di autotutela, deve provare l'esistenza di un interesse generale dell'amministrazione medesima alla rimozione, essendo l'attività di autotutela contrassegnata da ampia discrezionalità, non surrogabile in via giudiziaria (*Conf. Cons. Stato n. 141/2011e Cass. n .7687/2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 19; l. 240/1990, art. 21 nonies.

Legittimazione passiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 111 del 6 novembre 2012
Presidente: D'Isa, Relatore: Sciarini

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIZI PROPRI – Legittimato passivo – Agente della riscossione – Litisconsorzio necessario con ente impositore.

Massima:

Nel processo tributario il concessionario del servizio di riscossione è l'unico legittimato ad esser parte del processo, qualora l'impugnazione abbia riguardo solamente ai vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora. Inoltre, in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio con l'ente impositore e, di conseguenza, la possibilità di integrare il contraddittorio stesso nei confronti del concessionario. Pertanto, il ricorso concernente solamente vizi propri della cartella di pagamento, è inammissibile se notificato al solo ente impositore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 14.

Revocazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.135 del 6 novembre 2012
Presidente: Lamanna, Relatore: Repossi

Intitolazione:

REVOCAZIONE – MOTIVI – Errata interpretazione di un fatto oggetto di valutazione nei precedenti gradi di giudizio – Non sussiste.

Massima:

L'errore di fatto, che può essere dedotto ai sensi dell'art. 395, n. 4) c.p.c., deve essere decisivo nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessario tra l'erronea supposizione e la decisione resa, ma non deve ricadere su di un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata. Pertanto, nel giudizio per revocazione, non può essere censurata la motivazione di una sentenza di appello perché avrebbe mal interpretato un contratto che è stato comunque oggetto di valutazione nei due precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 n. 4; d.lgs. 546/1992, artt.1, 64 e ss.

Sospensione sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 116 del 13 novembre 2012
Presidente: Secchi, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPUGNABILITÀ – IVA – SOCIETÀ – Sospensione esecutività sentenza – Presupposti.

Massima:

La sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado deve essere valutata in modo rigoroso, tenendo conto che: a) i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c. non possono essere confusi con il probabile esito positivo dell'appello proposto, ma devono consistere in un effetto ulteriore derivante dall'attesa della pronuncia definitiva sull'appello medesimo, in assenza del quale l'inibitoria si porrebbe in contrasto radicale con la esecutività immediata della sentenza di primo grado voluta dal Legislatore; b) il rischio di non recuperare la somma perduta a seguito dell'esecuzione provvisoria (voluta come effetto normale ex lege) va ovviamente dimostrato da chi lo invoca, ma di per sé tale rischio non è sufficiente ad impedire l'effetto dalla legge attribuito alla condanna di primo grado (pena una intrinseca contraddittorietà della nuova legislazione processuale), occorrendo, invece, che l'eventuale perdita della somma comporti ulteriori gravi conseguenze per il finale vincitore.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 283.

Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 143 del 13 novembre 2012
Presidente: Tucci, Relatore: Cantele

Intitolazione:

ACCERTAMENTO DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE – RICORSO - Litisconsorzio necessario – Sussiste – Mancata integrazione del contraddittorio – Rimessione della causa – Consegue.

Massima:

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della dichiarazione dei redditi delle società di persone, impone che tutti i soci debbano essere parte dello stesso giudizio con la conseguenza che l'eventuale mancata integrazione del contraddittorio integra un'ipotesi di rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado ex art. 59, lett b) del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59 lett. b).

Revocazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 129 del 15 novembre 2012
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

APPELLO – REVOCAZIONE – ACCERTAMENTI DI FATTO – ERRORE DI FATTO.

Massima:

Il giudizio di revocazione deve avere ad oggetto l'accertamento di errori di fatto di palmare evidenza e di immediata rilevabilità del Giudicante, dai quali è scaturita una supposizione e non un giudizio sulla realtà fattuale. La revocazione è, quindi, un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale volto a sanare simili vizi, qualora siano di tale gravità da sortire effetti devianti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64; c.p.c., artt. 395 e 396.

Cassazione con rinvio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 175 del 16 novembre 2012
Presidente: Rollero, Relatore: Cassone

Intitolazione:

CASSAZIONE CON RINVIO – ESTINZIONE DEL PROCESSO – Definitività dell'atto impugnato – Riproposizione ricorso – Non è possibile.

Massima:

La mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, comporta l'estinzione dell'intero processo tributario e ciò rende definitivo l'atto impositivo impugnato con conseguente esigibilita delle somme in esso richieste. La pretesa impositiva vive di forza propria in virtù dell'atto in cui è stata formalizzata, e l'estinzione del processo travolge le sentenze di merito ma non l'atto oggetto dell'impugnazione. Una volta estintosi il processo non è possibile presentare ricorso sullo stesso atto e non è possibile che gli effetti della sentenza di cassazione possano riverberarsi in un eventuale nuovo processo fra le stesse parti posto che, divenuto definitivo l'atto impugnato, non può esservi nuovo processo sullo stesso atto.

Deposito dell'appello in Ctp
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 132 del 3 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

MANCATO DEPOSITO DI COPIA DELL'APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

L'art. 53, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 richiede che, quando il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiate giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia del ricorso medesimo presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. La violazione di detto onere, gravante in via esclusiva sulla parte appellante, comporta la sanzione dell'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e affatto sanabile per effetto della costituzione del convenuto, siccome circostanza inerente alla regolarità ed alla tempestività della costituzione dell'appellante.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.

Esecuzione provvisoria della sentenza di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, ordinanza n. 56 del 13 dicembre 2012
Presidente: Calia, Relatore: Citro

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO – Sospensione su istanza di parte qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno - Esclusione.

Massima:

Il procedimento cautelare, disciplinato dall'art. 47, d.lgs. 546/1992, è un procedimento speciale e preventivo esperibile esclusivamente dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e non è applicabile al rito d'appello. Non è altresì esperibile, nel rito tributario, il procedimento speciale cautelare disciplinato dal codice di procedura civile, in quanto l'art.1, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente l'applicazione integrativa delle norma sul processo civile, solo "per quanto... non disposto" dal citato decreto legislativo e con questo "compatibile". In questo senso, il pronunciato della Corte Costituzionale (sentenza n. 165 del 25 maggio 2000), con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. 546/1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono alle Commissioni regionali l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, qualora possa derivare danno grave ed irreparabile. La consulta, nel ribadire che la disponibilità di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall'art, 24 della Costituzione, ha affermato che, nel processo tributario, "la tutela cautela debba ritenersi imposta solo fino al momento in cui non intervenga una pronuncia di merito che accolga , con efficacia esecutiva, la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure cautelari, ovvero le respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e dunque il presupposto stesso dell'invocata tutela".

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 47 e 1 comma 2.

Consulente del lavoro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 189 del 13 dicembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

PROCESSO - CONSULENTE DEL LAVORO – ABILITAZIONE ALL'ASSISTENZA TECNICA – LIMITI.

Massima:

A norma dell'art. 12 comma 2 del d.lgs. 546/1992, i consulenti del lavoro sono abilitati all'assistenza tecnica "...per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime ...". Qualora la materia del contendere fosse diversa da quelle per cui è espressamente abilitato a norma del predetto articolo, il ricorso è inammissibile.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

STATUTO

Torna all'indice

Cooperazione del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 242 del 20 luglio 2012
Presidente: Centurelli, Relatore: Parlato

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINE DI SESSANTA GIORNI - Divieto di emanazione - Cooperazione del contribuente al procedimento amministrativo - Accertamento anticipato - Verifica di legittimità.

Massima:

È la cooperazione tra amministrazione e contribuente che giustifica la previsione del termine di sessanta giorni e il divieto d'emanazione, durante tale periodo, dell'avviso di accertamento, ex art. 12, comma 7, della legge 212/2000. Nel verificare la legittimità dell'accertamento anticipato si deve, pertanto, valutare se lo stesso abbia o meno consentito la cooperazione del contribuente al procedimento amministrativo, la quale può sussistere anche in assenza delle memorie presentate dopo la chiusura delle operazioni.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 219 del 1 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Sorrentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - PREVENTIVO CONTRADDITTORIO – Valutazione delle osservazioni del contribuente – Necessità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. 212/2000, la valutazione - compiuta e non tautologica - delle osservazioni rese dal contribuente nelle memorie difensive costituisce un obbligo giuridico dell'Ufficio, al fine di instaurare un valido contraddittorio. L'inosservanza di tale obbligo è vizio procedimentale essenziale dell'iter amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento, che risulta conseguentemente annullabile per difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Legittimo affidamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 294 del 23 ottobre 2012
Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DOLO DEL PROFESSIONISTA - OMESSI VERSAMENTI - Responsabilità del contribuente - Non sussiste.

Massima:

Qualora non sia rinvenibile alcuna responsabilità per la mancata vigilanza sul consulente, al contribuente che si sia legittimamente affidato all'operato del professionista non può essere ricondotto alcun obbligo di pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 2.

Avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 299 del 23 ottobre 2012

Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO BONARIO - PROVA DELLA NOTIFICA - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - Scopo dell'avviso bonario - Diritto di emendare l'errore commesso - Lesione del diritto di difesa.

Massima:

La funzione dell'avviso bonario di cui al combinato disposto dell'art. 36-bis, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 6 comma 5, della legge n. 212/2000, è quella di consentire al contribuente di sanare gli errori riscontrati dall'Ufficio in sede di controllo formale della dichiarazione, permettendogli di versare quanto ancora dovuto e beneficiare della riduzione delle sanzioni. Pertanto, la mancata notifica di tale atto si traduce sempre in una lesione del diritto di difesa, imponendo al contribuente di subire il procedimento di riscossione senza la possibilità di emendare i propri errori.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 36-bis; l. 212/2000, art. 6 comma 5.

Errore nella dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 304 del 18 dicembre 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

ERRORE - DICHIARAZIONE - EMENDABILITÀ - Principi costituzionali - Capacità contributiva - Buona amministrazione - Collaborazione - Buona fede.

Massima:

Laddove si tratti di errore contenuto in dichiarazioni, la emendabilità da parte del contribuente deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - inserendosi nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione che rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo, nonché del principio - esistente ancor prima dell'espresso riconoscimento contenuto nell'art. 10, l. n. 212/2000 - della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria (*Conf. Cass. 8972/2002*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.

Termine ex art. 12, comma 7, dello statuto
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 77 del 10 luglio 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – PROCESSO VERBALE DI ACCESSO E ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI - Termine per la presentazione delle osservazioni del contribuente – Emissione dell'atto impositivo prima della scadenza del termine – Legittimità dell'atto.

Massima:

La legge n. 212/2000 non prevede alcuna sanzione se l'atto impositivo è emesso prima del decorso del termine previsto dall'art. 12, comma 7, né è prevista la nullità dell'atto stesso. È perciò legittimo l'atto impositivo emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla emissione di un processo verbale di accesso e acquisizione di documenti, considerato che la violazione procedimentale o formale non ha influito sul contenuto dispositivo del provvedimento.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.

Vizio di motivazione e l. 212/00
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 100 del 21 agosto 2012
Presidente: Mazzoncini, Relatore: Alessi

Intitolazione:

VIZIO DI MOTIVAZIONE – ONERE DELLA PROVA - DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE – TERMINE DI IMPUGNAZIONE.

Massima:

L'Amministrazione deve indicare gli assunti ed i motivi dell'accertamento, evidenziando l'iter logico giuridico seguito, con indicazione delle prove poste a base dell'accertamento stesso. In difetto, è leso il diritto di difesa del contribuente, in quanto il termine ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 (di soli sessanta entro cui impugnare l'avviso di accertamento) viene soppresso notevolmente da ricerche, anche documentali, che sulla base della legislazione fiscale a loro non competono. Inoltre, l'art. 7 della legge n. 212/2000, che richiama espressamente le prescrizioni dell'art. 3 della legge n. 241/1990, prevede espressamente che negli atti dell'Amministrazione devono essere indicati i fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della stessa e, in più, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Solo se la Pubblica Amministrazione è ossequiosa e rispetta il disposto dell'art. 7 della legge 212/2000 il contribuente è in grado di potersi difendere in quel breve periodo di sessanta giorni che gli è concesso, sotto pena di inammissibilità del ricorso in caso di tardiva presentazione.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 21; l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3.

Art. 12, comma 7, l. 212/2000
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 105 del 29 agosto 2012
Presidente: Pianta, Relatore: Fracascio

Intitolazione:

TERMINE DI 60 GIORNI EX ART. 12, COMMA 7, LEGGE N. 212/2000 - Principio di cooperazione tra contribuente e Amministrazione – Comunicazione di osservazioni entro il termine di 60 gg. - Diritto di difesa del contribuente - Nullità dell'avviso di accertamento.

Massima:

L'atto impositivo, emesso in violazione del termine previsto dall'articolo 12, comma 7, l. 212/2000, è nullo. In particolare, l'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, deve tenere conto delle osservazioni della parte, eliminando eventuali vizi determinati dall'omessa considerazione degli elementi emersi dal contradditorio che porterebbero anche questi all'emissione di un atto viziato da nullità. Ciò in virtù del principio del contradditorio che implica che il soggetto destinatario degli effetti di un atto ha il diritto di vedere ascoltate le proprie ragioni prima della adozione del medesimo, al fine di evitare il mero arbitrio di valutazione da parte della Amministrazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Termine di 60 giorni
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 92 del 27 settembre 2012
Presidente e Relatore: Dessì

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di 60 giorno per la presentazione di osservazioni - Mancato rispetto del termine - Nullità dell'accertamento.

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento emesso in violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, in assenza di motivazione circa l'eventuale urgenza. Tale conseguenza deriva dallo spirito stesso della norma, che garantisce il rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Principio della collaborazione e della buona fede
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 85 del 17 ottobre 2012
Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

Intitolazione:

COLLABORAZIONE E BUONA FEDE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Obbligo di presentazione della fidejussione - Comportamento dell'Ufficio - Perfezionamento dell'adesione.

Massima:

Nel caso in cui il contribuente abbia già corrisposto con regolarità tutte le rate previste dalla procedura di accertamento con adesione, il principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente impone all'Ufficio di considerare perfezionato l'atto di adesione anche in caso di mancata presentazione di idonea fidejussione (che nel caso di specie era stata presentata, ma era stata ritenuta non "idonea" dall'Amministrazione).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 1.

Termine di 60 giorni
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 120 del 4 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Dessì

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO - Accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione - Termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni - Mancato rispetto del termine - Nullità dell'accertamento.

Massima:

È nullo l'avviso di accertamento emesso in violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, in assenza di motivazione circa l'eventuale urgenza. Tale disposizione è applicabile anche quando viene redatto un processo verbale conseguente ad un accesso dell'Amministrazione finalizzato alla mera acquisizione di documentazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Obbligo di allegazione documentale
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 178 del 6 dicembre 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DOCUMENTALE – Allegazione di parte del documento richiamato a contenzioso già instaurato – Violazione dell'art. 7 l. 212/2000 – Sussiste.

Massima:

L'art. 7, della l. n. 212/2000, in combinato disposto con l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, impone all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione dell'avviso di accertamento o, quantomeno, di riprodurne il contenuto essenziale, a pena di nullità dell'atto impositivo. Tali disposizioni non possono essere superate mediante allegazione, a contenzioso già instaurato, di un estratto dell'atto richiamato (*nel caso di specie, un pvc relativo ad una verifica effettuata presso terzi*), dal quale peraltro non siano comunque ricavabili le ragioni a fondamento della ripresa dell'Ufficio (*Conf. Cass. 1905/2007 e 12622/2012*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 600/1973, art. 42.

Principio di collaborazione
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 106 del 10 ottobre 2012
Presidente: Santangelo; Relatore: Renzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - Esame documentazione prodotta – Principio di collaborazione - Sussiste.

Massima:

I rapporti tra contribuente e Amministrazione sono improntati al principio di collaborazione e buona fede; è quindi illegittimo l'avviso di accertamento emesso, seppure nell'imminenza della scadenza dei termini di legge, senza che l'Ufficio abbia verificato ed analizzato tutta la documentazione prodotta. Il breve lasso temporale tra la consegna della copiosa documentazione e la data di emissione dell'avviso di accertamento prova la violazione del principio di collaborazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.

Tutela dell'affidamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 118 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI – Istruzioni presenti in atto errate – Decadenza dall'istituto – Non sussiste.

Massima:

Il contribuente interessato da un avviso di accertamento che definisca le sole sanzioni in misura agevolata, ai sensi dell'art. 17, d.lgs 472/1997, facendo riferimento alla misura nonché alle modalità indicate nell'atto, non decade dall'agevolazione in ottemperanza al principio del legittimo affidamento nel caso in cui l'errore sia causato da indicazioni o errori dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 17; l. 212/2000, art. 10.

Richiesta preventiva di chiarimenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 99 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTA – Richiesta preventiva di chiarimenti – Obbligo dell'Amministrazione finanziaria – Non sussiste.

Massima:

L'obbligo previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, di inviare il preventivo invito al contribuente di fornire i chiarimenti necessari e produrre la documentazione mancante, sussiste esclusivamente qualora sorgano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non può pertanto trovare applicazione nell'ipotesi di tardivo versamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6 comma 5.

Durata dell'attività dei pubblici ufficiali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 86 del 3 agosto 2012
Presidente e Relatore: Craveia

Intitolazione:

ATTIVITÀ DEI PUBBLICI UFFICIALI - TERMINE DI DURATA - Violazione - Diritti fondamentali - Lesione - Atti pubblici - Inutilizzabilità.

Massima:

La violazione del termine di durata della attività dei pubblici ufficiali in spregio all'art. 12, l. 212/2000, non solo è una violazione di una norma speciale, ma una pacifica lesione di diritti fondamentali del cittadino. La sanzione non può che essere la nullità degli atti pubblici compiuti in spregio ai vincoli di legge, determinando così la inutilizzabilità di qualsivoglia atto formato e compiuto in lesione dei diritti fondamentali del cittadino. In caso contrario si avrebbe una situazione aberrante per il nostro ordinamento: il diritto del cittadino violato sarebbe privo di tutela, lasciando ai pubblici dipendenti l'arbitrio sulla decisione se rispettare o meno precisi precetti di legge.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.

Termine di sessanta giorni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 146 del 1 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Luglio

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE - SESSANTA GIORNI - Divieto di emanazione – Pvc - Attività amministrativa di qualunque genere.

Massima:

L'art. 12, comma 7, legge 212/2000 prevede che gli avvisi di accertamento non possono essere emanati prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Il divieto di emanare atti impositivi prima dei sessanta giorni non riguarda solo il caso del Pvc, ma anche qualunque altra attività dell'amministrazione, a prescindere dalla sua denominazione tecnica e dal verbale che ne consegue.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Durata della verifica fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 126 del 12 ottobre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

PERIODO DI PERMANENZA DEI VERIFICATORI PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE – ART. 12, COMMA 5, DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Proroga del termine – Possibile – Calcolo del periodo complessivo di permanenza in via consecutiva e continuativa – Necessario - Prolungamento delle indagini – Inutilizzabilità dei dati raccolti – Consegue.

Massima:

Il termine perentorio di trenta giorni lavorativi per l'esecuzione delle verifiche fiscali presso la sede del contribuente, ex art. 12 comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, è prorogabile, previa rilevazione della complessità delle indagini svolte, per un ulteriore lasso di tempo di trenta giorni che, sommato a quello originario in modo continuativo, non deve portare al superamento di detto complessivo periodo di permanenza dei verificatori, ancorché lo stesso sia stato intervallato da continue interruzioni, pena l'inutilizzabilità dei dati raccolti al di fuori di questo termine.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.

Rimborso e principio di collaborazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 148 del 13 dicembre 2012
Presidente: Fenizia, Relatore: Ocello

Intitolazione:

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – DICHIARAZIONE REDDITI - OMESSA COMPILAZIONE DI QUADRO – Diritto al rimborso – Decadenza – Non sussiste – Invito a regolarizzare – Necessità.

Massima:

Nel caso in cui, durante un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio rilevi la mancata indicazione nel quadro RU del credito compensato in sede di F24, non può emettere la cartella esattoriale per disconoscere il credito stesso ma deve invitare il contribuente a fornire ulteriore documentazione, in base al principio di collaborazione e buona fede.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36 bis; l. 212./2000, art. 10.

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

Torna all'indice

Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986, norma antielusiva*[1]
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 212 del 14 agosto 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – Unitarietà della causa - Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 - Legittimità - Art. 37-bis d.P.R. 600/1973 – Inapplicabilità.

Massima:

Il combinato disposto degli artt. 1 e 20 del d.P.R. 131/1986 evidenzia che oggetto dell'imposta di registro, formalmente individuata dall'art. 1 negli atti presentati per la registrazione, sono sostanzialmente gli effetti giuridici di tali atti. Prevale quindi la natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e i loro effetti giuridici rispetto ai dati formalmente enunciati anche frazionatamente in uno o più atti. La pluralità degli atti che vengono compiuti per realizzare uno di quegli effetti che la legge sull'imposta del registro considera rilevante – nel caso di specie l'effetto traslativo della proprietà di un ramo d'azienda - non priva di rilevanza quell'unitas multiplex che è data dall'insieme dei negozi collegati strutturalmente, per identità dei soggetti e dell'oggetto, e funzionalmente per il contributo parziale e strumentale che ciascuno dei negozi, che si succedono nel tempo, dà alla formazione progressiva di un'unica fattispecie identificabile attraverso un determinato effetto giuridico finale.
L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 costituisce una norma di natura anti-elusiva finalizzata, laddove dispone che il tributo sia applicato secondo "l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti", al disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti per mezzo dell'abuso del diritto, principio che trova la sua fonte, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano. La mancanza di una concreta dimostrazione circa la sussistenza di ragioni economiche apprezzabili diverse dalla mera aspettativa dei benefici fiscali e la conclusione dell'intera operazione, costituzione di società ad hoc, conferimento di azienda, cessione della partecipazione, in un brevissimo arco temporale, legittimano la riqualificazione degli atti.

===Continua===

È inconferente il richiamo degli articoli 176 comma 1 (e all'irrilevanza ivi prevista con riferimento all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973) e 172 comma 1 del d.P.R. 917/1986 atteso che tali norme assicurano unicamente la neutralità fiscale delle operazioni attuate secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti ai fini delle imposte dirette (Conf. Cass. 2713/2002 e 10273/2007).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1 e 20; d.P.R. 917/1986, artt. 172 e 176; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

[*1] La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonostante precedenti di merito non conformi, è consolidata nell'affermare il carattere antielusivo dell'art. 20 del d.P.R. 131/86, ai fini dell'imposta di registro, sulla base di due argomentazioni.
La prima attiene al tenore letterale dell'art. 20, secondo cui l'imposta deve essere applicata attribuendo preminenza alla natura giuridica reale degli atti oggetto di registrazione, piuttosto che al dato formale enunciato solo parzialmente attraverso le singole operazioni. La seconda si fonda sull'immanenza di un principio generale antielusivo che vieta il perseguimento di vantaggi di natura fiscale attraverso l'uso distorto, anche se non contrastante con alcuna disposizione di legge, di strumenti giuridici volti ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta in assenza di apprezzabili ragioni economiche. Mentre per i tributi *armonizzati* la fonte del principio generale antielusivo è rinvenuta nel diritto e nella giurisprudenza comunitari, per gli altri tributi essa scaturisce dai criteri di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, della Costituzione. L'esistenza del principio determina il disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali e la loro inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.

Cass. sez. tributaria: *sent. n. 17965 del 24/07/2013; sent. n. 14150 del 05/06/2013; sent. n. 9541 del 19/04/2013; ord. n. 6835 del 19/03/2013; sent. n. 11769 del 12/05/2008; sent. n. 13580 del 11/06/2007; sent. n. 10660 del 07/07/2003*

Funzione antieleusiva dell'art. 20 TUR
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 288 del 11 settembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

PLURALITÀ DI NEGOZI GIURIDICI – ART. 20 D.P.R. 131/1986 – Valutazione della causa reale che sottende le operazioni.

Massima:

La pluralità di negozi giuridici posti in essere, aventi ad oggetto atto di conferimento d'azienda in costituenda società e la successiva cessione della partecipazione, non sono altro che atti che, pur essendo autonomi dal punto di vista civilistico, risultano strumentali in relazione all'effetto giuridico finale, per il trasferimento d'azienda, secondo le norme relative all'imposta di registro per cui vanno tassate in misura proporzionale e non fissa. È compito dell'Ufficio valutare la natura elusiva di un atto, in forza dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986, secondo il quale l'imposta di registro va applicata valutando la causa reale che sottende le operazioni poste in essere.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53-bis.

Disegno elusivo, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 235 del 24 settembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO – NEGOZI GIURIDICI LECITI - Ragioni economiche inesistenti - Celata cessione ramo d'azienda - Annullabilità - Non sussiste.

Massima:

Un'operazione economica integra un comportamento abusivo qualora e nella misura in cui lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale si ponga come elemento predominante ed assorbente della transazione. Spetta all'Amministrazione finanziaria prospettare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione e alterazione degli schemi classici, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di valide ragioni economiche, alternative o concorrenti al mero risparmio di imposta, che giustifichino il particolare atteggiarsi dell'operazione indagata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 76; d.P.R. 917/1986, art. 176.

Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 211 del 24 settembre 2012
Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni - Cessione di azienda - Riqualificazione - Non si applica.

Massima:

Non è riqualificabile quale unica fattispecie complessa il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria qualora il soggetto acquirente di queste ultime non sia stato individuato fin dall'inizio della riorganizzazione societaria (fattispecie avente ad oggetto la contestazione dell'operazione nei confronti della società conferitaria).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 243 del 27 settembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – STIPULA DEL CONTRATTO – CAUSA REALE – Rileva – Assenza di alea e di valide ragioni economiche – Rileva.

Massima:

Per l'accertamento di finalità abusive sottese alla stipula di un negozio giuridico, l'Ufficio deve valutare il contratto inter partes in relazione al suo contenuto effettivo e non al suo nomen iuris, per poter appurare che la causa reale dell'atto contrasti o meno con i principi dell'ordinamento giuridico e del sistema tributario. Di fatti, un contratto privo di alea (*nel caso di specie il contratto di stock lending*) e di valide ragioni economiche può essere indicativo di una condotta finalizzata al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.

Apporto a fondo immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 241 del 15 ottobre 2012
Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

IVA – APPORTO A FONDO IMMOBILIARE - Immobili prevalentemente locati - Cessione delle quote - Abuso del diritto - Non si configura.

Massima:

Non configura comportamento abusivo l'apporto di immobili prevalentemente locati ad un fondo immobiliare, effettuato in regime di esclusione dall'IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, d.l. 351/2001, seguito dalla cessione a terzi delle quote ricevute, in quanto, nell'ipotesi alternativa in cui l'apportante avesse ceduto gli immobili al fondo o ai cessionari delle quote in regime di imponibilità per opzione ex art. 10, comma 1, n. 8-ter) lett. d), d.P.R. n. 633/1972, questi ultimi avrebbero avuto titolo per l'integrale detrazione dell'IVA addebitata. Inoltre, l'operazione non è stata posta in essere al fine esclusivo di ottenere un beneficio fiscale in capo all'apportante.

Riferimenti normativi: d.l. 351/2001, art. 8 comma 1-bis.

Riqualificazione dell'operazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 265 del 16 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Beretta

Intitolazione:

RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE - IMPOSTA REGISTRO - NATURA INTRINSECA DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE - Costituzione di una società - Conferimento ramo d'azienda e successiva cessione partecipazione alla capogruppo - Elusività dell'operazione.

Massima:

L'operazione realizzata mediante i singoli atti di costituzione di una nuova società, di conferimento a fronte dell'aumento di capitale e della successiva cessione delle azioni emergenti dal conferimento è da considerarsi posta in essere allo scopo esclusivo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, come evidenziato negli stessi verbali assembleari. Pertanto, fronte dell'accertamento della tipica "step transaction" o "contratti a gradini" l'Ufficio può procedere a riqualificare le singole operazioni come un'unica operazione di cessione di azienda con la conseguente applicazione della relativa aliquota ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Conferimento d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 272 del 16 ottobre 2012
Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – RIQUALIFICAZIONE EX ART. 20 D.P.R. 131/1986 – LEGITTIMITÀ.

Massima:

La società destinataria del conferimento di ramo di azienda ben può essere considerata veicolo per mascherare la cessione di azienda, attesa la concatenazione degli atti e la loro successione in un arco temporale ristretto considerati momenti di un'unica operazione. È legittima la riqualificazione ex art. 20 del d.P.R. 131/1986 che prevede la imposizione secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 253 del 24 ottobre 2012
Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

APPLICAZIONE ART. 20, D.P.R. 131/1986 – EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO – Rilevano – Vaglio dell'Amministrazione sulle scelte economiche del contribuente – Inammissibile.

Massima:

In sede di applicazione dell'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria non può sindacare le scelte economiche del contribuente volte a ricercare il legittimo risparmio d'imposta, così come garantito dalla Costituzione, ex. art. 23 e 41. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente all'Ufficio di riqualificare l'atto presentato alla registrazione soltanto in relazione ai suoi effetti giuridici e non a quelli economici. Pertanto un eventuale stravolgimento dell'atto è giustificabile esclusivamente sulla base di una sua corretta riqualificazione giuridica che esuli da qualsiasi interpretazione sulle finalità economiche ad esso sottese.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Registro, operazione elusiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 304 del 30 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Barbata

Intitolazione:

RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE - IMPOSTA REGISTRO - BASE IMPONIBILE - Connessione giuridica tra più atti - Conferimento ramo d'azienda e successiva cessione partecipazione alla capogruppo - Elusività del comportamento.

Massima:

L'imposta di registro è un'imposta d'atto, cioè un tributo commisurato al singolo atto sottoposto a registrazione. Nel caso in cui intervengano più atti posti in connessione tra loro, l'Ufficio può procedere alla riqualificazione giuridica dell'intera operazione, ma soltanto ove questa sia stata erroneamente classificata dal contribuente, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986. Tale norma, infatti, non ha una funzione antielusiva, per cui risulta illegittimo l'operato dell'Ufficio che proceda a riqualificare le operazioni effettuate dal contribuente, ritenendole espressione unitaria di un processo negoziale prestabilito, e applichi l'aliquota proporzionale sul loro intero ammontare anziché sui singoli atti posti in essere.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Nomen iuris e art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 354 del 10 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE E RETTIFICA - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI SUCCESSIVI ATTI – Elusione d'imposta – Esclusione.

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non può essere qualificato come norma antielusiva in tema di imposta di registro; pertanto, pur essendo nel potere dell'A.F. la riqualificazione del "nomen iuris" dell'atto concluso tra le parti, le è negato quello di ricercarvi altri e diversi effetti economici, con il risultato di pervenire a fattispecie imponibili diverse da quelle volute dalle parti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Contratto di leasing
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 277 del 17 dicembre 2012
Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

CONTRATTO DI LEASING - VALORE DEI CANONI - ABUSO DEL DIRITTO - Riqualificazione come compravendita - Si applica.

Massima:

In virtù del divieto di abuso del diritto, è corretta la riqualificazione ai fini IVA un contratto di leasing finanziario nautico c.d. traslativo in contratto di cessione, alla luce delle caratteristiche dell'operazione (nella fattispecie, i contratti prevedevano un maxi-canone iniziale variabile dal 45% al 48% del prezzo complessivo dell'imbarcazione, i canoni pagati dal conduttore hanno remunerato interamente il capitale impiegato per l'acquisto del bene, il prezzo di riscatto era sostanzialmente irrilevante in relazione al valore economico del bene alla cessazione del contratto di leasing).

Riferimenti normativi: Cost., art. 53.

Compresenza di ragioni extrafiscali
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 388 del 18 dicembre 2012
Presidente: Centurelli, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO - CARATTERE ELUSIVO - VANTAGGIO FISCALE - RAGIONI EXTRAFISCALI – ESCLUSIONE.

Massima:

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta in difetto di ragioni economiche apprezzabili. Ne consegue che il carattere elusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali.

Art. 20 d.P.R. 131/86, effetti giuridici dell'atto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 330 del 20 dicembre 2012
Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

Intitolazione:

ART. 20 D.P.R. 131/1986 – EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO – RILEVANO – EFFETTI ECONOMICI – NON RILEVANO.

Massima:

L'art. 20, d.P.R. n. 131/1986, legittima l'Ufficio alla riqualificazione dell'atto presentato alla registrazione sulla base dei suoi reali effetti giuridici e non in relazione ai presunti effetti economici. Il ricorso a dati extratestuali dell'atto per la riqualificazione è consentito solo in via sussidiaria ossia quando dal contenuto dello stesso non si riesca a rintracciare la comune intenzione delle parti. Sulla scia di quanto detto, l'Amministrazione finanziaria non può ricondurre ad unità negozi giuridici distinti e autonomi posti in essere nel novero di una ristrutturazione societaria, tipica espressione dell'autonomia privata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Risparmio fiscale
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 135 del 2 agosto 2012
Presidente: Spera, Relatore: Montanari

Intitolazione:

ELUSIONE - ACCERTAMENTO - RISPARMIO FISCALE - Non giustificabilità - Inefficacia – Sussiste.

Massima:

Secondo il principio anti-elusivo, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso di diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo fine di conseguire un risparmio fiscale. Tale tipologia di vantaggio si realizza quando la non giustificabilità, sul piano del sinallagma contrattuale, delle operazioni negoziali investe nella sua essenza lo scambio e comporta la inefficacia nei confronti del fisco del contratto o sue particolari connotazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 128 del 26 settembre 2012
Presidente: Nocerino, Relatore: Nicolini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONFERIMENTO D'AZIENDA E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI – Valide ragioni economiche – Insussistenza della volontà di conseguire un vantaggio fiscale – Elusione – Non sussiste.

Massima:

L'elusione, o l'abuso del diritto, sussistono nell'ipotesi in cui il contribuente aggiri le norme tributarie senza violarne nessuna, ottenendo in tal modo un risparmio fiscale ingiusto. Per contro il risparmio si qualifica come legittimo qualora vengano poste in essere operazioni straordinarie tra parti indipendenti per ragioni economiche e aziendali e il vantaggio fiscale non rappresenta l'elemento predominante delle operazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Antieconomicità dell'operazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 153 del 3 luglio 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

OPERAZIONI STRAORDINARIE – CESSIONE PARTECIPAZIONI TRA PARTI CORRELATE – Prezzo della cessione – Squilibrio fra corrispettivi – Antieconomicità – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui più operazioni straordinarie intervengano all'interno del medesimo gruppo, la differenza di prezzo nel corrispettivo praticato per la cessione delle partecipazioni in due distinte operazioni è sintomatico di una antieconomicità dell'operazione che può essere contestata anche senza ricorrere all'art. 37-bis, d.P.R. 600/1973. La contestazione di antieconomicità dell'operazione, mossa da parte dell'Ufficio, può inerire anche i costi e non i soli ricavi (nel caso di specie, è stata ritenuta raggiunta la prova dell'antieconomicità raffrontando la plusvalenza maturata in capo alla persona fisica – socio unico della società le cui partecipazioni sono state cedute – con la plusvalenza realizzata dalla società cessionaria della prima cessione – società lussemburghese amministrata dallo stesso socio cedente e partecipata dallo stesso e dai suoi stretti congiunti).

Riferimenti normativi: d.lgs. 544/1992, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 917/1986, art. 9.

Abuso del diritto e registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 89 del 16 luglio 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ELUSIONE, ABUSO E FRODE – REGISTRO – Cessione di ramo d'azienda mediante la costituzione di società ed il conferimento di partecipazione - Risparmio di imposta - Applicabilità dell'art. 20 del T.U. registro – Abuso del diritto.

Massima:

Il principio di abuso del diritto costituisce la chiave di lettura dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e ne rafforza la portata antielusiva consentendo all'amministrazione finanziaria di considerare un "abuso del diritto" il comportamento del contribuente che utilizzi negozi giuridici astrattamente leciti non al fine di addivenire ad una "riorganizzazione aziendale", ma al precipuo obiettivo di ottenere un rilevante risparmio fiscale nell'ambito dell'imposizione indiretta su una vera a propria operazione di cessione d'azienda, eludendo lo schema della tassazione ordinaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 103 del 23 luglio 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

CONFERIMENTO AZIENDA E CESSIONE PARTECIPAZIONE – RIQUALIFICAZIONE – CESSIONE D'AZIENDA - Norma antielusiva generale – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Non sussiste – Registrazione secondo effetti giuridici singoli atti – Rilevanza effetti economici – Non sussiste.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria non può procedere in forza dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 ad una riqualificazione di un conferimento d'azienda e della successiva cessione della partecipazione come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro perchè la predetta norma non consente la ricostruzione della finalità complessiva di una serie correlata di atti, come è previsto dall'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, mancando nel sistema dell'imposta di registro una norma antielusiva generale e dovendo i singoli atti giuridici essere sottoposti ad imposta a seconda della disciplina propria di ciascun atto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Operazione di leveraged buyout
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 108 del 7 settembre 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

OPERAZIONE DI LEVERAGED BUYOUT – OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA – Necessità di giustificate ragioni economiche – Onere del contribuente – Abuso del diritto.

Massima:

Nel caso di accertamento mediante il quale sono stati ripresi a tassazione gli interessi passivi su un prestito obbligazionario, originatosi all'esito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria che ha coinvolto molteplici società nel quadro di un Leveraged Buyout (LBO), incombe sul contribuente l'onere di giustificare l'esistenza delle valide ragioni economiche poste alla base delle operazioni effettuate. Qualora il contribuente non giustifichi le ragioni economiche poste a base delle operazioni societarie effettuate, l'Ufficio legittimamente può ritenere che le anzidette operazioni societarie risultano estranee alla finalità propria dell'esercizio d'impresa in quanto poste in essere per soddisfare unicamente gli interessi rientranti nella sfera giuridica dei soci/persone fisiche coinvolti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; c.c., art. 2501-bis.

Illegittimo risparmio d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 118 del 20 settembre 2012
Presidente: De Ruggiero, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

ELUSIONE - ABUSO DEL DIRITTO.

Massima:

Deve ritenersi sussistere ipotesi di abuso del diritto qualora più atti negoziali posti in essere da una società, riguardati nella simultanea e concatenata loro stipulazione, prospettino una dolosa preordinazione finalizzata all'illegittimo risparmio di imposta, sintomatica di un intento simulatorio dell'operazione globalmente considerata e dei suoi singoli passaggi. Pertanto, sussiste ipotesi di abuso del diritto qualora una società attraverso il collegamento di più atti (costituzione di società, conferimento del ramo d'azienda e, in pari data, cessione della intera partecipazione azionaria) manifesti una precisa scelta necessariamente preordinata e studiata al fine di produrre un unica operazione economica di trasferimento del ramo d'azienda con un unico effetto "Indiretto" (sotteso agli atti stessi) di evitare la tassazione del passaggio diretto del trasferimento del ramo d'azienda, con abbattimento dell'imposta di registro.

Abuso del diritto, natura
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 117 del 27 settembre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – NATURA – Principio di derivazione costituzionale e comunitaria – Rileva – Applicazione d'ufficio in sede di contenzioso - Consegue.

Massima:

Il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, di derivazione costituzionale e comunitaria, comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice tributario a prescindere da qualsiasi allegazione ad opera delle parti. Ne consegue che l'eccezione relativa alla perpetrazione del suindicato abuso proposta dall'Agenzia delle Entrate per la prima volta in sede di appello, va in ogni caso valutata dai giudici di secondo grado e non può dunque ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Cost., art. 53.

Art. 20 d.P.R. 131/1986, riqualificazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 124 del 16 ottobre 2012
Presidente: Siniscalchi, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

REGISTRO – ART. 20 D.P.R. 131/1986 – INTERPRETAZIONE – IMPOSTA D'ATTO – Riqualificazione – Individuazione abuso di diritto – Non sussiste.

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una norma che, essendo quella di registro un'imposta d'atto, non consente di procedere a tassazione riqualificando l'atto sulla base di elementi che non provengono dall'atto medesimo. In altre parole detta norma mira a colpire la vera natura del singolo atto, quale che sia la sua qualificazione formale. Pertanto, l'Ufficio potrà avvalersi dell'articolo 20 d.P.R. 131/1986 come generale clausola anti-abuso solo allorché l'operazione o la serie di operazioni connesse hanno il precipuo scopo di evitare l'imposizione fiscale. (Nella fattispecie de qua, trattandosi di conferimento di ramo d'azienda e successiva alienazione della partecipazione per la costituzione di una joint venture, si è trattato di una operazione lecita, espressamente qualificata non antielusiva dall'articolo 176, comma 3, del TUIR e che non può essere qualificata diversamente ai fini dell'imposta di registro, pena un contrasto illogico nel sistema tributario, che favorisce, invece, i trasferimenti nell'ambito societario).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 164 del 28 novembre 2012
Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – RIQUALIFICAZIONE EX ART. 20 D.P.R. 131/1986 – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

Non è legittima la ricostruzione in funzione antielusiva ex art. 20 del d.P.R. 131/1986 della finalità economica di una serie di atti (conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione) riqualificandoli come cessione di azienda, mancando nel sistema dell'imposta di registro una norma come l'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, esistente nell'ambito della imposizione diretta. Portano comunque ad escludere la sussistenza di un disegno avente per scopo la cessione d'azienda sia il lasso di tempo intervenuto tra conferimento e cessione di partecipazione – oltre sei mesi nel caso in esame - sia la provata esigenza di riorganizzazione aziendale connessa all'operazione di conferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Operazione straordinaria conferimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 141 del 21 novembre 2012
Presidente: Punzo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IRES – ELUSIONE - OPERAZIONE STRAORDINARIA CONFERIMENTO – VANTAGGIO FISCALE – PRECLUSIONE RETTIFICA – SUSSISTE.

Massima:

Nell'ambito di una operazione straordinaria di conferimento, qualora l'Amministrazione finanziaria non contesti la stessa nell'anno di effettuazione (in quanto non oggetto di accertamento), è preclusa in seguito la rettifica e, di conseguenza, il disconoscimento degli effetti fiscali che l'operazione straordinaria può riflettere sugli anni successivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 150 del 5 dicembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – COLLEGAMENTO NEGOZIALE – AUMENTO DI CAPITALE – Conferimento di un ramo d'azienda – Trasferimento della partecipazione rappresentativa dell'azienda conferitaria – Causa reale e concreti interessi perseguiti dalle parti – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Non applicabile – Art. 37-bis d.P.R. 600/1973 – Applicabile.

Massima:

L'imposta di registro riguarda le parti contraenti, soltanto loro sono solidalmente obbligate, e l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 autorizza una interpretazione degli atti che le parti hanno posto in essere, non anche un coinvolgimento loro e di altro soggetto che ha compiuto atti successivi. Ai fini di una valutazione complessiva rispetto all'atto sul quale l'avviso di liquidazione è impostato l'art. 20 non ha portata sufficiente. Laddove sia configurabile la considerazione omnicomprensiva di atti collegati compiuti da soggetti diversi, ai fini di una valutazione complessiva rispetto all'atto sul quale l'avviso di liquidazione è impostato, per superare gli ostacoli formali che l'art. 20 ha posto al perseguimento della elusione, sovviene l'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, applicabile alla imposta di registro in seguito alla introduzione dell'art. 53-bis nel testo unico d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53-bis; d.P.R. 602/1973, art. 37-bis.

Funzione antielusiva dell'art. 20 d.P.R. 131/1986
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 152 del 21 dicembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20 DEL D.P.R. N. 131/1986 – AMBITO – Conferimento di ramo d'azienda e cessione delle partecipazioni – Intenzione delle parti – Rileva – Riconducibilità dei due atti alla cessione "indiretta" d'azienda – Consegue.

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 legittima l'Ufficio, in sede di riqualificazione dell'atto presentato al registro, di verificare l'effettivo intento posto in essere secondo la comune intenzione delle parti e, pertanto, di considerare i due distinti contratti di conferimento di ramo d'azienda e di cessione di partecipazione come cessione "indiretta" d'azienda. Di fatti, in un'ottica antielusiva, l'imposta di registro deve essere liquidata in relazione all'effetto pratico conseguito dal collegamento funzionale di più atti e contratti che conservano, tuttavia, la loro validità e autonomia civilistica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

FALLIMENTO

Torna all'indice

Transazione fiscale
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 141 del 18 luglio 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

CONCORDATO FALLIMENTARE – OMOLOGAZIONE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELL'ERARIO – Transazione fiscale – Ulteriore attività di controllo – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'art. 182-ter comma 5, della c.d. legge fallimentare, a mente del quale l'omologa del concordato comporta "la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma", rende palese la volontà del legislatore di attribuire alla transazione fiscale valenza di "accordo", tale da non lasciare spazio a successivi accertamenti del debito tributario in una misura difforme da quella fissata nelle certificazioni rilasciate dall'Amministrazione finanziaria ex art. 182-ter comma 2; onde occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Ufficio ha votato contro la proposta di concordato (nel qual caso l'ammontare del credito tributario non si sottrae alla falcidia concordataria) dall'ipotesi in cui la transazione fiscale è stata perfezionata dall'adesione dell'Ufficio al concordato nelle forme stabilite dai commi 3 e 4 dell'art. 182-ter della legge fallimentare (ossia mediante voto favorevole espresso in sede di adunanza dei creditori) e ha dato luogo ad una situazione in cui l'importo dovuto dal contribuente è insuscettibile di revisioni nella fase di esecuzione del concordato. Pertanto, ove l'Amministrazione intenda conservare impregiudicato il potere di accertare il proprio credito oltre la misura fissata in sede di transazione fiscale, essa dovrà cautelativamente votare per il rigetto della domanda di concordato, dovendo altrimenti sottostare all'efficacia vincolante di un regolamento consensuale delle pendenze tributarie destinato a rimanere irrevocabile quantomeno in difetto di un successivo annullamento o di una successiva risoluzione del concordato.

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 182-ter comma 5.

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 12, sentenza n. 45 del 24 luglio 2012
Presidente: Pugliese, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

CONTRIBUTI CONSORTILI PER OPERE DI BONIFICA – PRESUPPOSTI.

Massima:

Non sussiste alcun obbligo di pagare i contributi di bonifica quando le opere cui attende il Consorzio non tornino a diretto vantaggio o beneficio dell'immobile, in quanto non è sufficiente l'inserimento di un bene nell'ambito del comprensorio consortile perché ne derivi automaticamente un beneficio a tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio stesso. Inoltre non è nemmeno sufficiente che si verifichi un qualsiasi generico beneficio a favore degli immobili, ma è necessario che si determini un vantaggio di tipo fondiario, che produca un incremento di valore degli stessi.

Effettività del beneficio
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 139 del 17 settembre 2012
Presidente e Relatore: Fischetti

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – CONTRIBUTI CONSORTILI – PRESUPPOSTO.

Massima:

Il contributo consortile deve essere determinato con riferimento ai benefici effettivi, specifici e concreti conseguenti alle opere di bonifica realizzate dal Consorzio, le quali in virtù di un nesso causale diretto determinano l'incremento di valore dell'immobile (*nel caso di specie è stato chiarito che gli immobili ubicati a monte dei lavori, ancorché situati nel medesimo comprensorio, a differenza di quelli a valle, traggono esclusivamente un beneficio indiretto e generico ricollegabile al miglioramento ambientale della zona, il quale non è sufficiente per giustificare la pretesa impositiva*).

Riferimenti normativi: r.d. 215/1933, art. 1.

Comproprietà immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 180 del 12 dicembre 2012
Presidente: Tropeano, Relatore: Monardo

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – CONTRIBUTI CONSORTILI – COMPROPRIETÀ IMMOBILIARE – SOLIDARIETÀ.

Massima:

Al contributo consortile è applicabile l'art. 1294 del codice civile e quindi, come nel caso oggetto di analisi, al comproprietario dell'immobile può essere chiesto il pagamento dell'intero tributo, salvo il diritto di regresso che questi potrà esercitare sugli altri comproprietari pro quota.

Riferimenti normativi: r.d. 215/1933; c.c., art. 1294.

FINANZA LOCALE

ICI

Torna all'indice

Immobili di interesse storico o artistico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 246 del 29 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Piscitello

Intitolazione:

AGEVOLAZIONE ICI – IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO - Vincolo indiretto – Diritto - Non sussiste – Annullabilità sanzioni – Sussiste.

Massima:

I beni soggetti a vincolo indiretto di storicità non beneficiano dell'agevolazione tributaria tesa a favorire, per equità fiscale, solo i proprietari degli immobili direttamente presi in considerazione per il loro particolare interesse storico o artistico da vincoli e limiti che ne menomano sostanzialmente l'utilità economica. Non sono applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2 comma 5; d.lgs. 546/1992, art. 8.

Mutamento categoria catastale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 326 del 30 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Squassoni

Intitolazione:

ICI – AGENZIA DEL TERRITORIO – MUTAMENTO CATEGORIA CATASTALE – Notifica della comunicazione – Mancata prova – Accertamento – Illegittimità.

Massima:

Non è dovuta la maggiore imposta rispetto a quella versata per la mancata prova della notifica del mutamento della categoria catastale e dell'incremento dell'imposta i cui effetti quindi decorrono dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ciò equivalendo alla notifica del provvedimento.

Determinazione base imponibile
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 148 del 26 luglio 2012
Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

ICI – DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE – Retroattività – Ammissibile – Previa "devalutazione".

Massima:

I valori venali determinati periodicamente dai Comuni, al fine di stabilire, per zone omogenee, la base imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, possono essere applicati legittimamente anche retroattivamente, previa devalutazione degli stessi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 59 comma 1 lett. g).

Base imponibile
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 152 del 9 agosto 2012
Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – ICI – BASE IMPONIBILE – FABBRICATO NON ISCRITTO IN CATASTO – GRUPPO CATASTALE "D".

Massima:

È vero che il Comune, in caso di omessa presentazione della dichiarazione di fabbricato non iscritto in catasto, è legittimato a determinare d'ufficio la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili utilizzando il criterio della rendita di "fabbricati similari già iscritti", senza dover attendere la conclusione della procedura di accatastamento. Questo metodo però non può essere impiegato per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D"; per questi, difatti, deve trovare applicazione lo speciale criterio del valore contabile o di bilancio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 5 e 11.

Soggetti passivi
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 165 del 13 novembre 2012
Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – ICI – SERVITÙ – SOGGETTI PASSIVI.

Massima:

I soggetti tenuti al pagamento dell'ICI sono espressamente individuati dal combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, e 3 del d.lgs. 504/1992. Questi sono i proprietari di immobili e i titolari dei diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L'elenco così identificato ha carattere tassativo e, per questa ragione, in caso di immobile gravato da servitù, il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta non può che essere ravvisato esclusivamente nel proprietario.

Riferimenti normativi: d.lgs 504/1992, artt. 1 e 3.

Attribuzione di rendita
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 96 del 10 ottobre 2012
Presidente: Macca, Relatore: Bellotti

Intitolazione:

ICI - ATTRIBUZIONE DI RENDITA – OPERAZIONI DI CLASSAMENTO – COMUNE – INCOMPETENZA – AGENZIA DEL TERRITORIO.

Massima:

Il Comune è incompetente a svolgere operazione di classamento e di attribuzione di rendite catastali; le rendite catastali, anche nel caso di inerzia del contribuente, sono attribuite esclusivamente dall'Agenzia del Territorio, unico soggetto legittimato a tale compito e non in via autonoma dal Comune. L'eventuale atto emesso dal Comune per attribuire una nuova rendita o svolgere operazioni di classamento è pertanto illegittimo.

Riferimenti normativi: l. 331/2004, art. 1 comma 336; l. 1249/1939, art. 12.

Classificazione dei terreni
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 89 del 17 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Mariuzzo

Intitolazione:

ICI - CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI - UTILIZZO DEL TERRENO COME AREA AGRICOLA - RILEVANZA.

Massima:

La destinazione agricola in essere di fondi e di immobili è rilevante ai fini dell'esenzione ICI, non essendo decisiva al riguardo la diversa classificazione catastale. Tale orientamento ha trovato recente conferma nel d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, il cui art. 7, comma 2-bis espressamente prevede la possibilità di presentare una domanda all'Agenzia del Territorio per l'attribuzione delle cat. A/6 e D/10, il che, alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'imposta, non può che avere effetto retroattivo e valere dunque per ogni pretesa al rimborso per la quale si configuri il requisito della ruralità.

Esenzioni, immobili ASL
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 122 del 4 dicembre 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Intitolazione:

I.C.I. – AGEVOLAZIONI - IMMOBILI POSSEDUTI DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI – ESENZIONE DALL'IMPOSTA.

Massima:

L'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 prevede che siano esenti da I.C.I. gli immobili posseduti dalle Unità sanitarie locali. L'esenzione riguarda gli immobili posseduti da tali enti, ancorché non utilizzati. Poiché le Aziende sanitarie sono state create in continuità giuridica alle ex Unità sanitarie, l'esenzione prevista dall'art. 7 è applicabile anche agli immobili posseduti dalle Aziende sanitarie.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7.

Inagibilità, agevolazioni,
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 107 del 16 ottobre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

ICI – INAGIBILITÀ – CONDIZIONI.

Massima:

Ai fini Ici deve essere considerato inagibile un fabbricato o una porzione di esso che risulti non più recuperabile ad uno stato fisico normale attraverso interventi di manutenzione di tipo ordinario o straordinario. Al Comune compete il potere-dovere di verificare tutte le autocertificazioni formate ed esibite dai privati cittadini ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, in materia di Ici di propria spettanza e che sono mirate ad ottenere talune agevolazioni tributarie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 445/2000, art. 47.

Attribuzione di rendita
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 134 del 27 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

ATTRIBUZIONE DI RENDITA – DECORRENZA.

Massima:

La rendita definitiva ha carattere ricognitivo e non costitutivo, pertanto, è possibile che occorra provvedere al conguaglio d'imposta che può essere o meno a favore del contribuente. Escludere il recupero retroattivo dell'ICI legittimerebbe evasioni d'imposta da parte di coloro che per anni avessero dichiarato rendite irrisorie. Di converso risulterebbe danneggiato nel diritto al rimborso quel contribuente che per anni avesse corrisposto l'imposta in base ad una rendita presunta superiore a quella definitiva attribuita successivamente.

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74.

Riduzione d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 109 del 27 luglio 2012
Presidente: Nese, Relatore Furlani

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – RIDUZIONE D'IMPOSTA – Ristrutturazione – Carenze probatorie – Non spettanza – Prima Casa – Abitazione principale – Spettanza.

Massima:

L'inagibilità, inabitabilità o il non utilizzo dei fabbricati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, va accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, ai fini della riduzione al 50 % dell'I.C.I.. Relativamente all'agevolazione "prima casa" per l'intero immobile, il contemporaneo utilizzo da parte di due coniugi in regime di separazione dei beni di più di un'unità catastale, come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge, ma di ciascuno di essi, non costituisce ostacolo all'applicazione per tutte della detrazione, prevista ai fini dell'I.C.I., dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, a condizione che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali, ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della predetta detrazione una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge.

Riferimenti normativi : d.lgs. 504/1992, art. 8.

Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 47 del 3 luglio 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Folini

Intitolazione:

ICI – BENI NON ACCATASTATI O NON DICHIARATI NEL DOCFA - OMESSA DICHIARAZIONE.

Massima:

Per i beni non accatastati, ovvero non dichiarati nel DOCFA, ricorre l'ipotesi dell'omessa dichiarazione ICI: l'omessa indicazione di una qualche unità immobiliare costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate o non denunziate e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per le altre unità (*Conf. Cass. 932/2009*).

Aree pertinenziali
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 59 del 1 ottobre 2012
Presidente: Pozzi, Relatore: Bianchini

Intitolazione:

ICI – AREE PERTINENZIALI – AUTONOMA ASSOGGETTABILITÀ AD IMPOSTA – VA ESCLUSA.

Massima:

Le aree pertinenziali non sono autonomamente assoggettabili all'imposta comunale sugli immobili, costituendo le stesse parte integrante dell'immobile principale e non rilevando che dette aree abbiano diversi numeri di mappale.

Dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 51 del 12 novembre 2012
Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Bussani

Intitolazione:

ICI – MANCATA INCLUSIONE DI ALCUNI BENI NELLA DICHIARAZIONE – OMESSA DICHIARAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

Sussiste ipotesi di omessa dichiarazione nel caso in cui il contribuente, pur presentando dichiarazione ICI. abbia omesso di indicarvi alcuni beni.

Immobili destinati ad attività assistenziali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 111 del 3 luglio 2012
Presidente: Budano Relatore: Missaglia

Intitolazione:

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DESTINATI A FAMIGLIE BISOGNOSE – Esenzione per fine istituzionale e per attività assistenziale – Non sussiste.

Massima:

Ai fini dell'esenzione dell'ICI non può considerarsi utilizzo per scopi istituzionali la destinazione, a famiglie non abbienti, di alloggi di proprietà del Comune. L'interpretazione, rigorosamente letterale della norma, ha inteso esentare i soli immobili utilizzati direttamente dall'Ente locale con automatica esclusione della destinazione per altre funzioni di carattere sociale. L'espresso richiamo, nella norma, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR preclude l'applicazione dell'esenzione ai Comuni, seppur in presenza di svolgimento di attività di tipo assistenziale (*Conf. Cass. 30731/2011*).

Riferimenti normativi: d.lgs, 504/1992, art. 7 comma 1 lettere a) e i).

Beni patrimoniali disponibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 54 del 17 luglio 2012
Presidente e Relatore: Paganini

Intitolazione:

CONCESSIONE - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI – LUNGA DURATA - TASSABILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

La sussistenza di una concessione caratterizzata da una lunga durata di tempo, nel cui contratto, a seguito di accordi a fronte delle opere di manutenzione straordinaria normalmente ricadenti sul concedente che la società si accolla, si riconosca un ampio lasso di tempo per la gestione dell'impianto sportivo, il concessionario deve essere qualificato come possessore del terreno e non come detentore, essendo tutelato anche nei confronti del concedente; è pertanto assoggettabile ad ICI.

Potenzialità edificatoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 86 del 23 luglio 2012
Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ICI – BASE IMPONIBILE - TERRENO - Valore del terreno - Potenzialità edificatoria - Irrilevanza iter amministrativo - Idoneità a produrre reddito - Capacità contributiva.

Massima:

La potenzialità edificatoria di un area o di un terreno, indipendentemente dalla fase del relativo iter amministrativo, ne accresce ipso facto il valore venale, al di là dell'idoneità del bene a produrre reddito e dell'attitudine dello stesso ad autovalorizzarsi, e di conseguenza ne determina sia un incremento della capacità contributiva che dell'imposta dovuta a titolo ICI. Nel caso di accertamento della maggiore imposta ICI, quindi, l'Amministrazione dovrà valutare la maggior capacità contributiva dell'area edificabile adottando criteri tecnici sulla base di valori prudenziali e/o minimali.

Edificio dedicato al culto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 149 del 23 novembre 2012
Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

EDIFICIO DEDICATO AL CULTO - MANCATA ULTIMAZIONE LAVORI – ESENZIONE – SUSSISTE.

Massima:

L'esenzione spetta al soggetto che svolge le attività menzionate dalla norma e il concetto di utilizzo è svincolato da un presupposto di concreto ed effettivo svolgimento di attività laddove permanga la destinazione e la strumentalità del bene. Anche l'area edificabile destinata fin dall'origine a diventare luogo di culto usufruisce dell'esenzione fiscale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i).

Fabbricati di nuova costruzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 215 del 3 dicembre 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

PRESUPPOSTO DELL'ICI – CRITERI ALTERNATIVI – REQUISITI – Nuova costruzione – Iscrizione al catasto – Ultimazione dei lavori – Utilizzazione del fabbricato – Alternatività.

Massima:

In tema di ICI, ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene al tributo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2.

FINANZA LOCALE

IRAP

Torna all'indice

Presupposto economico impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 255 del 12 settembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Parlato

Intitolazione:

ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ELEMENTI ORGANIZZATIVI - Applicazione Irap - Assenza di dipendenti o collaboratori - Beni strumentali - Valore - Presupposto economico impositivo.

Massima:

Qualsiasi attività - professionale o non - necessita di un minimo supporto di elementi organizzativi, sicché può essere adottato, come criterio di massima, il principio che lo spartiacque tra la imponibilità e l'esclusione possa essere fornito dai seguenti parametri o condizioni congiuntamente tra loro: a) assenza di dipendenti e/o collaboratori interni o esterni; b) valore non rilevante di beni strumentali disponibili a qualsiasi titolo. L'esistenza congiunta di tali condizioni fa desumere che la struttura organizzativa non è in grado di dare valore aggiunto all'attività svolta dal professionista, con conseguente uscita dal campo di applicazione dell'IRAP.

Nozione di impresa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 333 del 21 novembre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Pepe

Intitolazione:

IRAP - REQUISITO ORGANIZZATIVO - NOZIONE DI IMPRESA - ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Massima:

L'esistenza di una organizzazione, che integra gli estremi del presupposto dell'imposta, si evince dal valore e dal numero dei beni strumentali nonché dall'impiego di dipendenti o collaboratori. Mentre l'attività imprenditoriale è senza dubbio soggetta ad IRAP perché nella nozione di impresa è connaturato l'elemento dell'organizzazione da cui scaturisce il valore aggiunto tassabile; l'attività professionale, invece, può svolgersi senza l'ausilio di capitale e lavoro altrui e, pertanto, non realizzare il presupposto dell'Irap.

Attività di mediazione creditizia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 345 del 23 novembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – ALIQUOTA MAGGIORATA – NON DOVUTA.

Massima:

L'applicazione della aliquota maggiorata, in ossequio al disposto dell'art. 76, l.r. Lombardia n. 10/2003 è limitata ai soli soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997. I redditi derivanti dall'attività di mediazione creditizia, attività non rientrante tra quelle elencate nella citata norma, non devono essere assoggettati ad aliquota maggiorata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 6 e 7.

Redditi di impresa e di lavoro autonomo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 389 del 20 dicembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

REDDITI D'IMPRESA - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ATTIVITÀ D'IMPRESA - Requisito organizzativo - Questione di fatto - Onere della prova.

Massima:

Non v'è ingiustificata equiparazione tra redditi di impresa e redditi di lavoro autonomo tutte le volte in cui quest'ultimo si svolge con le modalità organizzative che costituiscono ineliminabile connotato dell'attività di impresa. In mancanza di specifiche disposizioni normative, l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta. Tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà il contribuente sul quale, infatti, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.

Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 135 del 27 agosto 2012
Presidente e Relatore: Buonanno

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Ai fini dell'integrazione del requisito dell'autonoma organizzazione e, dunque, della sussistenza del presupposto impositivo ai fini Irap, occorre valutare la situazione reddituale del contribuente in modo da accertare se la sua attività professionale sia espressione esclusiva delle sue personali cognizioni e della sua capacità intellettuale o se la stessa sia fondata, almeno in parte, sull'apporto di mezzi e di collaborazioni intellettuali di terzi in misura organizzata.

Artigiano
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 117 del 13 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ ARTIGIANA.

Massima:

In ossequio alla decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 156 del 21 maggio 2001) il lavoratore autonomo non è soggetto all'Irap quando svolge la propria attività senza l'ausilio di una organizzazione di strumenti, capitali o dipendenti; nella fattispecie il contribuente, artigiano, ha svolto la propria attività senza avvalersi di dipendenti e utilizzando beni strumentali che costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività stessa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997

Autonoma organizzazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 90 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: Maddalo

Intitolazione:

IRAP - PRESUPPOSTO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - MEDICO.

Massima:

Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando l'interessato sia il responsabile dell'organizzazione e non sia, invece, inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interesse altrui e qualora impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvalga in modo non occasionale di lavoro di terzi. Inoltre, il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere presupposto in astratto, ovvero ritenuto presente in ogni attività professionale o autonoma.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Requisiti soggettivi ed oggettivi
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 106 del 27 luglio 2012
Presidente: Nese, Relatore: Minatta

Intitolazione:

I.R.A.P. – RICHIESTA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI – SUSSISTENZA – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

L'esercizio dell'attività di lavoro autonomo mediante il solo apporto personale del professionista, con l'utilizzo di beni strumentali minimi, prova la carenza del presupposto consistente nell'autonoma organizzazione di capitali e lavoro altrui, e, per l'effetto, il reddito prodotto non è imponibile ai fini dell'I.R.A.P.. In particolare l'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente risulta, in qualsiasi forma, responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (*Conf. Cass. 21122/2010, 21123/2010 e 21124/2010*).

Riferimenti normativi : d.lgs. 446/2007, art. 2.

Autonoma organizzazione
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 121 del 9 luglio 2012
Presidente e Relatore: Alioto

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Nel caso di una attività professionale svolta in presenza di elementi anche minimi di organizzazione e di beni strumentali rilevanti come la disponibilità di un immobile di 20mq esclusivamente destinato all'esercizio dell'attività lavorativa, si configura il requisito dell'autonoma organizzazione sancito dalla sentenza della corte costituzionale n. 156 del 21/05/2001 e conseguentemente l'assoggettabilità del contribuente all'Irap.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997

Presupposto, strutture altrui
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 134 del 31 agosto 2012
Presidente e Relatore: Alioto

Intitolazione:

APPLICAZIONE - PRESUPPOSTO – MANCANZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – GESTIONE ALTRUI – NON SUSSISTE.

Massima:

In ambito Irap, ai fini della configurazione o meno dell'elemento dell'autonoma organizzazione, è necessaria una struttura predisposta dal professionista, con personale da lui dipendente, non sussistendo tale requisito nel caso in cui l'attività venga svolta in strutture gestite da altri, nulla influendo la eventuale cospicua quantità di guadagni da considerarsi frutto di capacità professionale senza il concorso di una autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Attività svolta in forma associata
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 143 del 19 dicembre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ PROFESSIONALE ESERCITATA IN FORMA ASSOCIATA – Maggiore produzione di ricchezza – Prova contraria – Diniego rimborso – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Lo svolgimento di un'attività professionale in forma associata presume l'esistenza di un'autonoma organizzazione di struttura e di mezzi, anche se non di particolare onere economico, e comporta la potenziale sostituibilità del singolo professionista nell'espletamento di tutte o almeno alcune incombenze proprie dell'attività. Tale modalità di svolgimento dell'attività pertanto favorisce il conseguimento di una maggior produzione di ricchezza a vantaggio degli associati, e ne giustifica l'assoggettamento ad Irap, a meno che non sia dimostrato che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati stessi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Compensi a terzi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 119 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

DINIEGO DI RIMBORSO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Prestazioni occasionali di modesta entità eseguite dalla stessa persona - Irrilevanza.

Massima:

L'imposta regionale sulle attività produttive non è applicabile ove il contribuente si avvalga della stessa persona per eseguire prestazioni sporadiche e di modesto importo. L'occasionalità di una prestazione è, infatti, un dato oggettivo e la corresponsione di importi esigui è sintomatica dell'assoluta essenzialità della prestazione nonché della presumibile occasionalità della stessa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

Locazione di uno studio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 120 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

DINIEGO DI RIMBORSO – AFFITTO LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Sussiste.

Massima:

La locazione di un immobile per lo svolgimento dell'attività consistente quasi esclusivamente in partecipazione a collegi sindacali e consigli di amministrazione non può ricondursi ad un assetto organizzativo minimo ed essenziale, potendo bastare, a tale scopo, uno spazio interno alla propria abitazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

Medico di base
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 87 del 7 settembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

MEDICO DI BASE – IMPIEGO DI TERZI PER SERVIZI SEGRETARIALI - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Il medico di base, retribuito dal servizio sanitario nazionale in proporzione ai pazienti assistiti, è soggetto ad un massimale di pazienti per cui il reddito non aumenta in funzione di elementi organizzativi. L'utilizzo di personale di segreteria migliora la fruibilità del servizio ma non realizza la sussistenza dell'autonoma organizzazione. Circostanze che escludono l'assoggettamento ad Irap (Conf. Cass. 18472/2008).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Studio associato di professionisti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 115 del 27 settembre 2012
Presidente: Tizzi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

STUDIO ASSOCIATO – LIBERO PROFESSIONISTA – Svolgimento di attività distinta e separata da quella svolta in forma associata – Autonoma organizzazione – Apporto di altre utilità allo studio associato derivanti dall'attività distinta e separata – Sussiste – Soggettività ad IRAP – Sussiste.

Massima:

Ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive, le quali non si esauriscono in quelle della separata attività collettiva, in quanto, solitamente, queste ultime comportano altri vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta (e.g. sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi di studio; utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate; utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale), con il corollario applicativo che, in tali casi, l'IRAP è dovuta dal professionista inserito in uno studio associato (*Conf. Cass. 22386/2010*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.

Avvocato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 135 del 25 ottobre 2012
Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

IRAP - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - Presenza di attività di collaborazione non occasionale di colleghi, ben retribuiti. - Esistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio della professione di avvocato – Sussiste.

Massima:

In tema di IRAP, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2001, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dall'art. 49, comma 1, d.P.R. 917/1986, non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (*cfr. ex multis: Cass. Sez. trib. 3674/2007*). Deve perciò ritenersi che un avvocato che eserciti la professione avvalendosi in modo non occasionale della collaborazione di vari colleghi, ai quali ha erogato somme di una certa consistenza svolga l'attività con struttura autonomamente organizzata e non possa perciò essere escluso dall'applicazione dell'IRAP.

Presupposti impositivi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 169 del 12 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Pezza

Intitolazione:

IRAP – ASSENZA DI DIPENDENTI O COLLABORATORI – CONTENUTI BENI STRUMENTALI - Presupposti impositivi – Non sussistono.

Massima:

Non è soggetto IRAP il contribuente che esercita la propria attività in assenza di dipendenti o di collaboratori e con un utilizzo di contenuti beni strumentali in quanto l'attività deve ritenersi imprescindibilmente legata alla persona del titolare, escludendosi pertanto la sussistenza di una struttura organizzativa esterna in grado di creare valore aggiunto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.

FINANZA LOCALE

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Torna all'indice

Messaggio pubblicitario tramite autoveicolo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 238 del 8 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – CONDIZIONE – Divulgazione messaggio pubblicitario tramite autoveicolo – Obbligazione tributaria - Sussiste.

Massima:

I veicoli recanti scritte pubblicitarie, in quanto obiettivamente idonei a divulgare un messaggio pubblicitario relativo ad una specifica attività o prodotto, integrano una fattispecie soggetta all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 1 e ss.

Insegna identificativa dell'attività
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.156 del 26 ottobre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – INSEGNA IDENTIFICATIVA DELL'ATTIVITÀ – Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste

Massima:

Non sono soggette all'imposta sulla pubblicità, poiché non costituiscono messaggio pubblicitario, le insegne luminose che limitandosi ad individuare l'attività svolta all'interno di un esercizio, non promuovono alcuna domanda, nè migliorano l'immagine del soggetto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5 e 17; d.P.R. 639/1972, art. 6.

Obbligo di motivazione avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 160 del 25 ottobre 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – Mancanza elementi essenziali ai fini dell'applicazione dell'imposta – Obbligo di motivazione – Non assolto.

Massima:

L'obbligo di motivazione degli atti impositivi gravante sull'Amministrazione finanziaria si ritiene assolto solo ove quest'ultima renda compiutamente edotto il soggetto accertato delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della sua pretesa, dando conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alle conclusioni esposte nell'atto. In tema di imposta sulla pubblicità, non è idoneo a soddisfare tale obbligo motivazionale l'avviso di accertamento che contenga una mera elencazione della superficie delle insegne, senza alcuna ulteriore indicazione in merito alle ragioni per le quali l'imposta è dovuta (*nel caso di specie, l'Amministrazione non chiariva se gli strumenti pubblicitari reclamizzavano o meno prodotti oggetto di somministrazione da parte della società e l'ubicazione degli strumenti pubblicitari stessi*).

Prodotti commercializzati
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 158 del 31 dicembre 2012
Presidente: Petrucci, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – AFFISSIONI – PRODOTTI COMMERCIALIZZATI – Messaggio pubblicitario – Non è tale.

Massima:

L'affissione sulle vetrine di un punto vendita di immagini raffiguranti prodotti commercializzati (nel caso di specie prodotti ortofrutticoli), pur rappresentando una forma di comunicazione visiva, risulta essere priva di "idoneità pubblicitaria" in quanto il messaggio con essa diffuso ha natura meramente indicativa dei prodotti venduti. In altri termini, la semplice rappresentazione di prodotti commercializzati non è soggetta ad imposta in quanto inidonea di per sé a diffondere un messaggio pubblicitario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.

Logo società autonoleggio veicoli
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 129 del 11 ottobre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Imbriani

Intitolazione:

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – SEGNALETICA CHE RIPORTI IL LOGO DI UNA SOCIETÀ DI AUTONOLEGGIO DI VEICOLI – Divulgazione del messaggio pubblicitario – Non sussiste – Principale funzione informativa – Applicazione dell'esenzione ex art. 2-bis, comma 6, del d.l. 13/2002 – Consegue.

Massima:

L'installazione nel parcheggio aeroportuale di adeguata segnaletica da parte di una società di autonoleggio di veicoli senza conducente, che riporti il logo della stessa, non assolve ad un funzione pubblicitaria ma meramente informativa per i clienti che intendano avvalersi del servizio, in ragione dell'assenza di uno specifico messaggio pubblicitario quale unico e principale scopo del mezzo impiegato; trattandosi, pertanto, di insegne di esercizio, necessarie per consentire ai clienti della società di autonoleggio di identificare e riconoscere l'area destinata al ricovero dei veicoli noleggiati, queste beneficeranno dell'esenzione dall'imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1-bis.

Cartelli “occasione”
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – AUTOSALONE – Cartelli “Occasione” – Messaggio pubblicitario – Non è tale.

Massima:

L'apposizione temporanea del cartello riportante la dicitura "Occasione" su autovetture usate poste all'interno di un autosalone non è soggetta ad imposta. I cartelli summenzionati, infatti, possiedono la caratteristica di mera insegna di esercizio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, Artt. 5 e 17.

Cabine per fototessere
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 145 del 3 dicembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – CABINE PER FOTOTESSERE – Insegne – Sede ove si svolge l'attività – Imponibilità – Sussiste.

Massima:

L'utilizzo della superficie esterna delle cabine per fototessere, da parte della società proprietaria, per pubblicizzare la propria attività è soggetto ad imposta. I mezzi pubblicitari in questione non possono essere considerati "insegne", ex comma 1-bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 507/1993, per il sol fatto che riportano indicazioni afferenti il luogo ove l'attività di impresa è esercitata né le cabine possono configurare "sedi secondarie" dell'attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1-bis.

Cabina fotografica automatica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 168 del 13 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Liguoro

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITÀ – CABINA FOTOGRAFICA AUTOMATICA - Insegna – Sede secondaria dell'attività - Rilevanza – Esclusione.

Massima:

Una cabina fotografica automatica non può essere considerata sede secondaria dell'attività e, come tale, le scritte su di essa riportate che la contraddistinguono hanno natura pubblicitaria e non di insegna.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 10; d.l. 13/2002, art. 2-bis commi 5 e 6.

FINANZA LOCALE

TARSU - TIA

Torna all'indice

Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 252 del 11 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

TARSU - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - SMALTIMENTO RIFIUTI - Rifiuti urbani - Rifiuti assimilati - Rifiuti speciali non pericolosi.

Massima:

Presupposto impositivo dellla Tarsu è "*... l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (....), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59, d.lgs. 597/1993*". Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è, peraltro, svolto in regime di privativa da parte comuni non solo, con riguardo ai rifiuti stricto sensu "urbani" ma anche per quelli "speciali" non pericolosi, "assimilati" a quelli "urbani", il cui relativo diretto smaltimento non esime, dunque, dalla corresponsione dell'imposta. D'altro canto, in alcun caso, lo smaltimento diretto di rifiuti speciali (quand'anche non assimilabili) potrebbe comportare l'esclusione dall'assoggettamento alla Tarsu, dovendosi, in tal caso, applicare la previsione di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, il quale prevede l'esclusione dalla tassa soltanto in misura proporzionale alle superfici nelle quali il contribuente comprovi l'esclusiva formazione di rifiuti speciali non assimilati (*Conf. Cass. 627/2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62 comma 3.

Potere impositivo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 105 del 15 ottobre 2012
Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – TIA – POTERE IMPOSITIVO.

Massima:

L'esercizio del potere impositivo costituisce una funzione fondamentale e irrinunciabile dello Stato, che deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione. È di conseguenza illegittima l'attribuzione del potere di stabilire la tariffa applicabile, da parte del Comune, a un soggetto terzo privato.

Riferimenti normativi: Cost., art. 23; d.lgs. 22/1997, art. 49.

Area adibita a parcheggio
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 175 del 19 novembre 2012
Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

TARSU – AREA ADIBITA A PARCHEGGIO – AREE ACCESSORIE E PERTINENZIALI – Applicazione imposta – Sussiste.

Massima:

Soggiaciono all'applicazione della TARSU le aree accessorie o pertinenziali, in particolare se adibite a parcheggio, in quanto è atte alla produzione di rifiuti sia causa della frequente presenza umana sia per la tipologia di rifiuti prodotti da tale presenza.

Riferimenti normativi: d.lgs. 502/1993, art. 63.

Carenza normativa
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 130 del 30 luglio 2012
Presidente: Annoni, Relatore: Anzaldi

Intitolazione:

TARSU – CARTELLA DI PAGAMENTO – CARENZA NORMATIVA – Applicazione della tassa – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il d.lgs. 152/2006, art. 238, ha istituito una diversa tariffa di igiene ambientale per la gestione dei rifiuti urbani ed ha abrogato le normativa istitutrice della Ta.R.S.U., dando vita ad un regime transitorio, per cui l'abrogazione effettiva è stata differita fino alla emanazione del regolamento per l'applicazione della nuova tariffa. Detto regime è stato prorogato ripetutamente fino al 31/12/2009, da ultimo mediante l'emanazione del d.l. 78/2009, artt. 21 e 23, convertito dalla legge 102/2009. Poiché nessuna norma è stata emanata successivamente, la menzionata tassa manca del supporto normativo, quindi non è più applicabile ed il relativo regolamento comunale non è applicabile, mancando la norma che a sua volta ne giustifica l'applicazione e la richiesta fiscale contravviene al principio fissato dalla Costituzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 11 e 12 comma 5; d.lgs. 152/2006, art. 238; d.l. 78/2009, artt. 21 e 23; Cost., art. 23.

Capannone deposito
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 126 del 21 novembre 2012
Presidente: Santangelo, Relatore: Greco

Intitolazione:

TARSU TIA – CAPANNONE ADIBITO AL DEPOSITO PROVVISORIO MATERIALI E ATTREZZATURE – Presupposto della TARSU - Sussiste.

Massima:

Nel caso di un capannone adibito al deposito provvisorio di materiali e attrezzature, seppure privo di fornitura di gas, energia elettrica e utenze telefoniche, sussiste il presupposto per l'applicazione della TARSU poiché la decisione di utilizzare l'immobile come deposito non esclude altri usi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62.

FINANZA LOCALE

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Torna all'indice

Competenza territoriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 117 del 28 settembre 2012
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

TASSA AUTOMOBILISTICA – COMPETENZA TERRITORIALE REGIONALE – SEDE CONTRIBUENTE – Avviso di accertamento – Trasferimento sede legale contribuente – Competenza territoriale – Regione – Sede territoriale al momento di maturazione del presupposto d'imposta.

Massima:

Ai fini dell'accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e contenzioso relativo alle tasse automobilistiche non erariali il relativo potere è attribuito alle regioni ordinarie che lo esercitano nei limiti previsti dalla legislazione nazionale. In applicazione di tali norme e della legge della Regione Lombardia n. 38 del 14 luglio 2003 deve ritenersi che detta Regione ha competenza territoriale limitatamente ai contribuenti che abbiano la propria sede legale, se trattasi di persone giuridiche, nell'ambito territoriale della stessa Regione. A tal fine occorre fare riferimento alle risultanze della Camera di Commercio a nulla rilevando eventuali difformi iscrizioni presenti al PRA.

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 17 comma 10; l.r. 10/2003, art. 38.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

Rimborso di ritenuta d'acconto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 162 del 11 luglio 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO – Fringe benefits – Sentenza passata in giudicato - Decadenza – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui l'importo versato all'Erario a titolo di acconto Irpef come sostituto d'imposta debba essere restituito, il termine di decadenza per l'istanza di rimborso non può decorrere dalla data di versamento, bensì da quando il contribuente è stato condannato a restituire l'importo. Non riconoscere tale interpretazione significa creare un indebito arricchimento da parte dell'Erario e viola il rapporto di correttezza e buona fede che deve sempre intercorrere tra contribuente ed Erario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.

Canoni di locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 281 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: D'Andrea

Intitolazione:

CONTRATTO DI LOCAZIONE – COEREDI COMPROPRIETARI DEGLI IMMOBILI.

Massima:

La circostanza che, ancorché impropriamente, nel contratto di locazione venga indicato un solo coerede non legittima l'A.F. a pretendere la tassazione in capo a questo dell'intero reddito risultante dal contratto ove ciascuno dei coeredi abbia dichiarato la propria quota.

Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 282 del 31 luglio 2012
Presidente D'Andrea, Relatore Squassoni

Intitolazione:

INCENTIVO ALL'ESODO – TASSAZIONE SEPARATA – RIMBORSO RITENUTA – DOMANDA DI RIMBORSO – Decorrenza termini – Dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia.

Massima:

I termini per proporre domanda di rimborso della ritenuta sulla somma percepita a titolo di incentivo all'esodo a seguito della sentenza C-207 della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che uomini e donne devono godere delle medesime condizioni di trattamento ex Direttiva CEE 76/207 del 9.2.1976, decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea del 12 aprile 2008 dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che "il Giudice Nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza dover chiedere o attendere la previa rimozione da pare del Legislatore" e non dalla data della Circolare 62/F (29 dicembre 2008) dell'Agenzia delle Entrate, in quanto atto interno all'A.F..

Plusvalenze immobiliari
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 293 del 14 novembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

PLUSVALENZA - MAGGIOR REDDITO - TASSAZIONE ORDINARIA - Appezzamenti di terreno - Periodo di imposta - Accordi convenzionali postumi – Irrilevanza.

Massima:

Ai fini della plusvalenza formante il maggior reddito da assoggettare a tassazione ordinaria, in quanto cessione di terreni già lottizzati, il costo dei vari appezzamenti di terreno devono essere considerati in base al periodo d'imposta per il quale si è formato il reddito stesso, essendo ininfluente il valore dell'immobile-terreno rideterminatosi in conseguenza di accordi convenzionali postumi.

Detrazioni per carichi di famiglia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 309 del 19 novembre 2012
Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

AFFIDO GIUDIZIALE – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA – APPLICABILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche all'affidatario, purché si tratti di "affido giudiziale" e, quindi, venga prodotta documentazione idonea a documentare la validità della procedura di affidamento seguita.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 12.

Fondo PREVINDAI
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 326 del 20 novembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO – Previndai – Riscatto quota individuale anni precedenti il 2007.

Massima:

Le somme corrisposte dal Previndai - Fondo di Previdenza Dirigenti di Aziende Industriali – a titolo di riscatto delle prestazioni in conto capitale, effettuate fino al 2006 compreso, scontano la tassazione separata IRPEF vigente alla predetta data; ai sensi dell'art. 23, comma 5 del d.lgs. 252/2005, non è consentito all'Ufficio il ricalcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR, se esse non sono state iscritte a ruolo entro il 01/01/2007, data di entrata in vigore della nuova disciplina sulla previdenza complementare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.lgs. 252/2005, art. 23; T.U.I.R., art. 20.

Rideterminazione dei valori
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 195 del 21 novembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Fumagalli Ceri

Intitolazione:

RIVALUTAZIONE CESPITI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Rideterminazione dei valori – Plusvalenze – Pagamento prima rata.

Massima:

L'art. 7 delle legge 448/2001 prevede la possibilità dì rivalutare i cespiti previo pagamento della imposta sostitutiva del 4% del valore accertato da perizia giurata di tecnico qualificato; e la Circolare Ministeriale n. 35/E del 4.8.2004 ribadisce tale procedura precisando che "l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo della imposta sostitutiva ovvero in caso di pagamento rateale, con versamento della prima rata. Infatti il contribuente può avvalersi del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR" (*nel caso di specie, avendo la ricorrente provveduto al pagamento della prima rata della imposta sostitutiva, la citata norma risulta perfettamente applicabile e poiché il valore di vendita del terreno - non contestato dalla D.P. - risulta inferiore al nuovo valore rivalutato, nessuna plusvalenza sì è realizzata*).

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7; TUIR, art. 67.

Determinazione della plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 331 del 21 novembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

CESSIONE DI TERRENI – DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA – Valore determinato ai fini dell'imposta di registro – Non rileva.

Massima:

Il valore di un suolo edificabile indicato in una compravendita e definito in adesione a seguito di una rettifica operata dall'Amministrazione finanziaria sullo stesso atto ai fini dell'imposta di registro, non è opponibile al venditore in sede di accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette; si tratta, di fatti, di imposte rispetto alle quali assumono rilievo grandezze diverse. Dunque, per la determinazione della plusvalenza realizzata assume rilievo il corrispettivo percepito dal venditore.

Risarcimento del danno
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 338 del 27 novembre 2012
Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi

Intitolazione:

VENDITA FORZATA DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - TASSABILITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - Natura reddituale del risarcimento - Plusvalenza tassabile - Atto dispositivo volontario del contribuente - Irrilevanza delle cause della vendita

Massima:

Gli introiti percepiti dal contribuente quale risarcimento del danno subito per la vendita coatta delle proprie partecipazioni qualificate, sono soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 67, comma 1 lett. c) del TUIR. Presupposto dell'imposizione è, infatti, un atto di disposizione volontaria del contribuente, per cui qualsiasi risarcimento conseguito per illegittime condotte di terzi si risolvono in proventi conseguiti in sostituzione del reddito proprio, a nulla rilevando il carattere "forzato" o "coatto" della vendita.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 6 comma 2 e 67 comma 1 lett. c).

Contributo previdenziale integrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 258 del 30 novembre 2012
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Pepe

Intitolazione:

IRPEF – IVA – VOLUME D'AFFARI – CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO – Deducibilità – Non sussiste.

Massima:

Il contributo previdenziale integrativo incide nella quantificazione del volume d'affari e rileva pertanto ai fini IVA. Non rileva invece ai fini IRPEF, ma non può in ogni caso essere considerato deducibile nel quadro RN del Modello Unico.

Detrazioni, spese per ristrutturazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 83 del 19 luglio 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Lamari

Intitolazione:

IRPEF – DETRAZIONI – SPESE PER RISTRUTTURAZIONE – Separata indicazione dei costi per materiali e dei costi per manodopera – Non necessaria.

Massima:

Ai fini della detrazione delle spese per interventi di ristrutturazione e di contenimento energetico, non è necessario che nelle relative fatture siano separatamente indicati i costi per materiali e i costi per manodopera, in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente in materia.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 16-bis.

Oneri deducibili
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 87 del 18 settembre 2012
Presidente: Spartà, Relatore: Paghera

Intitolazione:

ONERI DEDUCIBILI – SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PORTATORI DI HANDICAP – Spese sostenute per soggetto non fiscalmente a carico – Deducibilità.

Massima:

In ordine alla deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, dal combinato disposto dell'art. 10 del TUIR e dell'art. 3 della l. n. 104/1992 emerge che sono deducibili le spese sostenute dal contribuente anche per i familiari non fiscalmente a carico, nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 10; l. 104/1992, art. 3.

Residenza in Italia
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 29 del 4 luglio 2012
Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – RESIDENZA IN ITALIA – Corresponsione di proventi da parte di società italiana – Prova della persistenza del centro di interessi economici in Italia – Sufficienza – Non sussiste.

Massima:

La circostanza che il contribuente percepisca compensi da società ed enti operanti in Italia non è elemento che possa di per sé dimostrare il fatto che lo stesso abbia il proprio centro di interessi economici in Italia posto che si tratta di attività che non richiedono una presenza continuativa del soggetto presso il luogo ove vengono svolte (*la circostanza che il contribuente avesse poi il proprio nucleo famigliare all'estero dimostrava l'assenza di un centro di interessi affettivi in Italia*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2.

Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 39 del 18 settembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

Intitolazione:

I.R.PE.F. - REDDITO DI LAVORO SUBORDINATO - INCENTIVO ALL'ESODO - Art. 19 d.P.R. 917/1986 - Qualificazione della somma – Accertamento del giudice del merito – Necessità.

Massima:

La fruizione dell'agevolazione fiscale è subordinata alla verifica che l'incentivo all'esodo sia stato corrisposto per anticipata risoluzione del contratto per attuazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. La mancata allegazione dell'accordo aziendale/lettera del datore di lavoro al ricorso non consente al giudice l'accertamento della qualifica della somma percepita dal lavoratore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19.

Oneri detraibili
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 115 del 25 settembre 2012
Presidente: Catalano, Relatore: Maffei

Intitolazione:

IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO – ONERI DETRAIBILI – Mancato riconoscimento – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

È illegittimo il mancato riconoscimento della detraibilità d'imposta pari al 55% dell'ammontare esposto nella fattura, per la mancata indicazione nella stessa del costo della mano d'opera, se vengono indicati separatamente il costo dei beni e quello dei servizi, rappresentando quest'ultimo il costo della mano d'opera utilizzata per la realizzazione dell'intervento edilizio, per il quale il contribuente aveva l'agevolazione pari alla suddetta percentuale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-ter; d.lgs. 472/1997, art. 3 comma 2; d.l. 70/2011.

Plusvalenze, tassabilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 76 del 4 luglio 2012
Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IRPEF – PLUSVALENZE – CESSIONE DI TERRENO IN CAMBIO DI FABBRICATO DA COSTRUIRE - Contratto di permuta – Scambio con cosa futura – Plusvalenza – Imponibilità al momento della conclusione del contratto – Non sussiste.

Massima:

La plusvalenza realizzata dal soggetto che cede un terreno in cambio di un erigendo fabbricato non è tassabile al momento della conclusione del contratto bensì al momento della consegna del fabbricato costruito, ricorrendo, nella fattispecie, una permuta tra la proprietà di un bene esistente contro un bene futuro: solo nel momento della consegna del bene si realizza l'effetto traslativo e può dirsi percepito il corrispettivo per il calcolo della plusvalenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 68.

Socio accomandatario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 94 del 9 luglio 2012
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – Socio accomandatario – Responsabilità illimitata – Obbligazioni – Solidarietà – Socio Accomandante – Ragione sociale – Risponde.

Massima:

Il socio accomandatario è illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali, comprese le tributarie, relative ad attività sociali poste in essere prima del recesso e, a maggiore ragione, prima della variazione della qualifica da socio accomandatario a socio accomandante; ed, inoltre, ai sensi dell'art. 2314, comma 2, c.c., risponde di fronte ai terzi, illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari, per le obbligazioni sociali anche l'accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale.

Riferimenti normativi: c.c.,art. 2314 comma 2.

Rimborso credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 96 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Malaspina

Intitolazione:

CREDITO DA DICHIARAZIONE - DICHIARAZIONE TARDIVAMENTE PRESENTATA – ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE.

Massima:

È legittima la istanza di rimborso presentata ex art. 38 del d.P.R. 602/1973 per credito evidenziato in dichiarazione dei redditi, ancorché tardivamente presentata. Il termine di 48 mesi è connesso alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non decorre "dal versamento" non trattandosi di errore materiale, duplicazione o insistenza dell'obbligo di versamento, ma di ammontare di imposte indistintamente versate o trattenute alla fonte eccedenti quelle dovute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 42/1988, art. 4 comma 4; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Indeducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 107 del 20 settembre 2012
Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IRPEF – FATTURA PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Indeducibilità dei costi – Necessaria sussistenza di una simulazione soggettiva.

Massima:

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da un lato, l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture. Al riguardo, risulta essere dirimente l'art. 8, commi 1 e 2, d.l. n. 16/2012, in forza del quale l'indeducibilità dei costi viene limitata ai casi di costi dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, e solo a condizione che il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio (*Conf. Cass. 29467/2008*).

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.l. 16/2012, art. 8.

Plusvalenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 116 del 28 settembre 2012
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

IRPEF – PLUSVALENZA DA CESSIONE TERRENI – RIVALUTAZIONE – CESSIONE TERRENI EDIFICABILI – Tassazione della plusvalenza – Agevolazione l. 448/2001 – Presupposti – Rivalutazione del valore – Redazione perizia giurata successiva alla cessione.

Massima:

Ai sensi dell'art. 7, l. 448/2001 per calcolare la plusvalenza realizzata è possibile sostituire al valore di costo del terreno il valore alla data dell'acquisto determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Tale perizia, tuttavia, può essere redatta o giurata anche successivamente alla cessione, non essendo l'anteriorità della perizia rispetto alla cessione prevista quale presupposto dalle norme di legge vigente. A tale interpretazione non può ostare quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 9/E/2002, in quanto priva di forza di legge.

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 7; TUIR, art. 67.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 142 del 2 ottobre 2012
Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – RIMBORSO – ISTANZA DI RIMBORSO – Termine di decadenza ex art. 38, d.P.R. 600/1973 – Rilevabilità d'ufficio ex art. 2969, c.c. – Sussiste.

Massima:

La decadenza dal diritto al rimborso stabilita dall'art. 38, d.P.R. 602/1973 - disciplinando una facoltà del contribuente non rientrante nella sua disponibilità ai sensi dell'art. 2969, c.c. - può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; c.c., art. 2969.

Istanza di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sz. Stacc. di Brescia – Sez. 64, sentenza n. 160 del 16 ottobre 2012
Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – ISTANZA DI RIMBORSO – SOSTITUTO D'IMPOSTA.

Massima:

È fatto carico al contribuente, che richiede il rimborso di imposte asseritamente non dovute, dare la prova dell'assenza dei presupposti per l'assoggettamento all'imposta in conformità con i documenti contabili e con le dichiarazioni dei redditi presentate. L'onere di richiedere al sostituto d'imposta i dati necessari alla quantificazione del rimborso, conseguentemente, non può gravare sull'Amministrazione finanziaria. Spetta alla parte contribuente determinare l'ammontare delle somme chieste a rimborso; la relativa istanza, quindi, dovrà contenere la precisa indicazione dei periodi di imposta interessati e dei versamenti effettuati, anche al fine di permettere all'Ufficio di eccepire eventuali decadenze.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.

Reddito di lavoro autonomo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 209 del 22 novembre 2012
Presidente: Silocchi, Relatore: Citro

Intitolazione:

IRPEF- ATTIVITÀ ODONTOIATRICA - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - Costi inesistenti - Non sussiste doppia imposizione.

Massima:

Non si rileva doppia tassazione sul reddito personale del contribuente, persona fisica che svolge attività odontoiatrica presso un laboratorio odontotecnico, allorquando la società presso la quale opera abbia dichiarato un reddito inficiato da fatture false e quindi da costi inesistenti che hanno determinato una riduzione del reddito personale ad esso imputabile.

Riferimenti normativi: l. 266/1997, art. 24 comma 1; d.P.R. 633/1972, art. 6 comma 3.

Residenza fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 183 del 20 dicembre 2012

Presidente: Frangipane, Relatore: Nicolini

Intitolazione:

IRPEF – RESIDENZA FISCALE – DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVA LOCALIZZAZIONE DI UNA SEDE IN UN ALTRO STATO – Attestati di residenza emessi da Autorità fiscali straniere – Valenza probatoria autonoma – Non sussiste.

Massima:

Ai fini della dimostrazione dell'effettiva residenza fiscale in un altro Stato assumono una portata probatoria, sebbene non autonoma, l'attestazione con cui l'Autorità fiscale di detto Stato considera residente il contribuente ed il conseguente assoggettamento in tale ordinamento all'imposizione sui redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3; c.c., art. 2697.

Plusvalenza, atto definitivo di compravendita
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 236 del 31 dicembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Citro

Intitolazione:

PLUSVALENZA - VALORE DICHIARATO - RILEVANZA ATTO DEFINITVO DI COMPRAVENDITA - NO PRELIMINARE.

Massima:

Il valore da considerare ai fini della determinazione della plusvalenza non può che essere quello dichiarato dai contribuenti nell'atto definitivo di compravendita, in quanto la normativa fa riferimento a questo valore, sia per il calcolo dell'imposta di registro che per eventuali imposte sul reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 43.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEG - IRES

Torna all'indice

Costi deducibili in altro esercizio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 200 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Deodato

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COSTI – ESERCIZIO DI COMPETENZA – DISCONOSCIMENTO – Deducibilità in diverso esercizio – Conseguente maggiore imposta versata – Divieto di doppia imposizione - Rimborso – Compete.

Massima:

Il divieto di doppia imposizione (art. 163, già 127, del TUIR) legittima la richiesta di rimborso dell'imposta che risulta pagata in eccedenza a seguito della rideterminazione dell'imponibile per la imputazione dei costi la cui deducibilità è stata negata in un esercizio perché di competenza di altro esercizio. Il termine di due anni per produrre la domanda di rimborso fissato dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. 546/1992 decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa dell'A.F di recupero del costo oggetto di rettifica (*Conf. Cass. 6331/2008 e 16023/2009*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 163 (già 127); d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.

Accordi transattivi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 228 del 19 luglio 2012
Presidente e Relatore: Giucastro

Intitolazione:

ONERI PER ACCORDI TRANSATTIVI – INERENZA – DEDUCIBILITÀ OVE NON RICONDUCIBILI A FATTI QUALIFICABILI COME REATO.

Massima:

Sono deducibili gli oneri sostenuti per "liquidazioni extra giudiziali" per cause relative ad attività di revisione contabile transatte in quanto inerenti ex art. 109 comma 5 del d.P.R. 917/1986 a condizione che non siano riconducibili a fatti qualificabili come reato ai sensi dell'art. 14 comma 4-bis l. 537/1993. Gli stessi oneri sono deducibili ove riferiti ad attività svolte nell'ambito di ramo di azienda della quale la ricorrente è stata cessionaria.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30, d.lgs. 546/1992, art. 19.

Errata compilazione quadri
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 229 del 7 settembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CESSIONE CREDITO INFRAGRUPPO - ERRATA COMPILAZIONE DEI QUADRI – ERRORE SCUSABILE – È TALE.

Massima:

L'errata compilazione dei quadri dai quali è possibile dedurre la corretta cessione del credito infragruppo da utilizzare per la compensazione, rappresenta mero errore scusabile, essendo evidente la volontà della società di utilizzare in compensazione il credito vantato all'interno del gruppo. Tale errore pertanto va annoverato tra gli errori scusabili, errore che di fatto non può produrre danno all'erario.

Management fees
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 251 del 10 settembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

DISCONOSCIMENTO DI COSTI – MANAGEMENT FEES – INTERESSI A CONTROLLANTE - REQUISITO DI INERENZA.

Massima:

L'assenza di elementi che possano far ipotizzare manovre elusive (ad esempio l'assenza dell'adozione di una tassazione secondo il consolidato fiscale) ma anche la sostanziale assenza di "manovre fiscali" tra le società dello stesso gruppo, fanno ritenere legittimi i costi per management esercitato dalla capogruppo nei confronti della controllata, alla luce anche dello specifico settore (farmaceutico) in cui le società operano.

Riferimenti normativi: TUIR, art 109 comma 5; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Controlled Foreign Company
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 229 del 20 settembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – I.R.E.S. – NORMATIVA ITALIANA PER CONTROLLED FOREIGN COMPANY – Trattato della Comunità Europea - Contrasto – Esclusione.

Massima:

Non c'è contrasto tra la normativa in materia di "controlled foreign company" (cfc), di cui all'art. 167 T.U.I.R., ed il principio di stabilimento previsto dagli artt. 43 e 48 del Trattato della Comunità Europea. Lo scopo perseguito dalla disciplina di cui all'art. 167 T.U.I.R., volta a sottoporre a tassazione il reddito della società partecipata all'atto in cui viene prodotto, è unicamente quello di evitare intenti meramente elusivi, mediante i quali il contribuente comunitario possa sottrarsi alla tassazione nazionale. Pertanto, senza comprimere o porre limitazioni alla libertà delle società aventi sede in uno degli Stati membri di costituire filiali o succursali in altri Stati, la normativa consente di escluderne l'applicabilità con la semplice dimostrazione che la società partecipata svolga effettivamente un'attività economica nell'altro Stato membro e ciò al fine di evitare che il reddito prodotto da un soggetto possa essere imputato ad un altro soggetto avente sede in un altro Stato membro in cui viga un regime fiscale più favorevole e senza, tuttavia, svolgervi alcuna attività effettiva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 167 commi 4 e 5.

Interessi passivi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 219 del 24 settembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - DISCONOSCIMENTO INTERESSI PASSIVI – SEQUENZA DI PRESUNZIONI CONCATENATE - Stabile organizzazione operante nel settore bancario - Fondo di dotazione - Deducibilità - Non sussiste - Inapplicabilità sanzioni – Sussiste.

Massima:

In relazione al mancato riconoscimento degli interessi passivi pagati dalla stabile organizzazione alla propria casa madre è diritto dello Stato Italiano definire correttamente la materia imponibile e il relativo trattamento fiscale a cui debbono soggiacere i soggetti che operano sul territorio italiano. Se l'Ufficio non potesse operare tale rettifica si verrebbe a creare uno squilibrio nei rapporti concorrenziali tra istituti bancari operanti sul territorio nazionale, generando una situazione di vantaggio per le stabili organizzazioni di istituti stranieri, con danno per l'Erario e per gli altri istituti bancari che subirebbero una concorrenza sleale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 110 comma 7, 151, 152 e 162.

Aliquota di ammortamento macchine da caffé
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 235 del 28 settembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – I.R.E.S. – ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO – Macchine da caffè professionali locate – Aliquota 25% - Spetta.

Massima:

L'aliquota di ammortamento applicabile alle macchine da caffè professionali locate a terzi è pari al 25% (attrezzatura da cucina), in luogo del 10% (impianti generici e specifici), in quanto essa è l'unica aliquota riferibile alle macchine suddette, in considerazione della garanzia di assistenza prestata all'utilizzatore, dell'intensa utilizzazione del bene e della conseguente riduzione del valore del bene locato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.102.

Attività di marketing e promozione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 245 del 8 ottobre 2012
Presidente: Pizzi, Relatore: Castellari

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - ASSIMILAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE ALL'ATTIVITÀ DI AGENZIA - Procedimento analogico - Non sussiste - Attività di marketing e promozione - Anomalia – Sussiste.

Massima:

Il confronto tra le due attività d'impresa è significativo e coglie in modo corretto le relazioni di somiglianza solo se la comparazione avviene tra l'intero di ciascuna delle parti messe a confronto. La tecnica di gestione aziendale che organizza il metodo per minimizzare il capitale investito nell'attività d'impresa nota con il termine di Lean inventory o Lean manufacturing potrebbe essere applicata nell'attività di distribuzione e non dimostra l'assimilazione delle due attività. L'estensione dell'attività di marketing e promozione può rappresentare un'anomalia nel canone del contratto di agenzia configuranfo costi di marketing non giustificabili in un rapporto di terzietà ccon la controllante estera.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; d.lgs. 471/1992, art. 1 comma 2-ter; c.c., art. 1362 e ss; l. 212/2000, art. 12 comma 7.

Transfer pricing
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 272 del 15 ottobre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: Faranda

Intitolazione:

TRANSFER PRICING - APPLICABILITÀ - REQUISITO SOGGETTIVO - CONTROLLO - Requisito oggettivo - Valore normale dei beni.

Massima:

Ai sensi dell'art. 110, comma 7, prima parte del TUIR, l' applicabilità del regime del transfer pricing è subordinata alla sussistenza sia del requisito soggettivo, costituito dal regime dì controllo, che di quello oggettivo, consistente nel valore normale dei beni ceduti.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 110 comma 7.

Costi indeducibili
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 278 del 16 ottobre 2012
Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Intitolazione:

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA - EVENTUALITÀ DEL COSTO - DEDUCIBILITÀ - È SPETTANTE.

Massima:

Sono deducibili gli accantonamenti relativi all'indennità suppletiva di clientela. L'espressione "indennità per la cessione di rapporti di agenzia" di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986, al quale rimanda l'art. 105, comma 4, deve essere intesa in senso ampio (*Conf. Cass. 13506/2009*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 105 commi 1 e 4 e art. 17 comma 1 lett. d); c.c., art. 1751.

Costi da reato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 266 del 22 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

COSTI DA REATO – APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI A FATTI PREGRESSI - Sussiste - Condizioni - Esercizio azione penale - Necessario.

Massima:

La nuova formulazione dell'art. 14 della l. 537/1993, in materia di indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi cosiddetti da reato, è applicabile anche fatti precedenti la novella normativa. Ne consegue che ora l'Amministrazione finanziaria, per poter sostenere tale contestazione, ha l'onere di provare che in relazione al supposto reato sia stata già esercitata da parte del pubblico ministero l'azione penale o che il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale o sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello steso codice.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4 (modificato dall'art. 8 del d.l. 16/2012); c.p.p., artt. 424 e 425.

Fondi comuni di investimento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 302 del 23 ottobre 2012
Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO - OPERAZIONI DI SWITCH - Assimilazione alle operazioni di permuta - Credito d'imposta - È spettante.

Massima:

Le operazioni di switch tra fondi comuni d'investimento (disinvestimento delle quote di un fondo e contestuale investimento del controvalore ottenuto nelle quote di un altro fondo, diverso e autonomo) sono del tutto assimilabili a delle operazioni di "permuta", aventi natura realizzativa ai fini fiscali in quanto cessioni a titolo oneroso. Conseguentemente, a tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 77/1983, che riconosce, con riferimento ai proventi derivanti da partecipazioni assunte nell'esercizio d'imprese commerciali, un credito d'imposta pari al 15% del loro importo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86 comma 1 lett. a); l. 77/1983, art. 9 comma 3.

Perdite su cambi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 318 del 29 ottobre 2012
Presidente e Relatore: D'Andrea

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PERDITE SU CAMBI – INSUSSISTENZA DELLA COMPETENZA – Recupero a tassazione – Deducibilità in un successivo esercizio – Compete.

Massima:

Spetta il rimborso dell'imposta che risulta pagata in eccedenza a seguito della rideterminazione dell'imponibile per la imputazione di costi la cui deducibilità era stata negata in precedenti esercizi per disconoscimento della competenza (*nel caso in esame la società aveva dimostrato con perizia contabile che una perdita su cambi ripresa a tassazione nell'anno 2005 si era realizzata nel 2006 con la estinzione del finanziamento in valuta*).

Disciplina CFC
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 304 del 9 novembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

INTERPELLO DISAPPLICATIVO – TERMINE PER LA RISPOSTA DELL'UFFICIO – Centoventi giorni – Sussiste – Termine di centottanta giorni – Non rileva.

Massima:

In caso di presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo della disciplina CFC, di cui all'art. 167 del T.U.I.R., trova applicazione il termine di centoventi giorni entro il quale la risposta dell'Ufficio deve essere portata a conoscenza del contribuente, ex art. 11 dello Statuto del contribuente, in quanto il termine di centottanta giorni, così come disposto specificatamente dal d.m. n. 429 e 209 del 2001, non può trovare attuazione perché previsto da fonti del diritto di secondo grado che, nel nostro ordinamento giuridico, non possono dettare disposizioni contrarie alle leggi (art. 1 dello Statuto del contribuente).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 167; l. 212/2000, artt. 1 e 11; d.m. 429 e 209 del 2001.

Spese di sponsorizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 304 del 13 novembre 2012
Presidente e Relatore: Saresella

Intitolazione:

IRES – SPESE DI SPONSORIZZAZIONE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA - DIFFERENZA.

Massima:

Le spese di sponsorizzazione devono essere rapportate alle spese di pubblicità in quanto sono finalizzate ad incrementare i ricavi dell'impresa e non hanno natura gratuita, nel senso che si distinguono per la presenza di obblighi previsti fra l'impresa che sostiene il costo della sponsorizzazione ed il soggetto che si impegna a diffondere il marchio o il logo della stessa.
Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale e che vanno invece considerate spese di pubblicità o propaganda al fine di ottenere un incremento della vendita. Ne consegue che le spese sostenute per le sponsorizzazioni devono essere considerate deducibili ex art.108, comma secondo, primo periodo TUIR.

Riferimenti normativi: TUIR, art.108 comma 2.

Costi da reato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 289 del 5 dicembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

CESSIONE TITOLI – PLUSVALENZA - COSTI DA REATO INDEDUCIBILI – MINUSVALENZE NON COMUNICATE – Quote ammortamento indeducibili - Deducibilità spese di sponsorizzazione - Sussiste.

Massima:

I costi provenienti da reati non sono ammessi in deduzione. La norma che abroga le disposizioni che prevedevano l'indeducibilità dell'importo delle minusvalenze non comunicate non è retroattiva. Non sono deducibili le quote di ammortamento per mobili di antiquariato, quadri e dipinti di autore o pezzi da collezione in quanto non si tratta di beni soggetti a deperimento, logorio fisico ed economico, ma che anzi aumentano di valore nel tempo. Le spese di sponsorizzazione possono essere considerate di natura pubblicitaria e quindi deducibili dal reddito se hanno lo scopo di reclamizzare il prodotto per incrementare i ricavi e sussistono obblighi contrattuali a carico delle società percipienti.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4 bis; TUIR, artt. 102, 108 e 109 commi 1 e 3-bis; d.l. 203/2005, art. 5-quinquies comma 3; d.l. 16/2012, art. 11 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.

Società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 121 del 4 dicembre 2012
Presidente: Dessì, Relatore: Andreozzi

Intitolazione:

REDDITO MINIMO - ISTANZA DI INTERPELLO - Omessa presentazione dell'istanza di interpello - Possibilità di dimostrare in giudizio i fatti che hanno impedito il conseguimento di ricavi - Non sussiste.

Massima:

Non è consentito esaminare in giudizio i fatti che hanno impedito il conseguimento di ricavi nel caso in cui il contribuente non abbia proposto la preventiva istanza di interpello. L'omessa presentazione dell'istanza, unita all'espressa volontà di non assoggettare a tassazione i redditi minimi, comporta la violazione della normativa sulle c.d. "società di comodo".

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.

Robin Tax
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 141 del 7 dicembre 2012
Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

ROBIN TAX - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALI – MANIFESTA INFONDATEZZA.

Massima:

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della cd. "Robin Tax", di cui al d.l. n. 112/2008. Fu pienamente legittimo il ricorso del Governo alla decretazione di urgenza, atteso che il d.l. n. 112/2008 è stato emanato per ragioni di necessità e di urgenza, nell'ambito della manovra economica governativa, diretta a fronteggiare una gravissima crisi economica. È conforme all'art. 53 della Costituzione tassare in modo più oneroso, rispetto agli altri cittadini e soggetti economici, i profitti elevatissimi e superiori alla norma conseguiti dai petrolieri e dagli altri soggetti specificati nell'art. 81 del d.l. n. 112/2008. Non è violato neanche l'art. 41 della Costituzione, in quanto l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e lo Stato può, con le sue leggi, indirizzarla e coordinarla ai fini sociali; a tal fine rappresenta un rilevante fine sociale, e corrisponde all'interesse pubblico e generale, tassare i profitti petroliferi ben superiori alla norma, per il gioco delle scorte giacenti da tempo nei depositi, per ricavarne gettito tributario idoneo a fronteggiare una gravissima situazione economica, finanziaria e sociale. I profitti superiori al normale delle imprese del settore petrolifero e del gas sono stati giustamente e legittimamente, sotto il profilo etico, giuridico e costituzionale, sottoposti al tributo e alla maggiorazione in oggetto dell'IRES.

Riferimenti normativi: d.l. 112/2008, art. 81.

Valore normale, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 133 del 24 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - VALORE NORMALE – Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria – Riferimento ai listini.

Massima:

L'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare che la cessione è avvenuta al di sotto del valore normale (nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria non aveva considerato la storicità dei prezzi con la conseguenza che se il prezzo di un determinato bene nuovo raddoppia, anche il prezzo dell'usato aumenta. Inoltre l'Ufficio aveva ignorato che nella prassi commerciale dell'attività esercitata dalla società concessionaria sono previsti sconti sui prezzi di listino e pertanto era verosimile che il prezzo praticato dalla ricorrente fosse il prezzo della commercializzazione tra produttore e concessionario mentre il listino rappresentava il prezzo praticato al pubblico).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9

Costi per sponsorizzazioni
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 119 del 7 settembre 2012
Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – COSTI PER SPONSORIZZAZIONI – Operazioni inesistenti – Imputazione costi per competenza – Parziale accoglimento.

Massima:

Nel caso di contratto di sponsorizzazione con durata ultrannuale in relazione al quale sono state emesse fatture attinenti a periodi infrannuali, appare censurabile il comportamento dell'Ufficio qualora proceda al recupero delle imposte dirette e alla irrogazione delle relative sanzioni senza aver rispettato il principio di competenza che comporta l'imputazione di ciascuna quota parte delle spese di sponsorizzazione al giusto periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.

Thin Capitalization
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 154 del 28 novembre 2012
Presidente: Rossi, Relatore: Bossi

Intitolazione:

FINANZIAMENTI – THIN CAPITALIZATION – CAPACITÀ DI CREDITO – Congruità rispetto al valore del patrimonio sociale – Esimente – Sussiste.

Massima:

Ai fini delle deducibilità degli interessi passivi relativi ad un finanziamento erogato o garantito da un socio qualificato o da una sua parte correlata, è necessario valutare la capacità di credito della società finanziata. Tale capacità deve essere parametrata al patrimonio sociale, inteso come le attività, le passività ed il patrimonio netto dell'impresa considerate al loro valore corrente, nonché le attività e le passività potenziali connesse agli impegni e ai rischi assunti. Una volta dimostrata la capacità di credito della società finanziata è possibile invocare l'esimente di cui all'art. 98 TUIR in base sia al valore del patrimonio sociale superiore all'ammontare complessivo dei finanziamenti, sia all'attestazione delle capacità finanziarie rilasciate da vari Istituti di Credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 98.

Società in liquidazione, rimborso
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 126 del 31 agosto 2012
Presidente: Alioto, Relatore: Preda

Intitolazione:

RIMBORSO – SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – Evidenziazione nel bilancio finale di liquidazione – Indicazione del soggetto legittimato a ricevere il rimborso.

Massima:

Il diritto al rimborso si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione. Del tutto irrilevante è l'omessa indicazione del soggetto legittimato a ricevere il rimborso poiché, in caso di società in liquidazione, questi non può che essere il liquidatore, in quanto soggetto presso cui le società in liquidazione trasferiscono, cessata l'attività, il proprio domicilio fiscale e, in quanto rappresentante legale della società, sia pure in fase di estinzione.

Ente non commerciale
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 67 del 28 novembre 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - IRES - QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE - PRESUPPOSTI.

Massima:

Al fine di verificare se un Ente possa essere qualificato come "Ente non commerciale" occorre considerare l'attività svolta per il raggiungimento dello scopo prefisso dall'Ente medesimo, facendo riferimento altresì all'oggetto, all'atto costitutivo e allo Statuto. Infatti, ad una associazione si applicano i principi generali, secondo cui le prestazioni di servizi svolti senza scopo di lucro non danno origine ad attività commerciali, a condizione che siano rispettati tre fondamentali condizioni, ovvero: le prestazioni di servizi debbono essere conformi alle finalità istituzionali dell'Ente, deve mancare una organizzazione di tipo commerciale; i corrispettivi conseguiti dall'associazione devono remunerare solo le spese sostenute per lo svolgimento delle prestazioni stesse senza dare luogo alla formazione di utili.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 148.

Redditi d'impresa e società di capitali a ristretta base sociale
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 84 del 13 luglio 2012
Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

SOCIETÀ DI CAPITALI – RISTRETTA BASE SOCIALE – UTILE EXTRACONTABILE – Imputabilità ai soci – Presunzione semplice – Onere probatorio.

Massima:

Lo "scudo protettivo" riconducibile alla personalità giuridica è attenuato nei casi di società di capitali a ristretta base sociale: la disposizione di cui all'art. 5 del TUIR, per cui i redditi e/o le perdite delle società di persone sono direttamente imputabili a ciascun socio in ragione della percentuale di partecipazione, infatti, può trovare applicazione anche nelle società di capitali a ristretta base azionaria poiché gli accordi di ripartizione delle competenze non sollevano gli altri soci, o il solo altro socio, dal potere/dovere di vigilare sull'andamento della società stessa. Non si tratta, tuttavia, di una presunzione legale bensì semplice, per cui è ammessa la possibilità per il ricorrente di fornire la prova contraria che gli utili extracontabili accertati in capo alla società sono stati reinvestiti o comunque non sono entrati nella propria disponibilità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5.

Finanziamenti infruttiferi del socio, prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 85 del 18 luglio 2012
Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IRES – FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEL SOCIO – REGIME DELLA PROVA – PROVA PER FACTA COCLUDENTIA – AMMISSIBILITÀ.

Massima:

La documentazione di richiesta al socio di un finanziamento infruttifero e le contabili bancarie sono documenti idonei a provare in giudizio sia l'esistenza di un rapporto di finanziamento sia la sua infruttuosità, non essendo viceversa necessaria l'esistenza di un contratto scritto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 46 e 89.

Premi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 130 del 24 luglio 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

PREMI SOSTENUTI - COSTI INERENTI E DEDUCIBILI - FINALITÀ IMPRENDITORIALE - Contratto - Elemento probatorio – Sussiste.

Massima:

Se i premi pagati sono supportati da valide ragioni economiche e sono esclusivamente finalizzati ad incentivare la produzione di beni per ottenere "successo sul mercato", tali costi sono inerenti e quindi deducibili. Il costo che remunera la lavorazione viene stabilito di volta in volta e lo stesso è correlato ai ricavi. Se tali premi hanno finalità imprenditoriale, in particolare indicano la puntualità nella consegna con incremento delle vendite, ne consegue che i costi ripresi sono correlati a maggiori ricavi e pertanto risultano anche inerenti. Il contratto può ritenersi elemento probatorio a sostegno dei costi sostenuti.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 78 del 26 luglio 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Citro

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA - MANCATA INDICAZIONE NEL QUADRO RU – ERRORE FORMALE – DIRITTO AL CREDITO – COMPETE.

Massima:

Compete e deve essere riconosciuto il credito di imposta documentato e spettante ex art. 11 comma 1 legge 449/1997 ancorché non indicato, in violazione dell'art. 11 comma 3 legge 317/1991, nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, costituendo ciò mero errore formale.

Riferimenti normativi: l. 317/1991, art. 11 comma 3; l. 449/1997, art. 11 comma 1.

Operazioni infragruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 111 del 1 agosto 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

OPERAZIONI INFRAGRUPPO – VENDITA AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI MERCATO – Strategie economiche – Rilevano – Violazione del principio di libera concorrenza – Non sussiste – Violazione art. 110, comma 7, TUIR – Non consegue.

Massima:

In ambito di operazioni infragruppo per le quali venga praticato un prezzo di cessione dei beni inferiore rispetto a quello di mercato, non si considera violata la disciplina sul transfer pricing che, ex art. 110 comma 7 del T.U.I.R., impone nell'ambito delle transazioni intercompany l'applicazione di un prezzo di vendita equivalente a quello mediamente pattuito per beni e servizi similari, qualora il contribuente dimostri che l'operazione posta in essere, ancorché connotata da profili di antieconomicità, sia sorretta da strategie di mercato a breve termine e collegate all'aspettativa di una maggiore redditività per gli esercizi futuri. Pertanto nella determinazione del valore normale l'Ufficio deve tener conto di parametri oggettivi e di variabili, quali condizioni di libera concorrenza, che l'imprenditore è legittimato a considerare nella valutazione delle scelte economiche da adottare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 110 comma 7 e 9 comma 3.

Contributi in conto capitale e in conto impianti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 158 del 8 agosto 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

NATURA DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO IMPIANTI – SOPRAVVENIENZE ATTIVE – Finanziamenti concessi a aziende agrituristiche.

Massima:

I finanziamenti concessi alle aziende agrituristiche, finalizzati ad interventi di ristrutturazione del fabbricato rurale o all'acquisto di macchinari, i quali possono essere revocati se il beneficiario non li utilizza secondo le condizioni prestabilite, anche se formalmente denominati contributi "in conto capitale", sono da qualificare come contributi "in conto impianti", non assimilabili ai "proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi" costituenti sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 comma 3 del d.P.R. 917/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88.

Operazioni intercompany
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 114 del 21 settembre 2012
Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

OPERAZIONI INTERCOMPANY - ROYALTIES – PRATICHE ELUSIVE – Paesi a fiscalità ridotta – Valore normale - Sussiste.

Massima:

La concessione di un limitato diritto di esclusiva non è idonea, in un'ottica di valutazione sinallagmatica, a giustificare l'utilizzo di percentuali di royalities molto elevate. Le royalties sulle vendite effettuate sulla base dell'accordo con la capogruppo (*nel caso di specie svizzera*) e solo su consenso e licenza di quest'ultima, per esigenze di gruppo, sfuggono al principio dell'inerenza e pertanto il relativo costo deve essere diconosciuto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9, 109 comma 5 e 110 comma 7.

Plusvalenza da avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 109 del 26 settembre 2012
Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

DETERMINAZIONE PLUSVALENZE PATRIMONIALI EX ART 86 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 917/1986 – Presunzioni – Onere della prova.

Massima:

Ai fini dell'accertamento del reddito derivante dalla plusvalenza patrimoniale da avviamento ex art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva sulla base del valore a questa attribuita in sede di applicazione dell'imposta di registro. Diversamente, è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore (*Conf. Cass. 9404/2010*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86 comma 1.

Indennità suppletiva di clientela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 114 del 2 ottobre 2012
Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

Intitolazione:

INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA – ACCANTONAMENTO A FONDO - Imputazione a conto economico - Deducibilità nell'anno di imputazione.

Massima:

Gli accantonamenti al fondo di indennità suppletiva di clientela sono deducibili per competenza nell'esercizio di imputazione al conto economico. L'art. 105 del d.P.R. 917/1986 che disciplina la deducibilità fiscale per le indennità di fine rapporto trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela; tale indennità è da ritenersi compresa tra le "indennità per la cessione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16, comma 1, lett. d), del d.P.R. 917/1986, richiamato dall'art. 105 citato, comma 3.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 105 e 16 comma 1 lett. d).

Credito Ires di gruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 123 del 8 ottobre 2012
Presidente e Relatore: D'Agostino

Intitolazione:

CREDITO IRES DI GRUPPO – COMPENSAZIONE DEL CREDITO CON IL DEBITO DELLA CONSOLIDANTE – Compilazione del quadro CK – Efficacia costitutiva – Sussiste – Omessa indicazione del credito – Inefficacia della compensazione – Consegue.

Massima:

Ai fini del legittimo utilizzo in compensazione, da parte della consolidante, di eccedenze IRES di gruppo con debiti fiscali propri è necessaria l'indicazione del credito nel quadro CK della dichiarazione dei redditi del consolidato, pena l'inefficacia della cessione e della conseguente compensazione ex art. 43-ter del T.U.I.R.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 43-ter.

Errori in dichiarazione dei redditi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 131 del 15 ottobre 2012
Presidente: Marra, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

MODELLO DI DICHIARAZIONE - IMPORTO CEDUTO - MANCATA INDICAZIONE - Altre irregolarità - Errore formale - Eccedenza in compensazione - Utilizzo - Estremi soggetto cessionario - Sanzione - Inapplicabilità.

Massima:

In caso di utilizzo in proprio del credito da parte della consolidante, la mancata indicazione dell'importo ceduto e delle altre irregolarità riscontrate non può essere considerato un errore formale di compilazione del modello di dichiarazione che non inficia il diritto da parte del contribuente di utilizzare l'eccedenza in compensazione. Prova ne è che con il d.l. n. 16 del 2.3.2012, all'art. 53 del TUIR, dopo il comma 2 è stato inserito un altro comma, il 2-bis, che dispone esplicitamente che la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia della cessione anche se punisce tale violazione con una sanzione che, nel caso di specie, è inapplicabile in base al principio "nulla poena sine lege".

Riferimenti normativi: TUIR, art. 53 commi 2 e 2-bis; d.l. 16/2012.

Consolidato fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia – Sez. 64, sentenza n. 163 del 23 ottobre 2012
Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES – CONSOLIDATO FISCALE – CESSIONE ECCEDENZE – Mancata indicazione in dichiarazione – Applicabilità sanzioni.

Massima:

La mancata indicazione in dichiarazione, da parte del cedente, degli estremi dei soggetti cessionari e degli importi delle eccedenze di imposta ceduti a ciascuno di essi, indubbiamente, pregiudica le azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di consolidato, solo il preciso adempimento di quanto previsto dall'art. 43-ter, secondo comma, del d.P.R. 602/1973, consente l'esatto controllo della spettanza degli importi ceduti. In queste circostanze, di conseguenza, le sanzioni devono ritenersi dovute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 43-ter comma 2; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5-bis; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Società di comodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 107 del 19 novembre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

CAUSE DI ESENZIONE – SOCIETÀ DI COMODO - Non sussiste – Prova cause mancati ricavi – Non sussiste.

Massima:

La disciplina delle società di comodo intende perseguire uno scopo antielusivo in quanto riferita al possesso di elementi patrimoniali quali attività finanziarie ed immobili che si possono presumere, sino ad ammissibile prova contraria, come produttivi di reddito. E ciò con l'obiettiva funzione di rendere controproducente costituzione e mantenimento in vita di tale tipologia di società, attraverso uno strumento accertativo di natura forfetaria basato su una redditività media che trova legittimazione anche in contesto costituzionale.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.P.R. 917/1986, artt. 117 e 129.

Perdite deducibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 205 del 22 novembre 2012
Presidente: Silocchi, Relatore: Citro

Intitolazione:

PERDITE – DICHIARAZIONE DEI REDDITI OLTRE 90 GG DALLA SCADENZA – Indeducibilità anni successivi.

Massima:

Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi oltre la scadenza ordinaria, la perdita non è deducibile nei successivi periodi d'imposta allorquando non sia possibile stabilire quando si sia formata, circostanza che ne consentirebbe altrimenti la deducibilità non oltre il quinto anno successivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 84 comma 1.

Indagini finanziarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 140 del 10 dicembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Guida

Intitolazione:

IRES - ACCERTAMENTO - INDAGINI FINANZIARIE - TERZO SOGGETTO - Onere della prova – Intestazione fittizia - Sussiste.

Massima:

La legittimità della pretesa erariale fondata sulla utilizzazione di movimentazioni bancarie desunte dai conti correnti intestati ad un terzo soggetto rispetto a quello accertato, quand'anche il terzo sia collegato al soggetto accertato da vincoli familiari o commerciali, è subordinato all'assolvimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'onere di provare l'intestazione fittizia del rapporto bancario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Operazioni soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 201 del 11 dicembre 2012
Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - CONSAPEVOLEZZA DELL'ACQUIRENTE - DEDUCIBILITÀ COSTI.

Massima:

Per l'acquirente dei beni, in tema di imposte sui redditi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche nell'ipotesi in cui il compratore sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, purché si tratti di costi che a norma del TUIR rispettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza e certezza.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109.

Ripartizione costi comuni a gruppo di società
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 203 del 13 dicembre 2012
Presidente: Brigoni, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – GRUPPO DI SOCIETÀ - RIPARTIZIONE COSTI – CRITERI OGGETTIVI.

Massima:

È legittima, all'interno di un gruppo di società, la ripartizione attraverso rifatturazione dei costi comuni sostenuti (nel caso di specie per consulenze) purché ciò avvenga secondo criteri oggettivi.
Presupposto necessario è dunque l'oggettività e la documentabilità dei criteri di riparto utilizzati, ad esempio il fatturato, il numero di dipendenti o il patrimonio netto delle società.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 109 comma 5.

Deducibilità sanzioni antitrust
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 130 del 21 dicembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES – DEDUCIBILITÀ EX ART. 109 COMMA 5 DEL D.P.R. N. 917/1986 – NON APPLICABILE.

Massima:

In ipotesi di deducibilità delle sanzioni antitrust, è esclusa l'applicabilità dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 in quanto la sanzione conseguente alla violazione di un divieto da parte di un'impresa non deriva da un'attività connessa al corretto esercizio dell'impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita dell'impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività. Pertanto, pretendere che l'entità di tale sanzione costituisca un "costo" deducibile dal reddito imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d'imposta, cioè in un "premio" per le imprese che abbiano agito in violazione delle norme antitrust. Attribuire valenza risarcitoria e non afflittiva alle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante significa svuotare il carattere punitivo della sanzione e la sua funzione di deterrente per la commissione di ulteriori analoghi illeciti (*Conf. Cass. 18368/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

Atti impugnabili
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 213 del 20 agosto 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Repossi

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE.

Massima:

Il processo verbale di constatazione non ha carattere impositivo, non rientra nell'elenco degli atti previsti dall'art.19 e quindi non è autonomamente impugnabile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19.

Istanza rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 320 del 19 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ISTANZA RIMBORSO ACCISE – TERMINE BIENNALE – DECORRENZA.

Massima:

Il termine biennale per proporre istanza di rimborso di accise versate in eccedenza decorre non dalle date dei singoli versamenti in acconto, ma dalla data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo, unico momento dal quale si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in eccedenza.

Riferimenti normativi: T.U.A., art.14 comma 2.

Rimborso, legittimazione attiva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 326 del 19 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ISTANZA RIMBORSO – SOGGETTO PASSIVO – GIURISDIZIONE COMMISSIONI TRIBUTARIE – Termine di decadenza – Contrasto con la normativa comunitaria.

Massima:

La giurisdizione tributaria è limitata a liti che abbiano come oggetto delle prestazioni coattive imposte, e siano sorte tra i soggetti passivi del tributo e gli uffici impositori. Il soggetto inciso dall'imposta - nel caso, accisa sull'energia pagata quale onere accessorio alla fornitura - non rivestendo la qualifica di soggetto passivo non ha diritto al rimborso né può impugnare il diniego avanti la commissione tributaria. L'accisa, se indebitamente pagata, può essere chiesta a rimborso entro due anni dalla data del pagamento. Tale termine di decadenza è valido anche nel caso di imposte pagate sulla base di norme successivamente dichiarate dalla giurisprudenza comunitaria in contrasto con il diritto comunitario, non potendosi considerare la pronuncia del giudice quale espressione di overruling idonea ad operare retroattivamente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; TUA, art.14.

Imposta sugli oli lubrificanti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 339 del 28 dicembre 2012
Presidente: Davigo, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

AGEVOLAZIONE PER OLII RIGENERATI – OBBLIGO CONTABILITÀ DISTINTA.

Massima:

Per poter usufruire dell'agevolazione prevista per gli olii rigenerati è obbligatoria la tenuta di appositi e separati registri dove si devono annotare i quantitativi degli stessi, ed altresì i serbatoi ove sono conservati gli olii oggetto di agevolazione, distinti dagli olii di prima distillazione.

Termine per l'esercizio dell'azione accertatrice
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 353 del 31 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

OMESSO VERSAMENTO – PRESCRIZIONE TERMINI ACCERTAMENTO - ELEMENTO SOGGETTIVO – NON RILEVA.

Massima:

In caso di condotta omissiva del contribuente, il termine di 5 anni previsto per la contestazione del mancato versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti decorre non dalla data in cui è avvenuto il consumo, ma dalla data della scoperta del fatto illecito. Ai fini del recupero dell'imposta è ininfluente l'elemento soggettivo che ha animato l'agente, essendo sufficiente il dato oggettivo dell'omissione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, artt.15 comma 1 e 57 commi 3 e 4.

Accisa su gasolio per uso agricolo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 109 del 24 agosto 2012
Presidente: Nora Relatore: Portieri

Intitolazione:

ACCISA SUL GASOLIO PER USO AGRICOLO - ALIQUOTA AGEVOLATA.

Massima:

L'assegnazione di gasolio per uso agricolo con aliquota agevolata avviene su istanza dell'interessato che deve indicare, tra l'altro, anche il telaio dei mezzi che intende utilizzare. È escluso che il beneficiario possa cedere a terzi il carburante, anche nel caso che lo stesso ecceda il fabbisogno dell'azienda.

Imposta di fabbricazione
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 43 del 18 settembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

Intitolazione:

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IMPOSTA DI CONSUMO - GAS ED ENERGIA ELETTRICA - ACCISE SUL GAS NATURALE – Uso commerciale – Diritto all'aliquota agevolata, ex art. 26, terzo comma d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – Sussiste – Verifica del diritto all'agevolazione basata sui codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO – Limiti.

Massima:

In tema di accise sul gas metano per usi industriali e commerciali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al terzo comma dell'art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in considerazione di un dettato normativo generico ed atecnico, la verifica del diritto all'aliquota agevolata, non può basarsi esclusivamente sui codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO, ma deve basarsi su un'interpretazione di ordine sistematico al fine di identificare la reale catena di distribuzione commerciale da agevolare.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 26 comma 3.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 169 del 13 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Liguoro

Intitolazione:

ACCISE – AUTOTRASPORTI – ATTO IRROGAZIONE SANZIONI - Credito di imposta – Compensabilità successiva all'anno d'imposta di maturazione – Esclusione.

Massima:

La compensazione del credito di imposta non può essere postergata ad annualità successive rispetto a quelle in cui tale credito è sorto, neppure nel caso in cui l'effettivo accertamento della compensabilità del medesimo credito sia al vaglio dell'Ufficio. Diversamente, la compensazione sarebbe rinviabile in modo irragionevole, facendola dipendere, anziché dal dettato della legge, dall'attività dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 277/2000; d.lgs. 241/1997, art. 17.

IMPOSTE INDIRETTE

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

Torna all'indice

Diniego autorizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 155 del 9 luglio 2012
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

CESSIONE ENERGIA A SOCIETÀ ESTERA SENZA EMISSIONE BOLLETTA DI ESPORTAZIONE – Diniego emissione a posteriori – Impugnabilità – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di istanza relativa all'autorizzazione ad emettere a posteriori bollette doganali per cessione di energia, l'eventuale atto di diniego non può essere impugnato avanti la commissione tributaria, in quanto atto che non manifesta alcuna volontà impositiva dell'A.F.. Sussiste la cognizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19.

Importazione celle silicio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 173 del 19 luglio 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE SOLARE – REGIME AGEVOLATIVO – REQUISITI.

Massima:

Le celle di silicio importate possono scontare l'aliquota ridotta prevista dagli artt. 127 quinquies e sexies Tab. A del d.P.R. 633/1972 solo se all'atto dell'importazione sono presenti e documentati i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla normativa (d.l. 28 luglio 2005) affinchè si possa trattare di impianto di produzione e distribuzione di energia pulita e rinnovabile, compresa la dichiarazione del cessionario che i beni sono direttamente destinati ad essere impiegati per la costruzione degli impianti in argomento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 127-quinquies e 127-sexies Tab. A.

Responsabilità rappresentante indiretto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 173 del 19 luglio 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

SPEDIZIONIERE – RESPONSABILITÀ – ELEMENTO SOGGETTIVO.

Massima:

Secondo il principio generale fissato dall'articolo 201 C.D.C., nel caso in cui lo spedizioniere agisce in qualità di rappresentante indiretto è egli stesso che diviene dichiarante doganale e perciò stesso responsabile dei diritti gravanti sull'operazione dichiarata.
L'elemento soggettivo di tale responsabilità va ravvisato anche nella semplice condotta negligente rilevabile dal mancato controllo della reale natura dei beni importati.

Riferimenti normativi: c.d.c., art. 201.

Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 179 del 19 luglio 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI RETTIFICA.

Massima:

Il diritto al contraddittorio preventivo deve essere garantito anche nel procedimento doganale: in caso di avviso di rettifica notificato contestualmente al verbale di contestazione, senza dare al contribuente la possibilità di partecipare alla fase istruttoria, l'atto impositivo va considerato nullo per violazione dell'art. 12 comma 7 l 212/2000.

Riferimenti normativi: l. 212/200, art.12 comma 7.

Furto merce
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 191 del 13 agosto 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DAZI ED IVA ALL'IMPORTAZIONE – FURTO DELLA MERCE – IMPONIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Mentre nel caso di Iva interna il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta è costituito dalla cessione del bene, in caso di Iva all'importazione il presupposto è dato dall'immissione al consumo, pertanto anche la sottrazione della merce per furto non costituisce esimente per il pagamento dell'Iva e dei dazi doganali.
Secondo l'art. 37 TULD si considera non avverato il presupposto dell'obbligazione doganale solo quando il soggetto passivo dimostri che v'è stata perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore: l'art. 22-ter della l. 891/1980 chiarisce che il termine perdita deve essere inteso nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto. Rilevano ai fini della non imponibilità solo gli eventi che rendono la merce inutilizzabile da chiunque, e dunque non il furto, poichè il prodotto è comunque immesso al consumo.

Riferimenti normativi: T.U.L.D., art.37; l. 891/1980, art.22-ter.

Diritti di licenza, condizione di vendita
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 193 del 13 agosto 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA – VALORE IN DOGANA – PRESUPPOSTI – CONDIZIONE DI VENDITA

Massima:

I presupposti per includere le royalty nel valore in dogana delle merci sono rappresentati da tre condizioni (che devono sussistere contemporaneamente), ossia il corrispettivo deve essere direttamente riconducibile alle merci, il pagamento deve essere una condizione di vendita, il venditore o persona ad esso legata deve chiedere all'acquirente di effettuare il pagamento delle royalty. Se dall'esame concreto degli accordi contrattuali relativi ai diritti di licenza emerge la sussistenza di un rapporto diretto o indiretto sul venditore/produttore da parte del licenziante, sufficiente per ritenere che il pagamento dei diritti di licenza costituisca una condizione di vendita all'esportazione, il valore attribuito agli stessi deve essere sommato al valore della merce in dogana.

Riferimenti normativi: c.d.c., art.32; d.a.c., artt. 157, 159 e 160.

Cartucce toner
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 274 del 12 novembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

CARTUCCE TONER PER STAMPANTI - QUALIFICA QUALE PARTE ESSENZIALE.

Massima:

Nel caso di importazione di prodotti composti da più elementi, al fine di determinare il corretto dazio applicabile, è fondamentale poter qualificare – o meno - il singolo elemento quale "parte" del prodotto finale. Nel caso di cartucce per stampanti va applicata l'aliquota prevista per il toner, poiché la cartuccia, in sé, non svolge un ruolo essenziale per il corretto funzionamento meccanico ed elettronico della stampante, e dunque non è classificabile come sua "parte".

Origine della merce
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 281 del 28 novembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ORIGINE DELLA MERCE – AGGIRAMENTO DAZI "ANTI-DUMPING" - RESPONSABILITÀ DELL'IMPORTATORE.

Massima:

Nel caso di contestazione relativa all'origine della merce (nel caso in esame scarpe con supposta origine cinese dichiarate invece come originarie di Macao, con conseguente aggiramento del dazio anti-dumping previsto per i prodotti cinesi) si applica una presunzione relativa di colpa a carico di colui che ha commesso il fatto e pertanto in mancanza di prova contraria è legittima l'irrogazione delle sanzioni.
La presenza di certificati "Form A" rilasciati dall'autorità del paese di provenienza non è prova sufficiente, perché è l'imprenditore deve farsi comunque parte attiva e diligente per mettersi nelle condizioni di conoscere la reale origine della merce acquistata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art.5.

Operazioni di prime analisi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 282 del 28 novembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

OPERAZIONI DI PRIME ANALISI – DIRITTO PARTECIPAZIONE DEL PERITO DI PARTE – MERCI DEPERIBILI.

Massima:

Non si ravvisa la violazione del diritto di difesa nella mancata partecipazione del perito di parte alle operazioni di prima analisi, ad eccezione del caso in cui i campioni prelevati o la merce stessa siano deperibili, stante l'impossibilità, in tal caso, di ripetere le analisi.

Valore in dogana
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 321 del 19 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

VALORE IN DOGANA – SPESE DI TRASPORTO.

Massima:

In caso di trasporto gratuito a carico dell'acquirente, il valore in dogana deve comprendere le spese di trasporto calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi metodi di trasporto fino al luogo di introduzione.

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992, art.32.

Termini accertamento e procedimento penale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 322 del 19 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

TERMINI ACCERTAMENTO – PRESCRIZIONE – CONDOTTA PERSEGUIBILE PENALMENTE.

Massima:

La comunicazione di revisione dell'accertamento deve essere notificata entro tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione ma il termine può essere disatteso se l'obbligazione sorge in relazione ad una condotta perseguibile penalmente. Il prolungamento del termine può riferirsi anche a soggetto non direttamente coinvolto nel procedimento penale ma "interessato" dalle operazioni che danno luogo alle operazioni commerciali accertate.

Riferimenti normativi: reg. CEE 2913/1992, art. 221.

Origine della merce
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 352 del 28 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ORIGINE DELLA MERCE DIVERSA DA QUELLA DICHIARATA – Buona fede dell'imprenditore.

Massima:

L'imprenditore non può invocare la propria ignoranza in relazione alla effettiva origine della merce, ma deve invece dimostrare di aver impiegato la massima cautela ed i più accurati controlli, facendosi parte diligente per conoscere la reale origine della merce acquistata.

Informazione Tariffaria Vincolante
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 361 del 31 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ITV - EFFICACIA PROBATORIA.

Massima:

La ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) - emessa dalla Sede Centrale dell'Agenzia delle Dogane a seguito di richiesta presentata dal contribuente - pur non avendo efficacia retroattiva costituisce un punto di riferimento privilegiato per la decisione del giudice sull'esatta qualificazione della merce.

Contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 363 del 31 dicembre 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

DIRITTO CONTRADDITTORIO – SPEDIZIONIERE – SUSSISTE.

Massima:

La comunicazione di avvio del procedimento di controllo notificata solo all'importatore e non anche allo spedizioniere non consentendo a quest'ultimo di esercitare il suo diritto di difesa nella fase amministrativa che precede la formalizzazione della pretesa fiscale, viola il diritto di partecipazione sancito dall'art.12 comma 7 l. 212/2000, e rende pertanto nullo il successivo avviso di accertamento e rettifica.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.

Classificazione delle merci
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 173 del 26 novembre 2012
Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI.

Massima:

In caso di prodotti diversi riconducibili alla stessa categoria merceologica, la nomenclatura combinata prevede che la voce più specifica deve avere la priorità sulla voce di portata più generale.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA

Operazioni esenti Iva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 235 del 11 luglio 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

CONTRATTO DI COASSICURAZIONE – "COMMISSIONI DELEGA" – PRESTAZIONE DI SERVIZI ESENTE AI FINI IVA – SUSSISTE.

Massima:

Il contratto di coassicurazione, con il quale le Compagnie assicuratrici ripartiscono i rischi assicurati e attribuiscono ad un'impresa l'incarico di concludere e gestire tale negozio dietro compensi denominati "commissioni di delega", rappresenta un "unicum" con il più generale contratto di assicurazione. Pertanto, tali commissioni sono operazioni esenti ai fini IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10.

Credito Iva, errore formale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 201 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Deodato

Intitolazione:

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – CREDITO IVA – Dichiarazione annuale – Riportati di nuovo – Errore formale – Rimborso – Compete – Prescrizione – Decennale.

Massima:

Il credito Iva risultante dall'ultima dichiarazione della società posta in liquidazione compete ancorché erroneamente "riportato a nuovo" ed è soggetto alla prescrizione decennale. Al fine di ottenere il rimborso non necessita alcun altro adempimento. L'A.F. è tenuta ad eseguire il rimborso per effetto del riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica (Conf. Cass. 11444/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.

Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 199 del 13 agosto 2012
Presidente: Davigo, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

MODELLO VR – MANCATA PRESENTAZIONE – Rimborso – Compete.

Massima:

La richiesta di rimborso espressa nel modello di dichiarazione annuale configura formale esercizio del diritto e costituisce volontà di ottenere il rimborso. La presentazione del modello VR, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 ma al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (*Conf. Cass. 7684/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.

Polizza fidejussoria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 205 del 14 agosto 2012
Presidente e Relatore: Scuffi

Intitolazione:

POLIZZA FIDEJUSSORIA – ECUSSIONE DELLA GARANZIA – Tassazione importi ingiunti.

Massima:

L'obbligazione del fideiussore si identifica con quella dell'obbligato principale, ancorché autonome siano le fonti negoziali, per cui non è possibile scinderle assoggettandole a trattamento tributario differenziato. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per somme di denaro dovutegli in relazione a cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese ovvero arti o professioni configura condanna ad un pagamento assoggettabile ad iva ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986 per cui, stante il principio di alternatività, il titolo va sottoposto all'imposta di registro a tassa fissa a prescindere dal fatto che gli ingiunti abbiano o meno la qualità di soggetti iva ovvero che si tratti di operazioni esenti comunque attratte nell'orbita iva, bastando l'assoggettabilità in astratto del rapporto a tale imposta che riguarda anche i soggetti garantiti destinatari della surroga o rivalsa da chi in loro vece abbia pagato il terzo creditore. Le prestazioni costituite da rilascio delle fideiussioni e gestione delle relative garanzie – pur costituendo operazioni esenti ex art. 10 d.P.R. 633/1972 - rientrano nel campo di applicazione dell'iva e di conseguenza non possono che scontare la tassa fissa di registro ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8 nota II dell'allegata tariffa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10; d.P.R. 131/1986 artt. 40 e 8 Nota II della Tariffa.

Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 233 del 3 settembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL CREDITO – Onere dell'Ufficio – Non sussiste.

Massima:

In caso di omessa dichiarazione Iva l'Ufficio non ha il dovere/potere di accertare la consistenza del credito chiesto a rimborso: spetta alla parte che intende far valere un diritto attivarsi per provarne l'esistenza.

Fatture oggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 235 del 7 settembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

FRODE CAROSELLO – FATTURE PROVENIENTI DA "CARTIERA" – Contabilità apparentemente regolare – Prova idonea – Non è tale.

Massima:

L'esecuzione contabile ed amministrativa apparentemente regolare, costituita da regolari registrazioni di fatture e regolari pagamenti, non è, da sola, prova idonea a far escludere la collusione dei soggetti coinvolti nella frode ed il sodalizio costituito al fine di evadere le imposte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40; d.P.R. 633/1972, art 54.

Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 215 del 24 settembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

DISCONOSCIMENTO DI CREDITO - SCATURENTE DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - Tardività – Annullabilità della cartella – Sussiste.

Massima:

In tema di Iva la dichiarazione non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta un momento essenziale del procedimento di accertamento e di riscossione dell'imposta ed è conseguentemente emendabile e ritrattabile entro il termine quadriennale stabilito per la rettifica della dichiarazione da parte dell'ufficio

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57.

Credito Iva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 252 del 24 settembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

CREDITO IVA – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – PRESCRIZIONE DECENNALE – Errata compilazione della dichiarazione - Sussistenza del credito – Prova.

Massima:

Qualora una società abbia cessato la propria attività, il termine decadenziale per la richiesta di rimborso del credito Iva è quello ordinario decennale e non quello biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992. In caso di erronea compilazione della dichiarazione il contribuente deve dare prova dell'effettiva esistenza del credito vantato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21.

Imposta sul consumo dell'energia elettrica
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 240 del 8 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

IMPOSTA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA – ONERI VERSO TERZI – Condizione per il concorso alla determinazione base imponibile IVA – Esercizio dell'accollo – Necessita.

Massima:

In base al d.lgs. n. 504/1995, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, hanno la facoltà e non l'obbligo di accollare in fattura al consumatore finale detto onere. Di conseguenza, in caso il mancato esercizio di tale facoltà tale onere non deve essere ricompreso nella base imponibile IVA in base all'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13 comma 1; d.lgs. 504/1993.

Assicurazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 330 del 30 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Natola

Intitolazione:

RAPPORTI DI COASSICURAZIONE – DIRITTI DI LIQUIDAZIONE – COMPAGNIA DELEGATARIA – Liquidazione dei sinistri – Non costituisce prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo – Assoggettabilità ad Iva – Non sussiste.

Massima:

I diritti di liquidazione riconosciuti nell'ambito delle compagnie coassicuratrici a quella delegata per l'attività di liquidazione dei sinistri, in quanto trattasi di attività che non realizza prestazione autonoma rispetto al rapporto assicurativo, sono esenti da Iva ex art. 10 comma 1 n. 9 del d.P.R. 633/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art.10 comma 1 n. 9.

Assicurazioni, commissioni di delega
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 296 del 5 novembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

ACCORDI DI COASSICURAZIONE – COMMISSIONI DI DELEGA – OPERAZIONI ESENTI.

Massima:

I compensi corrisposti a titolo di commissione di delega dalle compagnie di assicurazione a quella fra loro delegata a gestire il contratto di coassicurazione non costituiscono attività diversa ed autonoma rispetto a quella assicurativa e pertanto sono esenti da Iva ex art. 10 comma 1 n. 2 del d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972. art.10 comma 1 n. 2.

Detrazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 318 del 12 novembre 2012
Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRESTATA DALLA CAPOGRUPPO AD UNA CONSOCIATA – Inerenza – Sussiste – Detrazione ai fini IVA – Legittima.

Massima:

Le spese relative all'attività di consulenza, prestata dalla capogruppo ad una consociata, inerenti l'operazione di leveraged buy-out (L.B.O) sono da quest'ultima legittimamente detraibili ai fini IVA, posto che rientrano in un'operazione vantaggiosa non solo per la capogruppo ma anche per la stessa consociata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 19.

Recupero credito Iva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 280 del 19 novembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

ATTO DI CONTESTAZIONE RECUPERO CREDITO - CREDITO TRIMESTRALE COMPENSATO - Modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - Termine di presentazione - Ritardo inferiore a novanta giorni - Annullabilità del recupero – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni si considerano omesse solo in caso di ritardo superiore ai novanta giorni. La volontà del legislatore è quella di non penalizzare con misure sproporzionate comportamenti "scusabili" in quanto inidonei a generare gravi pregiudizi. Se non vi fosse equiparazione di trattamento il modello in questione sarebbe l'unico la cui dichiarazione tardiva anche di un solo giorno comporterebbe conseguenze ingiustificate e con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale con oltre 90 giorni di ritardo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 126/2003, art. 2; d.lgs. 471/1997, art. 13; d.P.R. 322/1998, artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 l. 212/2000, art. 8.

Contratti di riassicurazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 296 del 20 novembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – I.V.A. – CONTRATTI DI RIASSICURAZIONE - COMPENSI DI DELEGA – ESENZIONE IVA – SPETTA.

Massima:

Le prestazioni relative ai cosiddetti "compensi di delega" per servizi eseguiti nell'ambito dei contratti di riassicurazione sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 d.P.R. 633/1972. Infatti, la coassicurazione stipulata mediante un unico contratto, riguardante il frazionamento del rischio e della garanzia, con pluralità di posizioni debitorie non solidali, rende le prestazioni rese dalla società coassicuratrice delegataria accessorie alla prestazione principale di assicurazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 commi 1 e 2.

Prestazioni di controllo e custodia del patrimonio
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 321 del 21 novembre 2012
Presidente: Caimmi, Relatore: Degrassi

Intitolazione:

IVA – PRESTAZIONI DI CONTROLLO E CUSTODIA DEL PATRIMONIO – ESENZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Le prestazioni di controllo e di custodia del patrimonio, fatte da una banca con funzioni di depositario dei fondi comuni non rientrano tra quelle esenti IVA ex art.10 punti 1, 4, e 9 del d.P.R. n. 633/1972, essendo, queste, prestazioni autonome della banca depositaria e non delegabili da parte dei fondi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 punti 1, 4 e 9.

Raccolta delle giocate
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 185 del 21 novembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Fusco

Intitolazione:

IVA - RACCOLTA DELLE GIOCATE - ESENZIONE OGGETTIVA - Flusso monetario - Doppia imposizione – Prelievo Unico.

Massima:

L'operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell'esenzione oggettiva dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 1, comma 497, della legge 30.12.2004 n. 3, che ha disposto che "l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633/1972 si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, anche relativamente ai rapporti tra concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta delle giocate", come ulteriormente confortato dall'art. 7 della circolare 21/E del 13.5.2005 dell'Agenzia delle Entrate. Se così non fosse, sul medesimo flusso monetario, si avrebbe una doppia imposizione per quanto i soggetti economici incisi siano differenti dal responsabile del prelievo UNICO. Del resto lo Stato con il prelievo UNICO sulle scommesse o giocate (il soggetto inciso è il concessionario) rinuncia ad una parte delle entrate a favore di terzi, collaboratori alla raccolta, remunerati con una percentuale sull'ammontare delle somme giocate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 6; l. 3/2004, art. 1 comma 497; TULPS, art. 110 comma 6.

Cessione intracomunitaria di imbarcazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 314 del 23 novembre 2012
Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo

Intitolazione:

CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI IMBARCAZIONI – NON IMPONIBILITÀ IVA AI SENSI DELL'ART. 41 D.L. 331/1993 – Condizioni – Onere della prova – A carico del cedente – Mancanza della lettera di vettura per il trasporto internazionale – Irrilevanza.

Massima:

Nel caso di cessione intracomuniaria a titolo oneroso di imbarcazioni di grandi dimensioni, la prova del fatto costitutivo della non imponibilità IVA, ai sensi dell'art. 41 d.l. 331/1993, grava sul cedente. L'onere probatorio, peraltro, è assolto con la dimostrazione che il bene sia stato trasportato o spedito nel territorio di altro Stato membro, dal cedente, dall'acquirente, o da terzi per loro conto. Di converso, nel trasferimento di imbarcazioni di grandi dimensioni, è ininfluente la mancanza della cd. CMR o lettera di vettura internazionale, potendo il bene essere trasferito con mezzi diversi da quelli su strada.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41 comma 1; d.P.R. 633/1972, art. 8.

Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 264 del 5 dicembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE – EMENDABILITÀ – TERMINE.

Massima:

In tema di IVA, il termine ragionevole per l'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente va individuato in quello quadriennale stabilito per la rettifica della dichiarazione da parte dell'ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57.

Diritto alla detrazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 271 del 12 dicembre 2012
Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

IVA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 25 D.P.R. 633/1972 – Mancata presentazione della dichiarazione annuale – Irrilevanza.

Massima:

Ai fini della detrazione del credito di imposta, regolarmente annotato nel registro di cui all'art. 25 d.P.R. 633/1972, è irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione annuale, non prevedendo l'art. 30 d.P.R. 633/1972 alcuna decadenza, ma limitandosi a subordinare la medesima detrazione, per l'anno successivo, all'annotazione nel registro degli acquisti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 25 e 30.

Compensazione verticale crediti Iva
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 323 del 17 dicembre 2012
Presidente: Maiga, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – COMPENSAZIONE VERTICALE DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO – Tardiva presentazione garanzia fidejussoria.

Massima:

Nel caso di compensazione verticale dei crediti IVA effettuati dalla società capogruppo, la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972, non legittima l'Ufficio all'applicazione analogica della sanzione del 30%, oltre interessi, sulle somme considerate non versate. La mancata o tardiva presentazione della garanzia non produce alcuna certezza sulla spettanza del credito, non essendo logicamente sostenibile che il medesimo credito non sia effettivo prima della presentazione della garanzie e divenga tale solo dopo l'esecuzione del detto adempimento, tanto più che il comma 7 dell'art. 38-bis esonera dalla detta presentazione i contribuenti virtuosi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 32-bis.

Cessazione dell'attività, termine rimborso
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n.121 del 21 agosto 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Bersotti

Intitolazione:

IVA - ISTANZA DI RIMBORSO IVA A CREDITO - CESSATA ATTIVITÀ - PRESCRIZIONE DECENNALE.

Massima:

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta Iva risultata alla cessazione dell'attività, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992. Quest'ultimo, infatti, trova applicazione solo in mancanza di disposizioni specifiche, ma nel caso di rimborso del credito Iva, risultante alla cessazione dell'attività, questo è espressamente disciplinato dall'art 30 d.P.R. 633/1972 (*Conf. Cass. 25318/2010*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 21; d.P.R. 633/1972, art 30.

Rimborso credito Iva
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 81 del 10 luglio 2012
Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi

Intitolazione:

RIMBORSO CREDITO IVA - CESSATA ATTIVITÀ – TERMINE ENTRO CUI IMPUGNARE IL DINIEGO DELLA RICHIESTA.

Massima:

Nei casi di impugnazione del diniego di rimborso per il credito IVA, dopo la cessazione dell'attività, non è applicabile il termine ex art. 21 d.lgs. 546/1992 (secondo il quale il contribuente deve esercitare il diritto al rimborso dell'IVA entro il termine perentorio di due anni); tenuto conto che la predetta norma opera in via sussidiaria rispetto ad altre disposizioni fiscali, valendo esclusivamente in mancanza di disposizioni specifiche, il rimborso dell'eccedenza IVA, a seguito cessazione dell'attività, è regolato dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972, con applicabilità del termine decennale di prescrizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 30.

Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 16, sentenza n. 80 del 17 luglio 2012
Presidente: Caristi, Relatore: Andreozzi

Intitolazione:

CREDITO IVA - RIMBORSO - DICHIARAZIONE ANNUALE - Mancata presentazione del modello VR - Perdita del diritto al rimborso - Non sussiste.

Massima:

In tema di rimborso Iva, la presentazione del modello VR non rappresenta un adempimento indispensabile, e quindi l'assenza dello stesso si riduce ad una mera irregolarità formale. Se l'istanza di rimborso è già stata, nella dichiarazione, esplicitata all'Amministrazione in tutti gli elementi necessari per consentire la procedura di rimborso, la presentazione del modello VR diviene adempimento necessario solo a dar inizio alla procedura di esecuzione del rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis.

Errore di composizione della partita Iva
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 117 del 19 novembre 2012
Presidente: Macca, Relatore: Bellotti

Intitolazione:

IVA - CESSIONE INTRACOMUNITARIE - Errore di composizione della partita Iva del soggetto cessionario – Fattura – Non imponibilità.

Massima:

Un errore di composizione della partita IVA nella fattura emessa nei confronti di un cliente intracomunitario non pregiudica la non imponibilità dell'operazione se le merci sono state effettivamente trasferite presso il cliente intracomunitario (*nella specie, in una cessione intracomunitaria, il ricorrente aveva indicato il codice Iva della precedente società acquirente – cessata – anziché comporre il codice iva della nuova società acquirente*).

Frodi carosello
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 124 del 12 dicembre 2012
Presidente: Macca, Relatore: Olivari

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO - CARTIERA – LOCALI INADEGUATI DEL C.D. MISSING TRADER – Ricevimento della merce direttamente dall'estero – Detraibilità dell'Iva.

Massima:

Il fatto che il c.d. missing trader (cioè la società apparentemente venditrice o cartiera) abbia locali inadeguati e mancanza di spazi espositivi, e il fatto che il soggetto acquirente acquisti tutte le autovetture da un solo fornitore e riceva le autovetture direttamente dal fornitore estero senza transitare nei locali del c.d. missing trader non giustificano la conoscenza da parte della società acquirente della frode ai danni dell'erario.

Credito Iva
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 44 del 18 settembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IVA - DICHIARAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE - CREDITO IVA - Rimborso - Apposita istanza - Liquidazione automatica - Non sussiste.

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA esclude per il contribuente la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione d'imposta nel periodo successivo. Il contribuente, ricorrendone i presupposti, può sempre esercitare il diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, 54-bis

Rimborso, richiesta documenti
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 157 del 8 ottobre 2012
Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IVA – RIMBORSO – PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUTIVI – RICHIESTA DOCUMENTI.

Massima:

La richiesta di documenti come la notifica della sospensione non interrompono il decorso della prescrizione al diritto al rimborso e non costituiscono ai sensi dell'art. 2944 del codice civile atto di riconoscimento del debito.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2944.

Apparecchi di intrattenimento
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 120 del 13 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO – IVA – ESENZIONE – SUSSISTE.

Massima:

La legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto all'art. 1 comma 497 che le giocate con gli apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, assoggettate al PREU sono considerate esenti da IVA con riferimento ai rapporti intercorrenti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i soggetti incaricati della raccolta delle giocate. L'esenzione è circoscritta pertanto ai rapporti contrattuali in cui una delle parti è il concessionario.

Riferimenti normativi: l. 311/2004

Cessioni intracomunitarie ed extraCEE
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 133 del 24 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IVA - CESSIONI INTRACOMUNITARIE – PROVA DELL'USCITA DEI BENI DAL TERRITORIO NAZIONALE - Cessioni extraCEE – Prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale.

Massima:

L'art. 41 del d.l. 331/1993 prevede la non imponibilità delle cessioni intercorse tra due soggetti passivi dell'Unione Europea. Ai fini della non imponibilità, i requisiti su cui si basano gli scambi comunitari (*requisito soggettivo: i due operatori che intervengono nella compravendita devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti paesi dell'Unione Europea; requisito oggettivo: onerosità dell'operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene ceduto; requisito territoriale: i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità*) devono essere presenti contemporaneamente. In assenza di prova dell'uscita dei beni dal territorio nazionale le cessioni devono considerarsi imponibili.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41.

Commissioni "overrides"
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 59 del 23 luglio 2012
Presidente: Guarneri, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

IMPOSTA INDIRETTE – IVA – ESENZIONI - COMMISSIONI "OVERRIDES" – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Le commissioni c.d. "overrides" pagate da un istituto di credito ai promotori finanziari manager sugli affari promossi dagli agenti da essi coordinati, sono esenti da Iva. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 4) del d.P.R. n. 633/1972 sono esenti da IVA le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, vale a dire le operazioni inerenti a valori mobiliari e a strumenti finanziari; in base al successivo n. 9) del medesimo comma 1 sono parimenti esenti le operazioni di intermediazione dirette alla conclusione delle operazioni di cui al precedente n. 4). Conseguentemente le attività che portano alla sottoscrizione di contratti relativi a operazioni finanziarie, sia direttamente tramite il contatto con il pubblico, sia indirettamente con il coordinamento e la supervisione dell'attività di chi intrattiene i rapporti con la clientela, devono godere dello stesso regime di esenzione dall'IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 4) e n.9).

Operazioni intracomunitarie
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 87 del 20 novembre 2012
Presidente: Vacchiano, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IMPOSTA INDIRETTE – IVA – OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Errata indicazione del numero di partita Iva - Punibilità – Non sussiste.

Massima:

La regolarità delle operazioni intracomunitarie ai fini IVA non è inficiata dalla indicazione in fattura di un numero di partita IVA errato, né esiste alcuna norma che prevede una sanzione per tale formale violazione. L'art. 11 del d.lgs. 471/1997 prevede l'irrogazione della sanzione solo per la incompleta, inesatta compilazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6 del d.l. 331/1993; tale sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art.11; d.l. 331/1993, art.50.

Operazione triangolare
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 85 del 26 luglio 2012
Presidente e Relatore: Catalano

Intitolazione:

I.V.A. – ESPORTAZIONE - Operazione triangolare – Esenzione – Sussiste.

Massima:

Nel caso di esportazione all'estero, ciò che è essenziale, per configurare una triangolazione esente da I.V.A. non è che vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto ad un cessionario residente all'estero, cioè che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti (Conf, Cass. 4098/2000, 6114/2009, 2590/2010 e 13951/2011).

Riferimenti normativi : d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1.

Massofisioterapista
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 62 del 22 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Pozzi

Intitolazione:

IVA –MASSOFISIOTERAPISTA – Professione medica - Esenzione – Sussiste.

Massima:

Essendo considerate praticamente equipollenti, ai fini delle imposte dirette, la professione di Massofisioterapista (con corso abilitativo biennale) e la professione di Fisioterapista (con corso abilitativo triennale), deve ritenersi trattarsi di professione inquadrabile tra le professioni sanitarie, con conseguente esenzione da IVA ai sensi e effetti dell'art.10 comma 1 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 comma 1.

Ricostruzione indiretta del magazzino
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 121 del 9 luglio 2012
Presidente e Relatore: Curtò

Intitolazione:

RICOSTRUZIONE INDIRETTA DEL MAGAZZINO – PRESUNZIONE DI ACQUISTI IN NERO – Mancata contestazione dei valori definiti in contraddittorio – Legittimità – Sussiste.

Massima:

In tema di imposta sul valore aggiunto, la tenuta di una contabilità formalmente regolare da parte del contribuente non impedisce l'accertamento dell'infedeltà della dichiarazione in base ad elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. Nel caso di ricostruzione indiretta del magazzino, la valorizzazione delle merci operata in contraddittorio con il contribuente, che nulla ha a suo tempo contestato, ben può valere in termini di prova.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54.

Diritto alla detrazione
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 79 del 14 dicembre 2012
Presidente: Novik, Relatore: Surano

Intitolazione:

IVA - FATTURE SOGGETTIVAMENTE FALSE - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Inconsapevolezza della falsità del documento.

Massima:

L'emissione della fattura recante l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha compiuto effettivamente l'operazione integra un'ipotesi di falso documentale penalmente rilevante e la legge punisce non solo l'ipotesi di concorso nell'emissione di fatture false, ma anche la loro utilizzazione consapevole da parte del cessionario ai fini dell'evasione delle imposte. Ne deriva, anche in applicazione della pacifica giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che il diritto alla detrazione da parte del committente nelle ipotesi considerate, deve ritenersi condizionato alla circostanza di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione.

Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 81 del 6 luglio 2012
Presidente e Relatore: Dello Russo

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Termine di presentazione – Termine per gli accertamenti – Applicabilità.

Massima:

In tema di Iva, la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell'imposta, con la conseguenza che essa è emendabile e ritrattabile, non potendosi precludere al contribuente – anche in conformità al principio di capacita contributiva – di dimostrare l'inesistenza, anche parziale, dei presupposti d'imposta erroneamente dichiarati. Ad un tal riguardo, il termine ragionevole per l'emendabilità della dichiarazione (che deve essere necessariamente fissato, per salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici) va individuato, nel silenzio del legislatore sul punto, in quello quadriennale stabilito, per la rettifica della dichiarazione da parte dell'Ufficio, dal d.P.R. n. 633/1972, art. 57; termine da considerare, nel contesto del principio di parità e di bilanciamento delle posizioni, validamente operante anche per il contribuente (*Conf. Cass. 21944/2007*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57.

Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 126 del 9 luglio 2012
Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

IVA – ERRORE FORMALE – DETRAIBILITÀ.

Massima:

Una mera irregolarità formale non può essere sanzionata con la indetraibilità dell'Iva se si è in presenza di idonee scritture contabili e liquidazioni periodiche. L'omessa dichiarazione non impedisce il riporto del credito nell'annualità successiva, se questo è legittimamente maturato e documentato.

Operazione fittizia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 159 del 12 luglio 2012
Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

OPERAZIONE FITTIZIA – OPERAZIONE SOGGETTIVAMENTE E OGGETTIVAMENTE INESISTENTE – Prova dell'inesistenza in capo all'Amministrazione – Carenza – Indeducibilità del costo – Non sussiste.

Massima:

La fondatezza dell'accertamento compiuto nei confronti del destinatario della fattura soggettivamente inesistente presuppone la individuazione di elementi che facciano supporre che egli sia l'artefice della falsità ideologica o, quantomeno, che questi sia a conoscenza dell'illecito. Incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che – in presenza di una falsità ideologica – esista anche un maggior imponibile che consenta di contestare una falsità in ordine alla esistenza delle operazioni fatturate. In carenza di tale prova non è legittima l'applicazione della norma che disciplina la indeducibilità dei relativi costi, che trova applicazione – anche per le operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella del 2012 – nel solo caso di fatture "oggettivamente inesistenti".

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8.

Rimborso credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 82 del 30 luglio 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

CREDITO IVA – ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO - Esposizione del credito d'imposta nella denuncia dei redditi – Sufficienza.

Massima:

Il diritto al rimborso del credito IVA deve ritenersi regolato dalla norma generale sui rimborsi dettata dal d.P.R. 633/1972 (art. 38-bis comma 1), rimanendo conseguentemente soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.. L'IVA è un tributo con una struttura tale per cui il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta sulla operazioni attive; tuttavia in presenza di determinati presupposti, quando il pagamento è eccessivo, egli ha diritto ad un retro-trasferimento, cioè ad un trasferimento inverso. In sostanza, proprio in conseguenza della neutralità dell'IVA, quando esiste un obbligo di versamento dell'imposta, ma questa si rivela di valore eccessivo, l'Amministrazione finanziaria deve ri-versare la differenza tra il quantum versato ed il quantum realmente da pagare. La somma che viene trasferita dall'Ufficio al contribuente non è il rimborso di un indebito vero e proprio, perché il contribuente ha pagato in ottemperanza ad un obbligo di legge.
Il credito IVA, che nasce dalla differenza oggettiva tra quanto percepito dalla Amministrazione finanziaria e quanto da essa può legittimamente essere trattenuto, è, per il contribuente, un credito derivante, non da un indebito, ma da una eccedenza di versamento operato secundum legem. L'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 all'ultimo comma, trattando delle richieste di rimborso, afferma che queste 'possono' e non 'devono' essere presentate con un apposito modulo. Pertanto l'ulteriore richiesta fatta su moduli ministeriali – oltre all'esposizione del credito nella dichiarazione - è qualcosa di più che il contribuente può fare, ma non ciò che il contribuente deve fare per ottenere quanto gli è dovuto, né tantomeno può essere considerato la fonte del diritto ad ottenerlo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis.

Plafond, esportatore abituale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 102 del 2 agosto 2012
Presidente e Relatore: Molina

Intitolazione:

IVA – ESPORTATORE ABITUALE – NOTA DI VARIAZIONE – Riduzione plafond dell'anno in cui è stata effettuata l'operazione.

Massima:

Le note di credito emesse in anno successivo all'operazione originaria non riducono il plafond dell'anno in cui sono emesse, ma vanno ricondotte per competenza all'anno in cui sono riferite le originali operazioni.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 42; l. 28/1997, art. 2.

Credito Iva, omessa dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 124 del 6 agosto 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – Detrazione del credito richiesto nella dichiarazione successiva – Compete.

Massima:

Compete il credito Iva maturato per un periodo di imposta la cui dichiarazione è stata omessa e portato in detrazione nel successivo esercizio. L'Ufficio non può disconoscerlo ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. 633/1972 mediante iscrizione a ruolo ma la rettifica deve avvenire tramite avviso di accertamento (*Conf. Cass. 5318/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 54.

Errore materiale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 103 del 7 settembre 2012
Presidente e Relatore: Vitiello

Intitolazione:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – CREDITO IVA – Omessa esposizione in dichiarazione.

Massima:

In caso di omessa esposizione di un credito Iva in dichiarazione, l'errore materiale può essere corretto non solo mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, ma altresì nel corso del giudizio eventualmente instaurato avverso la cartella notificata in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, fornendo la prova della natura materiale dell'errore commesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1988, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Esportazioni extra UE
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 88 del 24 settembre 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Colavolpe

Intitolazione:

IVA – SOSPENSIONE D'IMPOSTA – ADEMPIMENTI FORMALI – Dichiarazione d'intento – Omessa sottoscrizione – Inefficacia della dichiarazione – Equivale a mancanza della medesima.

Massima:

Gli esportatori abituali, per potere beneficiare dell'acquisto di beni e servizi in sospensione d'imposta (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972) debbono far pervenire al proprio fornitore una apposita dichiarazione ("dichiarazione d'intento", su apposito modello utilizzando il fac-simile allegato al d.m. 6112/1986 e succ. mod.), con la quale si richiede la fatturazione senza l'applicazione dell'imposta. Anche qualora si vogliano effettuare operazioni di importazione senza addebito d'imposta, occorre presentare alla Dogana, unitamente alla dichiarazione su formulario DAU, la citata "dichiarazione d'intento". Quest'ultima dichiarazione deve essere debitamente sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 633/1972 (Cfr. anche Nota n. 4297 del 31.01.2001 del Ministero delle Finanze). La sottoscrizione di tale dichiarazione costituisce elemento essenziale (per la produzione degli effetti di legge), poiché esprime (legalmente) la volontà del soggetto che vuole usufruire del beneficio dell'acquisto in sospensione d'imposta (che si assume, pertanto, le relative responsabilità), nonché consente di verificare la provenienza della dichiarazione dal soggetto legittimato. Detta sottoscrizione non può essere sostituita dall'apposizione di un semplice "timbro".

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 8 e 37.

Credito Iva, termine biennale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 107 del 26 settembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DINIEGO A SEGUITO DI ISTANZA DI RIMBORSO – Modello VR – Richiesta tardiva – Termine biennale.

Massima:

L'omessa presentazione del Modello VR non consente di invocare l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 21, secondo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n . 546/1992, in virtù del quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Si applica, invece, il termine previsto dall'art.38-bis del d.P.R n. 633/1972, secondo il quale il credito del contribuente per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal temine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Pertanto il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, non essendo il diritto medesimo esigibile prima del decorso di detto termine (*Conf. Cass. 28024/2008*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R 633/1972, art. 38-bis.

Rimborso, termine prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 128 del 11 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ –CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE - RIMBORSO - TERMINE DI PRESCRIZIONE.

Massima:

In caso di cessazione dell'attività, il rimborso dell'eccedenza d'imposta indicato dal contribuente nel quadro RX del modello Unico, seppur in assenza del prescritto modello VR, può essere richiesto mediante presentazione di apposita istanza, entro il termine decennale di prescrizione, non potendosi annoverare l'ipotesi di rimborso per chiusura dell'attività tra quelle assoggettate al limite biennale (Conf. Cass. 8461/2005, 9794/2010, 10428/2010 e 12433/2011).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; c.c., art. 2946.

Tardiva presentazione modello VR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 102 del 12 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Franciosi

Intitolazione:

IVA – CESSAZIONE ATTIVITÀ - Credito chiesto a rimborso in dichiarazione annuale – Tardiva presentazione modello VR – Irrilevanza.

Massima:

Per l'esercizio del diritto al rimborso, la richiesta dell'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione relativa all'esercizio di cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale e non a quella biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Nessun effetto deriva dalla mancata o irrituale compilazione del modello VR (Conf. Cass. 13920/2011, 10633/2013 e 17841/2013; Contra Cass. 18920/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.

Rimborso Iva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 123 del 23 ottobre 2012
Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

IVA - CESSAZIONE ATTIVITÀ – PRESENTAZIONE MODELLO VR - RIMBORSO – TERMINI.

Massima:

Tutte le ipotesi di rimborso di eccedenza di imposta compresa quella conseguente a cessazione dell'attività, risultano regolate dalla medesima disposizione che prevede l'utilizzo del modello VR come previsto dall'art. 30 comma 5, del d.P.R. 633/1972, vigente ratione temporis.
In tale ipotesi di rimborso, in assenza del presupposto formale, si applica la disciplina prevista dall'art. 21 comma 2, del d.lgs 546/1992 e quindi il termine di decadenza è fissato nel termine biennale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.

Cessione di credito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 101 del 31 ottobre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

CESSIONE DI CREDITO – TASSABILITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

Gli obblighi ed i diritti scaturenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti non possono che essere assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. E ciò in assenza di una norma che regoli specificamente la cessione di credito derivante da prestazioni di servizi in considerazione dell'impossibilità per il cedente di applicare la norma generale in quanto, a seguito della cessione di credito e dunque del subentro da parte del cessionario nel rapporto, l'obbligo del pagamento non può che divenirgli estraneo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 6 e 18; l. 537/1993, art. 16.

Rettifica detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 232 del 6 novembre 2012

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

DETRAZIONE – RETTIFICA DETRAZIONE PER MANCATO SOSTENIMENTO DI COSTI – Inesistenza oggettiva della prestazione – Non deducibilità del costo – Sussiste.

Massima:

La fatturazione di operazioni per importi notevolmente superiori a quelli contrattualmente previsti – emergenti in sede di verifica dei corrispettivi volta alla rettifica della detrazione – in una con la mancata contestazione di tali costi, dimostra la partecipazione del contribuente al meccanismo fraudolento. È, pertanto, legittima, la ripresa a tassazione dei costi così generati, in ragione della inesistenza oggettiva delle prestazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26.

Attività preparatorie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 167 del 6 novembre 2012
Presidente: Oldi, Relatore: Alberti

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – ATTIVITÀ PREPARATORIE.

Massima:

Il requisito dell'inerenza si realizza anche per l'attività finalizzata alla costruzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa concretamente iniziare. Il diritto alla detrazione, perciò, compete a prescindere dalla fase operativa o pre-operativa del soggetto acquirente e viene mantenuto nel tempo ancorché il bene acquistato non generi immediatamente operazioni imponibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19, 19-bis e 19-bis n. 2.

Operazioni soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia -Sez. stacc. di Brescia- Sez. 66, sentenza n. 139 del 14 novembre 2012
Presidente e Relatore: Masia

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – IVA - FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Sola esibizione delle fatture ricevute – Mancata leale collaborazione con Amministrazione – Legittimità dell'accertamento.

Massima:

Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato al contribuente che in buona fede abbia ignorato la frode del venditore (soggetto inesistente fiscalmente); è però necessario che vengano adottate, con ordinaria diligenza, tutte le misure per accertarsi di non essere parte di una frode. L'assenza di buona fede e diligenza si estrinsecano in casi di manifesta falsità della rappresentazione documentale pervenuta da terzi o di manifesta anomalia dell'operazione. L'acquirente può invece agevolmente invocare la buona fede anche nel caso di presenza di una cartiera purché dotata di una struttura, personale, mezzi di trasporto ed uffici. Il contribuente che si limitata ad esibire le fatture ricevute, non ha effettuato controlli adeguati sul fornitore e non si attiva a collaborare per agevolare gli accertamenti non soddisfa i principi sopra esposti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 917/1986, art. 54.

Note di variazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 152 del 16 novembre 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione:

IVA – NOTA DI VARIZIONE – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Assenza del limite temporale – Non sussistono.

Massima:

Il verbale di conciliazione giudiziale, redatto a fronte di un accordo transattivo ratificato dal Tribunale, non è ascrivibile alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 ma al successivo comma 3. Ne consegue che le note di variazioni devono rispettare il limite temporale di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26 commi 2 e 3.

Omessa dichiarazione e credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 144 del 29 novembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Aondio

Intitolazione:

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - CREDITO D'IMPOSTA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO - Legittimità - Sussiste.

Massima:

Il diritto alla detrazione dei crediti Iva permane anche quando la relativa dichiarazione risulti omessa e può essere esercitato, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui tale diritto è sorto", indipendentemente dal fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia o meno esercitato il potere di controllo ex art. 55 d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 55.

Modello VR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 138 del 12 dicembre 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

RIMBORSO IVA - DERIVANTE DA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ – Modalità di presentazione della domanda – Presentazione del Modello VR – Mancanza – Conseguenze – Immutato diritto al rimborso.

Massima:

La spettanza di un rimborso IVA deriva dalla compilazione del quadro RX IVA, eventualmente sottoposto a controlli da parte dell'Ufficio. L'ulteriore richiesta su moduli ministeriali è facoltativa e meramente eventuale: l'art. 338-bis d.P.R. 633/1972 (illo tempore vigente) in relazione alle richieste di rimborso dei contribuenti usa il verbo "possono", non "devono".

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis.

Iscrizione VIES
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 162 del 12 dicembre 2012
Presidente: Punzo, Relatore: Preda

Intitolazione:

ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – ISCRIZIONE VIES – NON IMPONIBILITÀ.

Massima:

L'assenza nel registro VIES di una società cessionaria estera non ne esclude la qualifica di soggetto estero intracomunitario se alla stessa è attribuita un codice fiscale estero valido.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art.41.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 165 del 14 dicembre 2012
Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

RICHIESTA DI RIMBORSO - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - Termine decadenziale – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

Nel caso di cessazione dell'attività, la richiesta di rimborso del credito IVA è regolata dall'art. 30 d.P.R. 633/1972 e non dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 che ha natura sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis.

Erogazioni di denaro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 157 del 21 dicembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

IVA – EROGAZIONI DI DENARO – PREMIO – CONTROPRESTAZIONE MANCANTE – NON SUSSISTE.

Massima:

L'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.P.R. 633/1972 prevede che non siano considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. Allorché un'erogazione di denaro non costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, la stessa, non rappresentando la controprestazione dell'operazione, ma solo l'oggetto della cessione, resta dunque esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Se il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti manca la controprestazione. La funzione "premiale" della somma di denaro erogata, trovando la propria "contropartita" nella funzione di "stimolo", non è certo corrispettivo di una intermediazione. È dunque una mera cessione di denaro sganciata da qualsiasi obbligazione e volta unicamente a funzionare da incentivo ad un'attività già contrattualmente remunerata e, come tale fuori campo IVA.

Riferimento normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2 comma 3.

IMPOSTE INDIRETTE

REGISTRO

Cessione di credito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 182 del 10 luglio 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

CESSIONE DI CREDITO - IMPOSTA DI REGISTRO - SCOPO DI GARANZIA - Contratto di mutuo - Contratto di finanziamento – Esenzione.

Massima:

La cessione di credito deve ritenersi esente dall'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 – come rilevato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 2/E del 3 aprile 2012, rispondendo ad un quesito relativo al trattamento fiscale applicabile ad una cessione di crediti a scopo di garanzia rispetto al rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine ricevuto da una banca – quando pur configurando un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assume la funzione di garantire l'adempimento del contratto di mutuo concluso. In considerazione dell'ampia formulazione adottata dalla richiamata norma, la cessione del credito, posta in essere a scopo di garanzia del contratto di mutuo stipulato tra la banca e la società finanziata, deve ritenersi soggetta al regime di cui alla citata disposizione e considerarsi, pertanto, esente dall'applicazione delle imposte di registro e bollo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 601/1973, art. 15.

Metodo di determinazione plusvalenze
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 229 del 11 luglio 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

Intitolazione:

PLUSVALENZE - DETERMINAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - Metodo di determinazione – Cessione di cespiti - Valenza vincolante.

Massima:

È da ritenere logico e corretto il metodo adottato dall'Ufficio per la determinazione del valore della plusvalenza, basato su un valore già determinato con riferimento alla medesima cessione dei medesimi cespiti anche se con riguardo ad un tipo di imposta diversa. Infatti la determinazione definitiva del valore di cessione ai fini dell'imposta di registro assume valenza vincolante per l'Amministrazione finanziaria che non può, pertanto, discostarsene, dovendola porre a fondamento della determinazione del valore della plusvalenza.

Conferimento di ramo d'azienda e cessione di partecipazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 225 del 12 luglio 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20 D.P.R. 131/1986 – Conferimento di ramo d'azienda e cessione di partecipazioni – Collegamento funzionale degli atti – Rileva – Riqualificazione dei due negozi in cessione "indiretta" di ramo d'azienda – Legittima.

Massima:

L'interpretazione corretta dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 porta a ritenere che tale norma abbia portata antielusiva e dunque consenta all'Amministrazione finanziaria di liquidare l'imposta di registro in relazione al risultato conseguito dal collegamento funzionale di più atti o contratti che nella loro individualità conservano validità giuridica. Pertanto è legittima la riqualificazione da parte dell'Ufficio di due distinti contratti di conferimento di ramo d'azienda e di cessione di partecipazioni in cessione "indiretta" di ramo d' azienda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Avviamento, metodo prospettico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 217 del 7 settembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

RETTIFICA DI VALORE – AVVIAMENTO – METODO PROSPETTICO – Utilizzo dati presenti in anagrafe tributaria – Legittimi - Prova contraria.

Massima:

È corretto il comportamento dell'Ufficio accertatore che, nella valutazione del valore di avviamento, per giungere alla sua determinazione utilizza parametri esistenti nell'anagrafe tributaria, applicando il metodo di valutazione prospettico. È onere del contribuente fornire gli elementi che ne contrastino la costruzione con l'indicazione della loro incidenza e non limitandosi ad eccepirli in modo generico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

Rettifica di valore terreni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 218 del 7 settembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

TERRENI EDIFICABILI – RETTIFICA VALORE – Metodo comparativo – Esistenza di convenzione con il Comune.

Massima:

Nel rettificare il valore di terreni edificabili l'Ufficio deve tener conto delle eventuali convenzioni stipulate con il Comune.

Alternatività registro IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 193 del 7 settembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - DECRETO INGIUNTIVO - FIDEJUSSIONE – Obbligazione principale pagamento imposta - Illegittimità dell'avviso – Sussiste.

Massima:

In forza del principio di alternatività, anche verso il fideiussore non si applica l'imposta di registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'Iva. Questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce (siano esse sentenze, decreti esecutivi o ordinanze ingiunzioni) inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina Iva. L'imposta proporzionale applicata dall'Ufficio costituisce una duplicazione di imposta, in violazione del principio di alternatività tra Iva ed Imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b) Tariffa parte I.

Determinazione del valore dell'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 239 del 19 settembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi

Intitolazione:

VALUTAZIONE DELL'AZIENDA - COSTI PLURIENNALI - RILEVANZA - NON SUSSISTE.

Massima:

Nella determinazione del valore dell'azienda in applicazione del metodo di valutazione patrimoniale misto ovvero degli altri metodi di valutazione, non può essere aggiunta la componente costituita da un costo pluriennale perché non si tratta di un cespite tangibile.

Riferimenti Normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Atti dell'autorità giudiziaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 231 del 20 settembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA – CONDANNA PAGAMENTO INTERESSI – IMPOSTA PROPORZIONALE.

Massima:

La registrazione della sentenza di condanna a pagare capitale ed interessi di mora sconta l'imposta di registro in misura fissa sul capitale, già assoggettato ad IVA, ed in misura proporzionale sugli interessi di mora. Per questi ultimi, esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 633/1972, non può trovare applicazione la nota II dell'art. 8, comma 1, lett. b) della parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, né sussiste il regime di alternatività tra IVA ed imposta di registro di cui all'art. 40, per mancanza della duplicità di imposizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 40; d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1lett. b) Tariffa Parte I; d.P.R. 633/1972, art. 15.

Avviamento e listino prezzi CCIAA
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 267 del 24 settembre 2012
Presidente: Verniero, Relatore: Brillo

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – LISTINO PREZZI ALL'INGROSSO CCIAA – NON MANIFESTA IL VALORE D'AVVIAMENTO.

Massima:

Nel caso di cessione di ramo d'azienda l'avviamento si configura come capacità di produrre un reddito positivo assimilabile al maggior profitto atteso al di là della remunerazione dei vari fattori di produzione. La sola estrapolazione dei prezzi di listino dichiarati dalla Camera di Commercio porta solo a determinare un volume teorico d'affari ma non può giustificare il valore dell'avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Determinazione induttiva avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 225 del 24 settembre 2012
Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

Intitolazione:

AVVISO DI QUIDAZIONE - CESSIONE RAMO D'AZIENDA - OMESSA RISPOSTA A QUESTIONARIO - Determinazione induttiva avviamento – Studi di settore – Annullabilità - Non sussiste.

Massima:

La società cedente deve fornire all'Agenzia gli elementi per poter verificare l'attendibilità del valore di avviamento dichiarato. La dichiaratata impossibilità di fornire il dettaglio dei costi della gestione del punto vendita non scioglie la società cedente dall'onere di una risposta integrale al questionario, quantomeno fornendo dati precisi di costi immediatamente dsponibili, come il costo dell'affitto dei locali, il preciso costo dei dipendenti e il costo delle utenze, per orientare l'Agenzia nella propria attività di controllo. Le dichiarazioni di marginalità dei prodotti venduti nel punto vendita e la conseguente marginalità dell'attività del ramo di azienda esigono un fondamento di prova.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Determinazione maggior valore
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 225 del 25 settembre 2012
Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA - VALORE NEGATIVO DEL RAMO - RETTIFICA DI MAGGIOR VALORE - LEGITTIMITÀ -SUSSISTE.

Massima:

In ipotesi di cessione di azienda, non essendo concepibile la prosecuzione dell'attività aziendale oggetto di acquisto con un accollo debitorio superiore all'attivo dell'azienda medesima, e tenuto conto della necessaria corrispondenza tra le fonti e gli impieghi di capitale, è corretto il comportamento dell'Ufficio che, nella rettifica del valore dell'azienda, ha scomputato il valore dei debiti commerciali trasferiti solo fino a concorrenza della posta attiva ceduta al netto dell'avviamento.

Riferimenti Normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

Ordinanza d'assegnazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 281 del 8 ottobre 2012
Presidente: Verniero, Relatore: Trevisi

Intitolazione:

ASSEGNAZIONE DI PROPRIETÀ DI BENI – Legittimità dell'imposta di registro in misura proporzionale – Non sussiste.

Massima:

L'ordinanza di assegnazione, in quanto atto giudiziario, non contiene una condanna al pagamento di somme né alla consegna di merci ma è solamente finalizzata all'attuazione di un titolo esecutivo che pone fine ad una controversia sulla proprietà di beni. Non si realizza pertanto un effetto traslativo di un bene, nel caso specifico di un credito. Il provvedimento di assegnazione è pertanto un atto di pura attuazione di un titolo esecutivo senza alcun effetto di risoluzione di controversie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8.

Avviamento attività in franchising
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 279 del 29 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE – Cessione di ramo d'azienda – Attività in franchising - Avviamento – Valutazione.

Massima:

La valutazione dell'avviamento della cessione di ramo d'azienda relativo ad attività in franchising è differente rispetto alla cessione del ramo di azienda "tout court". Esso non può essere espressione dell'applicazione di semplici formule di matematica attuariale, ma deve essere valutato caso per caso, tenendo in debita considerazione quanto contenuto nel contratto di franchising.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52; c.c., art. 2555.

Enunciazione di atti non registrati
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 324 del 30 ottobre 2012
Presidente: Natola, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

VERBALE DI ASSEMBLEA – ENUNCIAZIONE DI FINANZIAMENTO – Liquidazione dell'imposta proporzionale di registro – Legittimità.

Massima:

Il pregresso finanziamento, utilizzato per la copertura di perdite, quale atto enunciato in un verbale di assemblea, ricorrendo la identità soggettiva tra le parti di cui al verbale e le parti di cui al contratto di finanziamento, sconta l'imposta di registro del 3% ex art. 9 della tariffa Parte I del d.P.R. 131/1986 ai sensi dell'art. 22 dello stesso d.P.R. (*Conf. Cass. 15585/2010*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 22 e 9 Tariffa Parte I.

Cessione frequenze radiofoniche
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 288 del 14 novembre 2012
Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE FREQUENZE RADIOFONICHE – Cessione d'azienda – Sussiste – Cessione di beni soggetta ad IVA - Esclusa.

Massima:

La cessione di frequenze radiofoniche e televisive, unita ai necessari impianti tecnici di trasmissione, è configurabile come cessione di ramo d'azienda, assoggettabile ad imposta di registro, e non come cessione di singoli beni assoggettabili ad IVA. La legge 214/2011 ha integrato l'art. 27 d.lgs 177/2005 (TU servizi media audiovisivi e telefonici), disponendo chiaramente che la cessione delle frequenze costituisce cessione di ramo d'azienda, con ciò superando le precedenti incertezze interpretative, ed imponendo il divieto di rettifica a fini tributari degli atti di trasferimento effettuati prima dell'entrata in vigore della detta novella.

Riferimenti normativi: d.lgs. 177/2005, art. 24; l. 214/2011; c.c., art. 2555.

Cessazione contratto di locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 307 del 16 novembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE – MANCATO VERSAMENTO CON F/23 E MANCATA COMUNICAZIONE – Acquisto dell'immobile – Non rileva - Imposta sul rinnovo del contratto – è dovuta.

Massima:

La mancata comunicazione all'A.F., previo versamento dell'imposta dovuta in €uro 67,00, dell'avvenuta cessazione di un contratto pluriennale di locazione per l'avvenuto acquisto dell'immobile da parte del locatario, rende legittima la richiesta dell'imposta di registro per il rinnovo del contratto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17.

Decreto ingiuntivo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 255 del 30 novembre 2012
Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – REGIME DI ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO – Decreto ingiuntivo – Aliquota fissa – Aliquota proporzionale.

Massima:

L'imposta di registro ha come base imponibile la manifestazione di ricchezza quale emerge dall'atto considerato ovvero dalle disposizioni di atti non previamente sottoposti a registrazioni enunciate nel medesimo atto. Ne consegue che in caso di registrazione di decreto ingiuntivo, sarà soggetto ad imposta in misura fissa l'importo ingiunto e gli interessi maturati, mentre sarà soggetto ad imposta proporzionale l'atto enunciato nel decreto medesimo, ovvero negozio giuridico sottostante, in quanto non precedentemente registrato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22.

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 325 del 3 dicembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

REGISTRO/IVA – ALTERNATIVITÀ – SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SOGGETTI AD IVA – Imposta di registro – Misura fissa – Compete.

Massima:

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria - compresi i decreti ingiuntivi - che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni, soggetti in via ordinaria all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 primo comma lett. b), Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, scontano invece l'imposta di registro in misura fissa ove trattasi di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto come disposto in d.P.R. 131/1986, con riferimento all'art. 40, dalla Nota II dell'art. 8, Parte I della Tariffa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 artt. 40 e 8 Nota II parte I della Tariffa.

Trasferimento di immobili
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 307 del 6 dicembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - Sentenza appellata – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'imposta di registro non può essere applicata in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà degli immobili. Solo con il passaggio in giudicato di una sentenza appellata può avvenire il passaggio di proprietà degli immobili. In presenza di sentenza che espressamente subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l'imposta di registro è applicabile solo al momento del verificarsi della condizione, atteso che solo in tale momento l'atto produce effetti traslativi.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2932.

Atto di ricomposizione fondiaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 357 del 10 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Atto di ricomposizione fondiaria – Imposta in misura fissa.

Massima:

E' soggetto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ex art. 20, comma 1 l. 10/1977, l'atto di ricomposizione fondiaria stipulato tra i diversi proprietari lottizzanti e destinatari del piano particolareggiato di attuazione, avente il fine di eliminare gli effetti distorsivi della convenzione urbanistica. Non è necessaria l'inclusione della detta redistribuzione nell'atto di convenzione urbanistica con il Comune, purchè vi sia contestualità temporale e territoriale tra la convenzione e la redistribuzione delle aree.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; l. 10/1977, art. 20.

Sentenza confermativa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 401 del 13 dicembre 2012
Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

Intitolazione:

SENTENZA CONFERMATIVA - APPLICAZIONE ART. 37 COMMA 1, DEL D.P.R. 131/1986 – ILLEGITTIMA.

Massima:

La sentenza confermativa delle statuizioni di condanna contenute in un precedente ordinanza-ingiunzione già tassata ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%), è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, in base a quanto espressamente disposto dall'art. 30 comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 ("la ratifica, la convalida e la conferma sono soggette ad imposta in misura fissa").

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 30 e 37.

Rettifica valore d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 378 del 19 dicembre 2012
Presidente: Verniero, Relatore: Brillo

Intitolazione:

REGISTRO - COMPRAVENDITA RAMO D'AZIENDA – Rettifica del prezzo sulla base del solo metodo di valutazione patrimoniale/reddituale – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Al fine di poter operare una rettifica del prezzo pattuito in una transazione, quale è nel caso la cessione di una attività commerciale, la motivazione della rettifica, pur facendo riferimento anche ad un metodo di valutazione matematico patrimoniale-reddituale, necessita, ai fini della legittimità, che lo stesso sia integrato da elementi certi attinenti: il contesto commerciale in cui opera l'azienda ceduta, l'ubicazione e il contesto specifico di gestione del locale commerciale, la redditività pregressa correlata alla potenzialità futura di reddito. Solo il riscontro dell'insieme di tali elementi può suffragare la prova di un diverso valore rispetto a quello dichiarato.

Riferimenti normativi: c.c., art 2697; d.P.R. 131/1986, art. 51.

Criteri di determinazione dell'avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 388 del 31 dicembre 2012
Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – AVVIAMENTO – QUANTIFICAZIONE – CRITERI.

Massima:

E' illogico e deve essere annullato l'atto con il quale l'Ufficio accerta un maggior valore dell'avviamento di un'azienda ceduta tramite il confronto tra il valore di cessione dichiarato e quello derivante dal precedente contratto di affitto di uno dei due rami d'azienda ceduti: essi non sono comparabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

Risoluzione del contratto di locazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 117 del 2 luglio 2012
Presidente: Mafferri, Relatore: Martignetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – CONTRATTO DI LOCAZIONE – RISOLUZIONE – PRESENTAZIONE MOD. F23.

Massima:

Un contratto di locazione, per il quale non è stata pagata l'imposta per la sua risoluzione, è da considerarsi pienamente in vigore (quanto meno ai fini fiscali) tra i soggetti contraenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 131/1986. L'unica prova certa che possa stabilire l'effettiva decorrenza della risoluzione del contratto di locazione è data dalla presentazione del mod. F23.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 17 e 18.

Acquisto in forza di mandato fiduciario
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 103 del 27 luglio 2012
Presidente e Relatore: Melluso

Intitolazione:

SOCIETÀ FIDUCIARIA - ACQUISTO IN FORZA DI MANDATO FIDUCIARIO – IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

Nel negozio di compravendita concluso, in forza di mandato fiduciario, da una società fiduciaria, tale società assume solo formalmente la qualità di compratore, in quanto l'acquirente effettivo deve essere identificato nei fiducianti. Solo i fiducianti manifestano capacità contributiva in relazione all'atto concluso tramite la società fiduciaria e solo essi sono i soggetti passivi dell'imposta. Ai fini dell'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, la solidarietà ivi prevista riguarda solo il venditore e i contraenti effettivi. La diversa conclusione di far ricadere l'obbligazione contributiva (anche) sul contraente apparente si porrebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, poiché solo il contraente effettivo è destinatario degli effetti dell'atto stipulato e solo il contraente effettivo manifesta capacità contributiva in relazione ad esso. Ai contraenti effettivi e solo ad essi devono, inoltre, essere imputati eventuali effetti distorsivi e elusivi d'imposta del contratto o dei contratti conclusi, a cui la società fiduciaria è estranea.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57.

Conferimento azienda e cessione quote
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 90 del 5 novembre 2012
Presidente: Quaranta, Relatore: Capra

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - CONFERIMENTO AZIENDA E CESSIONE QUOTE – IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA.

Massima:

Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle quote non configurano, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, una cessione d'azienda, in quanto l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.

Avviamento
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 74 del 18 settembre 2012
Presidente: Guarneri, Relatore: Picasso

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CALCOLO AVVIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 460/1996 – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

È legittimo l'accertamento del valore dell'avviamento effettuato nel pieno rispetto della normativa di cui all'art. 2, del d.P.R. n. 460/1996. Tale norma stabilisce che per le aziende e per i diritti reali su di esse, il valore dell'avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi degli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per tre.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2.

Legittimità dei valori OMI
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 99 del 21 dicembre 2012
Presidente: Vacchiano, Relatore: Galli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE COMPRAVENDITA IMMOBILI – VALORI OMI – LEGITTIMITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

È illegittimo l'accertamento relativo al valore di compravendita di un immobile desunto unicamente dalle quotazioni OMI, senza fare riferimento alla situazione oggettiva in cui versa l'immobile stesso, come ad esempio lo stato manutentivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

Accertamento valore, valori O.M.I.
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 135 del 23 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – IMMOBILI – ACCERTAMENTO VALORE – VALORI O.M.I. – Ricorso congiunto ad altri listini o mercuriali – Non sufficiente.

Massima:

Il carattere indicativo dei valori O.M.I. esige che, per pervenire all'attribuzione del valore venale riferibile al singolo cespite immobiliare, siano reperiti e valutati ulteriori elementi individualizzanti riferiti o a quell'immobile o a quelli aventi caratteristiche simili. Non vale, invece, il ricorso congiunto ad altri listini, mercuriali, borsini, ecc. che riportino altre serie di valori medi (e dunque non individualizzanti) che si vogliano poi incrociare con i primi dati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.

Determinazione dell'avviamento, criteri idonei
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 145 del 22 novembre 2012
Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – AVVIAMENTO – Accertamento valore – Criteri idonei – Bilanci fiscali – Idoneità.

Massima:

Abrogato l'art. 2 d.P.R. 460/1996, il legislatore non ha più fornito una definizione di avviamento o dettato nuovi criteri di misurazione conseguendo che agli uffici finanziari è lasciata piena libertà di adottare i criteri ritenuti maggiormente idonei alla rappresentazione del valore più veritiero. In tal senso, sono idonei alla individuazione del valore dell'avviamento i bilanci compilati secondo le norme fiscali come risultanti dalle denunce in possesso dell'Amministrazione finanziaria, in quanto indicativi della capacità dell'azienda a produrre reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52; d.P.R. 460/1996 art. 2.

Nuda proprietà e usufrutto
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 147 del 22 novembre 2012
Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO – Attribuzione VALORE – Libera disponibilità delle parti – Non sussiste.

Massima:

La ripartizione del valore dei diritti di nuda proprietà e usufrutto ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non è lasciata alla libera disponibilità delle parti: queste ultime sono certamente libere di pattuire il prezzo della piena proprietà, ma, una volta convenuto il corrispettivo, devono imputarlo alla nuda proprietà e all'usufrutto in base ai criteri di calcolo, non derogabili, imposti dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 46 e 48.

Valori OMI, riduzione
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 155 del 17 ottobre 2012
Presidente: De Giorgio, Relatore: Secchi

Intitolazione:

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – CESSIONE IMMOBILIARE - Valori O.M.I. – Vetustà – Riduzione – Legittimità – Sussiste.

Massima:

È legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione in cui l'ufficio indica le modalità con cui determina il valore venale dell'immobile ceduto, utilizzando i valori O.M.I. ridotti nella misura del 20 %, in considerazione della vetustà del medesimo, non avendo il contribuente formulato espresse contestazioni in opposizione alle modalità accertative ed avendo proposto un diverso criterio di valutazione riferito soltanto ad una parte dell'immobile, senza alcuna prova documentale sullo stato di degrado del medesimo.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, art. 52.

Valore definito per le imposte dirette
Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 183 del 20 dicembre 2012
Presidente: De Giorgio, Relatore: Secchi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – Pagamento del coobbligato – Cessazione della materia del contendere – Imposte dirette – Valore definito – Irrilevanza.

Massima:

Il pagamento del tributo ai fini dell'imposta di registro da parte del coobbligato, in adesione a quanto richiesto dall'ufficio, determina la cessazione della materia de contendere, ma ai fini delle imposte dirette non ha incidenza sull'ipotetico plusvalore, meramente ipotizzato dal cedente, per di più costituito dal corrispettivo pattuito e non dal valore normale, cui fa riferimento l'imposizione indiretta.

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, artt. 51 commi 2 e 3, e 52 comma 2.

Registro e IIDD, plusvalenza patrimoniale
Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 139 del 6 agosto 2012
Presidente: Stolfi, Relatore: Moroni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REGISTRO - VALORE ACCERTATO – Plusvalenza patrimoniale - Corrispettivo incassato – Cessione.

Massima:

Non necessariamente il valore accertato per l'imposta di registro deve coincidere con la plusvalenza patrimoniale ottenuta dalla cessione in quanto in tal modo il valore accertato ai fini delle imposte indirette verrebbe posto al pari del corrispettivo incassato ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17.

Determinazione del valore di avviamento
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 140 del 6 luglio 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – DETERMINAZIONE VALORE AVVIAMENTO – Valore dei beni ceduti – Rilevanza – Sussiste – Media aritmetica del volume di affari – Rilevanza – Non sussiste.

Massima:

Ai fini della determinazione dell'avviamento, in mancanza di un chiaro e preciso criterio legislativo, è corretto avere a riguardo ad un valore di poco superiore alle voci materiali ed immateriali dei beni ceduti (i.e. marchi, attrezzature, macchinari aziendali, mobili e macchine d'ufficio, mezzi di trasporto, software). Un calcolo basato sulla media aritmetica del volume d'affari nell'ultimo triennio non risulta, al contrario, verosimile: infatti, concepire l'avviamento come potenzialità dell'azienda ad accrescere per l'acquisizione di maggiore clientela e, conseguentemente, di maggiori profitti non sempre corrisponde alla realtà, ben potendo accadere che quest'ultima, allargandosi e investendo per l'acquisizione, possa, anche per mutate condizioni di mercato, registrare perdite.

Sentenza dichiarativa dell'usucapione
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 64 del 16 ottobre 2012
Presidente e Relatore: La Salvia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ACQUISTO PER USUCAPIONE.

Massima:

La sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione ha natura costitutiva e come tale è soggetta alla stessa imposta di registro di un contratto che trasferisce la proprietà.

Finanziamento stipulato all'estero da contraenti italiani
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 55 del 17 dicembre 2012
Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Gianoli

Intitolazione:

REGISTRO – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO ALL'ESTERO DA CONTRAENTI ITALIANI – IMPONIBILITÀ – ESCLUSA.

Massima:

Il contratto di finanziamento stipulato all'estero da contraenti italiani non rientra tra gli atti soggetti a registrazione ex art. 2 d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.2.

Terreno edificabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 89 del 4 luglio 2012
Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI – Terreno edificabile – Strumenti urbanistici – Rilevanza – Sussiste.

Massima:

Nel calcolo del valore del terreno ai sensi dell'art. 51, d.P.R. n. 131/1986, la sua edificabilità è una condizione rilevante che tuttavia va valutata in concreto: l'assenza della convenzione urbanistica non consente, pur in presenza del p.g.t., di valutare il terreno secondo il listino della C.C.I.A.A. previsti per i terreni edificabili urbanizzati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.

Riqualificazione dell'atto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 99 del 13 luglio 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Candido

Intitolazione:

RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – COSTITUISCE IMPOSTA COMPLEMENTARE E NON PRINCIPALE.

Massima:

La diversa valutazione operata dall'Ufficio sulla natura dell'atto, e conseguente mutazione del regime impositivo (nel caso in esame da registro a donazione), comporta che la nuova e diversa imposta richiesta assuma la qualità di imposta complementare ex. art. 42 d.P.R. 131/1986 e non principale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 42.

Motivazione maggior valore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 91 del 13 luglio 2012
Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

RETTIFICA MAGGIOR VALORE - MOTIVAZIONE – INDICAZIONE CRITERI ASTRATTI – LEGITTIMITÀ – SUSSISTE.

Massima:

In tema di imposta di registro l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; d.P.R. 131/1986, art. 52.

Revoca agevolazioni, termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 86 del 24 luglio 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI – Termini decadenziali – Imposta principale – Imposta complementare.

Massima:

La revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 6 agosto 1954, n. 604, per aver affittato, prima del decorso del quinquennio, i terreni agricoli acquistati con le agevolazioni della piccola proprietà contadina, comporta l'applicazione, fin dall'origine, dell'imposta di registro ordinaria e non dell'imposta complementare, essendo quest'ultima prevista per altre fattispecie, quali inter alia per la rettifica di maggior valore dei beni trasferiti o occultamenti di corrispettivi. Pertanto, considerato che il tributo richiesto si appalesa nella sua unica veste di imposta principale, ne deriva l'inapplicabilità del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 131/1986. Inoltre l'art. 7 della legge 604/1954 – norma speciale che prevale sulle norme di carattere generale di cui agli artt. 76 e 78 del d.P.R. n. 131/1986 – prevede che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute per effetto della decadenza dalle agevolazioni previste, si prescrive con il decorso di 20 anni dalla data di registrazione (Conf. Cass. 5223/2008).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 76 comma 2 lett.b) e art. 78; l. 604/1954.

Atti non registrati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 84 del 2 agosto 2012
Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI NON REGISTRATI – ENUNCIAZIONE– Atti dell'autorità giudiziaria – Atto di garanzia - Principio di enunciazione – Si applica.

Massima:

Requisiti necessari per la sottoposizione di un atto (di per sé non soggetto a registrazione) all'imposta di registro sono la sua enunciazione in un altro atto sottoposto a registrazione e la circostanza che entrambi gli atti (l'enunciato e quello contenente l'enunciazione) siano posti in essere tra le stesse parti. Stabilisce invero l'art. 22, comma 1, d.P.R. 131/1986 che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. È perciò corretta la condotta dell'Ufficio che ha sottoposto l'atto di garanzia, enunciato in sentenza, a tassazione, attesa la identità delle parti del negozio di garanzia e di quelle partecipanti al giudizio conclusosi con la sentenza che tale negozio ha appunto enunciato (*nella fattispecie l'atto enunciato, non era soggetto a registrazione in termine fisso, trattandosi di garanzia atipica, contenuta in un atto formato mediante lettera di conforto – o patronage – ma era soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22.

Caparra penitenziale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 125 del 12 ottobre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

Intitolazione:

CAPARRA PENITENZIALE – AMBITO – ART. 43, COMMA 1, LETT. E) DEL D.P.R. 131/1986 – Sussiste – Applicazione imposta di registro con aliquota proporzionale – Consegue.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, la caparra penitenziale, quale somma di denaro versata dal recedente per effetto dell'esercizio del diritto di recesso, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 1, lett. e) del d.P.R. 131/1986 e, dunque, trattandosi di un atto avente ad oggetto l'assunzione di un'obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione, questa è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, ex art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 9 della Tariffa, parte I e 43 comma 1 lett e).

Cessione ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 108 del 19 ottobre 2012
Presidente: Ciccolo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – BASE IMPONIBILE – CONCORDATO PREVENTIVO – Avviamento – Espropriazione forzata – Valore venale – Perdita.

Massima:

La cessione di un ramo d'azienda effettuata a trattativa privata, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, non rientra tra le ipotesi di impossibilità di rettifica della base imponibile, previste dall'art. 44 del d.P.R. 131/1986, in quanto detta preclusione opera solo nel caso di trasferimenti effettuati in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto. In specie, nella base imponibile del prezzo di cessione di un'azienda in grave crisi economica rientra anche l'avviamento non potendosi escludere prevedibili profitti futuri seppur minimi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 44.

Interruzione termini di prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 109 del 19 ottobre 2012
Presidente: Ciccolo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO INTEGRATIVO – PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE – DECADENZA.

Massima:

L'atto integrativo con il quale le parti convengono di includere in una operazione di compravendita dei cespiti inizialmente esclusi, non è idoneo a procrastinare il termine biennale di decadenza ex art. 76, comma 1-bis del d.P.R. 131/1986, qualora il suddetto atto non apporti modifiche al prezzo complessivo inizialmente pattuito. Il predetto termine di decadenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2964 c.c., non è soggetto né ad interruzione né a sospensione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76 comma 1-bis; c.c., art. 2964.

Riscossione provvisoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 125 del 30 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – RISCOSSIONE PROVVISORIA – OMESSO VERSAMENTO – Sanzionabilità – Successivo annullamento dell'atto impositivo – Non sussiste.

Massima:

La sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 prevista in percentuale della somma non versata non è autonoma e trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'imposta di registro richiesta con l'avviso di liquidazione sia riconosciuta come effettivamente dovuta. Qualora l'avviso di liquidazione venga successivamente annullato non vi sono i presupposti per la sanzione che decade e se versata nel frattempo va restituita.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13 comma 2; d.P.R. 131/1986, art. 56.

Cessione d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 118 del 13 novembre 2012
Presidente: Secchi, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI STRUMENTALI – Operazione soggetta a imposta di registro in luogo di IVA - Condizioni.

Massima:

Nel caso di compravendita di beni strumentali, magazzino e crediti commerciali, l'operazione è soggetta a imposta di registro in quanto si configura una cessione di azienda. Ciò, in quanto se la cessione ha ad oggetto una entità che conservi la propria identità (e tale circostanza è confermata dalla continuazione o dalla ripresa della precedente gestione) si configura una cessione di azienda e non una compravendita di beni.

Determinazione del valore venale dell'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 124 del 14 novembre 2012
Presidente: Zevola, Relatore: Natola

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELL'AZIENDA - Inerenza dei debiti - Irrilevanza della collocazione temporale.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, il valore venale dell'azienda, ex art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986, è determinato dalla somma algebrica delle attività e delle passività inerenti. L'inerenza di un debito dipende dalla sua stessa natura e non dalla sua collocazione temporale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4.

Aree edificabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 147 del 23 novembre 2012
Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

AREE EDIFICABILI - VALORE AI FINI ICI - DIVARIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

I valori risultanti dal listino immobiliare edito dalla camera di commercio contengono elementi utili alla valutazione ma non possono ritenersi sufficienti a giustificare la pretesa tributaria, soprattutto quando vi sono diverse circostanze che inducono a ritenere non completamente attendibili quei valori. Ai fini dell'imposta di registro non appare giustificabile ritenere maggiormente attendibile il valore attribuito da un ente territoriale rispetto a quello determinato dall'Agenzia delle Entrate, considerato inoltre il valore attribuito in via definitiva a terreni siti nello stesso Comune, aventi le medesime caratteristiche, oggetto di compravendita pochi anni prima.

Valore normale, valore di mercato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 141 del 10 dicembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Guida

Intitolazione:

VALORE NORMALE – ACCERTAMENTO - VALORE DI MERCATO – PLUSVALENZA – PREZZO DI CESSIONE – PREZZO EFFETTIVO.

Massima:

I principi relativi al valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché, quando si discute di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato di un bene mentre, quando si discute di plusvalenza realizzata, si deve verificare la differenza tra il prezzo di cessione ed il prezzo di acquisto. In sostanza, ai fini dell'imposta di registro, vi è una presunzione legale relativa, mentre nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale, l'Amministrazione finanziaria deve far riferimento al prezzo effettivamente pagato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.

Tassazione provvedimenti giurisdizionali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 139 del 12 dicembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Colavolpe

Intitolazione:

DECRETO INGIUNTIVO – CONDANNA DEL DEBITORE E DEI GARANTI (FIDEIUSSORI) – Misura fissa o proporzionale – Identità di prestazione per il debitore e per il fideiussore – Prestazione attratta nel regime impositivo IVA - Misura fissa.

Massima:

Non assume rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'Imposta di Registro, la circostanza che l'ingiunzione si indirizzi al debitore principale o al fideiussore ovvero ad entrambi: il fideiussore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui, è condannato alla stessa prestazione del debitore principale. Per il principio di alternatività IVA/Registro, anche verso il fideiussore non si applica l'imposta di registro in misura proporzionale se la prestazione è attratta nel regime impositivo IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21

Decreto ingiuntivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 191 del 13 dicembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Cassone

Intitolazione:

REGISTRO – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Imposta proporzionale – Decreto ingiuntivo – Presupposto dell'imposta – Natura esecutiva del decreto.

Massima:

I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%. Per i decreti ingiuntivi, il presupposto dell'imposta di registro è la loro natura esecutiva, e non l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria che costituisce soltanto una formalità necessaria per avviare in concreto la procedura dell'esecuzione forzata. Da ciò discende che l'imposta è applicata sulla base della esecutività del decreto ingiuntivo e non sulla sua esecuzione in concreto. Pertanto, l'atto che presenti tutti i requisiti formali del decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a tassazione, indipendentemente dal fatto che lo stesso, possa essere dichiarato nullo nei giudizi successivi.

Vendita immobili mediate asta pubblica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 151 del 17 dicembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CONCORDATO PREVENTIVO – Vendita avvenuta mediante asta pubblica – Base imponibile – Prezzo di aggiudicazione.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposte di registro, ipotecaria e catastale, alla cessione di immobili avvenuta mediante asta pubblica, sia pure nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, la base imponibile è costituita, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 131/1986, dal prezzo di aggiudicazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 44.

IMPOSTE INDIRETTE

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Eredità proveniente da cittadino non italiano
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 256 del 10 settembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

SUCCESSIONE - EREDITÀ PROVENIENTE DA CITTADINO NON ITALIANO – Tassazione nello stato di produzione del reddito.

Massima:

Le somme ereditate per successione e provenienti da un cittadino residente in altro stato scontano l'imposizione fiscale nel paese d'origine e non in Italia, anche se le somma vengono trasferite su una banca in un paese a fiscalità privilegiata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23.

Costituzione di trust
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 212 del 24 settembre 2012
Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – COSTITUZIONE DI TRUST - APPORTO DI BENI - Beneficiario iniziale corrispondente al disponente - Imposta sulle donazioni - Si applica.

Massima:

È soggetto ad imposta proporzionale sulle donazioni l'apporto di beni mobili ed immobili ad un trust da parte di un disponente che si qualifica anche, fino al proprio decesso, come beneficiario. Il presupposto del tributo non è costituito solo dalle donazioni e dalle liberalità, ma in generale dagli atti gratuiti quali la costituzione di vincoli di destinazione, che sottraggono al disponente la disponibilità del bene anche se costui ne continua a godere in via mediata attraverso il trust.

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47.

Obbligazione tributaria
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 139 del 27 novembre 2012
Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

Intitolazione:

SUCCESSIONI – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - EREDITÀ – BENEFICIO DI INVENTARIO – RESPONSABILITÀ DEBITI TRIBUTARI – SUSSISTE.

Massima:

Gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario non possono richiedere l'annullamento dell'iscrizione a ruolo ma possono rispondere soltanto intra vires ereditatis e, cioè, non oltre i beni lasciati in eredità dal de cuius, non venendo meno la propria responsabilità patrimoniale in quanto erede per i debiti, compresi quelli tributari.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 8.

Imponibilità atto istitutivo del trust
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 69 del 4 luglio 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Marseglia

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – SUCCESSIONI E DONAZIONI – Atto istitutivo del trust presupposto ex art. 2, del d.l. n. 262/2006 – Spirito di liberalità – Arricchimento beneficiario – Non sussiste.

Massima:

In un trust autodichiarato, destinato al mantenimento della famiglia del disponente il cui patrimonio tornerà a quest'ultima ove vivente al termine del trust o altrimenti ai suoi eredi, la segregazione dei beni non è sorretta dallo spirito di liberalità della donazione e non genera alcuna capacità contributiva nei confronti del trustee, così che non può essere applicata al trasferimento l'imposta sulle successioni e donazioni mancando l'animus donandi e l'arricchimento del soggetto che riceve la liberalità, né il trust è parificabile al vincolo di destinazione.

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2.

Donazioni anteriori d.l. 263/2006
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 149 del 1 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Luglio

Intitolazione:

DONAZIONI - COACERVO - TRIBUTO - CARATTERE INNOVATIVO - DONAZIONI ANTERIORI – APPLICABILITÀ.

Massima:

Relativamente alle donazioni, oggetto di coacervo, il carattere innovativo del tributo istituito ex d.l. 263/2006 è tale che le "donazioni anteriori", indicati nella norma ai fini dell'operatività dell'istituto del coacervo, non possono essere quelle effettuate anteriormente all'entrata in vigore della nuova imposta, ovvero non possono essere ricomprese nel coacervo le donazioni relative al periodo 25.10.2001 / 02.10.2006.

Riferimenti normativi: d.l. 263/2006.

IMPOSTE INDIRETTE

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Torna all'indice

Telefonia mobile
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 89 del 2 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Galizzi

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – TELEFONIA MOBILE - PRESUPPOSTO – Soggetto passivo – Enti locali – Pubbliche amministrazioni.

Massima:

La tassa di concessione governativa che, in materia di telefonia mobile, dopo l'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. 156/1973 da parte del d.lgs. 259/2003, trova il suo presupposto nel titolo di abbonamento, non è dovuta dagli enti locali territoriali, in quanto "pubbliche amministrazioni" equiparabili allo Stato. I Comuni, di conseguenza, così come le altre componenti della Repubblica, sono esentati dal pagamento della stessa, poiché non è ipotizzabile che l'ente impositore sia anche soggetto passivo del tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 156/1973, art. 318; d.lgs. 259/2003, art. 218 comma 1; d.P.R. 917/1986, art. 74.

Comunicazioni radiomobili
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 233 del 21 dicembre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE - LIBERALIZZAZIONE MERCATO COMUNICAZIONI RADIOMOBILI - TASSA CC.GG. – DEBENZA.

Massima:

L'abbonamento telefonico, stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell'attivazione dell'utenza, sostituisce il provvedimento amministrativo di licenza e costituisce, a norma dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, il presupposto della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile. Dunque, ciò che rileva sono le concrete prestazioni periodiche del servizio telefonico, le quali sono l'unico generatore dell'obbligazione tributaria alle scadenze del pagamento dei corrispettivi. Ciò perchè, l'abrogazione dell'art. 318, d.P.R. 156/1973, ad opera del codice delle comunicazioni, non comportando l'ulteriore abrogazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, ne ha mantenuto fermo il disposto normativo (Conf. Cass. 8825/2012).

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003, art. 218; d.P.R. 156/1973, art 318; d.P.R. 641/1972, art 21.

Contratti di telefonia mobile
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 124 del 20 novembre 2012
Presidente e Relatore: Pipponzi

Intitolazione:

CONCESSIONI GOVERNATIVE – CONTRATTI TELEFONIA MOBILE – DEBENZA – NON SUSSISTE.

Massima:

Il regime concessorio è stato abolito dal d.lgs. n. 259/2003 ("Nuovo Codice delle Telecomunicazioni") che ha liberalizzato la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e l'uso di mezzi di comunicazione elettronica. Al rapporto concessorio di tipo pubblicistico si è sostituito un rapporto contrattuale di diritto privato. La situazione giuridica dell'utente finale del servizio si è trasformata da interesse legittimo, con controparte la Pubblica Amministrazione, a diritto soggettivo, con controparte il gestore privato, diritto a comunicare elettronicamente, che trova il suo fondamento nel principio della libertà di comunicazione e la sua regolamentazione, e quindi la sua fonte specifica, nel contratto con l' operatore.
Una volta abolito il regime concessorio è quindi venuta meno l'efficacia della concessione della licenza come presupposto della tassa, ne consegue, nel nuovo regime, anche il venir meno dell'abbonamento come presupposto della tassa, in quanto appunto sostitutivo di un titolo, la licenza, ormai desueto: come la licenza era espressione di un regime concessorio ormai superato dalla liberalizzazione, cosi l'abbonamento, che nel precedente regime era pure esso espressione di un rapporto tra utente e concessionario, dopo la liberalizzazione assume la natura di uno strumento di quella regolazione privatistica del rapporto tra utente e operatore da cui scaturiscono appunto i diritti soggettivi dell'uno e dell'altro (ed i rispettivi corrispondenti obblighi). Così come non c'è più concessione di licenza per l'utente finale, così non vi può essere documento sostitutivo della stessa e non vi può essere quindi abbonamento che la sostituisca come fonte di obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972, art.21 Tariffa allegata; d.lgs. 259/2003, art 3.

RISCOSSIONE

Torna all'indice

Ruoli straordinari, solidarietà
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 139 del 2 luglio 2012
Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

RUOLI STRAORDINARI – MOTIVAZIONE – NON NECESSITA – RINVIO ALL'ACCERTAMENTO – Sufficienza – Accertamento nei confronti della società e non dei soci – Ruolo a nome dei soci - Solidarietà – Non sussiste.

Massima:

La cartella emessa sulla base di ruoli straordinari non deve evidenziare i motivi di fondato pericolo per la riscossione essendo sufficiente il riferimento all'avviso di accertamento. La possibilità di procedere per l'intero ammontare risultante dall'avviso di accertamento qualora vi sia pericolo per la riscossione non contrasta con il principio di proporzionalità sancito dal diritto comunitario stante l'esigenza, nel contrapposto bilanciamento dell'interesse pubblico e quello privato, di tutelare prioritariamente quello erariale. L'iscrizione a ruolo disposta a carico dei soci sulla base di un avviso di accertamento che manifesta la pretesa impositiva nei confronti della sola società è carente di titolo legittimante e pertanto la cartella di pagamento è priva di effetti nei loro confronti (Conf. Cass.18012/2005; Contra Cass. 1592/2001).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15; c.c., art. 1292.

Comunicazione di irregolarità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 154 del 4 luglio 2012
Presidente: Davigo, Relatore: Repossi

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – IMPOSTE NON VERSATE – Iscrizione a ruolo - Comunicazione di irregolarità – Mancato invio – Irrilevanza – Sanzioni ridotte – Non competono.

Massima:

Non sussiste l'obbligo da parte dell'Ufficio di inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per l'iscrizione a ruolo delle imposte non versate e dovute sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi. È dovuta la sanzione ex art. 13 d.lgs. 472/1997 nella misura del 30%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.lgs. 472/1997, art. 13

Notificazione a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 188 del 11 luglio 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - DISCIPLINA SPECIALE - Raccomandata A/R - Relata di notifica – Regolarità.

Massima:

È regolare la notifica effettuata ex art. 26 d.P.R. 602/1973 a mezzo posta direttamente dal Concessionario della riscossione, e tale regolarità trae conforto dalle stesse disposizioni di cui all'art. 26 del d.P.R. 602/1973, che determinano una disciplina speciale, derogatoria rispetto alle disposizioni generali del codice di procedura civile in tema di notifica. Detto articolo infatti, al comma 1, prevede che la notificazione può essere eseguita anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed essa si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo. Con tali modalità la legge non prevede alcuna relata di notifica, circostanza confermata dalle previsioni di cui al successivo comma 4, ove si prevede l'obbligo del concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione della avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della firma di notificazione prescelta. È evidente pertanto che tale previsione del primo comma del citato art. 26, si pone come una possibilità alternativa ed integrante (come risulta confermata dall'uso della particella copulativa "anche" ad essa riferita) delle previsioni di cui alla parte iniziale dello stesso articolo, che fa invece riferimento alla usuali forme di notifica tramite ufficiali giudiziari o messi comunali, forme usuali che nella previsione dalla legge sono già comprensive anche della notifica a mezzo posta, oltre che di quella a mani proprie del destinatario; poiché, diversamente opinando, si tratterebbe di una precisazione successiva, inutile e comunque non necessaria. Pertanto l'ulteriore previsione di una notifica mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno si riferisce ad una notifica diversa da quelle contemplate nella parte iniziale dell'articolo richiamato, innovativa rispetto alle precedenti, la cui attività e competenza, in mancanza di diverse indicazioni, non possono che essere riferite allo stesso concessionario, che la esegue direttamente tramite il servizio postale nazionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 commi 1 e 4.

Compensazione di credito Iva e controllo automatizzato
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 203 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Golia

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – CREDITO IVA COMPENSATO – Discontinuità delle dichiarazioni - Controllo automatizzato – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In mancanza di continuità di presentazione delle dichiarazioni IVA per la presenza di cause di esenzione, l'illegittimità della compensazione del credito deve essere contestata tramite avviso di accertamento, e non mediante il controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis d.P.R. 600/1973. Conseguentemente, è illegittima la cartella di pagamento emessa a tale titolo, tanto più se non esiste alcun disconoscimento da parte dell'Ufficio del credito da compensare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Notificazione della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 291 del 11 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – NOTIFICA A MEZZO POSTA – RACCOMANDATA – RICEVUTA DI RITORNO – RELATA DI NOTIFICA.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, il concessionario è direttamente legittimato ad eseguire la notifica dell'atto anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, poiché la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, non vi è alcuna necessità che questi rediga la relata di notifica, sopperendo a ciò l'allegazione dell'avviso di ricevimento debitamente compilato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 249 del 16 ottobre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – MISURA CAUTELARE – APPLICABILITÀ ART. 50 D.P.R. 602/1973 – ESCLUSIONE.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria non è un atto del procedimento di espropriazione forzata, ma è una misura cautelare che precede l'espropriazione stessa. Essa non è soggetta al vincolo dell'art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, ma è correlata soltanto all'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Trasferimento della sede legale all'estero
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 246 del 22 ottobre 2012
Presidente: Golia, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'ESTERO – Applicabilità art. 60, comma 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 – Sussiste – Inosservanza delle modalità di notifica – Nullità della cartella di pagamento – Sussiste – Nullità del successivo atto di pignoramento – Consegue.

Massima:

L'atto di pignoramento è nullo se preceduto da una cartella di pagamento notificata ad un soggetto giuridico estinto e quindi inesistente. Laddove l'estinzione della società sia successiva ad un'operazione di fusione che ha comportato il conseguente trasferimento della sua sede legale all'estero, per una corretta notificazione della cartella esattoriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 60, comma 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, pena la nullità dell'atto stesso e di quelli successivi. Qualora le suddette modalità di notificazione non siano attuabili, l'art. 60 bis, d.P.R. n. 600/1973, dispone che l'Amministrazione finanziaria possa servirsi dell'assistenza dell'omologo ente estero comunitario per la notifica dei propri atti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 60 comma 4 e 5, e 60-bis.

Notifica della cartella di pagamento, data
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 332 del 27 novembre 2012
Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – DATA - Divergenza – Prevalenza del timbro postale.

Massima:

Nel caso in cui vi sia divergenza tra la data scritta manualmente sulla ricevuta di ritorno della raccomandata e quella del timbro postale apposto sulla busta contenente la cartella di pagamento, si assume la seconda quale data di effettiva notifica, in quanto meno suscettibile di errori di compilazione.

Notifica a persona diversa dal destinatario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 261 del 3 dicembre 2012
Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - Raccomandata ex art. 139 c.p.c. – Obbligatorietà.

Massima:

In tutti i casi in cui l'atto venga notificato, per il tramite di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo del servizio postale, a persona diversa dal destinatario dell'atto stesso, ancorché abilitata per legge alla ricezione, il soggetto contribuente destinatario deve essere posto in condizione di venire a conoscenza della notifica dell'atto che andrà ad incidere sulla sfera patrimoniale; per tale motivo deve essere allo stesso inviata a seguito della notifica la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c..

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 139.

Cartella di pagamento e atto presupposto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 267 del 3 dicembre 2012
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – DETTAGLIO ADDEBITI - INDICAZIONE ATTO PRESUPPOSTO.

Massima:

È da ritenersi viziata, e pertanto annullabile, una cartella di pagamento notificata al contribuente nella quale sia omesso il riferimento all'atto che ha causato la formazione del ruolo, ossia l'atto presupposto, essendo tale indicazione un elemento fondamentale per la validità della cartella medesima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

Liquidazione delle imposte ex art. 36-bis, d.P.R. 600/73
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 297 del 4 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE - RETTIFICA DEI RISULTATI - Attività impositiva vera e propria - Cartella esattoriale - Motivazione.

Massima:

Qualora la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 (ovvero dell'omologo art. 54-bis, d.P.R. 633/1973) non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente, ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria rientrante, per definizione, in quella di accertamento. La cartella esattoriale che rechi detta pretesa fiscale, non può semplicemente rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 25, d.P.R. 602/1973, ma deve essere motivata negli stessi termini di un ordinario avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1973, art. 54-bis; d.P.R. 602/1973, art. 25.

Notifica eseguita dal Concessionario
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 267 del 11 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – NOTIFICA ESEGUITA DAL CONCESSIONARIO – Raccomandata con avviso di ricevimento – Omessa compilazione della relata di notifica – Legittimità della notificazione.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.P.R. n. 602/1973, non solo il concessionario appare direttamente legittimato ad eseguire la notifica dell'atto, ma quest'ultima ben può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, poiché la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, non vi è alcuna necessità che questi rediga la relata di notifica, sopperendo a ciò l'allegazione dell'avviso di ricevimento debitamente compilato (Conf. Cass. 21945/2007).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.

Socio accomandante
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 324 del 17 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE A RUOLO – SOCIO ACCOMANDANTE – LIMITI.

Massima:

L'iscrizione a ruolo provvisoria nei confronti del socio accomandante, per i debiti tributari della Sas, è legittima nei limiti della quota capitale da costui sottoscritta. Nulla vieta al creditore dell'accomandante di agire in sede di cognizione per l'accertamento del proprio credito, perché il beneficio di escussione è invocabile solo nella procedura di esecuzione coattiva.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2304 e 2313.

Procedura di liquidazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 314 del 18 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

ART. 36-BIS D.P.R. 600/1973 - NORMA ECCEZIONALE – Valutazione di indetraibilità dei crediti — Ulteriore attività interpretativa.

Massima:

La procedura di liquidazione, di cui all'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973, trova la sua fonte in una norma di carattere eccezionale e non appare pertanto esercitatile (essendo all'uopo, invece, necessario un formale atto di accertamento compiutamente motivato), quando la valutazione d'indetraibilità dei crediti esposti in dichiarazione non scaturisca ictu oculi dal semplice controllo formale della specifica dichiarazione esaminata, ma implichi una qualche ulteriore attività interpretativa estranea alla dichiarazione o emergente della norma giuridica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Cartella di pagamento e merito della pretesa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 322 del 18 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIA - Forma agevolata - Impugnabilità per questioni di merito - Natura di atto impositivo.

Massima:

L'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente (tanto più se implicante recupero di disconosciuto credito d'imposta), dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (*Conf. Cass. 6186/2006 e 15548/09*).

Liquidazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 83 del 2 ottobre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

Intitolazione:

RISCOSSIONE – LIQUIDAZIONE – ISCRIZIONE A RUOLO – AUTOTUTELA.

Massima:

In ambito di iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, nel caso in cui, a seguito di chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta, vengano rideterminate le somme dovute, il termine minimo di trenta giorni che l'Amministrazione finanziaria deve rispettare prima di poter procedere con l'iscrizione a ruolo decorre dalla data di ricevimento da parte del contribuente della comunicazione definitiva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela. Di conseguenza, è nullo il ruolo emesso senza il rispetto di tale termine.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6 comma 5.

Notifica agli eredi
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 101 del 6 luglio 2012
Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – OMESSA NOTIFICA COLLETTIVA E IMPERSONALE AGLI EREDI DEL DE CUIUS – NOTIFICA A CIASCUN EREDE – LEGITTIMITÀ.

Massima:

Ai sensi del primo comma dell'art. 65 del d.P.R. n. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto impositivo si è verificato anteriormente alla morte del loro dante causa. Pertanto, legittimamente la cartella esattoriale può essere indirizzata ad uno solo di essi, cioè a ognuno di essi, atteso che ciascuno di loro risponde per l'intera obbligazione tributaria, salva la rivalsa interna giusta la quota di competenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 65.

Liquidazione delle imposte
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 126 del 22 ottobre 2012
Presidente: Mazzoncini, Relatore: Alessi

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE – Tassatività dei casi in cui è consentito il procedimento di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 – Illegittimità dell'avviso di liquidazione.

Massima:

I casi indicati all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione ai quali è consentito all'Ufficio di procedere all'iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica della comunicazione di irregolarità, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compromissione dei diritti del cittadino. Inoltre, è da escludere che l'Ufficio possa procedere, avvalendosi di tale particolare procedura, ad iscrivere a ruolo somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, proprio perché la norma citata ha natura eccezionale, e non tollera applicazioni estensive a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge. L'iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi mediante tale procedura è illegittima per le seguenti ragioni:

(a) per l'impossibilità del contribuente di conoscere la pretesa tributaria nella sua interezza;
(b) per non essere stato tempestivamente informato al riguardo per non reiterare lo stesso errore;
(c) per non aver potuto definire le sanzioni in misura agevolata prima dell'iscrizione a ruolo;
(d) per non dover riconoscere compensi all'agente della riscossione;
(e) per non poter accedere alla rateazione degli importi secondo la più agevole procedura prevista per le somme non iscritte a ruolo.

In più, tale comportamento dell'Ufficio è in palese contrasto con le previsioni dell'art.6, comma 2, della l. n. 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; l. 212/2000, art. 6 comma 2.

Omessa compilazione della relata di notifica
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 177 del 19 novembre 2012
Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO POSTA - OMESSA COMPILAZIONE DELLA RELATA – Difetto di notifica – Non sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento si perfeziona con la semplice sottoscrizione del contribuente dell'avviso di ricevimento, non essendo prevista, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, la compilazione della relata presente sulla cartella all'interno del plico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.

Decadenza dell'azione dell'ufficio [*2]

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 53 del 21 novembre 2012

Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - DECADENZA AZIONE UFFICIO - Annullamento – Sussiste.

Massima:

Qualora una cartella di pagamento venga notificata senza rispettare i termini previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 l'atto deve essere considerato nullo. Ciò in quanto uno dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario è che contribuente non possa essere lasciato esposto alle azioni esecutive del fisco per tempi irragionevoli, ad libitum degli uffici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

[*2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 15 luglio 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché espone il contribuente ad un'indefinita azione esecutiva.

Notifica della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 185 del 3 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO – DIFETTO DI NOTIFICA – NON SUSSISTE.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente senza necessità di redigere un'apposita relata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973.

Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 35 del 12 luglio 2012
Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Intitolazione:

ISCRIZIONE DI IPOTECA – OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PREVENTIVA – SUSSISTE.

Massima:

Ai fini della legittimità dell'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente debitore, deve ritenersi indispensabile la previa notifica di atto di intimazione di pagamento. Ed infatti, l'iscrizione di ipoteca è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito. Quindi l'ipoteca dipende dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento. Qualora sia decorso più di un anno, dalla notifica della cartella, l'espropriazione potrà essere avviata e la iscrizione ipotecaria disposta solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n.602/1973 (*tale orientamento è peraltro stato recepito dal decreto 6 luglio 2011 n.98*).

Riscossione coattiva nei confronti dei coobbligati solidali
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 69 del 23 novembre 2012
Presidente: Pozzi, Relatore: Bussani

Intitolazione:

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI.

Massima:

Il Concessionario della riscossione può scegliere di agire sia nei confronti dell'obbligato principale che nei confronti del coobbligato in solido ovvero nei confronti di entrambi o delle parti coinvolte nel rapporto obbligatorio, sempre rispettando, nei confronti di tutti i precitati soggetti, i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 comma 1.

Sentenza, contrasto tra motivazione e dispositivo
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 13, sentenza n. 63 del 25 luglio 2012
Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

SENTENZA D'APPELLO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO – NULLITÀ DELLA SENTENZA – VALIDITÀ SENTENZA DI PRIMO GRADO – Impugnazione avviso di accertamento – Annullamento in primo grado – Sentenza d'appello confermativa dell'avviso – Nullità della sentenza – Cartella di pagamento sulla sentenza di appello – Nullità.

Massima:

Una sentenza gravata da insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo deve essere considerata radicalmente nulla. Per tale ragione, sulla base della sentenza di appello non può essere iniziata alcuna attività esecutiva né può essere notificata cartella di pagamento, dovendosi, invece, fare riferimento unicamente alla sentenza di primo grado. Ne consegue la nullità della cartella di pagamento impugnata che si sia fondata sulla predetta sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 474, d.lgs. 546/1992, art. 68 comma 2.

Preavviso di fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n.114 del 25 settembre 2012
Presidente: Petrucci, Relatore: Cagnoli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – MISURE CAUTELARI – PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO – Intimazione di pagamento – Preventiva notifica – Non sussiste.

Massima:

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto preordinato all'esecuzione che trova il suo fondamento nel ruolo formato dall'Ente creditore e, in quanto tale, non necessita della preventiva notifica, da parte dell'agente della riscossione, della intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'articolo 50 del d.P.R. numero 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 86.

Notifica cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 115 del 7 novembre 2012
Presidente: Santangelo; Relatore: Zambelli

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO – OBBLIGO DELLA RELATA – NON SUSSISTE.

Massima:

In ipotesi di cartella esattoriale la notifica è espressamente disciplinata dal d.P.R. n. 602/1973, art. 26 norma la quale ha carattere di specialità. La notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. In tale ipotesi non è prevista alcuna relata di notifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.

Motivazione della cartella di pagamento, limiti
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 132 del 19 dicembre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE – Errore del contribuente – Mero richiamo alla dichiarazione – Sufficiente – Difetto di motivazione – Non sussiste.

Massima:

La motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti tributari, tuttavia, laddove il contenuto precettivo di un provvedimento, come nel caso di una cartella di pagamento, sia limitato alla sola liquidazione dell'imposta od all'esazione di importi dei quali sia ritardato od omesso il versamento, il contribuente deve ritenersi edotto delle ragioni della pretesa tributaria attraverso il richiamo alla dichiarazione. Quanto detto rileva in particolare in quei casi in cui per il contribuente è sufficiente il riesame della dichiarazione stessa per rilevare l'errore che ha fatto scattare il controllo automatizzato, anche senza l'ausilio dell'avviso di irregolarità (*Conf. Cass. 16983/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

Ipoteca su fondo patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 114 del 12 luglio 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA SU BENI COSTITUITI IN UN FONDO PATRIMONIALE - Estraneità del debito ai bisogni della famiglia – Rileva – Illegittimità dell'ipoteca – Consegue.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in un fondo patrimoniale da parte di Equitalia è illegittima se il contribuente dimostri che il debito che ha dato luogo all'ipoteca (nel caso di specie trattasi di tributi) è estraneo ai bisogni della famiglia e che la costituzione del fondo risulti annotata negli atti di stato civile con largo anticipo rispetto all'iscrizione stessa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 170; d.P.R. 602/1973, art. 77.

Omessa comunicazione di irregolarità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 77 del 20 luglio 2012
Presidente: Barbaini, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omessa comunicazione di irregolarità – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La comunicazione di irregolarità prevista a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, d.P.R. n. 602/1973, ha carattere obbligatorio, essendo elemento necessario del procedimento che porta all'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dal controllo automatizzato, anche alla luce dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. n. 212/2000), pertanto, la sua omissione comporta la nullità della cartella di pagamento diretta ad ottenere la riscossione del tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36-bis; l. 212/2000, art. 6.

Fondo patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 107 del 23 luglio 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

FONDO PATRIMONIALE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – COSTITUISCE MISURA CAUTELARE E NON ATTO ESECUTIVO.

Massima:

La iscrizione ipotecaria non è un atto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ma solo una forma di garanzia per cui il fondo non è opponibile trattandosi di misura cautelare. I debiti tributari non sono estranei ai bisogni della famiglia in quanto proprio nell'attività imprenditoriale del capofamiglia si trovano i mezzi di sostentamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77; c.c., art. 170.

Ruolo straordinario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 88 del 24 luglio 2012
Presidente: Cusumano, Relatore: Currò

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO STRAORDINARIO – ISCRIZIONE IN PENDENZA DEI TERMINI DI OPPOSIZIONE – Necessità previa autorizzazione amministrativo/giudiziale – Non sussiste.

Massima:

L'iscrizione a ruolo straordinaria, prevista dall'art. 15-bis del d.P.R. 602/1973, non è subordinata ad alcuna previa autorizzazione amministrativa o giudiziale, non essendovi organi preposti allo scopo, e può essere legittimamente applicata alla fattispecie di frode fiscale anche in pendenza del termine di 60 giorni concessi dall'avviso di accertamento per la proposizione di ricorso ovvero per il godimento delle varie misure o agevolative previste dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15-bis.

Ipoteca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 112 del 7 settembre 2012
Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

RISCOSSIONE – AVVISO D'ISCRIZIONE IPOTECARIA – FONDO PATRIMONIALE – Finalità dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'esecuzione forzata – Diversa natura rispetto al pignoramento – Funzione conservativa o di garanzia dell'iscrizione ipotecaria – Legittimità dell'ipoteca sui beni vincolati a fondo patrimoniale.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria ha peculiarità e natura diversa dall'esecuzione forzata, non rivestendo neanche la caratteristica di misura cautelare propedeutica e preordinata all'esecuzione forzata; non esiste infatti obbligo del creditore di attivarla e può avere funzione conservativa o di garanzia. In tal senso, l'iscrizione ipotecaria ha natura di provvedimento amministrativo di autotutela conservativa. L'ipoteca, pertanto non può essere considerata propriamente un atto dell'esecuzione – che inizia solo con il pignoramento – ma è soltanto un semplice vincolo di prelazione. Conseguentemente è legittimo il comportamento dell'Agente della riscossione che abbia iscritto ipoteca sui beni del debitore facenti parte del fondo patrimoniale costituito con il proprio coniuge nel medesimo anno in cui sorgevano i debiti tributari non essendo applicabile il divieto di cui all'art. 170 c.c. che riguarda l'esecuzione sui beni del fondo mentre l'ipoteca ha una funzione conservativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.c., art. 170.

Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 95 del 13 settembre 2012
Presidente: Barbaini, Relatore: Aondio

Intitolazione:

RISCOSSIONE – PROVVEDIMENTO DI PROVVISORIA SOSPENSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA - Natura cautelare dell'atto – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il provvedimento di sospensione non è un atto che annulla il titolo ruolo/cartella ma semplicemente inibisce l'espropriazione forzata del bene oggetto dell'iscrizione ipotecaria, ferma restando l'eventuale responsabilità per eventuali conseguenze dannose derivanti da iscrizioni effettuate sulla base di titolo poi dichiarato illegittimo. Pertanto, l'unico presupposto che legittima l'apposizione dell'iscrizione ipotecaria è il decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi del combinato disposto dall'art. 55 e dall'art. 77 d.P.R. 602/1973, dovendo l'ipoteca salvaguardare le ragioni creditorie azionate in cartella. Nessuna norma, infatti, impone o condiziona l'iscrizione ipotecaria alla dimostrazione dell'esistenza del fumus boni iuris del credito e del periculum in mora da parte dell'ente impositore e/o Agente della Riscossione. La valutazione del grave rischio e del fondato timore di perdere la garanzia a seguito di alienazione del bene liberato dalla ipoteca è stato operato ex ante dal legislatore nelle norme dettate per la riscossione dei tributi, e deve essere privilegiato l'interesse generale alla tutela della riscossione, rispetto all'interesse particolare del singolo alla tutela della propria immagine e credibilità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 55 e 77.

Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 83 del 19 ottobre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA - ISCRIZIONE A RUOLO – Espropriazione – Mancanza avviso - Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Essendo l'iscrizione di ipoteca atto prodromico all'esecuzione forzata, non poteva essere posta in essere se non nel rispetto del secondo comma dell'art. 50 del D.P.R. 602/73. Per cui la mancata notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, rende illegittima l'iscrizione stessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 26 e 50.

Società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 92 del 24 ottobre 2012
Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

SOCIETÀ CANCELLATA – NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE – LEGITTIMITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

L'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione ha efficacia costitutiva nonostante la presenza di rapporti ancora pendenti e non liquidati. Gli eventuali creditori insoddisfatti avrebbero potuto rivolgersi esclusivamente contro i soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse e contro i liquidatori se il mancato pagamento fosse dipeso da loro colpa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 633/1972, art. 52; d.P.R. 600/1973, art. 33.

Rateazione e ritardo incolpevole
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 191 del 25 ottobre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Citro

Intitolazione:

RATEAZIONE - INCOLPEVOLE RITARDO - IMPOSTA DOVUTA PER INTERO - SENZA INTERRUZIONE.

Massima:

Il piano di rateizzazione concordato, che tragga eventualmente in inganno il contribuente sulla scadenza dei versamenti dovuti (piano che non è stato effettuato dall'Ufficio ma costruito dallo stesso contribuente su software fornito dall'Ufficio), costituisce errore incolpevole ma determina comunque l'obbligo di pagare l'imposta dovuta per l'intero, non giustificando l'interruzione del pagamento rateale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19.

Notifica atto prodromico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 125 del 5 novembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

NOTIFICA ATTO PRODROMICO - SCISSIONE – Accertamento notificato solo alla scissa - Notifica cartella alla beneficiaria.

Massima:

L'iscrizione a ruolo è legittimata dall'atto prodromico costituito dall'accertamento. Pertanto è nulla la cartella di pagamento notificata direttamente alla società beneficiaria e conseguente ad avviso di accertamento notificato solo alla società scissa (secondo i giudici le due società, pur indiscutibilmente legate da vincoli di solidarietà, restano due entità con personalità giuridica differente e distinta).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

Ricorso cumulativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 130 del 5 novembre 2012
Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

RICORSO CUMULATIVO - AMMISSIBILE - CARTELLA – TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA – Vizio proprio – Non è tale - Legittimazione passiva – Modalità di notifica della cartella.

Massima:

È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, avendo ciò risultato analogo a quello ottenuto con la riunione di processi, previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 546/1992 (nel caso di specie al contribuente erano state notificate diverse cartelle di pagamento aventi ad oggetto le stesse imposte per annualità diverse). La tardività della notificazione della cartella di pagamento non costituisce vizio proprio della stessa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario ad intervenire nel relativo giudizio, per cui la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario. La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale avvenga con consegna del plico al domicilio del destinatario. La disciplina del d.m. 9 aprile 2001 trova applicazione anche nel caso in cui la raccomandata non venga consegnata al contribuente perché assente, applicandosi, nella fattispecie, quanto previsto dall'art. 49, con la conseguenza che quando il concessionario si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto non si applicano né le disposizioni contenute nella L. 890/1982 né l'art. 140 c.p.c., che si riferisce alle notifiche effettuate a mezzo ufficiale giudiziario e non a quelle curate direttamente dal concessionario.

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 26; d.P.R. 602/1973, art. 26; d.m. 09/04/2001, artt. 32, 39 e 49; l. 890/1982

Ammissione al passivo fallimentare, coobbligati solidali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 141 del 12 novembre 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

CARTELLA - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI – Coobbligati solidali – Prescrizione – Insinuazione fallimento – Configura previa escussione patrimonio sociale – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La domanda di ammissione al passivo fallimentare operata dall'Agenzia delle Entrate per i debiti tributari di una società interrompe la prescrizione, per l'intera durata del fallimento, anche nei confronti dei coobbligati solidali. L'Ufficio ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili dei debiti della società previa escussione del patrimonio sociale (nella specie avvenuta con l'insinuazione nel passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.

Fermo amministrativo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 143 del 12 novembre 2012
Presidente e Relatore: Fabrizi

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO – ECCEZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – Indicazione della norma lesa – Necessarietà – Modalità di notifica cartella di pagamento – Contenuto - Beni essenziali.

Massima:

L'eccezione di illegittimità costituzionale va dichiarata inammissibile quando l'appellante non indica quale norma sarebbe lesa. La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche attraverso invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Non è necessario indicare il numero di telefono del responsabile della procedura di fermo, essendo sufficiente l'indicazione dell'ufficio e del numero di telefono a cui rivolgersi per informazioni. Il motociclo e l'autovettura non sono beni essenziali per tutte le espressioni della vita di un uomo e quindi sono sottoponibili ad espropriazione e a fermo amministrativo a fronte del mancato pagamento di debiti erariali.

Riferimenti normativi: Cost., artt. 24, 25 e 111; c.p.c., artt. 138, 514 e 515; d.P.R. 602/1973, artt. 26, 83 e 86; l. 212/2000, art. 7 comma 2.

Ipoteca ed intimazione ad adempiere
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 141 del 13 novembre 2012
Presidente: Pizzo, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – APPLICAZIONE ART. 50, COMMA 2, D.P.R. 602/1973 – NON RILEVA.

Massima:

La preventiva comunicazione di intimazione ad adempiere entro il termine di 5 giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione forzata pena l'illegittimità dell'esecuzione, e non anche l'iscrizione ipotecaria che, di fatti, non rappresentando l'atto iniziale della riscossione coattiva dell'imposta, costituisce un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.

Iscrizione in ruoli straordinari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 143 del 12 dicembre 2012
Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ISCRIZIONE IN RUOLI STRAORDINARI – SUSSISTENZA DEL FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE - Rilevanza delle somme iscritte – Irrilevanza – Nullità della cartella per omessa motivazione.

Massima:

La sola rilevanza delle somme iscritte a ruolo non giustifica di per sé la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione" che abilita l'Ufficio ad iscrivere il credito erariale nei ruoli straordinari, e dunque la cartella di pagamento è carente di motivazione, anche in considerazione del puntuale rispetto, da parte del contribuente, di una rateazione precedentemente richiesta e concessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15-bis.

Diniego di sgravio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 143 del 17 dicembre 2012
Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE - AVVISO DI IRREGOLARITÀ – Ammissibilità – Sgravio Cartella – Sussistono.

Massima:

Nel caso di erronea indicazione in dichiarazione di elementi decisivi per la determinazione finale della base imponibile, laddove sia presentata dichiarazione integrativa nei termini previsti, il contribuente, che abbia ricevuto cartella di pagamento fondata sulla dichiarazione già rettificata, è legittimato a chiedere l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, rientrando il rigetto dell'istanza di sgravio nel novero degli atti impugnabili a condizione però che l'atto contenga la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria e che il provvedimento di rigetto di sgravio venga impugnato mettendo in evidenza che la correzione della dichiarazione conseguente ad errori di fatto e di diritto che hanno causato oneri maggiormente gravosi rispetto a quelli dovuti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 19.

Aggi del Concessionario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 190 del 31 dicembre 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Ingino

Intitolazione:

COMPENSI PER LA RISCOSSIONE – NATURA SANZIONATORIA – SUSSISTE.

Massima:

Sussiste il carattere sanzionatorio del compenso di riscossione in considerazione della mancanza di qualsiasi attività dell'agente per la riscossione successivamente alla notifica della cartella nonché all'obbligo imposto al contribuente di corrispondere il compenso anche nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna violazione dei termini per l'adempimento. Nel caso in esame il Concessionario ha restituito al contribuente gli importi contestati nel corso del giudizio.

TERMINI

DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA

Interpello Controlled Foreign Company
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 229 del 20 settembre 2012
Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

TERMINI – INTERPELLO IN MATERIA DI CONTROLLED FOREIGN COMPANY – Provvedimento di diniego – Termine di 180 giorni – Sussiste.

Massima:

Per le istanze di interpello relative a questioni concernenti l'applicazione dell'art. 167 T.U.I.R. (società controllate estere situate in Paesi a fiscalità privilegiata), al fine della formazione del silenzio assenso della P.A., si rende applicabile il termine speciale di 180 giorni, previsto dall'art. 5, comma 2, d.m. 21/11/2001, n. 429, decorrente dalla data di presentazione dell'interpello, ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa e non l'ordinario termine di 120 giorni previsto dall'art.11, comma 2, l. 212/2000.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 167 commi 4 e 5; l. 212/2000, art. 11; d.m. 429/2001, art. 5 comma 2.

Revoca beneficio prima casa
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 277 del 29 ottobre 2012
Presidente e Relatore: La Mattina

Intitolazione:

TERMINI – DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – REVOCA BENEFICIO - DECORRENZA.

Massima:

Il termine triennale di cui all'art. 86, comma 2 d.P.R. 131/1986, concesso all'Ufficio per revocare le agevolazioni "prima casa" - nel caso in cui il contribuente abbia ceduto l'immobile acquistato con il beneficio senza il successivo riacquisto di abitazione agevolabile entro l'anno dalla cessione - decorre dallo spirare dell'anno successivo alla vendita dell'immobile. Infatti, solo allo scadere di detto anno si può verificare se si siano o meno perfezionati i presupposti per la concessione definitiva del beneficio in oggetto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 86 comma 2.

Rimborso IVA
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 92 del 5 ottobre 2012
Presidente: Gaballo, Relatore: Mannella

Intitolazione:

TERMINI – RIMBORSO IVA – MODELLO "VR" – QUADRO "RX" - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ.

Massima:

In tema di rimborsi IVA il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992, non può trovare applicazione nel caso in cui il contribuente, pur non avendo presentato il modello "VR", abbia compilato il quadro "RX" del modello di dichiarazione unica. Infatti la presentazione del modello "VR" è un adempimento necessario al fine di porre in essere il procedimento di esecuzione del rimborso di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972; la volontà di ottenere il rimborso, al contrario, deve considerarsi manifestata al momento della compilazione del quadro "RX". In queste circostanze, di conseguenza, troverà applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 del cod. civ.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; c.c., art. 2946.

Cartella di pagamento, decorrenza del termine
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 88 del 21 dicembre 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

Intitolazione:

TERMINI – CARTELLA DI PAGAMENTO - DECADENZA - Decorrenza del termine di notificazione della cartella di pagamento in caso di accertamenti definitivi.

Massima:

Il termine di notifica della cartella di pagamento, che ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 602/1973, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del "secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio", decorre dalla data dell'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento non impugnati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1 lett. c).

Istanza di rimborso ritenute INPS
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 122 del 14 dicembre 2012
Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – RIMBORSO RITENUTE INPS – Silenzio rifiuto – Corte di Giustizia europea – Termini di decadenza.

Massima:

Qualora il diritto al rimborso sia divenuto certo solo a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (che nella specie, ha sancito la non conformità della norma italiana a quella comunitaria e la sua conseguente disapplicazione) il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso inizia a decorrere da tale sentenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.

Istanza di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 89 del 7 agosto 2012
Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

Intitolazione:

IRFEF – ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINI DECADENZIALI – Tassazione separata – Ritenute.

Massima:

Il rimborso di una ritenuta a tassazione separata effettuata dal datore di lavoro è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poiché detta disposizione normativa avendo portata generale, si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo (*Conf. Cass. 16384/2008*).

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 120 del 12 ottobre 2012
Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi

Intitolazione:

VERSAMENTI DIRETTI - ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA.

Massima:

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

Termine per l'emissione della cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 118 del 7 novembre 2012
Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

IVA - IRAP – CARTELLA DI PAGAMENTO – TERMINE.

Massima:

Il termine per l'emissione della cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 ha natura ordinatoria e non perentoria. In caso di scadenza del termine in questione non si può affermare la possibilità per l'A.F. di utilizzare altri metodi di esame e correzione degli errori commessi dal contribuente, perché trattasi di modalità accertative che hanno altri presupposti legali, diversi da quelli che invece legittimano le rettifiche a seguito di controlli c.d. automatizzati (*Conf. Cass. 21498/2004*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.

VIOLAZIONI FINANZIARIE
E
SANZIONI

Torna all'indice

Condotta illecita del professionista
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 219 del 19 luglio 2012
Presidente: Giucastro, Relatore: Seregni

Intitolazione:

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – CONDOTTA ILLECITA DEL PROFESSIONISTA – Sanzioni – Inapplicabilità.

Massima:

Non sono applicabili ex art. 1 legge 423/1995 le sanzioni conseguenti all'accertamento ex art. 41 comma 2 d.P.R. 600/1973 per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato la cui negligenza risultava collegata a disagio mentale conclusosi con il suicidio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41 comma 2; l. 423/1995, art. 1.

Omesso versamento tributi
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 231 del 3 settembre 2012
Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

SANZIONI - OMESSO VERSAMENTO TRIBUTI – RESPONSABILITÀ DEL TERZO – DIPENDENTE INFEDELE.

Massima:

L'art. 1 della legge 423/2005 prevede che le sopratasse e le pene pecuniarie sono sospese laddove il mancato pagamento delle imposte sia dovuto alla condotta illegittima del professionista iscritto all'albo, al quale il contribuente abbia conferito mandato per la gestione degli adempimenti di natura tributaria; l'art. 6. del d.lgs. 472/1997 dispone la non punibilità del contribuente qualora il mancato versamento del tributo sia ricollegabile a un fatto addebitabile esclusivamente ad un terzo. Laddove il "terzo" sia un dipendente del contribuente non possono essere applicate le norme di cui sopra in quanto il datore di lavoro deve esercitare il proprio controllo gerarchico sul dipendente, verificandone il relativo operato direttamente o tramite le persone a ciò preposte.

Riferimenti normativi: l. 423/1995, art. 1; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.

Tardivo versamento di una rata
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 245 del 7 settembre 2012
Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

RATEAZIONE – Tardivo versamento di una sola rata – Sanzione ridotta.

Massima:

Di fronte al pagamento di tutte le rate dovute, il tardivo pagamento per un solo giorno di una rata va sanzionato in misura ridotta sulla sola rata e non sull'intero importo del tributo originario.

Elusione e sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 239 del 2 ottobre 2012
Presidente: Brecciaroli, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

ELUSIONE – SANZIONI AMMINISTRATIVE - NON SI APPLICANO.

Massima:

Attesa l'incertezza del quadro normativo, non sono dovute le sanzioni amministrative applicate dall'Ufficio in conseguenza di un accertamento basato sull'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; l. 212/2000, art. 10.

Termine dilazionato e sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 296 del 13 novembre 2012
Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ART. 17, COMMA 1 E 2, D.P.R. 435/2001 – OMESSO VERSAMENTO DELLO 0.4% A TITOLO DI INTERESSE CORRISPETTIVO - Applicabilità della sanzione piena – Illegittima – Principio della collaborazione e buona fede – Rileva.

Massima:

Qualora il contribuente si avvalga del termine dilazionato di 30 giorni per il versamento del saldo d'imposta ex art. 17, comma 1 e 2, d.P.R. n. 435/2001, senza però contestualmente versare la maggiorazione di tali somme dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo, è illegittima l'applicazione della sanzione calcolata sull'intero importo già versato.
Il mancato pagamento degli interessi costituisce soltanto un'irregolarità a sé stante che, pertanto, non giustifica l'irrogazione di una sanzione più elevata rispetto all'importo non versato e calcolata sull'intera imposta correttamente pagata. La sproporzionalità della sanzione rispetto alla violazione commessa contrasta con il principio della collaborazione e buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria (*Cfr. l. n. 212/2000, art. 10*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, art. 17 comma 1 e 2.

Principio di specialità
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 315 del 12 dicembre 2012
Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - RUOLO SANZIONI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - Sospensione cautelare – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il legislatore ha inteso evitare che l'applicazione del principio di specialità determini "disfunzioni e dilatazioni dei tempi di applicazione concreta". Il provvedimento di archiviazione o il giudicato che cristallizza l'irrilevanza penale del fatto avverano la condizione di eseguibilità della sanzione amministrativa, fino ad allora sospesa. L'applicazione del principio di specialità implica l'ineseguibilità della sanzione amministrativa nelle more del processo penale. In corso di procedimento penale a carico del contribuente che non ha avuto ancora un esito definitivo, l'Ufficio non può procedere all'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative irrogate a mezzo dell'avviso di accertamento, dovendo attendere l'esito dei giudizio penale e potendo procedere in tal senso, soltanto una volta accertata definitivamente la non rilevanza penale del fatto.

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000, artt. 19 e 21; d.lgs 546/1992, art. 47.

Versamento maggiorazione 0,4%
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 124 del 6 luglio 2012
Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – SANZIONI – VERSAMENTO MAGGIORAZIONE 0,4% - OBBLIGAZIONE AUTONOMA.

Massima:

In caso di versamento delle imposte entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti dall'art. 17 comma 1 del d.P.R. 435/2001, la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, prevista dal successivo comma 2, costituisce un'autonoma obbligazione tributaria, distinta da quella avente per oggetto il saldo dell'imposta. Ne consegue che, nell'ipotesi di mancato versamento della stessa, l'irrogazione della sanzione deve essere correlata all'importo della sola maggiorazione e non all'intero tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, art. 17 commi 1 e 2; d.lgs. 471/1997, art. 13.

Ravvedimento operoso
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 153 del 9 agosto 2012
Presidente e Relatore: Locatelli

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – RAVVEDIMENTO OPEROSO – PAGAMENTO PARZIALE – RIDUZIONE SANZIONI – NON SUSSISTE.

Massima:

In caso di ravvedimento operoso, solo l'integrale ed esatto adempimento dell'obbligazione tributaria consente di usufruire della sanzione ridotta prevista dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997. Per questo motivo, il contribuente che esegua un versamento parziale del quantum dovuto non può beneficiarne salvo che manifesti espressamente l'intenzione di voler effettuare un ravvedimento parziale, volontà che si manifesta compiutamente solamente con l'indicazione analitica della suddivisione tra quanto corrisposto a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.

Condotta illecita di terzi
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 237 del 21 dicembre 2012
Presidente: Ferraro, Relatore: Bersotti

Intitolazione:

MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO – FATTO IMPUTABILE A TERZI – SANZIONI – INAPPLICABILITÀ.

Massima:

Le sanzioni amministrative non sono applicabili nei confronti del contribuente che dimostri di non aver effettuato il pagamento del tributo a causa di una circostanza o di un fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi. Ciò in ossequio a quanto stabilito nell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997. Non è, altresì, riscuotibile la sanzione nei confronti del contribuente, qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante di professionisti in dipendenza del loro mandato professionale e ciò in ossequio a quanto stabilito nell'art 1, l. 423/1995.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art 6 comma 3; l. 423/1995, art. 1.

Omesso esercizio autotutela
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 154 del 12 dicembre 2012
Presidente: Nora, Relatore: Fracascio

Intitolazione:

COSTI PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – DEDUCIBILITÀ – ART. 8, D.L. N. 16/2012 – Avviso di accertamento non divenuto definitivo – Applicabilità – Obbligo dell'Ufficio di annullare l'avviso - Omesso esercizio autotutela – Impugnazione dell'avviso – Riduzione delle sanzioni.

Massima:

A seguito dell'art. 8, d.l. n. 16/2012, conv. con modifiche nella l. n. 44/2012, è riconosciuta la deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. Di conseguenza, se alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, era pendente un procedimento di accertamento con adesione, avente ad oggetto un avviso concernente, anche, la ripresa a tassazione di costi per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dare applicazione allo ius superveniens e annullare parzialmente l'avviso, in autotutela. In tal modo, il contribuente non sarebbe stato costretto, per tutelare i propri interessi, a impugnare l'avviso unicamente per ottenere l'applicazione della normativa sopravvenuta, ma avrebbe potuto prestare acquiescenza all'avviso, così come parzialmente annullato, versando le sanzioni in misura ridotta. Pertanto, laddove, nel caso sopra ipotizzato, l'Agenzia delle Entrate non abbia annullato l'avviso, sono certamente applicabili, proprio in funzione del mancato esercizio del potere di autotutela da parte dell'Agenzia, l'art. 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, o l'art. 17, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4-bis; d.l. 16/2012, art. 8; d.lgs. 472/1997, art. 17; d.lgs. 218/1997, art. 15.

Mancato pagamento degli interessi
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 129 del 26 settembre 2012
Presidente: Nocerino, Relatore: Rebecchi

Intitolazione:

SANZIONI – TARDIVO VERSAMENTO SALDO IRPEF – MANCATO PAGAMENTO DEGLI INTERESSI – Sanzione per omesso versamento del tributo – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Nel caso in cui il contribuente versi le imposte entro trenta giorni dal termine ordinario di versamento, ma ometta il contestuale pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, la sanzione per omesso versamento, pari al 30% degli importi non versati, deve essere commisurata esclusivamente alla entità degli interessi. Viceversa sarebbe sproporzionata e non equa la sanzione per tardivo versamento parametrata sull'ammontare della imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.

Rimborso non dovuto
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 144 del 23 luglio 2012
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

RIMBORSO NON DOVUTO – POSSIBILITÀ DI APPLICARE SANZIONE EX ART. 13 D.LGS. 471/1997 – NON SUSSISTE.

Massima:

Il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria preclude all'Ufficio di applicare la sanzione per omesso versamento (totale o parziale) dell'imposta anche all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto. A ciò osta, infatti, l'evidente diversità delle due fattispecie e, quindi, la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi (Conf. Cass. 15938/2010).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 471/1997, art. 13.

Continuazione
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 47 del 3 luglio 2012
Presidente: La Salvia, Relatore: Folini

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – CONTINUAZIONE.

Massima:

L'istituto della continuazione di cui all'art. 12, comma 5 d.lgs. n. 472/1997, trova applicazione unicamente nel caso di violazioni di carattere formale, mentre nei casi di omesso versamento e, "a fortiori" di omessa o infedele dichiarazione, ogni anno va distintamente sanzionato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12 comma 5.

Principio di legalità
Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 48 del 15 ottobre 2012
Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Bussani

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

Massima:

Il principio di legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (art. 3 d.lgs 472/1997) preclude all'Ufficio di applicare la sanzione prevista per il caso di omesso versamento totale o parziale dell'imposta all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l'evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi. Nel caso di indebito rimborso, sarebbe sanzionato non già un comportamento proprio del contribuente, bensì un errore dell'Ufficio che avrebbe dovuto verificare con più attenzione la spettanza del rimborso e, quindi, negarlo se non dovuto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 3.

Comportamento illecito del professionista
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 93 del 17 luglio 2012
Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

Intitolazione:

SANZIONI – INOSSERVANZA DI ADEMPIMENTI FISCALI CHE DIPENDA UNICAMENTE DAL COMPORTAMENTO ILLECITO DEL PROFESSIONISTA – Colpevolezza del contribuente - Non sussiste.

Massima:

L'inosservanza degli adempimenti fiscali che dipenda unicamente dal professionista non può comportare l'applicazione di alcuna sanzione nei confronti del contribuente al quale l'inosservanza stessa non sia imputabile né a titolo di dolo né a titolo di colpa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5.

Superamento del credito Iva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 120 del 11 settembre 2012
Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI – CREDITO IVA – COMPENSAZIONE ORIZZONTALE – Splafonamento – Sanzioni – Non dovute.

Massima:

In virtù del principio di legalità sancito dall'art. 3 del d.lgs. 472/1997, non possono essere comminate sanzioni nel caso in cui il credito iva esistente utilizzato in compensazione orizzontale superi il limite massimo consentito, ex art. 34 della l. 388/2000. Difatti, pur essendo ritenuta legittima la previsione di un limite massimo per la compensazione orizzontale, in mancanza di una norma di legge che ne autorizzi l'equiparazione, lo "splafonamento" non è paragonabile al mancato, parziale o ritardato pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3; d.lgs. 241/1997, artt. 17 e 25; l. 388/2000, art. 34; d.lgs. 471/1997, art. 13.

Incertezza oggettiva della norma
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 112 del 20 settembre 2012
Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

Intitolazione:

INCERTEZZA OGGETTIVA DELLA NORMA – ESENZIONE DALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA – Sussiste – Accertamento dell'incertezza – Competenza del giudice tributario – Sussiste.

Massima:

L'incertezza interpretativa della norma tributaria, che esonera il contribuente dal pagamento di sanzioni amministrative, ha il suo fondamento non nella ignoranza giustificata del singolo, ma nell'impossibilità di pervenire allo stato di conoscenza sicura della norma tributaria, ragione per la quale il suo accertamento deve essere demandato esclusivamente al giudice e non operato dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 8 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2; l. 212/2000, art. 10 comma 3.

Irrogazione integrale della sanzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 102 del 27 settembre 2012
Presidente: Izzi, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

SANZIONE EX ART. 13, COMMA 2, D.LGS. 471/1997 – Irrogazione integrale della sanzione in violazione dell'art. 15 d.P.R. 602/1973 – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Non è compatibile con la normativa vigente in tema di riscossione frazionata e in particolare, con l'art. 15 d.P.R. 602/1973 (disposizione estesa al settore IVA dall'art. 23 d.lgs. 46/1999), l'interpretazione secondo la quale il contribuente, destinatario di un avviso di accertamento in tema di IVA sia tenuto a pagare l'intera imposta accertata entro il termine per la proposizione del ricorso, indipendentemente dal fatto che abbia impugnato l'atto impositivo; e, in caso di mancato pagamento, nei confronti di detto contribuente sia legittimamente irrogata una sanzione per ritardato/omesso pagamento, ulteriore rispetto a quella già irrogata in sede di accertamento, pari al 30% dell'imposta accertata, in quanto la previsione dell'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà dell'ammontare accertato dopo la notifica dell'atto di accertamento, esclude la sussistenza di un obbligo a carico del destinatario dell'atto di accertamento che abbia proposto ricorso contro detto atto, di effettuare il pagamento dell'intero ammontare entro il termine per la proposizione del ricorso. Una diversa interpretazione, oltre a comportare la reintroduzione nell'Ordinamento tributario del principio del c.d. solve et repete dichiarato dalla Corte Costituzionale costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 21 del 31/3/1961, determina anche una irragionevole disparità di trattamento tra il contribuente che riceve notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA e quello che lo riceve ai fini delle imposte sui redditi; disparità che non può ritenersi superata in base al mero argomento – sostanzialmente tautologico – che la disciplina sulla riscossione di imposte sui redditi non prevede una norma analoga a quella dell'art. 60 d.P.R. 633/1972, trattandosi di dato inidoneo a giustificare una disparità di situazioni che consenta di legittimare la rilevata disparità di trattamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13 comma 2; d.P.R. 633/1972, art. 60 comma 1; d.P.R. 602/1973, art. 15; d.lgs. 46/1999, art. 23.

Torna all'indice

Fai doppio click sul fermacarte per aprire la sentenza integrale

Verifica sussistenza delle violazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 115 del 19 ottobre 2012
Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SANZIONI – LEGITTIMITÀ DELL'ATTO IRROGATIVO – Verifica dell'effettiva sussistenza della violazioni – Necessaria.

Massima:

Nell'ipotesi in cui sia verificata la insussistenza – come nel caso di specie – della violazione (nella specie quella di omesso versamento del tributo), questo vizio determina la nullità dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Questo è atto unitario, che contempla, nel loro complesso, le condotte del contribuente ritenute commesse in violazione delle norme tributarie e che, quindi, nel caso di parziale infondatezza delle contestazioni operate, non può essere frazionato ma, semmai, ripetuto dall'Ufficio in termini corretti ed aderenti alle violazioni effettivamente commesse.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997.

Sospensione delle sanzioni a carico del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 196 del 29 ottobre 2012
Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

APPLICAZIONE SANZIONI – OMESSO VERSAMENTO – ILLECITO PENALE DEL PROFESSIONISTA – Requisiti – Difetto di notifica – Sospensione – Onere della prova.

Massima:

Ai fini dell'invocabilità, da parte del contribuente, della sospensione delle sanzioni a suo carico per omesso versamento di tributi a causa di condotta penalmente rilevante del professionista, di cui all'art. 1, comma 2, legge 423/1995, il contribuente deve dimostrare sia di avere sporto denunzia-querela nei confronti del professionista, sia di aver dato al medesimo la provvista necessaria per l'adempimento dell'obbligo tributario.

Riferimenti normativi: l 423/1995, art. 1 comma 2.

Principio di legalità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 143 del 15 novembre 2012
Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

Intitolazione:

SANZIONI – PRINCIPIO DI LEGALITÀ – Necessaria applicazione delle norme sanzionatorie nei casi previsti ex lege e non al di fuori dei casi previsti.

Massima:

L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato a "chi non esegue, in tutto o in parte alle prescritte scadenza i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione..." ed altresì "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, ...in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". Deve perciò ritenersi illegittima l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997 nel caso in cui nessun omesso o ritardato versamento di imposta v'è stato da parte del contribuente, bensì l'ottenimento indebito di un rimborso Iva non spettante, per difetto dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 633/1972, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, trattandosi di fattispecie ontologicamente differente da quella contemplata dal predetto art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ed ostandovi il principio di legalità, che impedisce l'operatività delle sanzioni amministrative al di fuori dei casi previsti, oltretutto in mancanza di elementi tali da consentire il ricorso all'analogia per difetto non solo dell'eadem ratio ma, prima ancora, di una reale somiglianza delle ipotesi messe a confronto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.

Dichiarazione d'intenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 142 del 17 dicembre 2012
Presidente: Secchi, Relatore: Currò

Intitolazione:

DETERMINAZIONE SANZIONI - DICHIARAZIONE D'INTENTI – Omessa trasmissione telematica – Mancanza di pregiudizio per la riscossione – Profilo sanzionatorio – Non punibilità.

Massima:

Nel caso di provvedimenti di irrogazione sanzioni per omessa trasmissione in via telematica di comunicazioni mensili riepilogative dei dati delle dichiarazioni d'intento per operazioni internazionali quali esportazioni dirette, cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari di soggetti legittimati ad effettuare acquisti in esenzione IVA, le eventuali violazioni previste formali non aventi nessuna implicazione in termini di evasione soggiacciono alla misura fissa rispetto alle violazioni sostanziali punite in proporzione al tributo evaso, nonostante la ripetuta violazione, poiché il contribuente assunto comportamenti e prassi corrette senza alcuna violazione di imposta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 4-bis e 7.

Omesso versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 158 del 28 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Sacchi

Intitolazione:

OMESSO VERSAMENTO A CAUSA DI CRISI FINANZIARIA - Applicazione art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 – Sussiste.

Massima:

Sussistono le eccezionali circostanze di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, che determinano la riduzione della sanzione alla metà del minimo, nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare in giudizio che il mancato versamento dell'imposta, da cui è scaturita la violazione, è dovuto allo stato di grave crisi finanziaria in cui versava la società.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 7 comma 4.

Varia

Dividendi, ritenuta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 276 del 30 luglio 2012
Presidente e Relatore: D'Andrea

Intitolazione:

DIVIDENDI CORRISPOSTI A SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE - COMPENSAZIONE CON ALTRI CREDITI – Esonero da ritenuta – Non compete.

Massima:

I dividendi corrisposti a società lussemburghese devono essere assoggettati a ritenuta. Non costituisce esonero la corresponsione mediante compensazione con altri crediti.

Quadro RW
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n.285 del 31 luglio 2012
Presidente e Relatore: D'Andrea

Intitolazione:

COMPILAZIONE QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO.

Massima:

È soggetto all'obbligo di dichiarazione e compilazione del quadro RW per gli investimenti all'estero (quote di partecipazione azionarie) unicamente chi ne è l'esclusivo titolare ancorché le somme per l'operazione risultino prelevate sul c/c cointestato con il coniuge che non ha però partecipato all'investimento.

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art. 4.

Liquidazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 216 del 14 settembre 2012
Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE - RISCATTO - FONDO DI PREVIDENZA - SOSTITUTO D'IMPOSTA - Liquidazione successiva - Riliquidazione - Non è consentita.

Massima:

Qualora la liquidazione delle imposte sulle somme corrisposte a titolo di "Riscatto in Forma Capitale" del Fondo di Previdenza sia stata operata dal sostituto d'imposta, ogni eventuale liquidazione successiva a quella effettuata dal sostituto d'imposta è da considerarsi "riliquidazione" e, come tale, non consentita dall'art. 23 comma 5, terzo periodo, d.lgs. 252/2005, in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 20, d.P.R. 917/1986 e stata abrogata dallo stesso d.lgs. 252/2005.

Riferimenti normativi: d.lgs. 252/2005, art. 23 comma 5; d.P.R. 917/1986, art. 20.

Attività commerciale
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 193 del 25 settembre 2012
Presidente: Bricchetti, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CESSIONE DI BENI RICEVUTI IN EREDITA E DI BENI ACQUISTATI ALL'ASTA – Svolgimento attività commerciale – Non sussiste.

Massima:

La cessione di beni pervenuti in eredità (nella fattispecie gioielli) e, limitati ad alcuni casi, di beni acquistati all'asta, non costituisce elemento sufficiente per ritenere la sussistenza di un'attività commerciale ben potendo costituire un mezzo per disporre di denaro.

Autonomia dei processi penale ed amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 274 del 16 ottobre 2012
Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

Intitolazione:

FATTURA FALSA - SENTENZA DI CONDANNA – PROCESSO PENALE E AMMINISTRATIVO – AUTONOMIA.

Massima:

È illegittima l'attribuzione di fattura al presunto emittente che ha querelato per falsità della fattura, cui è seguita sentenza di condanna, la società nella cui contabilità la fattura è stata registrata, attribuzione motivata dalla autonomia dei processi penale ed amministrativo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000.

Ravvedimento operoso
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 268 del 11 dicembre 2012
Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO OPEROSO – CONDIZIONI.

Massima:

L'art. 13 d.lgs. 472/1997 pone come condizioni di operatività del ravvedimento tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni - nella prevista misura ridotta - e degli interessi legali. Trattasi di condizioni di perfezionamento dell'istituto, come chiaramente si evince dall'impiego, nell'art 13 comma 2 d.lgs. 472/1997, dell'espressione "deve", a proposito del versamento integrale della sanzione (sebbene nella misura ridotta dal comma 1) contestualmente alla regolarizzazione dell'obbligo tributario, ivi compresi gli interessi di mora e come appare confermato dal testuale riferimento, nell'art 13 comma 3 d.lgs. 472/1997, alla condizione di perfezionamento, salva la fissazione in tal caso di un termine (60 giorni) per il versamento dalla notifica dell'avviso di liquidazione e come del resto vuole la logica, trattandosi di ravvedimento comunque soggetto al pagamento di una ben determinata sanzione (sebbene in frazione del minimo di legge per le singole ipotesi).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.

Notifica
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 97 del 12 novembre 2012
Presidente e Relatore: Macca

Intitolazione:

NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO - RELATA DI NOTIFICA – QUERELA DI FALSO.

Massima:

In tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 cod. civ., perché attestanti le operazioni da lui compiute.

Buona fede del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 125 del 13 settembre 2012
Presidente: Rizzo, Relatore: Capodaglio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE DI MAGGIOR VOLUME D'AFFARI – Omesso versamento imposte – Sgravio cartella di pagamento – Buona fede – Non sufficiente.

Massima:

Il contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi indicando, per errore, un maggior volume d'affari rispetto a quello effettivo sulla base del quale ha proceduto a versare le imposte, non può, appellandosi al principio della buona fede, ottenere lo sgravio della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Per correggere l'errore commesso nella stesura del modello di dichiarazione, il ricorrente deve presentare dichiarazione rettificativa degli errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior reddito non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.

Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 134 del 19 dicembre 2012
Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ERRORE DEL CONTRIBUENTE – Emendabilità – Impugnazione cartella di pagamento – Principio di capacità contributiva – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'errore del contribuente è in linea di principio sempre rettificabile e la rettifica è possibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19, d.lgs. n. 546/1992: in tali ipotesi, infatti, non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio di capacità contributiva e della obbiettiva legalità dell'azione amministrativa (Conf. Cass. 26512/2011).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

Redditi illeciti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 108 del 1 agosto 2012
Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

Intitolazione:

TASSAZIONE - REDDITI ILLECITI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI TERZI - Interpretazione autentica - Soggetti incaricati della raccolta di somme giocate.

Massima:

L'art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 ha operato un'interpretazione autentica dell'art. 14, legge 637/1993, affermando l'assoggettabilità a tassazione di tutti i redditi illeciti, anche se non inquadrabili in una delle categorie disciplinate nel TUIR. Inoltre l'art. 39 della legge 296/2006 prevede la responsabilità solidale dei terzi, incaricati della raccolta delle somme giocate, con i concessionari di rete per il versamento erariale unico, dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni (Conf. Cass. 28918/2008).

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 36 comma 34-bis; l. 637/1993, art. 14; l. 296/2006, art. 39.

Imposta sostitutiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 125 del 6 agosto 2012
Presidente: Sacchi, Relatore: Lazzarini

Intitolazione:

RIVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE – DECESSO DEL CONTRIBUENTE – Sopravvenuta inutilità – Imposta sostitutiva – Rimborso – Compete.

Massima:

Per effetto del sopravvenuto decesso del contribuente agli eredi compete il rimborso dell'imposta sostitutiva versata dal de cuius per la rivalutazione delle partecipazioni resa inutile atteso che il valore di carico per le successive transazioni è quello da indicarsi, privo della rivalutazione, nella denuncia di successione. La tempestività della domanda di rimborso non deve essere riferita al termine decennale per l'indebito oggettivo ma a quello stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 che decorre dalla data di decesso del contribuente.

Riferimenti normativi: l. 288/2001, art. 5; c.c., art. 2033; d.P.R. 602/1973, art. 38.

Obbligazioni tributarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 99 del 26 settembre 2012
Presidente Craveia, Relatore: Guida

Intitolazione:

OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE - COMUNIONE LEGALE - DENARO COMUNE - Obbligazione comune - Pagamento da parte di un solo coniuge.

Massima:

Il regime di comunione legale implica che, ai sensi del combinato disposto degli art. 186 e 190 c.c., nonché in forza dell'art. 195 c.c., le obbligazioni gravanti sulla comunione legale, vengano adempiute dai coniugi con denaro comune. Il pagamento del debito tributario, anche se avvenuto da parte di uno solo dei coniugi, ridonda a beneficio anche dell'altro, risultando l'obbligazione comune adempiuta con beni facenti capo per parti uguali da entrambi i coniugi, non essendo la comunione un autonomo soggetto di diritto.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 186, 190 e 195.

Omessa presentazione della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 170 del 28 dicembre 2012
Presidente: Celletti, Relatore: Muscolo

Intitolazione:

CREDITO DI IMPOSTA – ECCEDENZA A CREDITO – Omessa presentazione dichiarazione – Compensazione nella dichiarazione successiva – Illegittimità – Diritto di credito – Sussiste – Istanza di rimborso – Oltre i 48 mesi – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno nella quale andava esposto il credito di imposta determina la perdita del diritto alla compensazione del credito nell'anno di imposta successivo. Questo è l'ineccepibile risultato del controllo formale automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente non perde il credito di imposta che deve, però, essere chiesto a rimborso mediante istanza entro e non oltre i 48 mesi previsti dall'art. 38 d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- MILANO -

MEF Dipartimento delle Finanze

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "EZIO VANONI"

CERDEF CENTRO RICERCHE DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA